

Dottorato di ricerca in
Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale (XXVII Ciclo)

**LA TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI
DI IMPUGNAZIONE DEL LODO RITUALE E
L'ERRORE DI FATTO DEGLI ARBITRI**

TUTOR:

Chiar.mo Prof. **Bruno Capponi**

DOTTORANDA:

Dott.ssa **Claudia Monti**

Anno Accademico 2014/2015

INDICE

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE..... | 4 |
| 1 - LA STABILITA' DEL LODO NEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI..... | 7 |
| 1.1 - Rilevanza della disciplina delle impugnazioni al fine di un inquadramento sistematico dell'arbitrato..... | 7 |
| 1.2 - <i>Excursus</i> storico degli interventi legislativi ed analisi delle conseguenze da questi derivate sull'efficacia del lodo..... | 10 |
| 1.2.1 – Il codice di procedura civile del 1865..... | 10 |
| 1.2.2 – La legge 9 febbraio 1983, n. 28..... | 11 |
| 1.2.3 - La legge 5 gennaio 1994, n. 25..... | 15 |
| 1.3 - Effetti della riforma del 2006 sulla stabilità del lodo..... | 31 |
| 2. PROFILI COMPARATIVI..... | 41 |
| 2.1 - Sulla necessità di un'indagine comparativa..... | 41 |
| 2.2 - La sentenza arbitrale francese..... | 42 |
| 2.3 - Il provvedimento arbitrale austriaco: differenze ed analogie con il lodo arbitrale tedesco..... | 46 |
| 2.4 – Il lodo arbitrale in Spagna..... | 49 |
| 2.5 - Il regime del lodo in Gran Bretagna..... | 54 |
| 2.6 - Risultati dell'indagine..... | 56 |
| 3 – TASSATIVITA' E ALTRI LIMITI ALLA IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE..... | 59 |
| 3.1 - Applicabilità ed attuazione del principio di tassatività dei motivi di impugnazione..... | 59 |
| 3.2 - Impugnazione del lodo definitivo e del lodo parziale nel sistema dell'art. 827 c.p.c..... | 68 |
| 3.3 - Rapporto tra l'”equiparazione” del lodo alla sentenza per quanto riguarda l'efficacia e la (inalterata) tassatività dei motivi di impugnazione..... | 73 |
| 3.4 - Dalla tassatività dei mezzi di impugnazione alla tassatività delle ipotesi di nullità..... | 76 |
| 3.5 – Lodo arbitrale e filtro in appello..... | 79 |
| 4 – LA REVOCAZIONE ORDINARIA, IN PARTICOLARE L'ERRORE DI FATTO DELL'ARBITRO: LIMITI ED APERTURE PER UNA CRITICA COERENTE CON LE ESIGENZE DI TUTELA DELLE PARTI..... | 83 |
| 4.1 - La disciplina della revocazione del lodo arbitrale rituale..... | 83 |
| 4.2 - Spazi e limiti attuali all'ammissibilità della revocazione ordinaria..... | 90 |
| 4.2.1 – L'esclusione dell'ipotesi ex n. 5 dell'art. 395 c.p.c..... | 96 |

| | |
|--|-----|
| 4.2.2 – L’esclusione della revocazione per errore di fatto degli arbitri (art. 395 n. 4) | 105 |
| 4.3 – Singole ipotesi di lettura estensiva dei motivi di nullità <i>ex art. 829 c.p.c.</i> | 118 |
| 4.3.1 – Art. 829, I comma, n. 5 c.p.c. | 118 |
| 4.3.2 – Art. 829, I comma, n. 11 c.p.c. | 127 |
| 4.3.3 – Art. 829, I comma, n. 9 c.p.c. | 130 |
| 4.3.4 – Art. 829, I comma, n. 7 c.p.c. | 132 |
| 4.3.5 – Art. 829, III comma, c.p.c. | 133 |
| 4.3.6 - Una linea interpretativa giurisprudenziale..... | 135 |
| 4.4 - Possibilità di sindacare il giudizio degli arbitri per gli errori di fatto attraverso il procedimento di correzione..... | 138 |
| CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE | 146 |

INTRODUZIONE

Il sistema delle impugnazioni del lodo, riformato nel 2006, lascia intravedere al suo interno gravi lacune, in alcuni casi incolmabili nonostante gli sforzi profusi dagli interpreti della disciplina normativa. In particolare, la maggiore criticità è riscontrabile prendendo in considerazione il rapporto tra la auspicata “equiparazione” del lodo alla sentenza quanto agli effetti e la diversità ancora oggi facilmente percepibile nell’impianto codicistico circa l’impugnazione rispettivamente del provvedimento del giudice statale e della decisione degli arbitri.

A fronte di un meccanismo di revisione della sentenza a critica libera, l’impugnazione del lodo è possibile solo con determinati strumenti e per specifici motivi, indicati in elencazione da considerarsi tassativa. Non è questa tuttavia l’unica differenza.

Analizzando il sistema delle impugnazioni del *dictum* arbitrale si riscontrano all’interno dello stesso numerose criticità che rendono di fatto problematica una piena equiparazione, sia pur limitata agli effetti, tra il lodo e la sentenza.

La presente trattazione si propone di fornire un quadro delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali relativamente alla tassatività delle ipotesi di impugnazione del lodo, al fine di verificare se, nel silenzio della legge, sia possibile trovare degli spazi per l’ampliamento delle stesse, in modo da avvicinare lodo e sentenza anche per quel che riguarda la patologia degli effetti.

In particolare, si cercheranno di individuare e costruire gli strumenti per ammettere un, sia pur minimo, controllo sul giudizio di fatto degli arbitri, allo scopo di consentire la rettifica di quegli errori che, pur non rientranti nel campo di applicazione della disciplina prevista per la correzione degli errori materiali, hanno un tasso di incidenza importante sull’efficacia dei lodi arbitrali e si palesano come un errore non solo del singolo lodo, ma anche del sistema generale.

Nel primo capitolo si formulerà una breve ricostruzione sulla tematica della stabilità del lodo, anche negli effetti, in modo da fornire una panoramica degli

interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni e che hanno in qualche modo definito l'ambito di efficacia dello stesso. L'attenzione sarà focalizzata inoltre sulla valutazione degli effetti che la riforma del 2006 può potenzialmente avere ed ha avuto in concreto sulla stabilità del lodo.

In un secondo capitolo, si cercherà di delineare un'analisi comparativa dei modelli di impugnazione del lodo arbitrale utilizzati in alcuni Stati dell'Europa Continentale e in Gran Bretagna. L'analisi prenderà le mosse da una breve ricostruzione del sistema arbitrale dello Stato di riferimento, con particolare riguardo al meccanismo di impugnazione. L'obiettivo sarà quello di comprendere se la normativa italiana preveda una più stringente disciplina dell'impugnazione rispetto ad altri Paesi.

Nel terzo capitolo, l'analisi prenderà le mosse dal rapporto tra l'"equiparazione" del lodo alla sentenza per quanto riguarda l'efficacia e la (inalterata) tassatività dei motivi di impugnazione. Partendo da queste considerazioni, si verificherà l'attualità della attribuzione del carattere della tassatività all'elencazione delle ipotesi di nullità previste dall'art. 829 c.p.c.

Nello specifico, nel quarto capitolo si studierà la disciplina della revocazione attraverso l'analisi dell'art. 831, I comma, c.p.c. e la mancata inclusione dei motivi di revocazione ordinaria, confermata anche dalla riforma. Si insisterà in particolare sulla possibilità di un rimedio agli errori di fatto degli arbitri. L'esclusione del numero 4 dell'art. 395 c.p.c. ha infatti sicuramente maggiore incidenza pratica rispetto all'assenza di possibilità di impugnazione per contrarietà a precedente provvedimento definitivo (n. 5, art. 395 c.p.c.). Per quel che concerne il n. 5 dell'art. 395 c.p.c. gli effetti della mancata previsione sono attenuati, con i limiti che saranno evidenziati, dall'introduzione tra i motivi di impugnazione per nullità del vizio concernente il contrasto con lodo immodificabile o con sentenza passata in giudicato (n. 8 dell'art. 829 c.p.c.).

Concentrando pertanto l'oggetto dello studio sulla insindacabilità dell'errore di fatto degli arbitri, l'obiettivo della ricerca sarà quello di verificare la possibilità di ammettere un minimo di controllo sulla decisione del fatto contenuta nel lodo, soprattutto in caso di errori immediatamente percepibili ed accertabili. A tal fine si confronteranno le opinioni della dottrina, nonché le pronunce intervenute in

merito. Una volta ricostruita ed affermata la necessità di ammettere un tale sindacato alla luce di una ricercata conformità della normativa al dettato costituzionale, si tenterà di ampliare il catalogo dei motivi di nullità operando una lettura estensiva delle singole ipotesi di vizio del lodo che ne consentono l'annullamento da parte della Corte di Appello. Si sottolineerà in tal modo l'esigenza di attribuire rilevanza al vizio del giudizio di fatto al fine di fornire tutela quantomeno nel caso di errore immediatamente percepibile e grossolano. L'assenza di uno specifico rimedio comporta di fatto una importante assenza di tutela della parte soccombente ed un ingiustificato arricchimento della parte vittoriosa in tutti i casi in cui l'errore non possa essere eliminato per mezzo del procedimento di correzione *ex art. 826 c.p.c.* in quanto non rientrante nella categoria degli errori materiali o di calcolo.

1 - LA STABILITA' DEL LODO NEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

1.1 - Rilevanza della disciplina delle impugnazioni al fine di un inquadramento sistematico dell'arbitrato

Il sistema delle impugnazioni del lodo riveste da sempre importanza fondamentale nella disciplina dell'arbitrato in quanto rappresenta il punto di raccordo tra quest'ultimo e la giurisdizione attraverso un contatto che si manifesta proprio nella suindicata sede¹.

L'esperibilità delle impugnazioni può essere astrattamente oggetto di una duplice lettura. Da un lato e secondo un approccio di tutela dell'autonomia dell'arbitrato, l'assoggettabilità del lodo ad impugnazione dinanzi al giudice statale può essere considerata un'anomalia del sistema che confligge con lo scopo principale delle parti che ricorrono all'arbitrato, ovvero il desiderio di porre fine alle controversie il più presto possibile, scegliendo gli arbitri e al contempo negando la giurisdizione dello Stato². L'impugnabilità del lodo in questo senso potrebbe essere considerata una “negazione dell'arbitro e di arbitrato”³. Una volontà contraddittoria rispetto a quella di compromettere che si risolve in una facoltà offerta alle parti di sottrarsi alla decisione arbitrale.

I mezzi di impugnazione sembrerebbero pertanto *prima facie* uno strumento per ricondurre ciò che è stato compromesso in arbitri al procedimento di decisione del giudice statale, da qualificare come l'unico vero giudizio⁴.

¹ Cfr. sul punto F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in *Riv. Arb.*, 1995, p. 13, il quale spiega altresì che il raccordo fra l'arbitrato ed il diritto sostanziale avverrebbe invece al livello degli effetti dell'arbitrato stesso.

² Approfondisce in questo senso M. AMAR in un risalente scritto: *Dei giudizi arbitrali. Studi*, Torino, 1879, p. 318.

³ Il concetto tra virgolette è esattamente espresso da F. MAZZARELLA, *Arbitrato e processo. Premessa per uno studio sull'impugnazione del lodo*, Padova, 1968, p. 103.

⁴ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, IV, 2, Milano, 1971, p. 323. L'autore, riferendosi a questa volontà contraddittoria rispetto a quella di compromettere, spiega che la stessa comporterebbe “la riduzione dell'arbitrato a un mero esperimento, fatto con l'occhio sempre rivolto alla giurisdizione”.

Tuttavia una tale lettura, effettuata senza gli opportuni chiarimenti e le necessarie considerazioni generali, si rivela riduttiva di un sistema che invece esige un giusto equilibrio tra il principio di libertà, fondamento dell'autonomia negoziale, ed il principio di autorità, che vincola o limita il primo. In questo senso le impugnazioni dovrebbero configurarsi come strumenti di garanzia, rivolte alla tutela della parte contro le ingiustizie che anche il giudizio arbitrale può irrimediabilmente creare.

La ricerca di una soluzione che non sacrifichi uno dei principi anzidetti deve pertanto essere il fine ultimo della disciplina normativa e dell'interpretazione del giurista. Questa stringente esigenza appare ancora più evidente ove si consideri il fatto che le impugnazioni in concreto e troppo spesso diventano strumenti utilizzati dalle parti per attaccare le decisioni meno favorevoli. Considerando ciò, l'astratta possibilità di costruire l'impugnazione del lodo per nullità come un giudizio di secondo grado significa fornire alle parti, che pur hanno inteso compromettere in arbitri una controversia, un mezzo per sfuggire ai vincoli del patto compromissorio. Per evitare una simile distorsione, l'impugnazione per nullità sembrerebbe doversi strutturare quale strumento rivolto a sindacare la regolarità e non anche il merito del giudizio arbitrale⁵.

In questo senso si sono mosse, come vedremo più avanti, le modifiche normative intervenute nel corso degli anni.

Il codice di procedura civile del 1865 prevedeva infatti tra gli strumenti per sindacare il lodo arbitrale, oltre all'impugnazione per nullità, anche un ordinario giudizio di appello e la possibilità di ricorrere ai giudici di legittimità. In questo modo era concessa alle parti un'ulteriore occasione per non applicare la decisione degli arbitri, scelta normativa che manifestava una ufficiale diffidenza nei confronti del giudizio arbitrale. Nello stesso modo, l'intera disciplina formale dell'arbitrato era considerata una attrazione dell'istituto nell'orbita della giurisdizione⁶.

Al fine di limitare le possibilità di sindacato del lodo, il legislatore del 1940 ha eliminato sia l'appello che la possibilità di ricorso per cassazione. Tuttavia,

⁵ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, in *Riv. Arb.*, 2007, p. 199 e ss.

⁶ Così S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 323.

contemporaneamente, ha ampliato l'ambito di utilizzabilità dell'azione di nullità, facendo confluire all'interno dell'art. 829 c.p.c. una unificazione, con gli opportuni adattamenti, dell'azione di nullità di cui al vecchio regime e dell'appello⁷.

Occorre preliminarmente rilevare tuttavia che le limitazioni alle ipotesi di impugnazione del lodo, pur avendo inciso profondamente sulla stabilità dello stesso, hanno in ogni caso lasciato in vita la contraddizione originaria che era stata evidenziata in dottrina nella vigenza del codice di procedura civile del 1865. Contraddizione insita in un sistema che da un lato vorrebbe favorire l'autonomia delle parti nel decidere di affidare la risoluzione delle controversie insorte o insorgende al giudice privato mentre dall'altro tenta in ogni modo di ricondurre quella autonomia alla giustizia dello Stato. Un sistema, pertanto, ancora molto lontano dall'obiettivo suindicato del giusto equilibrio.

Pur ritenendo apprezzabile la strada seguita dal legislatore e tesa a limitare le possibilità di impugnazione del lodo, con conseguente conferma della stabilità dello stesso, non si può non rilevare sin da subito come la disciplina positiva lasci scoperti degli spazi nei quali l'ingiustizia del provvedimento risulta insindacabile. E' quanto succede, come avremo modo di analizzare nel prosieguo, circa il giudizio di fatto degli arbitri. Sono infatti ipotizzabili fattispecie nelle quali la tutela deve poter essere incisiva, attaccando in profondità il merito della decisione arbitrale, al fine di poter eliminare i vizi del lodo, così come accade nei confronti della sentenza del giudice.

Inseguendo l'obiettivo di comprendere la portata della disciplina positiva, è necessario sin da subito addentrarsi nel tessuto normativo, in modo da ricostruire quali sono state le modifiche legislative susseguite nel tempo relativamente allo strumento dell'impugnazione del lodo. Ciò si rende necessario per tracciare la strada seguita dal legislatore, la quale sembrerebbe nel senso di rendere sempre più inattaccabile e conseguentemente stabile la decisione degli arbitri, al fine ultimo di individuare le giuste metodologie per tendere al più volte nominato equilibrio di opposti principi: il principio di libertà ed il principio di autorità.

⁷ Descrive in questo modo la riforma C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, 2000, p. 152.

1.2 - Excursus storico degli interventi legislativi ed analisi delle conseguenze da questi derivate sull'efficacia del lodo

1.2.1 – Il codice di procedura civile del 1865

La disciplina del lodo e l'efficacia allo stesso riconosciuta hanno subito profonde modificazioni nel tempo. Al fine di predisporre un'analisi completa della evoluzione legislativa relativamente al tema in esame, occorre innanzitutto verificare quale fosse alle origini la normativa applicabile al lodo ed alle impugnazioni delle decisioni degli arbitri.

Nella vigenza del codice di procedura civile del 1865 il lodo, al fine di poter esplicitare gli effetti di una sentenza dell'autorità giudiziaria, doveva essere reso esecutivo dal pretore. Il provvedimento così formato pertanto, fino a quando non fosse stato efficacemente impugnato per nullità, integrava una vera e propria sentenza. L'impugnazione dello stesso per nullità tuttavia, una volta andata a buon fine, aveva l'effetto di eliminare totalmente il lodo viziato, come se non fosse mai esistito⁸.

Si riteneva che la regola generale secondo la quale gli arbitri dovevano pronunciare in conformità alle regole di diritto, portasse alla conseguente necessità di impugnare il lodo con i medesimi mezzi che la legge accordava per la sentenza. Ciò ovviamente con opportuni aggiustamenti ed aggiunte, concordemente alla natura propria del compromesso e rispettando la libertà che in certi limiti voleva riconoscersi alle parti contraenti. Gli adattamenti si rinvenivano nell'esclusione per il lodo di alcuni dei mezzi previsti per l'impugnazione della sentenza e nella previsione altresì di uno strumento specifico per far valere la nullità, non concepito invece per la decisione del giudice dello Stato⁹.

⁸ Sul punto T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale* in *Noviss. Dig. It.*, I, 2, Torino, 1957, p. 911. L'impugnazione per nullità era considerata un mezzo di impugnazione del tutto speciale e indipendente, non suscettibile di essere classificato né tra i rimedi ordinari né tra quelli straordinari, con il solo risultato di cancellare il lodo viziato senza ottenere l'effetto diretto di sottoporre il merito ad un secondo esame. Se all'impugnazione faceva seguito la pronuncia dell'autorità giudiziaria sul merito, tale decisione era considerata una sentenza di primo grado.

⁹ Contro il lodo erano infatti ammessi, nel codice di procedura civile del 1865, l'appello (art. 28 e ss.), la domanda di revocazione (art. 30) ed il ricorso per cassazione (art. 31), mezzi altresì proponibili avverso la sentenza. Il dettato normativo escludeva poi la possibilità di opposizione

Il presupposto per l'impugnazione del lodo era tuttavia insito nello stesso strumento che conferiva al provvedimento arbitrale l'efficacia di sentenza, ovvero il deposito della decisione degli arbitri. Il decreto esecutivo del pretore rappresentava pertanto la condizione necessaria per la qualificazione del lodo come sentenza che potesse essere presa in esame dall'autorità giudiziaria¹⁰.

Si palesava chiaro pertanto in origine che all'efficacia di sentenza attribuita al lodo, sia pur con il mezzo dell'*exequatur*, dovesse seguire una sostanziale equiparazione dei mezzi di impugnazione previsti per i due provvedimenti. Percezione tuttavia abbandonata nel corso degli anni, ove il legislatore, pur intendendo garantire la stabilità del lodo, sembra dimenticare che attualmente gli effetti dello stesso sono analoghi a quelli di cui alla sentenza ai sensi dell'art. 824 *bis* c.p.c.

1.2.2 – La legge 9 febbraio 1983, n. 28

La legge 9 febbraio 1983, n. 28 ha attuato una prima riforma della disciplina del lodo e delle impugnazioni, intervenendo innanzitutto in materia di deposito del provvedimento arbitrale e di conseguente efficacia dello stesso. L'intervento del giudice statale è stato infatti reso facoltativo e non più obbligatorio.

La modifica intervenuta aveva altresì aggiunto all'art. 823 c.p.c. un ultimo comma in cui era contenuto il principio secondo il quale il lodo aveva "efficacia vincolante" tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. La riforma non aveva tuttavia inciso sull'art. 825 c.p.c., in base al quale pertanto continuava ad applicarsi la regola per la quale il decreto del giudice (pretore) che dichiarava esecutivo il lodo conferiva allo stesso "efficacia di sentenza". L'omologa del giudice statale era pertanto considerata come un istituto che trasformava il lodo in sentenza arbitrale e consentiva l'esecuzione forzata dello stesso nel territorio dello Stato.

Problematico risultava pertanto stabilire il rapporto e le differenze tra l'efficacia vincolante di cui all'art. 823 c.p.c. nel testo all'epoca vigente e l'efficacia di sentenza conferita con il decreto *ex art.* 825 c.p.c.

contumaciale e taceva sull'opposizione di terzo. Era altresì previsto il mezzo specifico dell'azione di nullità, strumento articolato specificamente ed esclusivamente per il lodo (art. 31 e ss.).

¹⁰ C. LESSONA, voce *Arbitramento*, in *Enc. Giur. It.*, Milano, 1893, pp. 619 e 620.

Si contrapponevano sin dal 1983 due opposte teorie circa la natura giurisdizionale o negoziale dell'arbitrato, le quali saranno meglio analizzate nel prosieguo, alla luce della successiva riforma del 1994.

Sulla scia della teoria giurisdizionale del lodo, era stata prospettata fin da allora la parificazione di sentenza e lodo arbitrale, ritenendo che l'art. 823 c.p.c. facesse espresso riferimento all'efficacia vincolante tipica della sentenza del giudice statale. Secondo questo primo approccio, condiviso dalla maggioranza degli interpreti, il decreto di esecutività aveva l'effetto di creare una decisione giurisdizionale ove prima mancava del tutto. Per mezzo del decreto del pretore pertanto il lodo diventava una sentenza.

Per quanti invece ritenevano che il lodo avesse gli stessi effetti di un negozio, sia pur capace di acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, l'importanza della disposizione era minima e si riteneva che il lodo conservasse la sua efficacia originaria con la sola aggiunta dell'esecutività¹¹.

Il panorama delle tesi dottrinali sviluppatesi nella vigenza della legge n. 28 del 1983, anteriormente alle modifiche intervenute del 1994, non è tuttavia limitabile alle opinioni sopra riportate. Infatti, abbracciando pienamente la teoria giurisdizionale dell'arbitrato e portandola all'estremo, per quanto concerne specificamente l'efficacia da attribuire al lodo, vi era anche chi riteneva che la decisione arbitrale diventasse sentenza mediante la sottoscrizione degli arbitri, con conseguente anticipazione a quel momento di tutti gli effetti del provvedimento del giudice, salvo quello esecutivo e di idoneità alla trascrizione¹². All'interno di questa corrente il lodo non ancora omologato poteva anche essere considerato, se pur ragguagliabile alla sentenza quanto al suo contenuto decisorio, non idoneo ad acquisire la qualità della stabilità o dell'immutabilità della cosa giudicata¹³.

¹¹ Ricostruzione delle posizioni esistenti fornita efficacemente da E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1994, p. 811 e ss.

¹² E. F. RICCI, *Sull'efficacia del lodo arbitrale rituale dopo la Legge 9 febbraio 1983*, n. 28, in *Riv. Dir. Proc.*, 1983, p. 633; E. F. RICCI, *Legge 9 febbraio 1983*, n. 28, *portante modificazioni alla disciplina dell'arbitrato*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, p. 734; G. NICOTINA, *Arbitrato rituale e giurisdizione*, Milano, 1990, p. 22 e ss.

¹³ E. GRASSO, *La nuova disciplina dell'arbitrato alla luce della legge 9 febbraio 1983*, n. 28, in *Rass. Arb.*, 1985, p. 27 e ss.; G. MONTELEONE, *Il nuovo regime giuridico dei lodi arbitrali*

All'interno della teoria negoziale invece, sulla base di un'ulteriore ricostruzione, si riteneva il lodo arbitrale paragonabile ad un elemento di una fattispecie non compiuta, rimandando il momento di perfezionamento di quest'ultima o all'accettazione e spontanea esecuzione del lodo o comunque alla scadenza del termine annuale, previsto dall'art. 825 c.p.c., per il deposito dello stesso (muovendosi quindi nella direzione della pura efficacia negoziale) oppure al momento di concessione dell'*exequatur* (nella direzione della piena efficacia di sentenza)¹⁴.

La giurisprudenza risultava più netta nella scelta della tesi da condividere, salutando con favore la teoria negoziale. I giudici di legittimità ritenevano infatti di confinare la natura del lodo alla sola negozialità, ritenendo che i privati (gli arbitri) potessero sì adottare provvedimenti vincolanti per altri privati (le parti), ma con l'assoluta preclusione del potere di emanare atti che avessero la natura e la forza di vere e proprie sentenze. Tutto ciò discendeva dalla considerazione che l'art. 102 della Costituzione demanderebbe ai soli giudici statali il potere di emettere provvedimenti giurisdizionali, coincidendo l'efficacia di sentenza con l'attitudine dell'atto ad assumere autorità di cosa giudicata, acquistando i caratteri della vincolatività ed incontestabilità del contenuto, sia sul piano sostanziale sia in ogni possibile futura controversia. In ipotesi il lodo acquisiva questa attitudine solo se trasformato in sentenza con un provvedimento dei giudici dello Stato¹⁵.

rituali, in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, p. 567 e ss.; G. MONTELEONE, *Ancora sull'efficacia del lodo rituale*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 738.

¹⁴ L. MONTESANO, *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell'arbitrato rituale*, in *Foro it.*, 1983, V, 150; F. CARPI, *Gli aspetti processuali della riforma dell'arbitrato*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1984, p. 47 e ss e pp. 57 – 60; C. A. NICOLETTI, *L'arbitrato della riforma*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, p. 116 e ss e p. 121.

¹⁵ Sul punto, interessanti risultano le considerazioni svolte da Cass. Civ., 22 aprile 1989, n. 1929, in *Foro it.*, 1990, I, c. 956. La sentenza aveva infatti statuito l'inammissibilità della "impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale non dichiarato esecutivo dal pretore". In merito alla riforma del 1983, il giudici di legittimità hanno specificato che "In tema d'arbitrato, le modificazioni introdotte dalla l. 9 febbraio 1983 n. 28, ivi inclusa quella inerente all'efficacia del lodo fra le parti dalla data della sua sottoscrizione (ultimo comma dell'art. 823 c.p.c., aggiunto dall'art. 2 della citata legge), non toccano il principio posto dall'art. 825, comma 5, c.p.c., secondo cui il lodo medesimo acquista valore di sentenza con il decreto di esecutività reso dal pretore. Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per nullità, proposta contro il lodo privo del suddetto decreto, atteso che tale rimedio è contemplato dall'art. 827 c.p.c. solo avverso la sentenza arbitrale"; in aggiunta, può essere citata anche Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5205, in *Foro it.* 1990, I, c. 1427: la Corte di Cassazione anche in questa sede ha limitato gli effetti della riforma del 1983 precisando che "anche dopo la riforma di cui alla l. 3 febbraio 1983 n. 28, solo il lodo omologato è impugnabile a norma degli art. 827, 828 ed 829 c.p.c., atteso che il lodo arbitrale

In linee generali, la riforma del 1983 lasciava enorme spazio alla diffusione e poco alla risoluzione del problema di stabilire il rapporto tra l'efficacia vincolante attribuita al lodo dal momento dell'ultima sottoscrizione, la facoltatività del deposito ed il sistema delle impugnazioni. Infatti l'art. 827 c.p.c. continuava a contemplare, ai fini dell'impugnazione, esclusivamente le "sentenze arbitrali", terminologia utilizzata nel linguaggio comune, fin dal codice del 1942, per indicare solamente i lodi depositati e resi esecutivi dal pretore. Al deposito erano altresì collegati ulteriori effetti, come la decorrenza del termine per l'impugnazione e l'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere della stessa. Rimaneva pertanto senza immediata soluzione la problematica relativa alla sussistenza o meno della possibilità di impugnare un lodo non reso esecutivo dal pretore¹⁶.

Al riguardo, erano state prospettate varie ricostruzioni, volte a fornire una interpretazione della normativa efficace e coerente con il sistema generale delle impugnazioni. La prima soluzione elaborata forniva una lettura estensiva della disposizione in esame, considerando praticabile la strada dell'impugnazione per nullità anche nei confronti del lodo non depositato¹⁷.

In base ad una diversa tesi dottrinale, il mancato deposito comportava l'inammissibilità dell'impugnazione per nullità del lodo, con la conseguenza che restava praticabile esclusivamente un'azione ordinaria esercitabile dinanzi al giudice di primo grado¹⁸. Questa seconda tesi era stata accolta dalla giurisprudenza maggioritaria e prevalente¹⁹.

pronunciato in Italia è reso esecutivo nell'ambito dell'ordinamento italiano ed acquisisce l'attitudine ad assumere efficacia di giudicato sostanziale unicamente dopo l'*exequatur* pretorile, successivo al deposito in cancelleria, e che le nuove norme introdotte dalla predetta legge - in particolare quelle contenute negli art. 823, comma 4 (sull'efficacia vincolante del lodo tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione), 825, comma 2 e 3 (sul deposito del lodo da eseguirsi nel territorio della Repubblica), nonché l'abrogazione parziale dell'art. 829 c.p.c. (sulla nullità della sentenza per ritardo nel deposito) - non hanno abrogato, nemmeno in parte, gli art. 325, comma 2 e 3 (ora 4 e 5), 827, 828 comma 1 e 3, ed 871 c.p.c. né impongono un'interpretazione di queste norme difforme da quella seguita prima della detta riforma".

¹⁶ S. SATTA e C. PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, Padova, 2000, p. 931, nota 168.

¹⁷ In questo senso possono indicarsi autori quali E. F. RICCI, *Sull'efficacia del lodo arbitrale rituale dopo la Legge 9 febbraio 1983*, n. 28, cit., p. 633; E. F. RICCI, *Legge 9 febbraio 1983*, n. 28, *portante modificazioni alla disciplina dell'arbitrato*, cit., p. 734; C. CECHELLA, *Arbitrato libero e processo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1987, p. 881 e ss., spec. 900; A. LOTTI, *Sull'impugnabilità del lodo rituale non reso esecutivo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, p. 646 e ss.

¹⁸ P. SCHLESINGER, *L'esecuzione del lodo arbitrale rituale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, p. 751 e ss.; cfr. anche A. BRIGUGLIO, *La riforma dell'arbitrato*, in *Giust. Civ.*, 1985, II, p. 415 e ss. e p. 424

A far luce definitiva sulla questione e a mettere fine ai dubbi da ultimo indicati è intervenuto il legislatore del 1994, il quale ha espressamente previsto che il lodo è impugnabile indipendentemente dal deposito dello stesso. Una tale chiarezza non è stata tuttavia resa circa l'altro punto esaminato, ovvero la possibile equiparazione del lodo alla sentenza.

1.2.3 - La legge 5 gennaio 1994, n. 25

Numerose modifiche alla disciplina dell'arbitrato, soprattutto dal punto di vista degli effetti del lodo, sono state apportate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25.

La riforma è stata accolta dalla dottrina con soddisfazione, sia per la portata delle novità sia per la qualità sotto il profilo tecnico normativo²⁰. Il testo ha infatti preso vita dal disegno di legge governativo del ministro Vassalli, riprodotto poi nella proposta di legge del Senatore Covi ed approvato dalle Camere. La matrice originaria è costituita da un testo base, preparato all'interno dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato da un gruppo di studiosi coordinato dal Presidente G. Mirabelli, il quale è stato poi sottoposto a verifiche nel corso di una Giornata di studio svoltasi a Roma il 20 maggio 1989²¹.

Sul piano dell'efficacia del provvedimento arbitrale, è necessario preliminarmente indicare che la legge del 1994 ha modificato l'art. 825 c.p.c., eliminando come effetto derivante dall'omologazione "l'efficacia di sentenza". Di conseguenza e

e ss., il quale, anche considerando l'azione ordinaria dinanzi al Tribunale l'unico mezzo per la censura del lodo non depositato, riteneva comunque che i requisiti di validità del lodo dovessero essere desunti dall'art. 829 c.p.c.

¹⁹ Con riferimento a questo aspetto, si possono citare le seguenti sentenze di merito: App. Genova, 3 gennaio 1986, in *Rass. Arbitrato*, 1985, p. 237; App. Roma 23 giugno 1986, in *Giust. Civ.*, 1986, I, p. 2912; non ultimo il Tribunale di Milano, con la sentenza 14 luglio 1986 in *Giur. Merito*, 1987, I, p. 312, ha escluso l'ammissibilità di un'ordinaria azione di nullità contro il lodo in pendenza del termine per il deposito; per quel che concerne invece i giudizi di legittimità è possibile citare Cass. Civ., 22 aprile 1989, n. 1929, cit.; Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5205, cit..

²⁰ Cfr. tra gli altri V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, in *Foro it.*, 1994, V, c. 210 ss. secondo il quale trattasi di un'eccellente riforma, che avrebbe potuto essere più audace in qualche scelta, ma che contribuisce ad allineare l'arbitrato italiano a quello degli altri stati europei.

²¹ M. BARBUTO, *La riforma dell'arbitrato*, in Quaderno del CSM, quaderno 92-36, p. 1; cfr. anche E. FAZZALARI, *La riforma dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 1994, n. 1, p. 1: l'autore ha sottolineato che "in un'epoca di leggi di basso profilo, quella in esame ne presenta uno adeguato" e che "le novità apportate fanno progredire, e non di poco, la disciplina dell'arbitrato"; interessante altresì il contributo di G. GUARNIERI, *La riforma dell'arbitrato*, in *Le Società*, 1994, n. 3 p. 310 e ss. L'autore rileva che la legge si pone nell'ottica di riconoscere all'arbitrato una funzione e una "nobiltà giurisdizionale", rammaricandosi esclusivamente in quanto è stata persa l'occasione per inserire nella normativa generale l'arbitrato irrituale.

conformemente a ciò, la norma ha sostituito negli articoli successivi la terminologia di sentenza arbitrale con la parola lodo.

E' necessario pertanto esaminare in primo luogo come questa modifica legislativa abbia inciso sulle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali circa la natura e l'efficacia del lodo, cercando di comprendere se la portata delle modifiche possa, fin dalla entrata in vigore delle stesse, confermare una totale equiparazione tra provvedimento degli arbitri e sentenza.

Dal punto di vista della natura del lodo, si può osservare in prima approssimazione che le teorie relative alla qualificazione dello stesso quale atto di natura negoziale oppure quale provvedimento dell'autorità giudiziaria hanno influenzato in modo incisivo le successive ricostruzioni circa gli effetti e l'efficacia del lodo.

Senza volersi soffermare su dibattiti secolari che porterebbero la presente trattazione a smarrire il fine ultimo della ricerca, si può innanzitutto evidenziare che per quanto concerne la natura del lodo arbitrale, la Relazione della seconda Commissione permanente²² aveva auspicato l'abbandono di una soluzione conforme alla "natura privata del lodo costituente l'epilogo di un'attività scaturente dall'autonomia contrattuale delle parti e quindi diversa da quella giudiziaria". Il legislatore, sulla base di questa idea, ha tentato di incidere drasticamente sulla determinazione della natura dell'istituto²³, stabilendo che il "lodo ha fin dalla sua deliberazione e sottoscrizione effetti di accertamento analoghi a quelli di una sentenza" ed eliminando il *nomen* di sentenza arbitrale. I risultati di questa operazione sono stati sì quelli di proclamare l'analogia degli effetti tra lodo e sentenza, ma allo stesso tempo, contrariamente a quanto auspicato dallo stesso legislatore, vi è stata esaltazione della differenza di natura tra sentenza del giudice e lodo arbitrale²⁴.

La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto successivamente alla riforma del 1994 aveva sancito ancora una volta la natura del lodo rituale,

²² Relazione della seconda Commissione permanente (Giustizia) comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 luglio 1993 per il disegno di legge n. 633, contenente le "Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale", p. 8.

²³ In senso critico C. PUNZI, *I principi generali della nuova normativa sull'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, 341, il quale ritiene che non sia compito del legislatore determinare la natura di un istituto.

²⁴ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 79.

qualificandolo come atto di autonomia privata, sebbene riconoscendo che allo stesso erano stati attribuiti dalla legge alcuni effetti identici a quelli di un provvedimento giudiziale di cognizione. Secondo la Corte di Cassazione la natura di atto di autonomia privata del lodo sarebbe derivata principalmente dalle modifiche apportate dalla legge ivi in esame, soprattutto dalla soppressione del *nomen* di sentenza arbitrale. Il lodo arbitrale in questo senso avrebbe determinato il termine di un procedimento nel quale gli arbitri risolvono la controversia attraverso una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto²⁵. Sembrava pertanto, da questa ricostruzione, che venuto meno l'inciso "sentenza arbitrale" si fosse in presenza non più di un provvedimento, ma di un atto di autonomia privata e pertanto di un contratto. Le sentenze in esame si sono soffermate sulla valutazione della giurisdizionalità o meno del procedimento arbitrale, concludendo nel senso negativo. Le stesse hanno infatti argomentato a partire dal presupposto secondo il quale gli arbitri non sarebbero dotati di *jus imperii* e fonderebbero la loro *potestas iudicandi* esclusivamente sul consenso delle parti espresso in sede di patto compromissorio. Gli arbitri non sarebbero pertanto

²⁵ In proposito, è necessario innanzitutto far riferimento a quanto indicato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in due rilevanti sentenze: in primo luogo Cass. Civ., Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527, in *Foro it.*, 2001, I, 839, ha stabilito che "la eliminazione per effetto della riforma anche del *nomen juris* di sentenza arbitrale è sufficiente a cancellare ogni dubbio sulla natura di atto privato del *dictum* arbitrale" ed ancora "il *dictum* arbitrale è, e resta, un atto di autonomia privata. L'arbitro non è un organo giurisdizionale. L'attribuzione al lodo a posteriori di effetti propri della sentenza lascia inalterata la sua natura originaria di atto negoziale"; in secondo luogo, di poco successiva alla prima, è possibile indicare Cass. Civ., Sez. Un., 5 dicembre 2000, n. 1251, in *Foro it.*, *Mass.* 1341. La sentenza ha incidentalmente stabilito che "all'arbitrato contemplato dall'art. 59 d. lg. n. 29 del 1993 può fondamentalmente attribuirsi natura di arbitrato rituale, anche in considerazione del fatto che la rilevanza della distinzione fra arbitrato libero ed arbitrato rituale si è notevolmente attenuata - con simmetrico accrescimento dell'area di riconoscibilità dell'arbitrato rituale - per effetto della riforma del 1994, che reca un sostanziale riconoscimento dell'unitaria natura della decisione arbitrale, quale atto riconducibile, in ogni caso, all'autonomia negoziale ed alla sua legittimazione a derogare alla giurisdizione, per ottenere una privata decisione della lite, basata non sullo *jus imperii*, ma solo sul consenso delle parti, sì da non risultare più assimilabile ad una pronuncia giurisdizionale e da collocarsi in posizione del tutto autonoma ed alternativa rispetto al giudizio civile ordinario". Le suindicate pronunce hanno quindi fatto discendere un allontanamento rispetto alla natura tra lodo e sentenza dalla modifica legislativa del *nomen juris* del provvedimento degli arbitri. Sulla stessa linea di pensiero, successivamente alle sentenze delle Sezioni Unite, Cass. Civ., 4 giugno 2001, n. 7533, in *Foro it.*, 2001, I, 2383 ha espressamente statuito che "dalla natura privata del giudizio arbitrale, quale riformato dalla l. 5 gennaio 1994 n. 25 - con la quale è stata eliminata finanche la denominazione di sentenza già data al *dictum* che lo definisce, si desume il carattere del procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'efficacia o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria".

organi giurisdizionali dello Stato ed il processo arbitrale dovrebbe considerarsi non sostitutivo della giurisdizione statale, ma alla stessa meramente alternativo.

La differenziazione circa la natura dei due provvedimenti avrebbe trovato fondamento già nella stessa originaria formulazione dell'art. 825 c.p.c., nel quale si faceva riferimento alla "efficacia" di sentenza, e non alla "forza" né tantomeno al "valore"²⁶.

Sembra tuttavia alquanto sterile un'indagine basata esclusivamente sulla ricerca di una definizione precisa circa la natura del lodo, prescindendo dalla valutazione degli effetti attribuiti allo stesso dalla legge. In questo senso, anche a voler escludere la natura di sentenza del lodo arbitrale, occorre analizzarne l'efficacia alla luce della riforma del 1994. Affermare infatti, dopo la riforma, che il lodo non potesse essere partecipe della natura giurisdizionale della sentenza non valeva ad escludere che lo stesso potesse invece produrre gli effetti della sentenza, sulla base dell'efficacia vincolante riconosciuta dall'art. 825 c.p.c.²⁷.

Anche a voler ritenere impossibile una totale identificazione di lodo e sentenza dopo l'omologazione, la configurabilità di una unificazione o quantomeno una equiparazione per quanto riguarda gli effetti impone un'analisi dettagliata²⁸.

Tralasciando per il momento il problema del rapporto tra gli effetti propri del lodo arbitrale e quelli della sentenza del giudice, è necessario soffermarsi brevemente sulla problematica relativa alla determinazione dell'efficacia del lodo, al fine di individuarne il livello di stabilità all'interno dell'ordinamento, come strutturato alla luce della legge del 1994 e prima della riforma del 2006.

Qualora si volesse ritenere valida la definizione data al lodo, in ordine alla natura, di decisione privata²⁹, resterebbe tuttavia aperto il dibattito circa gli effetti attribuiti allo stesso.

²⁶ C. PUNZI, voce *Arbitrato: I) Arbitrato rituale e irrituale*, in *Enc. Giur.*, 1995, p. 38.

²⁷ C. CAVALLINI, *Sulla "natura" del lodo rituale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2002, p. 943 e ss. Correttamente l'autore, in senso critico rispetto alle sentenze sopra esaminate, afferma che ritenere la non giurisdizionalità del lodo e dell'arbitrato non può condurre in ogni caso al ritenere che il processo arbitrale, rispettoso per legge delle garanzie fondamentali del processo ordinario di cognizione, si possa ridurre alla risoluzione della controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto.

²⁸ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 81.

²⁹ L. MONTESANO, *Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sugli effetti della sua "omologazione"*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1994, pp. 821 e 822.

Il panorama dottrinale può essere ancora una volta suddiviso in due grandi correnti di pensiero: la teoria giurisdizionale e la teoria della natura negoziale³⁰.

In base alla prima, il patto compromissorio sarebbe un contratto con effetti processuali, disciplinato dal nostro ordinamento, mediante il quale le parti affidano agli arbitri il compito di decidere una controversia tramite un provvedimento idoneo ad acquisire gli stessi effetti di accertamento e di modificazione giuridica propri del giudicato statale³¹, a prescindere dall'omologazione³². Infatti, sia pur prendendo le mosse dalla differenza di fonte e di natura tra sentenza e lodo, la riforma del 1994 non avrebbe creato una mera analogia, ma un'unificazione o quantomeno una equiparazione tra l'efficacia e l'autorità del lodo e quelle della sentenza³³. All'interno di questa teorizzazione vi era tuttavia chi, con opinione minoritaria, riteneva che il lodo acquisisse efficacia di sentenza di primo grado solo dopo l'omologazione (anche implicita) del giudice dello Stato. In questo senso il lodo, prima dell'omologazione, non avrebbe potuto essere ragguagliabile alla sentenza, nonostante le modifiche del 1994, non avendone l'autorità ed essendo solamente vincolante tra le parti³⁴. In

³⁰ E. D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824 bis c.p.c.*, in *Riv. Arb.*, 2007, p. 529 e ss..

³¹ L'utilizzo del termine "giudicato" riporta ovviamente alla nota distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale, teorizzata ed applicata in Italia. Per spiegare il concetto è utile far riferimento alla spiegazione esplicita dal MENCHINI, *Regiudicata civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 404 ss., spec. p. 408 ove per giudicato formale si intende la non ulteriore modificabilità del provvedimento giurisdizionale, sia da parte del giudice che lo ha pronunciato sia da parte di un giudice superiore. Il giudicato sostanziale invece determina la incontestabilità esterna del contenuto della decisione in ogni futuro giudizio dinanzi allo stesso giudice o ad altro giudice, impedendo di fatto che sullo stesso oggetto del giudizio sia emessa una nuova statuizione confliggente con la prima.

³² M. BOVE, *Rapporti tra arbitro e giudice statale*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 409 e ss.; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Napoli, 2005, p. 199 e ss.; C. CECHELLA, in *Aa. Vv.*, *L'arbitrato*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 2005, p. 165 e ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale, II. Le disposizioni generali*, Bologna, 1998, p. 134 e ss.; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, ed. 2007; S. MENCHINI, *Sull'attitudine al giudicato sostanziale del lodo non più impugnabile non assistito da omologa giudiziale*, in *Riv. Arb.*, 1998, p. 773 e ss.; L. MONTESANO, "Privato" e "pubblico" nell'efficacia e nell'esecutorietà del lodo arbitrale, in *Riv. Arb.*, 1998, p. 7 e ss.; E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 809 e ss.; TARZIA G., *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, p. 631 e ss.

³³ E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 819; S. MENCHINI, *Sull'attitudine al giudicato sostanziale del lodo non più impugnabile non assistito da omologa giudiziale*, cit., p. 778 e ss.; L. MONTESANO, *Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sugli effetti della sua "omologazione"*, cit., pp. 821 e 822; C. CAVALLINI, *Alcune riflessioni in tema di efficacia del lodo*, in *Riv. Arb.*, 1997, p. 735.

³⁴ Sul punto E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENCO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, Milano, 1994, pp. 164 e 170 e ss.

particolare, pur partendo da una solida base privatistica del lodo, ancorato alla volontà delle parti, i suindicati autori potevano giungere ad esaltarne gli effetti equipollenti alla sentenza e, dove non più impugnabile, alla sentenza passata in giudicato. Ciò precisando tuttavia che non era idoneo ad esplicitare quegli effetti senza essere sottoposto a qualsiasi controllo omologatorio effettuato in via principale *ex art. 825 c.p.c.*, in via incidentale dal giudice davanti al quale il lodo non omologato fosse stato fatto valere o almeno in via implicita dalla Corte d'Appello che avesse rigettato l'impugnazione per nullità del lodo³⁵.

Questa impostazione confermava che, sul piano degli effetti, il lodo non sarebbe stato idoneo a determinarne di equipollenti rispetto alla sentenza, posto che per ottenere questi ultimi era ritenuta necessaria una qualche forma di controllo giudiziale³⁶.

La ricostruzione sopra esaminata rientrava comunque nella corrente giurisdizionale dell'arbitrato, posto che per la stessa il lodo, sia pur dopo il provvedimento pretorile o comunque successivamente all'intervento del giudice, avrebbe acquisito gli stessi effetti della sentenza.

La teoria giurisdizionale dell'arbitrato portava come conseguenze l'idoneità del lodo all'intervento dello *jus superveniens* retroattivo o di una pronuncia di incostituzionalità, l'improponibilità dell'azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato in attuazione del lodo e l'idoneità del lodo rituale a produrre efficacia riflessa³⁷.

Sulla base della teoria negoziale, il lodo arbitrale, attesa la sua natura di provvedimento indirettamente derivante da un contratto tra le parti, non sarebbe mai idoneo ad acquisire la stessa efficacia della sentenza, ivi compresa quella del giudicato sostanziale³⁸.

³⁵ A. BRIGUGLIO, *Impugnabilità ed efficacia del lodo non omologato dopo la legge di riforma n. 25 del 5 gennaio 1994*, in *Giust. Civ.*, 1994, I, p. 295 ss.

³⁶ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 81.

³⁷ Trae le suindicate conseguenze dal riconoscimento all'arbitrato della natura giurisdizionale. E. D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824 bis c.p.c. cit.*, p. 529 e ss.

³⁸ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 76 e ss.; G. RUFFINI, "Efficacia di sentenza" del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità, in *Riv. Dir. Proc.*, 2000, p. 470.

Pertanto il lodo dopo la riforma del 1994 non si sarebbe più trasformato in sentenza né prima né dopo il suo deposito, avendo il legislatore altresì eliminato l'efficacia di sentenza conferita dal decreto pretorile³⁹.

Con la sottoscrizione degli arbitri il lodo pertanto sarebbe diventato solamente imperativo, parificandosi l'efficacia vincolante per le parti *ex art.* 823 c.p.c. con la “forza di legge” racchiusa nella formula dell'art. 1372 c.c.⁴⁰. Si sarebbe determinato in questo modo, attraverso la firma degli arbitri, ogni effetto naturale del lodo, sia sostanziale che processuale⁴¹.

Dal punto di vista sostanziale, sarebbe nato esclusivamente l'obbligo delle parti di osservare la statuizione contenuta nel lodo. Dal punto di vista processuale invece, si sarebbe prodotta l'assoggettabilità del lodo alle impugnazioni di cui all'art. 827 c.p.c. e l'esperibilità del procedimento ai sensi dell'art. 825 c.p.c. per il conferimento allo stesso dell'esecutività⁴².

Secondo la teoria negoziale inoltre all'equiparazione quanto agli effetti tra lodo e sentenza contrasterebbero anche le problematiche relative alla trascrizione e l'iscrizione di ipoteca, nonché il regime della revocazione e dell'opposizione di terzo⁴³.

Quanto alle prime, l'ostacolo deriverebbe in primo luogo dal fatto che la trascrizione della sentenza non è condizionata al suo passaggio in giudicato né alla dichiarazione di esecutività, contrariamente a quanto succede per il lodo: ed infatti la decisione arbitrale può essere trascritta solo se dichiarata esecutiva, condizione prevista dal legislatore del 1994 nel terzo comma dell'art. 825 c.p.c. In secondo luogo, l'ulteriore ostacolo consisterebbe nella circostanza che la riforma del 1994 non è intervenuta sull'art. 2819 c.c., il quale ancora condiziona alla dichiarazione di esecutività del lodo l'iscrizione di ipoteca in base ad esso, diversamente da quanto accade per la sentenza. Pur se formulate con espresso

³⁹ G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, II, Padova, 2007, p. 54.

⁴⁰ P. RESCIGNO, *Arbitrato e autonomia contrattuale*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 16.

⁴¹ C. PUNZI, voce *Arbitrato: I) Arbitrato rituale e irrituale*, cit., p. 5 secondo il quale devono distinguersi gli effetti naturali del lodo dagli effetti ulteriori che si aggiungono e conseguono al decreto giudiziale di esecutorietà; sul punto anche S. LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano, 1995, p. 131 e p. 145 e ss.

⁴² C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., pp. da 87 a 89.

⁴³ C. CAVALLINI, *Alcune riflessioni in tema di efficacia del lodo*, cit., p. 725 e ss.

riferimento alle modifiche normative intervenute dal 1994, le perplessità sopra elencate sono altresì rilevanti nel quadro legislativo attuale.

I risultati pratici di questa teoria consistevano nell'inidoneità del lodo a resistere allo *jus superveniens* e alla eventuale pronuncia di incostituzionalità, nell'inidoneità all'efficacia riflessa e nella proponibilità dell'azione di ripetizione di indebito solo nei limiti in cui si ritenesse proponibile nei confronti di un precedente contratto⁴⁴.

Una tale ricostruzione, prettamente negoziale, non appariva e non appare tutt'oggi pienamente condivisibile. Le divergenze e argomentazioni non sembrano infatti decisive nel ritenere non equiparabili lodo e sentenza, quantomeno in relazione agli effetti e già nel vigore della legge del 1994. In questo senso la riforma del 1994, pur non attuando in modo definitivo l'unificazione, ha tuttavia tracciato il sentiero che è stato poi seguito dal legislatore nella successiva modifica del 2006. Infatti non si può non ritenere che, con l'intervento sul testo dell'art. 825 c.p.c., sia stata eliminata una delle maggiori fonti di deduzioni *a contrario* volte a ritenere non equiparabili il lodo e la sentenza quanto agli effetti prima del deposito del primo. Si riteneva infatti che, come abbiamo già visto, essendo il decreto pretorile idoneo e sufficiente a conferire al provvedimento arbitrale l'efficacia di sentenza, prima di tale momento il lodo non potesse essere paragonato a quest'ultima. L'argomentazione suindicata tuttavia era priva di un valore decisivo, posto che si sarebbe sempre potuto ritenere che il decreto di esecutività conferisse al lodo tutti quegli effetti non ricompresi già nell'efficacia vincolante derivante dall'ultima sottoscrizione⁴⁵.

Sulla scorta di quanto proposto già nel vigore della legge del 1983, ovvero di configurare una equiparazione quanto ad effetti di lodo e sentenza, la dottrina che aveva abbracciato una tale interpretazione giurisdizionale ha salutato con favore

⁴⁴ Fa discendere queste conseguenze dal riconoscimento della natura negoziale del lodo sempre, con finalità esplicativa, E. D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824 bis c.p.c.*, cit., p. 529 e ss.

⁴⁵ Per una ricostruzione delle tesi dottrinali sul punto è interessante il contributo di E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 817. L'autore specifica altresì che l'eliminazione dell'efficacia di sentenza attribuita al lodo dal decreto del pretore poteva fornire spazio a quanti sostenevano la natura negoziale del lodo. Dopo la riforma del 1994, non essendo più possibile, a suo avviso, fondare l'equiparazione tra lodo e sentenza sul decreto del pretore, non sarebbe più esistito un concreto ostacolo normativo alle tesi in base alle quali l'effetto di decisione giudiziaria mancava del tutto nel provvedimento arbitrale.

la riforma del 1994. Tale favore è sicuramente legittimo, posto che già il legislatore del 1994, anticipando la successiva riforma del 2006, si è mosso in modo rilevante verso una soluzione giurisdizionale in merito all'annoso interrogativo.

Ed infatti l'eliminazione dall'art. 825, III comma, c.p.c. dell'"efficacia di sentenza" come effetto dell'omologazione e la cancellazione della locuzione "sentenza arbitrale", nonché l'introduzione dell'opposizione di terzo nei confronti del lodo, sono stati visti quali importanti segni della direzione presa dal legislatore. Tendenza che si riteneva consistesse nella unificazione o quantomeno nella equiparazione tra l'efficacia e l'autorità del lodo e quella della sentenza, concludendo che il lodo era diventato "ormai a buon titolo (e finalmente) definibile come sentenza di giudici non togati"⁴⁶.

Sempre sullo stesso versante, si è preso atto che dopo la riforma del 1994 vi era stata un'unificazione nel linguaggio tra efficacia e autorità del lodo ed efficacia e autorità della sentenza. La pari efficacia sul versante dell'accertamento e della decisione sarebbero emerse chiaramente dalla portata della normativa⁴⁷.

Dalla riforma così articolata i giurisdizionalisti hanno fatto discendere un radicale cambio di prospettiva, con conferma di quanto da loro già teorizzato nella vigenza della legge del 1983, giungendo alla conclusione che il lodo sarebbe vincolante tra le parti non perché negozio, ma perché provvedimento avente natura giurisdizionale. Questa considerazione discenderebbe da una molteplicità di motivi, primo fra tutti che il procedimento di formazione del lodo ha natura prettamente giurisdizionale, iniziando su istanza delle parti, nei limiti stabiliti dalle stesse e nel rispetto dei principi fondamentali del processo ordinario, incluso il principio di terzietà ed imparzialità degli arbitri.

In secondo luogo era preso in considerazione il dato letterale della legge che equiparava gli effetti del lodo rituale a quelli della sentenza, stabilendo che lo stesso diventasse incontestabile una volta scaduti i termini per l'impugnazione. Da ultimo, come abbiamo già visto, è stata ritenuta di fondamentale importanza l'abolizione della nozione di sentenza arbitrale.

⁴⁶ Con questa esatta espressione commenta la riforma del 1994 E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 819.

⁴⁷ G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 644.

A conclusione e contraddicendo quanto invece statuito dalla giurisprudenza di legittimità, si riteneva incongruo affermare la natura negoziale di un atto che deve rispondere ai requisiti di una sentenza e che ha gli effetti medesimi della sentenza. Ragionamento al quale è impossibile opporre la considerazione che l'accertamento dei diritti controversi è demandato esclusivamente al giudice statale dalla Costituzione, perché ciò è vero solo in mancanza di una diversa volontà delle parti che intendano affidare a terzi privati la cognizione dei propri diritti compromettibili⁴⁸.

Conclusione di equiparazione accolta anche da alcuni tra quelli che sostenevano che il lodo nasce e vive come atto di diritto privato, configurandosi come decisione privata⁴⁹. La stessa dottrina è infatti giunta a ritenere che con la riforma del 1994 è stata attribuita al lodo efficacia vincolante tra le parti pari a quella prodotta da una sentenza che decida su controversia di analogo contenuto e stabile come la cosa giudicata di cui agli artt. 327 c.p.c. e 2909 c.c., fatti salvi gli effetti di esecutività e di trascrivibilità e il suo essere titolo di ipoteca giudiziale⁵⁰.

Sempre per quanto concerne gli effetti e alla luce delle varie interpretazioni sopra riportate ed analizzate, è lecito chiedersi se al lodo non più impugnabile possa essere riconosciuta oggi l'efficacia di cosa giudicata e se la stessa potesse essere riconosciuta alla luce della riforma del 1994 e prima di quella del 2006.

Nella vigenza della vecchia formulazione dell'art. 825 c.p.c. era stato ritenuto che l'efficacia di sentenza dovesse essere ricercata tra le tante tipologie di efficacia delle varie sentenze, di primo grado, di secondo grado e di sentenza passata in

⁴⁸ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 ss.; verso una totale equiparazione degli effetti tra lodo e sentenza anche N. RASCIO, *"Immodificabilità" del lodo rituale ed efficacia esecutiva*, in *Riv. Arb.*, 1997, p. 275 e ss. e p. 283 e ss.

⁴⁹ L. MONTESANO, *Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sugli effetti della sua "omologazione"*, cit., p. 822; L. MONTESANO, *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell'arbitrato rituale*, cit., c. 150.

⁵⁰ L. MONTESANO, *"Privato" e "pubblico" nell'efficacia e nell'esecutorietà del lodo arbitrale*, cit., p. 8 e ss.; nello stesso senso anche C. CAVALLINI, *Alcune riflessioni in tema di efficacia del lodo*, cit., p. 725 ss. L'autore, pur ritenendo il lodo come una decisione privata di un processo avente natura privata, sostiene che l'accertamento contenuto nello stesso abbia la medesima efficacia di quello contenuto nella sentenza di primo grado e determina, una volta divenuto inimpugnabile, l'efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale; cfr. M. BARBUTO, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 6 il quale sostanzialmente abbraccia la teoria in base alla quale dall'eliminazione del termine di un anno per il deposito del lodo si dovrebbe far discendere la sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza, in quanto l'efficacia vincolante del lodo prescinde dal deposito dello stesso.

giudicato. In questo senso il lodo arbitrale poteva essere considerato una situazione processuale per alcuni aspetti analoga a quella determinata e costituita da una sentenza in attesa di impugnazione ed in particolare da una sentenza di primo grado⁵¹. Tale ricostruzione sarebbe stata avvalorata anche dal fatto che nel 1994 il legislatore ha inteso riconoscere l'immediata impugnabilità del lodo arbitrale, entro termini perentori. Tuttavia da una simile considerazione non si sarebbe potuto far discendere arbitrariamente il passaggio in cosa giudicata del lodo ai sensi dell'art. 324 c.p.c., una volta divenuto non più impugnabile⁵².

Secondo una diversa ricostruzione tuttavia, nel vigore della normativa di cui al 1994, era stato ritenuto che la decorrenza dei termini per l'impugnazione del lodo determinasse il momento dal quale si poteva formalmente parlare di cosa giudicata, similmente alla sentenza pronunciata al termine dell'ordinario processo di cognizione⁵³.

La possibilità di conferire al lodo l'efficacia di cosa giudicata era tuttavia osteggiata dall'origine e senza troppe argomentazioni da quanti svolgevano una equiparazione tra il lodo e il contratto, inteso quest'ultimo come atto che nasce e manifesta i propri effetti nell'ambito dell'autonomia delle parti. Si riteneva infatti che, nonostante l'impugnabilità del contratto fosse limitata nel tempo, lo scadere dei termini e la conseguente situazione di inimpugnabilità nulla avesse a che vedere con la formazione della cosa giudicata propria delle sentenze. Sempre in base alla teoria negoziale del lodo arbitrale, pur non abbracciando la tesi di una totale parificazione di lodo e contratto sotto il profilo del consolidamento per preclusione di ogni mezzo di impugnazione, vi era chi suggeriva di utilizzare una

⁵¹ In tal senso F. MAZZARELLA, *Arbitrato e processo. Premessa per uno studio sull'impugnazione del lodo*, cit., p. 94; nello stesso senso anche E. GARBAGNATI, *Ancora in tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1990, p. 17.

⁵² C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, pp. 82 e 83, il quale ritiene la differenziazione confermata dalla terminologia utilizzata dal legislatore nell'art. 829 n. 8, dove si distingue la contrarietà a "precedente lodo non più impugnabile" oppure a "precedente sentenza passata in giudicato"; tale distinzione terminologica sarebbe altresì presente in giurisprudenza ed in proposito l'autore cita Cass. Civ., 7 aprile 1997, n. 3001 in *Foro it.*, 1997, I, c. 1381; per altri invece l'art. 829, I comma, n. 8, c.p.c. sarebbe importante proprio perché pone sullo stesso piano il lodo "non più impugnabile" e la "sentenza passata in giudicato": questa opinione contraria alla suesposta è riportata in uno scritto precedente dello stesso autore, il quale la analizza con approccio critico: C. PUNZI, in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato*, Milano, 1994, p. 89.

⁵³ C. CAVALLINI, *Alcune riflessioni in tema di efficacia del lodo*, cit., p. 735.

certa forma di prudenza nel tentativo di far discendere dalla riforma del 1994 l'equiparazione di lodo e sentenza⁵⁴.

Per continuare a parlare di efficacia di sentenza del lodo dopo la riforma del 1994, era stato ritenuto obbligatorio utilizzare la terminologia nello stesso senso adoperata dall'art. 1772 del codice civile abrogato, ove assegnava alla transazione l'autorità di una sentenza irrevocabile: e ciò pertanto nel senso di sottrarre il lodo alle normali impugnazioni negoziali e all'azione di annullamento e di assoggettarlo ai soli mezzi di impugnazione previsti dall'art. 827 c.p.c.⁵⁵.

In base a questa ricostruzione, una diversa soluzione avrebbe potuto essere raggiunta solo nel caso in cui il lodo, così come il contratto, fosse stato sottoposto alla verifica giudiziale. La decisione del giudice avrebbe potuto rendere infatti il lodo titolo esecutivo, e l'efficacia di giudicato avrebbe dovuto essere ritenuta relativa alla sentenza del giudice che avesse deciso sul lodo (o sul contratto), anche in via incidentale. Sarebbe stata pertanto la sentenza che respinge l'impugnazione del lodo a conferire allo stesso forza esecutiva⁵⁶. Tale teoria si riallacciava pertanto alla necessità di un intervento, di qualunque genere, del giudice dello Stato, al fine di poter avvicinare il lodo alla sentenza giudiziaria quanto alla cosa giudicata.

L'introduzione da parte della legge del 1994 del motivo di impugnazione per nullità del lodo di cui all'art. 829 n. 8 c.p.c. ha dato adito, come in precedenza accennato, ad ulteriori interpretazioni tra loro contrastanti. Ed infatti da una parte è stato ritenuto che la disposizione in esame avrebbe equiparato il lodo e la sentenza quantomeno nel regime dei conflitti. Per il tramite di questa norma il regime del *ne bis in idem*, inteso come preclusivo di una nuova decisione sulla medesima controversia, avrebbe operato in modo identico sia se la decisione

⁵⁴ Cfr. G. RUFFINI, "Efficacia di sentenza" del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità, cit., p. 465 e ss. L'autore esprime compiutamente la sua opinione nel senso di non ritenere possibile riconoscere al lodo, sul piano sostanziale, i medesimi effetti ricollegabili alla sentenza del giudice dello Stato e fondamentalmente l'autorità di giudicato.

⁵⁵ G. RUFFINI, *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, Padova 1997, I, p. 680.

⁵⁶ L. MONTESANO, "Privato" e "pubblico" nell'efficacia e nell'esecutorietà del lodo arbitrale, cit., p. 12; contra G. TARZIA in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, Padova, 1995, p. 177; N. RASCIO, "Immodificabilità" del lodo rituale ed efficacia esecutiva, cit., p. 294 e ss.

precedente fosse stata un lodo arbitrale, sia se fosse stata configurabile come sentenza⁵⁷.

Al fine di tracciare in modo compiuto la portata della legge 5 gennaio 1994 n. 25 e prima di addentrarci nelle problematiche relative alla disciplina oggi vigente, occorre terminare l'analisi delle principali novità apportate dalla suindicata modifica legislativa.

Tra le principali innovazioni introdotte dalla riforma vi è infatti anche il superamento da parte del legislatore del principio di indivisibilità del lodo. L'art. 830 c.p.c., come modificato, ha affermato che il lodo può essere solo parzialmente dichiarato nullo, se il vizio incide esclusivamente su una parte dello stesso che sia scindibile dalle altre.

I commentatori della riforma hanno da subito specificato che l'annullamento parziale del lodo presuppone ovviamente che siano state proposte più domande e/o che il lodo contenga al suo interno più decisioni. In questo caso ciascuna decisione adottata dal collegio arbitrale deve essere autonomamente valutata. Pertanto, alla luce della riforma del 1994, la nullità di una decisione non si estende alle altre tranne nel caso in cui il vizio sia comune a più parti oppure nel caso in cui vi sia annullamento di una decisione pregiudiziale⁵⁸. In altri termini è stata aperta la strada alla possibilità per la Corte di Appello di procedere ad un annullamento solo parziale del lodo nel caso in cui il vizio rilevato incida solo su una parte del provvedimento degli arbitri che sia scindibile dalle altre, in conformità al principio della salvaguardia dell'autonomia della decisione arbitrale⁵⁹.

Prima della riforma l'orientamento giurisprudenziale era nel senso di non ammettere nessuna possibile riforma parziale del lodo⁶⁰.

⁵⁷ G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 640

⁵⁸ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., 1995, p. 27.

⁵⁹ M. BARBUTO, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 8.

⁶⁰ Per un esempio in merito alle pronunce giurisprudenziali si veda Cass. Civ., 23 maggio 1984, n. 3144 in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Arbitrato*, n. 1145. In tale sentenza si afferma che nelle ipotesi di domanda di riforma del lodo "il giudice non può procedere ad una riforma parziale del lodo stesso ma deve procedere alla necessaria pronuncia rescindente con la declaratoria di nullità del lodo e, quindi, alla pronuncia rescissoria, con il riesame dell'intera causa nel merito, affrontando e risolvendo tutte le questioni già sottoposte agli arbitri, ancorché non espressamente riproposte"; nello stesso senso, Cass. Civ., 20 giugno 1970, n. 5050 in *Mass. Giur. It.*, 1987, nella quale si

La modifica legislativa ha fornito anche una base per un ripensamento circa l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale. Ed infatti la stessa era per una parte della dottrina ritenuta inammissibile, posta la specialità del giudizio di impugnazione del lodo rispetto ad un normale appello. Tale inammissibilità veniva fatta discendere non tanto dalla mancata menzione della stessa da parte dell'art. 827 c.p.c., ma in base al carattere di appello speciale dell'impugnazione per nullità. Nelle ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, dovendo in ogni caso il giudice riesaminare l'intero merito della controversia indipendentemente dal motivo sul quale si fondasse la dichiarazione di nullità, la parte che non impugnando avesse fatto acquiescenza avrebbe avuto la possibilità in sede di riesame di ottenere una diversa decisione sui capi del lodo che riteneva non corrispondenti alle proprie pretese⁶¹.

La dottrina, in tema di ammissibilità dell'impugnazione incidentale, è stata pertanto a lungo divisa. Alcuni autori, sempre nel senso di negare la possibilità di configurare l'istituto, avevano ritenuto che tale considerazione si fondasse sulla circostanza che lo stesso non avrebbe avuto ragione di esistere, data la sua contrapposizione all'impugnazione principale. Ed infatti, concependo l'impugnativa per nullità, almeno nella sua parte di giudizio rescindente, come azione tesa all'annullamento del lodo, l'impugnante incidentale avrebbe finito per proporre la medesima domanda dell'impugnante principale, e cioè l'ottenimento di una declaratoria di nullità del lodo, che aprisse la via al giudizio sul merito in unico grado⁶².

Nella dottrina e nella giurisprudenza più recente tuttavia non è più posta in dubbio l'applicabilità degli istituti dell'impugnazione incidentale tardiva e tempestiva⁶³.

statuisce che, ancorché sia stata richiesta una riforma parziale del lodo, il giudice deve riesaminare l'intera controversia senza ritenersi limitato dalla richiesta di riforma parziale.

⁶¹ G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1988, pp. 650 e 651.

⁶² R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, p. 640 e ss.; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., pp. 328 e 329.

⁶³ Per un'evidenza giurisprudenziale di quanto indicato, si può far riferimento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione: Cass. Civ., 1 marzo 2012, n. 3229, in *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 3, 252. La pronuncia ha indicato che "anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza; infatti, tale impugnazione, pur non costituendo un comune

Ed infatti l'ammissibilità della stessa viene considerata coerente con il principio di unità delle impugnazioni, che vale anche nell'arbitrato e trova un ruolo con l'introduzione del principio di divisibilità del lodo. In precedenza infatti era indubbio che il travolgimento dell'intero lodo, per effetto di un motivo di nullità (anche limitato ad un aspetto marginale della pronuncia arbitrale), togliesse all'impugnazione incidentale una parte della sua utilità⁶⁴.

Secondo autorevole dottrina, l'impugnativa per nullità non potrebbe essere equiparata ad un giudizio di appello, pur costituendo in alcuni aspetti una sorta di giudizio di secondo grado. Tuttavia si applicherebbero alla impugnativa per nullità le norme sulle impugnazioni in generale, altresì quelle sull'appello incidentale (articoli 333, 334 e 335 c.p.c.)⁶⁵.

La giurisprudenza invece si è sempre mossa nel senso di ritenere ammissibile la proposizione dell'impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 828 c.p.c. Questo in quanto il giudizio di nullità avrebbe natura di secondo grado sostanzialmente assimilabile all'appello⁶⁶.

appello avverso la pronunzia degli arbitri, essendo limitata all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 c.p.c. dedotti con il mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie”.

⁶⁴ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, diretto da F. CARPI, Bologna, 2007, p. 684 e ss.

⁶⁵ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 24

⁶⁶ Sul punto occorre innanzitutto citare una non recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 24 aprile 1987, n. 3997 in *Giust. Civ. Mass.*, 1987, fasc. 4), le quali hanno precisato l'applicabilità al giudizio di impugnazione arbitrale delle regole concernenti l'impugnazione in appello; precedentemente, nello stesso senso, Cass. Civ., 24 novembre 1976, n. 4431 in *Foro it.*, 1977, I, 1220; successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite altre sentenze hanno confermato lo stesso principio: Cass. Civ., 12 luglio 1990, n. 7214, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 7: con questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che “nel procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, di cui all'art. 828 c.p.c., è ammissibile l'impugnazione incidentale, atteso che per il giudizio arbitrale, disciplinato dal codice di rito come procedimento speciale, valgono gli istituti ordinari, in mancanza di diversa disciplina e che, data la natura impugnatoria del procedimento regolato dalla disposizione citata, non sussistono ragioni di incompatibilità con l'impugnazione incidentale. Detta impugnazione, pertanto, va proposta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 343 c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile nel caso in cui sia proposta successivamente al deposito in cancelleria della comparsa di risposta”; Cass. Civ., 7 febbraio 2001, n. 1731 in *Foro it.*, 2001, I, c. 1881 e ss.: nella motivazione si legge il seguente periodo “era onere della (*omissis*), che si era vista respingere la domanda di restituzione delle spese fondata sul recesso della (*omissis*), di proporre impugnazione incidentale, eventualmente condizionata all'accoglimento dell'impugnazione principale, in quanto, come è stato costantemente affermato, stante la natura impugnatoria del giudizio *ex art. 827 c.p.c.*, anche in tale procedimento vige l'onere per la parte alla quale sia stata notificata l'impugnazione di proporre impugnazione incidentale (Cass. n. 4431-1976, 7214-1990, 9382-1993, 6291-2000)”; Cass. Civ., 9 maggio 2006, n. 10663 in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 5 e ss., la cui massima statuisce che “anche nel giudizio di

Ove non vi sia stata la notificazione del lodo, l'impugnazione incidentale autonoma può essere proposta, purché non sia decorso un anno dalla data di esecutività del lodo, nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, alla prima udienza. Anche nell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro il cui relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro lo stesso provvedimento. In forza di tale regola, l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le successive, che restano vincolate al canone dell'incidentalità rispetto a quella.

Ne consegue che se pure ogni impugnazione proposta in via autonoma successivamente alla prima è suscettibile di conversione in impugnazione incidentale, la sua ammissibilità resta comunque condizionata al rispetto dei termini per questa previsti⁶⁷.

Quanto alla revocazione e opposizione di terzo, la critica dottrinale apre la strada a tutte le considerazioni che saranno svolte nel prosieguo.

impugnazione per nullità del lodo arbitrale sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione, senza che possano indurre a diverse conclusioni le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 25 del 1994, che ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'arbitrato, anche con riferimento al giudizio di impugnazione per nullità del lodo, modifiche che non hanno, però, inciso sulla natura impugnatoria di detto giudizio. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di impugnativa del lodo arbitrale, della regola posta dall'art. 334 c.p.c., che consente alle parti nei cui confronti sia stata proposta impugnazione anche quando per esse sia decorso il termine o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, a nulla rilevando la circostanza che la disposizione dell'art. 828, comma 2, c.p.c. fissi una disciplina speciale, quanto ai termini per la impugnazione del lodo, rispetto al giudizio ordinario di impugnazione”.

⁶⁷ Secondo Cass. Civ., 7 settembre 1993, n. 9382 in *Giust. Civ.*, 1994, I, 101 “nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c. è ammissibile l'impugnazione incidentale ed il termine breve, per la proposizione della medesima, decorre dalla notifica del lodo, cui non può considerarsi equipollente la notifica dell'impugnazione principale”.

1.3 - Effetti della riforma del 2006 sulla stabilità del lodo

La riforma del 2006 non prende le mosse solamente da esigenze tecniche, ma nasce dalla volontà del legislatore di restituire l'arbitrato alla sua funzione originaria di giustizia privata realmente alternativa alla giurisdizione statale. Su questa strada, lo scopo ulteriore è stato quello di omologare l'arbitrato italiano con quello estero e di rendere il primo appetibile nei meccanismi del commercio internazionale⁶⁸.

Sul versante della stabilità del lodo, il legislatore ha attuato una nuova configurazione della disciplina delle impugnazioni, soprattutto per quel che riguarda l'impugnazione per nullità. Questo al fine di attuare un disegno di politica legislativa che trova solo parziale riscontro nei principi enunciati dalla legge delega. Ed infatti la legge 14 marzo 2005, n. 35 ha espressamente previsto la riforma del giudizio di nullità secondo due principi ispiratori. In primo luogo, subordinando la controllabilità del lodo per violazione di legge ai sensi dell'art. 829, comma III, c.p.c. alla previsione esplicita delle parti, salvo contrasto del lodo con i principi fondamentali dell'ordinamento o diversa previsione di legge. In secondo luogo, riformando il procedimento nel senso di prevedere specificamente i casi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità⁶⁹. In questo senso si pone la modifica dell'art. 829, comma III, c.p.c. che ha ribaltato la regola per la quale l'impugnazione per nullità fondata sull'inosservanza delle regole di diritto era sempre ammessa salvo la diversa volontà delle parti. Ora il lodo è annullabile per *errores in iudicando* solo qualora le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione di arbitrato o in una scrittura privata separata purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale⁷⁰.

Come abbiamo visto, in passato e comunque prima della riforma del 2006, l'incidenza della giustizia statale sulla giustizia privata rappresentata dall'arbitrato era profonda, in quanto la Corte d'Appello, nel dichiarare la nullità del lodo, doveva sempre decidere la causa nel merito. Ciò comportava di fatto una

⁶⁸ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss.

⁶⁹ M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in M. BOVE, C. CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2006, p. 57 e ss.

⁷⁰ S. MENCHINI, *Impugnazioni del lodo rituale*, in *Riv. Arb.*, 2005, p. 853 e ss.

vanificazione degli effetti del patto compromissorio che solo la concorde volontà delle parti di rimettere la controversia in arbitri poteva evitare. La riforma, sulla scia delle intenzioni della legge delega di limitare il più possibile i casi di giudizio rescissorio da parte della Corte d'Appello, ha previsto che il giudice statale dell'impugnazione possa decidere la causa nel merito solo nelle ipotesi previste dalla legge, mentre negli altri casi la Corte d'Appello si deve limitare a rescindere il lodo e le parti sono restituite alla giustizia privata, salvo i casi di nullità del patto compromissorio⁷¹. In questo modo si consente alle parti di continuare a percorrere la via dell'arbitrato nonostante gli incidenti di percorso che possono portare e che abbiano di fatto portato alla dichiarazione di nullità del lodo⁷².

Pertanto vi sarà un nuovo giudizio arbitrale nel caso di invalidità del patto compromissorio o della costituzione del collegio arbitrale, se gli arbitri hanno deciso nel merito esorbitando dai propri poteri oppure ancora se gli arbitri hanno definito il giudizio in rito quando avrebbero al contrario dovuto decidere nel merito. Di contro, il giudice dell'impugnazione deciderà nel merito quando l'annullamento del lodo consegue ad uno degli altri casi elencati dall'art. 829 c.p.c. Ad esempio nell'ipotesi di disposizioni contraddittorie o di mancanza di motivazione oppure ancora quando il lodo sia l'effetto della propagazione delle altre nullità processuali⁷³. In questi ultimi casi la decisione della Corte d'Appello può essere impedita se le parti nella convenzione di arbitrato o in accordo successivo abbiano espressamente escluso che la controversia possa essere decisa nel merito dal giudice statale⁷⁴.

Oggi, inoltre, sono le stesse parti a stabilire quali delle regole da esse concordate per l'arbitrato sia prevista a pena di nullità. Ancora, non è legittimata ad impugnare la parte che faccia valere una nullità a cui ha dato causa oppure nel caso abbia fatto acquiescenza nel corso del giudizio. Da ultimo, non può impugnare il lodo per inosservanza delle regole sullo svolgimento del processo arbitrale la parte che non abbia adempiuto l'onere di sollevare la relativa

⁷¹ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss.

⁷² C. PUNZI, in S. SATTÀ e C. PUNZI, in *Diritto processuale civile, Appendice di aggiornamento*, Padova, 2007, p. 159.

⁷³ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss.

⁷⁴ S. MENCHINI, *Impugnazioni del lodo rituale*, cit., p. 872.

eccezione nella prima difesa od istanza successiva. In questo modo si è tentato di garantire maggiore stabilità del lodo, sottraendolo per quanto possibile ad impugnazioni cavillose⁷⁵. Cercando quindi di rafforzare l'autorità e l'effettività degli strumenti arbitrali di risoluzione delle controversie ed in questo modo la loro appetibilità⁷⁶.

Purtroppo il legislatore non ha invece accolto la prospettiva in base alla quale l'equiparazione del lodo alla sentenza, sancita dall'art. 824 *bis* c.p.c., imporrebbe di assoggettare il lodo ad un controllo, di legittimità⁷⁷ ma anche di merito, simile a quello riconosciuto nei confronti delle sentenze.

L'introduzione dell'art. 824 *bis* c.p.c. ha infatti superato tutte le critiche dottrinali volte a ritenere l'efficacia del lodo minore rispetto a quella della sentenza. Pur non avendo fornito esaurienti risposte ai quesiti proposti circa la natura del lodo arbitrale, della quale si è totalmente disinteressato, il nuovo articolo del codice di procedura civile ha sancito espressamente che il lodo a far data dalla sua ultima sottoscrizione ha gli stessi effetti della sentenza dell'autorità giudiziaria. Da questo punto di vista la riforma ha attuato letteralmente il programma della legge delega, la quale prevedeva espressamente che si riconoscessero al lodo anche non omologato gli effetti della sentenza. Il legislatore del 2006 ha ricondotto l'arbitrato alla sua originaria veste che era e deve essere quella di offrire ai litiganti un "prodotto" simile a quello fornito dal giudice⁷⁸.

Nella nuova norma si parla esclusivamente di "effetti della sentenza", non attribuendo al lodo pertanto né l'efficacia né l'autorità della sentenza. Sembrerebbe quindi da escludersi la possibilità di attribuire al provvedimento degli arbitri l'efficacia della cosa giudicata⁷⁹.

⁷⁵ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss.

⁷⁶ S. MENCHINI, *Impugnazioni del lodo rituale*, cit., p. 857 e ss.

⁷⁷ S. BOCCAGNA, sub art. 829 (*casi di nullità*), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* a cura di S. MENCHINI, Padova, 2010, pp. 458 e 459.

⁷⁸ Ragione in questo modo G. F. RICCI, *Ancora sulla natura e sugli effetti del lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 2011, p. 165 e ss.

⁷⁹ F. AULETTA, sub art. 824 *bis* (*efficacia del lodo*), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* a cura di S. MENCHINI, Padova, 2010, pp. 422 e 423.

Ed infatti, poiché l'art. 824 *bis* c.p.c. non attribuisce al lodo efficacia di giudicato, non si è sopito il dibattito circa l'idoneità del lodo al giudicato sostanziale, atteso che la norma equipara gli effetti del lodo a quelli della sentenza e non a quelli della sentenza passata in giudicato. Fermo restando che il lodo ancora oggi non è idoneo a valere come titolo esecutivo senza l'*exequatur* e non può essere trascritto nei pubblici registri.

Secondo una prima ricostruzione dottrinale, sulla scia della teoria negoziale del lodo arbitrale, la cosa giudicata è propria della sentenza e si può qualificare come complesso delle conseguenze che il legislatore fa discendere dalla stessa⁸⁰. Il testo normativo di riforma ha previsto espressamente che il lodo abbia gli effetti della sentenza, e non anche l'autorità della stessa, termine tuttavia non ignoto al legislatore posto il suo utilizzo negli articoli 819, comma I e 819 *bis* comma II c.p.c.⁸¹. C'è anche chi si spinge fino a riconoscere all'art. 824 *bis* c.p.c. una portata meramente evocativa e suggestiva, di carattere esclusivamente formale, continuando ad attribuire al lodo efficacia solo negoziale⁸². Altri ritengono che siano stati attribuiti al lodo solamente gli effetti di sentenza, ma che lo stesso continuerebbe ad esistere come atto privato⁸³.

In questo senso gli effetti del lodo potrebbero sì avere il medesimo contenuto di quelli propri della sentenza, ma resterebbero solo limitati alle parti e non potrebbero esplicarsi nei confronti dei terzi⁸⁴.

Secondo coloro i quali già propendevano per la teoria giurisdizionale dell'arbitrato, il lodo rituale oggi è idoneo a conseguire gli effetti del giudicato sostanziale. Lo si desumerebbe dall'art. 819 *ter* c.p.c. che qualifica l'eccezione di patto compromissorio come eccezione di incompetenza. Il lodo diventerebbe idoneo al giudicato sostanziale al momento dell'acquisto di una tendenziale stabilità dell'atto e cioè quando non sia più possibile proporre l'impugnazione per

⁸⁰ E. T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza*, ristampa della prima edizione, Milano, 1962, p. 2.

⁸¹ F. AULETTA, sub art. 824 *bis* (efficacia del lodo), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* a cura di S. MENCHINI, cit., p. 424; C. PUNZI, *Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell'istituto*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2005, p. 975.

⁸² C. PUNZI, *Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2007, p. 431 e ss.;

⁸³ F. CARPI, *Arbitrato*, Bologna, 2007, p. 592 e ss.;

⁸⁴ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006; p. 370 e ss.

nullità per decorso dei termini di cui all'art. 828 c.p.c. Tuttavia non può ritenersi che la normativa riformata dal decreto legislativo del 2006 contenga una risposta precisa e definitiva al quesito, equiparando i limiti soggettivi del lodo rituale a quelli del giudicato statale⁸⁵.

Si apre così un altro spunto di riflessione, circa la tutela dei terzi. Ed infatti la stabilità del lodo può essere analizzata anche sotto il profilo della disciplina della opposizione di terzo.

Già prima della riforma del 1994 si era sottolineato come anche il terzo potesse avere interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall'esecuzione *inter partes* del lodo⁸⁶. Tale posizione, pur avendo ricevuto qualche adesione⁸⁷, era rimasta contraddetta dalla dottrina maggioritaria⁸⁸. Anche la giurisprudenza era saldamente ancorata alla tassatività dei mezzi di impugnazione indicati dal vecchio art. 827 c.p.c.⁸⁹.

Ai terzi pregiudicati dal lodo era pertanto preclusa la via dell'impugnazione dello stesso, posto anche che, volendone riconoscere comunque l'applicabilità, non si sarebbe potuta individuare l'autorità competente a decidere. Non restava pertanto altra strada che quella di proporre azione autonoma di accertamento negativo

⁸⁵ E. D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824 bis c.p.c.*, cit., p. 529 e ss.; F. CORSINI, *Riflessioni a prima lettura sulla riforma dell'arbitrato*, in *Contratti*, 2006, p. 515 e ss.; G. F., RICCI, *Ancora sulla natura e sugli effetti del lodo arbitrale*, cit., pp. 165 e ss.

⁸⁶ C. PUNZI, voce *Arbitrato: 1) Arbitrato rituale e irrituale*, cit., p. 26

⁸⁷ E. FAZZALARI, *Le difese del terzo rispetto al lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 613.

⁸⁸ A. PIERGROSSI, *Tutela del terzo nell'arbitrato*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano, 1979, p. 2574 e ss. che offre un panorama delle varie ricostruzioni dottrinali.

⁸⁹ Sul punto Cass. Civ., 3 agosto 1992, n. 9225 in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Arbitrato*, n. 199 secondo la quale "i terzi estranei alla stipulazione del compromesso non possono proporre azione di nullità del lodo né intervenire nel relativo giudizio, ma possono far valere i loro diritti in quanto pregiudicati dall'accordo fra le parti del compromesso, in un ordinario giudizio di cognizione svincolato dall'osservanza dei termini di cui agli art. 326 e 404 c.p.c. e delle regole di competenza di cui all'art. 828 stesso codice."; meno recente, Cass. Civ., 11 febbraio 1988, n. 1465 in *Foro it.*, I, 1988, p. 1546 nella cui massima si legge "l'intervento del terzo estraneo al compromesso è inammissibile nel giudizio di impugnazione per nullità della decisione arbitrale, mentre la tutela dei suoi diritti, che subiscano pregiudizio per effetto dell'accordo raggiunto dalle parti col compromesso, è affidata ad un ordinario giudizio di accertamento (svincolato dalla osservanza dei termini di cui agli art. 404 e 326 c.p.c. e dalle regole sulla competenza indicate nell'art. 828 dello stesso codice)"; nello stesso senso si muove Cass. Civ., 6 marzo 1962, n. 437 in *Giust. Civ.* 1962, p. 1773 affermando il principio secondo il quale "nel silenzio dell'art. 827 c.p.c. ... al terzo non è dato il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c. dell'opposizione contro la sentenza arbitrale".

davanti al giudice di primo grado competente per territorio⁹⁰, la cui ammissibilità nei confronti del lodo era ammessa dalla dottrina prevalente⁹¹.

L'azione di accertamento negativo lasciava però scoperta l'ipotesi in cui il terzo non avesse solo l'interesse a far dichiarare il lodo inefficace ed inopponibile nei suoi confronti, ma anche a rendere impossibile l'esecuzione dello stesso *inter partes*. Risultato che può essere raggiunto esclusivamente con l'opposizione di terzo⁹².

Vi era tuttavia una dissenziente corrente interpretativa in base alla quale il terzo non avrebbe potuto mai subire pregiudizio da un lodo reso tra altre parti ed avente effetti solo tra le stesse⁹³. Questo coerentemente con il fatto che il terzo non potrebbe mai affermare, a detta di questa corrente interpretativa, la propria legittimazione in relazione ad un giudizio arbitrale⁹⁴.

L'intervento della legge 1994 sull'art. 831 c.p.c., mentre poco ha mutato rispetto alla revocazione, ha introdotto contro i lodi la opposizione di terzo *ex art. 404 commi I e II c.p.c.*, pertanto sia l'opposizione ordinaria che quella revocatoria, davanti alla Corte d'Appello. La disciplina è molto scarna ed è lecito chiedersi se si debba ritenere che condizione di ammissibilità sia l'*exequatur* del lodo rituale e la sua esecutività; oppure il suo essere divenuto inimpugnabile dalle parti⁹⁵.

L'art. 831 c.p.c. prevede infatti, dal 1994, che “il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati dall'art. 404 c.p.c.”, ponendo quindi in relazione

⁹⁰ Esercicabile dinanzi al giudice ordinario contro le parti del giudizio arbitrale, oppure mediante intervento del terzo nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo proposto da una delle parti, secondo T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 911; sul punto anche C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss.

⁹¹ P. D'ONOFRIO, *Commento al c.p.c.*, II, 1957, p. 509, n. 1322; contrario G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1958, p. 380, n. 150 il quale esclude l'applicabilità di quella che definisce un'"opposizione di terzo impropria", esercitata mediante l'azione diretta a far dichiarare dal giudice ordinario l'inefficacia della decisione arbitrale, lasciando tuttavia il terzo completamente privo di tutele; contrario anche S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 324 secondo il quale un'azione autonoma di accertamento negativo non avrebbe senso.

⁹² E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 170 e ss; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 96.

⁹³ Si esprime esattamente in questo senso la giurisprudenza nella sentenza della Cass. Civ., 29 maggio 1980, n. 3552 in *Foro it.*, 1981, I, 156.

⁹⁴ Per quanto concerne la dottrina, si può citare S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 324. Da questo principio l'autore faceva discendere anche l'impossibilità per il terzo di proporre autonoma azione di accertamento negativo. Secondo lo stesso il terzo potrebbe far valere autonomamente i propri diritti in altro modo, ad esempio con l'opposizione all'esecuzione.

⁹⁵ Così C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 e ss. il quale conclude in senso affermativo.

l'opposizione di terzo contro il lodo con quella prevista per la sentenza. Tale *relatio* crea il dubbio se il lodo possa essere oggetto di opposizione di terzo anche se non assimilabile alla "sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva". Tuttavia la *ratio* dell'esclusione dall'opposizione di terzo delle sentenze non ancora passate in giudicato o non dichiarate esecutive sta nel fatto che il terzo, in queste ipotesi, può ancora ricevere tutela per mezzo dell'intervento in giudizio e nella circostanza di non poter subire pregiudizio prima che la sentenza passi in giudicato o sia posta in esecuzione.

Nel giudizio arbitrale è al contrario precluso l'intervento del terzo non parte del compromesso senza il consenso delle parti. E lo stesso ha valore vincolante anche prima della dichiarazione di esecutività e della scadenza dei termini per l'impugnazione⁹⁶.

E' lecito pertanto domandarsi se possa ritenersi ammissibile una opposizione di terzo nei confronti del lodo anche non depositato oppure ancora impugnabile. Limitando l'analisi alla soluzione più semplice, occorre rilevare che l'art. 831 c.p.c. nella formulazione di cui alla legge 1994 prevedeva e prevede che il lodo sia soggetto a revocazione ed opposizione nei casi indicati rispettivamente dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e dall'art. 404 c.p.c. Ogni riferimento alla sentenza esplicito dai due articoli da ultimo citati, nell'art. 831 c.p.c. è sostituito genericamente dal termine lodo. Lasciando intendere che il lodo è immediatamente soggetto a revocazione e opposizione di terzo indipendentemente dalla sua esecutività o dalla scadenza dei termini per l'impugnazione⁹⁷.

L'opposizione ora si presenta in un unico grado in Corte di Appello della sede dell'arbitrato.

Per quanto concerne specificamente la legittimazione all'opposizione di terzo, la prima ipotesi, che può essere individuata sulla base del presupposto per il quale il lodo non ha efficacia di accertamento a carico di terzi, è quella dei soggetti vincolati all'accordo compromissorio che però non sono stati parte del procedimento arbitrale.

⁹⁶ Per un'analisi precisa sul punto, C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 97.

⁹⁷ Ancora C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., pp. 102 e 103.

Per quanto riguarda l'individuazione di ulteriori fattispecie ipotizzabili, le stesse sono molto discusse.

Le ipotesi più plausibili sono il litisconsorte necessario pretermesso eppure parte dell'accordo arbitrale ed il falsamente rappresentato parte dell'accordo (cui competerebbe anche l'impugnativa per nullità *ex n.* 9 art. 829 c.p.c.).

Incerta invece è la possibilità di esperire l'opposizione da parte dei terzi titolari di rapporti incompatibili, se estranei all'accordo. L'ammissibilità dovrebbe essere riconosciuta non tanto per l'incertezza sul proprio diritto, che potrebbe non crearsi sulla base della teoria dell'autorità solo privata del lodo, ma per il rischio di esecuzione dello stesso⁹⁸.

Per quanto concerne invece l'art. 831 c.p.c. nel suo complesso, la riforma del 2006, come si è accennato, ha avuto un'incidenza davvero marginale.

Ed infatti tre appaiono essere le modifiche apportate al testo dell'articolo. In primo luogo, al comma III la parola "distretto" è stata sostituita da quella maggiormente generica di "circoscrizione". Sempre al comma III, è stata inserita la specificazione che le impugnazioni per revocazione ed opposizione di terzo si propongono osservando i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Questa espressa previsione, per quel che concerne la revocazione, è meramente ripetitiva di quanto già previsto dal primo comma. Pertanto la modifica potrebbe assumere rilevanza solo per quanto concerne l'opposizione di terzo, per la quale tuttavia non si è mai dubitato dell'applicabilità della disciplina dettata specificamente per le sentenze dagli articoli 405 e seguenti c.p.c.⁹⁹. La terza consta della formulazione in positivo della disposizione relativa alla riunione delle impugnazioni proposte contro il lodo, prima formulata in negativo¹⁰⁰.

⁹⁸ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 e ss.

⁹⁹ S. BOCCAGNA, sub art. 831 (*revocazione ed opposizione di terzo*), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69*, cit., pp. 475 e 476; sul punto cfr. anche E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in *Aa. Vv., Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 864 e ss., la quale tuttavia ha considerato opportuna la precisazione inserita dalla legge di riforma.

¹⁰⁰ La vecchia formulazione del quarto comma prevedeva infatti: "la Corte d'Appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause". La nuova disciplina specifica invece: "la corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause".

Importante al fine di valutare il grado di stabilità del lodo è anche l'introduzione da parte del legislatore del 2006 del meccanismo di sanatoria di cui all'art. 829, II comma, c.p.c., al quale si è solamente accennato in precedenza. In base a questa disposizione, la parte che ha dato causa ad un motivo di nullità o vi ha rinunciato o che non ha eccepito nel primo atto utile la violazione di una regola che disciplina il processo arbitrale, non può impugnare il lodo per tale motivo. In tal modo viene introdotta una clausola generale di sanatoria delle nullità verificatesi nel corso del procedimento, la cui deducibilità in sede di impugnazione trova ora il proprio limite nel necessario verificarsi della duplice condizione della proposizione della relativa eccezione dalla parte interessata che non abbia dato causa alla nullità o non abbia rinunciato a farla valere, e dell'aver sollevato l'eccezione nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto nullo¹⁰¹. Tale disposizione gode di un'ampia applicabilità, potendo astrattamente riferirsi a tutte le nullità degli atti del procedimento, abbiano esse carattere formale o extraformale, escludendosi le nullità che colpiscono esclusivamente il lodo quale atto in sé considerato¹⁰². Sembrerebbe peraltro applicabile anche nel caso di violazione del principio del contraddittorio, purché la violazione stessa si sia verificata nel corso del procedimento arbitrale e non abbia addirittura impedito alla parte la conoscenza del giudizio¹⁰³.

Per espressa previsione dell'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, le modifiche legislative si applicano alle domande di arbitrato proposte dopo l'entrata in vigore del decreto. Ed infatti la norma statuisce che "le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Le modifiche agli articoli del codice di procedura civile relativi all'impugnazione del lodo sono contenute nell'art. 24 del suindicato decreto.

¹⁰¹ S. BOCCAGNA, sub. *Art. 829 (casi di nullità)* in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69*, cit., p. 467; S. MENCHINI, *Impugnazioni del lodo rituale*, cit., p. 854 e ss.

¹⁰² Tuttavia, in senso contrario M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., p. 95. Secondo l'autore la norma potrebbe essere applicata alle sole nullità formali, nei confronti delle quali la norma finirebbe solo per confermare quanto già deducibile dal n. 7 dell'art. 829 c.p.c.

¹⁰³ S. BOCCAGNA, sub. *Art. 829 (casi di nullità)* in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69*, cit., p. 468.

La giurisprudenza ha dapprima optato per la irretroattività della riforma, stabilendo, contrariamente al dettato legislativo, che la nuova normativa si sarebbe applicata solo alle controversie la cui clausola compromissoria fosse stata stipulata dopo il 2006¹⁰⁴.

Pur condividendo in linea di principio quanto indicato dalla Corte di Cassazione nel 2012, occorre specificare che recentemente è intervenuto un ripensamento da parte dei giudici di legittimità. Si è affermato infatti che non può essere contraddetto il dato letterale della norma di legge, con conseguente applicabilità delle modifiche legislative a tutte le controversie per le quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 2006¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Questa è la chiarissima pronuncia di Cass. Civ., 19 aprile 2012, n. 6148 in *Diritto & Giustizia*, 2012, 20 aprile. La sentenza ha statuito che “nel caso in cui la domanda di arbitrato sia stata proposta dopo il 2 marzo 2006, l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale è ammessa, pur in mancanza di espressa disposizione delle parti in tal senso, qualora la clausola compromissoria sia stata stipulata prima del 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.” E più precisamente che “deve escludersi che la clausola che prevede l’impugnabilità del lodo arbitrale nel merito per violazione di legge solo se espressamente pattuita sia applicabile a tutti gli arbitrati introdotti in data successiva alla modifica legislativa apportata dal d. lg. n. 40/06, anche se nascenti da clausole arbitrali anteriormente stipulate.”; in un passaggio specifico della sentenza si legge: “va, da ultimo, rilevato che le modifiche apportate all’art. 829 c.p.c. dalla legge di riforma sono volte a delimitare l’ambito dell’impugnazione del lodo come riflesso della nuova disciplina dell’accordo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima del 2.3.06 continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente. Tali clausole, ancorché difformi dal nuovo modello negoziale, devono pertanto essere interpretate secondo la normativa codicistica anteriore; ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la loro salvezza deve ritenersi insita nel sistema pur in difetto di un’esplicita previsione della norma transitoria.”

¹⁰⁵ Per la più recente ricostruzione giurisprudenziale si veda Cass. Civ., 17 settembre 2013, n. 21205 in *Giust. Civ. Mass.*, 2013, la quale ha previsto che “l’art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell’art. 27, comma 4, d. lg. 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore”.

2. PROFILI COMPARATIVI

2.1 - Sulla necessità di un'indagine comparativa

Nel presente stadio della trattazione, sembra opportuno affrontare una brevissima analisi della disciplina dell'arbitrato scelta dai Paesi europei, scegliendo a campione alcuni stati sulla base di criteri di somiglianza e differenza geografica e storica rispetto all'Italia. Ciò al fine di verificare se possa parlarsi di disciplina analoga o quantomeno di comunanza di scopi.

L'atteggiamento dei maggiori Paesi europei, ma anche degli Stati Uniti, è sempre stato sostanzialmente uniforme, uniformità da intendersi non come identità ma come comunanza di sentire (ostilità o favore) e di soluzioni tecniche che sono il risultato delle opzioni di principio. Ciò essenzialmente per tre ordini di ragioni.

La prima riguarda l'atteggiamento che gli Stati hanno avuto rispetto all'arbitrato, espressione di autonomia privata che è destinata a scontrarsi inevitabilmente con il principio della statualità della giustizia ed i suoi corollari. Per questo motivo il primo atteggiamento è stato di ostilità nei confronti del giudizio arbitrale, al fine di conservare l'attribuzione del potere di tutela allo Stato, con ripercussioni profonde sulla disciplina dell'arbitrato. A partire dalla fine degli anni '50, sia per la crisi degli apparati statuali della giustizia che per la diffusione delle convenzioni di New York e di Ginevra, l'atteggiamento è cambiato, lasciando sempre maggiori spazi all'autonomia privata. Così è stato in Europa e così in Italia.

Una seconda ragione di uniformità tendenziale delle discipline è da ricercarsi in motivazioni di carattere strutturale. L'arbitrato infatti è un istituto caratterizzato da confini limitati, all'interno dei quali le soluzioni alle varie problematiche sono per lo più un numero definito, in ragione dei forti vincoli che legano le articolazioni dell'istituto.

La terza ragione è di carattere funzionale, in quanto vi è omogeneità degli interessi che trovano tutela nell'arbitrato¹⁰⁶.

Alla luce delle suelencate premesse, si analizzeranno le soluzioni scelte da Francia, Austria - anche in relazione alla disciplina applicabile invece in Germania -, Spagna e Gran Bretagna per risolvere le problematiche attinenti alla stabilità del lodo e ai suoi meccanismi di impugnazione.

2.2 - La sentenza arbitrale francese

Per quanto concerne in primo luogo l'ordinamento francese, l'arbitrato è regolato dal libro IV del (*Nouveau*) *Code de procédure civile* così come introdotto dalla riforma del 1980-1981 (decreto n.1980-354 del 14 maggio 1980 per l'arbitrato interno e decreto n. 1981-500 del 12 maggio 1981 per l'arbitrato internazionale) modificato da ultimo dalla seconda riforma dell'arbitrato di cui al decreto n. 2011-48 del 13 gennaio 2011¹⁰⁷. La disciplina francese è stata pertanto recentemente oggetto di profonde modifiche, portate dal decreto n. 2011-48 del 13 gennaio 2011. La riforma dell'arbitrato è frutto dell'obiettivo del legislatore di rendere più intellegibili le disposizioni, codificando alcune soluzioni giurisprudenziali in materia e modernizzando alcune regole anche alla luce dell'esperienza degli Stati stranieri¹⁰⁸.

Per un'analisi complessiva è necessario preliminarmente indicare quale sia l'efficacia attribuita al lodo arbitrale da parte delle legge. Ed infatti, a differenza della normativa italiana, l'ordinamento francese riconosce espressamente al lodo arbitrale l'autorità di cosa giudicata. L'art. 1484 del n.c.p.c. richiama quella stessa

¹⁰⁶ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.; per quanto riguarda l'evoluzione normativa in Europa cfr. G. RECCHIA, *Riforme legislative straniere sull'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 1991, pp. 175, 395 e 663.

¹⁰⁷ La riforma del 2011 si pone in continuità con le modifiche intervenute grazie ai decreti del 1980 e 1981, apportando rilevanti innovazioni, seguendo lo spirito liberale della prima riforma e consacrando alcuni interventi giurisprudenziali: sul punto si veda C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, ed. 2012, p. 775 e ss. Per un commento alla riforma M. E. ANCEL, *Le nouveau droit français de l'arbitrage: le meilleur de soi-même*, in *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, 2011, p. 822 ss.; E. GAILLARD, *Réflexions sur le nouveau droit français de l'arbitrage international*, in *Riv. arb.*, 2011, p. 525 e ss.

¹⁰⁸ G. BONATO, *L'ultima riforma francese dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 2012, p. 491 e ss.

autorité de la chose jugée riconosciuta alla transazione dal *Code Civil*. Il lodo pertanto da tempo è equiparato alla sentenza (prima dall'art. 1476 n.c.p.c., ora dall'art. 1484 n.c.p.c.). Si pone così astrattamente un limite ad ogni possibile dibattito stabilendo che fin dal momento della pronuncia il lodo ha l'efficacia di cosa giudicata sul rapporto conosciuto e deciso dagli arbitri. La disposizione in esame è da tempo interpretata nel senso di attribuire al lodo gli stessi effetti di accertamento extragiudiziale di una sentenza del giudice statale, con conseguente idoneità al giudicato sostanziale¹⁰⁹. E' evidente che trattasi di nozione di giudicato diversa da quella attribuita in Italia, posto che la decisione (statale o arbitrale) acquista in Francia autorità di cosa giudicata immediatamente fin dalla sua emanazione e quindi indipendentemente dalla proponibilità o meno dei mezzi di impugnazione. Si fa pertanto riferimento ad un effetto legato alla sentenza solo provvisoriamente, potendo l'oggetto di quest'ultima essere rimesso in discussione attraverso i mezzi di impugnazione. L'autorità di cosa giudicata attribuita al lodo diviene pertanto definitiva solo nel momento in cui non sono più proponibili i mezzi di impugnazione ordinari.

L'attribuzione dell'efficacia di cosa giudicata, da parte della legge, al lodo arbitrale, non riesce tuttavia a far tacere completamente l'acceso dibattito circa la natura dell'arbitrato e della sentenza arbitrale. Su questo conflitto teorico hanno avuto modo di pronunciarsi anche illustri giuristi italiani, sostenendo che in Francia si potrebbe rinvenire una perfetta equivalenza per quel che concerne gli effetti tra la sentenza arbitrale e quella giudiziale¹¹⁰. Secondo altri invece gli

¹⁰⁹ Riferimenti giurisprudenziali sul punto possono essere rinvenuti in Cour de cassation, 1 re Ch, 28 maggio 2008, 07-13266; Cour de cassation, Ch. Comm., 23 gennaio 2007, L., 2007, 769; Cour d'Appel de Paris, 1 Ch., 18 gennaio 2001, in *Revue de l'arbitrage*, 2002, 935. Quest'ultima sentenza ha statuito che il lodo arbitrale costituisce una decisione giurisdizionale. Tuttavia in dottrina non vi è unanimità di vedute, posto che esistono sia teorie moniste volte ad esaltare rispettivamente la natura contrattuale o giurisdizionale dell'arbitrato, sia teorie dualiste che ne esaltano una natura ibrida che partecipa sia di caratteristiche contrattuali sia di caratteristiche giurisdizionali. Per una elencazione delle stesse E. D'ALESSANDRO, *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824 bis c.p.c.*, cit., p. 529 e ss.; per una definizione del pensiero della teoria giurisdizionale D. HASCHER, *L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales*, in *Droit International privé*, 2000-2002, p. 17 e ss. per il quale l'autorità di cosa giudicata attribuita al lodo è una manifestazione del potere giurisdizionale degli arbitri, attribuito agli stessi dalla comune volontà delle parti espressa nella convenzione di arbitrato.

¹¹⁰ Così E. F. RICCI, *La crise de l'arbitrage juridictionnel en Italie, (la Cour de cassation italienne et l'apprenti sorcier)*, in *Revue de l'arbitrage*, 2002, p. 859, in nota; V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 219; N. RASCIO, *"Immodificabilità" del lodo rituale ed efficacia esecutiva*, cit., p. 284 e ss.

effetti del lodo sarebbero analoghi a quelli della sentenza del giudice dello stato, ma non identici, parallelamente a quanto accadrebbe in Italia¹¹¹.

Sicuramente il dibattito non è animato come quello svoltosi negli anni nel panorama italiano, ma anche in Francia sussiste allo stato un'ampia varietà di opinioni sul punto. Si può sicuramente affermare, senza entrare troppo nel dettaglio delle teorie dottrinali con il rischio di perdere il filo conduttore della trattazione, si può affermare che in Francia sussiste una analogia di effetti tra lodo e sentenza, ma non una totale identità. Questo perché, nonostante la direzione seguita dal legislatore nelle varie riforme di attribuire al lodo alcune caratteristiche della sentenza del giudice statale, permangono alcune differenze circa gli effetti e il regime applicato alle due tipologie di decisione. Anche l'autorità di cosa giudicata attribuita al lodo risulta dotata di alcune specificità¹¹².

L'art. 1485 n.c.p.c. stabilisce che la sentenza vincola il collegio arbitrale sulla contestazione decisa, nel senso che il lodo diviene irrevocabile e immodificabile per gli arbitri che quindi esauriscono il loro potere decisorio in ordine alla domanda o alla questione decisa (c.d. principio del *dessaisissement*)¹¹³.

L'*exequatur* invece è previsto dall'art. 1487 n.c.p.c. ed allo stesso è ricollegato il solo fine di attribuire al lodo l'efficacia esecutiva¹¹⁴. Non ha quindi nessuna rilevanza per quel che concerne l'attribuzione al provvedimento arbitrale dell'efficacia di sentenza e non è presupposto per l'impugnazione.

Per quel che riguarda i requisiti del lodo, lo stesso deve indicare per iscritto le parti, gli arbitri, i quesiti, con disposizioni che sono sostanzialmente simili a quelle italiane. L'art. 1482 n.c.p.c. prevede che il lodo debba esporre succintamente le domande delle parti e i loro motivi e che lo stesso è motivato. La motivazione è considerata requisito di ordine pubblico ed è prevista a pena di nullità.

¹¹¹ C. PUNZI, *Diritto comunitario e diritto nazionale dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 240; E. FAZZALARI E. in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, Milano, 1994, cit., p. 176.

¹¹² G. BONATO, *La natura e gli effetti del lodo arbitrale. Studio di diritto italiano e comparato*, Napoli, 2012, p. 128 e 129.

¹¹³ G. BONATO, *L'ultima riforma francese dell'arbitrato*, cit., p. 491 e ss.

¹¹⁴ L'ordinanza di *exequatur* è concessa dal *tribunal de grande instance* ed è un provvedimento assunto *inaudita altera parte*. L'omologazione deve essere rifiutata quando il lodo è manifestamente contrario all'ordine pubblico

La riforma del 2011 ha inciso anche sui mezzi di impugnazione, al fine di aumentare la stabilità del lodo attraverso la riduzione delle possibilità di censura. Stessa via che è stata seguita dal legislatore italiano¹¹⁵.

Per l'impugnazione del lodo esistono due mezzi ordinari di impugnazione.

Il lodo è infatti appellabile solo qualora le parti lo abbiano espressamente previsto, mentre è soggetto all'impugnazione per nullità (*recours en annulation*) nonostante qualsiasi preventiva rinuncia. Il legislatore del 2011 ha pertanto invertito la situazione preesistente, in base alla quale le parti potevano proporre appello nei confronti del lodo salvo espressa rinuncia, nel qual caso era possibile solamente esperire il ricorso per nullità.

L'appello può essere proposto sia per ottenere un nuovo giudizio sul merito, oppure per avere l'annullamento della decisione arbitrale (art. 1490 n.c.p.c.).

Per quel che concerne specificamente il *recours en annulation*, lo stesso è un mezzo di impugnazione ordinario a critica vincolata i cui motivi sono elencati dall'art. 1492 n.c.p.c. Il meccanismo è sostanzialmente assimilabile all'impugnazione per nullità del lodo prevista dal codice di rito italiano¹¹⁶.

Allo scopo di limitare maggiormente le possibilità di impugnativa del lodo e garantirne la stabilità, l'art. 1466 n.c.p.c. prevede l'onere di dedurre già dinanzi agli arbitri le irregolarità del procedimento a pena di impossibilità di poterle far valere in sede di impugnazione. La previsione è simile al meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 829, II comma, del codice di procedura civile italiano, in base al quale, come si è avuto modo di indicare, la parte che ha dato causa ad un motivo di nullità o vi ha rinunciato o che non ha eccepito nel primo atto utile la violazione di una regola che disciplina il processo arbitrale non può impugnare il lodo per tale motivo.

Allo stesso scopo di fornire una possibilità di sanatoria dei vizi, l'art. 1483 II comma n.c.p.c. prevede la facoltà di regolarizzare gli elementi mancanti che sono previsti per l'atto a pena di nullità.

¹¹⁵ E. MARINUCCI, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito*, Milano 2009.

¹¹⁶ Già in tempi meno recenti l'assimilazione era stata indicata da R. PERROT, *La riforma dell'arbitrato in Francia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1985, p. 416 e ss.

E' poi prevista la possibilità di sottoporre il lodo al *recours en révision*, assimilabile alla revocazione delle sentenze italiane. L'art. 1502 n.c.p.c. rinvia a tutti i motivi di revocazione previsti dalla disciplina francese per la sentenza, i quali sostanzialmente ricalcano i nostri motivi di revocazione straordinaria.

L'opposizione di terzo è infine proponibile dinanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscere la controversia nel merito in mancanza della convenzione di arbitrato. Sono espressamente escluse la ricorribilità in Cassazione e la proponibilità dell'*opposition*, mezzo di impugnazione previsto nel sistema francese a favore della parte rimasta contumace (art. 1503 n.c.p.c.)¹¹⁷.

Se il lodo viene annullato il Giudice non decide nel merito, ma si ritorna di regola davanti all'arbitro.

E' altresì previsto un procedimento di correzione degli errori (art. 1485 n.c.p.c.) in base al quale il collegio arbitrale, in deroga alla regola del *dessaisissement*, conserva il potere, su istanza di parte, di correggere gli errori e omissioni materiali del lodo, nonché di completarlo in caso di omessa pronuncia o interpretarlo, restando in ogni caso preclusa la possibilità di rettificarlo per vizio di *extra* e *ultra* petizione. In caso di impossibilità di ricostituzione dello stesso collegio arbitrale che ha pronunciato il lodo, la domanda è proposta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere nel merito la controversia.

2.3 - Il provvedimento arbitrale austriaco: differenze ed analogie con il lodo arbitrale tedesco

Per quanto riguarda il sistema austriaco, l'analisi dello stesso si impone per alcune peculiarità insite nelle previsioni normative riguardanti l'arbitrato. Occorre infatti innanzitutto rilevare come le prime norme in materia di arbitrato risalgano al 1895 e prevedevano, già a quel tempo e con un elevato grado di modernità, l'equiparazione degli arbitri ai giudici statali e la non necessità dell'attribuzione al lodo dell'*exequatur*.

¹¹⁷ Cour d'Appel Parigi, 22 dicembre 1989, in *Riv. Arb.* 1991, p. 127 con nota di F. LATTANZI, *Arbitrato commerciale internazionale ed impugnazione per nullità*.

In Austria l'arbitrato trova la sua regolamentazione nella *Zivilprozessordnung* austriaca (di seguito ZPO) ed in particolare ne libro IV ai §§ 577-618.

L'inesistenza di un procedimento per l'omologazione del lodo arbitrale è una delle principali differenze rispetto al sistema tedesco, per molti aspetti simile a quello austriaco¹¹⁸. In Austria infatti è sufficiente che il presidente del collegio arbitrale certifichi, su richiesta di una delle parti, l'efficacia esecutiva del lodo (§ 606, comma VI, ZPO).

Focalizzando l'attenzione sulla pronuncia e gli effetti del lodo, occorre innanzitutto rilevare come sia previsto espressamente che il lodo abbia tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato (§ 606, VI comma, della ZPO austriaca). Per espressa previsione legislativa è specificato che il presidente del collegio arbitrale, il quale può attestare l'efficacia esecutiva dello stesso, certifica altresì il suo passaggio in giudicato.

Analogamente, in Germania la legge specifica che il lodo arbitrale ha tra le parti gli effetti di una sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Nella letteratura austriaca è presente la distinzione tra giudicato formale, per indicare il momento in cui il lodo si ritiene non più soggetto a impugnazione, e giudicato sostanziale, per riferirsi all'incontrovertibilità del contenuto della decisione. In questo senso si afferma, soprattutto in Germania, che il lodo passa in giudicato formale immediatamente dopo la pronuncia qualora non sia stato pattuito dalle parti un arbitrato di seconda istanza¹¹⁹.

Per quanto concerne le teorizzazioni circa l'efficacia del lodo, è possibile affermare che la quasi totalità degli autori afferma senza difficoltà una equivalenza tra lodo e sentenza, con la conseguenza che quindi anche il lodo avrebbe l'attitudine ad acquisire la forza del giudicato sostanziale¹²⁰. L'efficacia di giudicato di cui si discute è pertanto quella del giudicato materiale in quanto il

¹¹⁸ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 864 e ss.

¹¹⁹ V. SANGIOVANNI, *Il lodo arbitrale nel diritto tedesco*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2004, p. 449 e ss.; v. anche N. RASCIO, "Immodificabilità" del lodo rituale ed efficacia esecutiva, cit., p. 284, il quale rileva che anche in Germania il lodo ha fra le parti la medesima efficacia di una sentenza passata in giudicato.

¹²⁰ A. GIARDINA, *Il procedimento arbitrale: diritto italiano e diritto tedesco*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 405. Per l'autore la legislazione tedesca adotterebbe la tesi, generalmente ammessa a livello internazionale, per la quale il lodo arbitrale avrebbe tra le parti lo stesso effetto di una sentenza definitiva di un organo giudiziario.

lodo arbitrale passato in giudicato formale sarebbe incontrovertibile, impedendo che possa essere resa una decisione diversa sulla medesima domanda e imponendo una statuizione vincolata nei diritti dipendenti¹²¹.

Con riferimento nello specifico al sistema di impugnazione del lodo, con la legge 11 luglio 2013 è entrata in vigore una riforma dell'arbitrato.

Già prima della riforma era previsto uno specifico mezzo per l'impugnazione del lodo, il ricorso per annullamento (*Aufhebungsantrag*) per far valere i vizi della decisione. Considerando l'efficacia di cosa giudicata attribuita al lodo al momento della pronuncia, l'azione di annullamento è considerata un rimedio di carattere straordinario, di natura costitutiva¹²². L'attivazione del rimedio non impedisce il passaggio in giudicato del lodo e, in caso di accoglimento, il provvedimento rimuove la decisione degli arbitri con effetti retroattivi¹²³.

La principale modifica è stata quella di attribuire la competenza per l'annullamento del lodo alla Corte Suprema in unica istanza, modificando il sistema previgente in base al quale avverso il lodo era possibile esperire tre distinti gradi di giudizio. L'Austria si trovava pertanto in una posizione svantaggiata rispetto ad altri paesi dove i gradi di giudizio possono essere due (come in Italia o in Germania) o addirittura uno (come in Svizzera).

Ora la Corte Suprema è pertanto competente sia per il giudizio di annullamento che per l'accertamento giudiziale dell'esistenza o inesistenza del lodo. I motivi di annullamento non sono stati tuttavia toccati dalla riforma¹²⁴.

Pertanto il § 611, comma II, ZPO continua a prevedere che il lodo possa essere impugnato per motivi attinenti alla validità della convenzione di arbitrato, oppure alla formazione del collegio arbitrale, o ancora se la procedura di arbitrato seguita oppure il lodo stesso contrastino con l'ordine pubblico nazionale¹²⁵. Ulteriori motivi di nullità del lodo sono rinvenibili nella esorbitanza della decisione

¹²¹ M. GRADI, *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Germania ed Austria*, in C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 873 e ss.

¹²² E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, in *Riv. Arb.*, 2002, p. 575.

¹²³ M. GRADI, *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Germania ed Austria*, in C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 873

¹²⁴ C. ASCHAUER, *Le nuove regole di Vienna e la riforma del diritto dell'arbitrato austriaco*, in *Riv. Arb.*, 2014, p. 295 e ss.

¹²⁵ C. ASCHAUER, *Il nuovo diritto dell'arbitrato austriaco*, in *Riv. Arb.*, 2006, p. 260.

rispetto ai limiti del patto compromissorio, nella violazione del contraddittorio, negli *errores in procedendo* oppure nella incompromettibilità della controversia¹²⁶.

La contrarietà all'ordine pubblico e la incompromettibilità della lite sono motivi di annullamento rilevabili d'ufficio dal giudice solo qualora le parti proponano tempestivamente il relativo ricorso.

Per quanto riguarda la distinzione tra lodi parziali e definitivi, in Austria sono dichiarati immediatamente impugnabili a pena di decadenza per tutti i motivi di nullità i lodi "parziali finali" che risolvono in modo definitivo parte della controversia, mentre i lodi incidentali o pregiudiziali sono sottoposti allo stesso regime solo qualora si eccipisca l'irregolare composizione del collegio arbitrale o l'erronea pronuncia sulla competenza.

La revocazione del lodo non è espressamente prevista come tipologia di impugnazione autonoma, ma i motivi revocatori sono espressamente previsti come ipotesi di annullamento del lodo (ZPO § 611, comma II, n. 6). È stata inoltre proposta, in passato, una applicazione analogica delle regole stabilite *ex lege* per le sentenze¹²⁷.

Non è inoltre previsto un rimedio analogo all'opposizione di terzo nei confronti del lodo, questo principalmente in quanto sia nel sistema austriaco che in quello tedesco tale rimedio non è previsto neanche nei confronti della sentenza dei giudici statali¹²⁸.

2.4 – Il lodo arbitrale in Spagna

¹²⁶ L'elencazione dei motivi di nullità contenuta nel codice austriaco è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel § 1059 ZPO tedesco.

¹²⁷ M. V. BENEDETTELLI, L. RADICATI DI BROZOLO, C. CONSOLO (diretto da), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato Nazionale ed internazionale*, Padova, 2010, p. 1009.

¹²⁸ E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, cit., p. 568.

Nel sistema spagnolo riveste importanza fondamentale innanzitutto la *Ley de 23 de diciembre 2003 (Ley de Arbitraje, 60/2003)*¹²⁹, modificata da ultimo dalla *Ley de 20 de mayo de 2011*¹³⁰. Per i profili di cui alla presente trattazione, risultano in particolar modo rilevanti gli articoli da 34 a 39 del titolo VI relativi al lodo (*Del pronunciamiento del laudo y de la terminación de las actuaciones*) e gli articoli da 40 a 43 del titolo VII disciplinanti i mezzi di impugnazione della decisione arbitrale (*De la anulación y de la revisión del laudo*).

A livello terminologico, si può notare innanzitutto come la legge del 2003 abbia scelto di utilizzare il termine *laudo* (utilizzato anche dalle precedenti leggi del 1953 e del 1988), preferendolo a quello di *sentencia arbitral* contenuto nella *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881¹³¹.

I requisiti del lodo sono molto simili a quelli italiani e prevedono sia la forma scritta che l'indicazione delle parti e degli arbitri.

La differenza si ha in punto di motivazione, la quale è prescritta solo quando la regola di giudizio sia il diritto mentre non è obbligatoria se le parti hanno optato per la decisione secondo equità. In questo senso la motivazione è concepita non tanto come mezzo per informare e spiegare la decisione, ma più come strumento per consentire l'impugnazione.

Agli arbitri è altresì consentito dalla legge di emettere un solo lodo o più lodi, distinguendosi tra lodo definitivo e lodo parziale. Quest'ultima nozione comprende al suo interno non solo il lodo parziale e il lodo non definitivo, ma anche il lodo che dispone una misura cautelare, circostanza pienamente ammissibile nel sistema spagnolo, a differenza di quello italiano.

Per quel che concerne l'efficacia del lodo, l'art. 43 della suindicata legge (come riformato dalla legge n. 11/2001) stabilisce che il lo stesso produce effetti di cosa

¹²⁹ Approfondimenti rilevanti in merito alla legge del 2003 si possono rinvenire nell'opera di F. MUNNE' CATARINA, *El arbitraje en la Ley 60/2003*, Barcelona, 2004; F. RAMOS MÉNDEZ, *El arbitraje internacional en la nueva ley española de arbitraje*, in Aa. Vv., *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, III, p. 2151 e ss.

¹³⁰ Con riferimento alle modifiche apportate al sistema arbitrale dalla *Ley n. 10/2011*, tra gli altri P. PERALES VISCASILLAS, *La Reforma de la Ley de Arbitraje*, in *Arbitraje. Revista de Arbitraje Commercial y de Inversiones*, 2011, p. 77 e ss.; per un commento al progetto di riforma elaborato dal Governo spagnolo nel 2010 e preliminare alla suindicata legge, M. GÓMEZ JENE, *Reflexiones en torno al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Arbitraje*, in *Arbitraje. Revista de Arbitraje Commercial y de Inversiones*, 2011, p. 77 e ss.

¹³¹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., ed. 2012, p. 815.

giudicata dal momento della sua pronuncia. La riforma è intervenuta a dirimere le incertezze scaturite dalla precedente formulazione della disposizione, specificando che sia la *revisión* sia la *acción de anulación* sono qualificati come mezzi di impugnazione per modificare la cosa giudicata prodotta dal lodo. Da rilevare sul punto che prima della introduzione della *Ley de Arbitraje* nel 2003 la precedente formulazione della norma faceva riferimento ad “effetti identici di cosa giudicata”¹³².

La *Ley de Arbitraje* non contempla altresì uno specifico procedimento di omologazione del lodo, il quale ha pertanto efficacia esecutiva piena. L’art. 44 rinvia infatti direttamente a quanto stabilito dalla *Ley de Enjuiciamiento Civil*, la quale all’art. 517 prevede tra i titoli esecutivi anche il *laudos o resoluciones arbitrales*.

Nonostante la chiarezza esplicativa della norma, si discute in Spagna circa la natura dell’arbitrato. Tuttavia l’opinione maggioritaria abbraccia la tesi della natura giurisdizionale del lodo, sostenendo l’identità di efficacia e di effetti tra lo stesso e la sentenza, anche alla luce dell’espresso riconoscimento legislativo al provvedimento degli arbitri della efficacia esecutiva e la produzione del giudicato formale¹³³. A tal proposito si sostiene la piena identità di effetti tra il lodo e la sentenza statale, sia in relazione alla sua funzione c.d. negativa ed escludente che copre il dedotto ed il deducibile, sia rispetto alla funzione positiva o pregiudiziale che opera sui rapporti giuridici dipendenti da quello deciso¹³⁴.

E’ lo stesso art. 43 ad indicare tassativamente i mezzi di impugnazione esperibili nei confronti del lodo, in primo luogo la *acción de anulación*¹³⁵, simile nella struttura alla impugnazione per nullità del lodo prevista dalla legge italiana.

Per quanto concerne la procedura, la *Ley n. 11/2011* ha introdotto rilevanti modifiche relativamente alla competenza a conoscere dell’impugnazione del lodo.

¹³² C. PUNZI, *Disegno sistematico dell’arbitrato*, cit., ed. 2012, p. 815.

¹³³ Tra gli altri è possibile fare riferimento al contributo di V. GIMENO SENDRA, *Derecho procesal civil*, II, Madrid, 2007, p. 655 e ss.

¹³⁴ A. DE LA OLIVA SANTOS, *Oggetto del processo civile e cosa giudicata*, Milano, 2009, p. 118 e ss.

¹³⁵ In merito è stato specificato che la *acción de anulación* non apparterebbe alla categoria dei recursos: S. BARONA VILAR, *El arbitraje*, in J. MONTERO AROCA – J. L. GÓMEZ COLOMER – A. MONTÓN REDONDO – S. BARONA VILAR, *Derecho jurisdiccional*, Valencia, 2010, II, p. 901 e ss.

Prima dell'ultimo intervento legislativo infatti, l'azione di annullamento si proponeva dinanzi all'*Audiencia Provincial* (corte di appello) per motivi simili a quelli italiani e francesi. Ad oggi invece l'azione di annullamento si deve proporre dinanzi al *Tribunal Superior de Justicia* della Comunità autonoma del luogo in cui è pronunciato il lodo. La modifica è stata salutata con favore da autorevole dottrina, posto che in questo modo la competenza è stata attribuita ad un giudice con meno carico di lavoro e che contribuirà alla uniformazione di criteri decisionali¹³⁶.

Per quanto concerne i motivi legittimanti la richiesta di annullamento, la stessa può essere avanzata dalle parti innanzitutto per difetto di notifica della nomina dell'arbitro o della attivazione della procedura arbitrale oppure per qualsiasi altra ragione per la quale una parte non abbia potuto far valere i suoi diritti (in sostanza, in caso di grave violazione del contraddittorio); nell'ipotesi in cui gli arbitri abbiano deciso su alcune questioni in realtà non compromettibili; qualora il lodo risulti contrario all'ordine pubblico.

Tutte le fattispecie anzidette sono rilevabili d'ufficio da parte del giudice investito dell'impugnazione del lodo per altri motivi. E' previsto per gli stessi casi anche l'intervento del Pubblico Ministero, al quale la legge spagnola ha riservato la legittimazione ad impugnare in difesa dell'interesse pubblico che richiede tutela.

Ulteriori motivi legittimanti l'azione di annullamento risultano sempre elencati nell'art. 41 e consistono nell'inesistenza o invalidità della convenzione d'arbitrato; nell'esorbitanza della decisione arbitrale rispetto ai quesiti posti dalle parti; nei vizi di costituzione del collegio arbitrale.

I motivi sono con ogni evidenza simili a quelli previsti in Italia e Francia. L'elencazione è da considerarsi decisamente tassativa, conferendo al rimedio il carattere straordinario. Non si potrà pertanto entrare nel merito della decisione arbitrale ed i giudici statali dovranno limitarsi alla censura del lodo sulla base degli specifici motivi addotti dalle parti, i quali devono necessariamente essere ricondotti alle fattispecie previste dall'art. 43 della *Ley de Arbitraje*¹³⁷

¹³⁶ P. PERALES VISCASILLAS, *La Reforma de la Ley de Arbitraje (Ley 11/2011, de 20 de mayo)*, cit., p. 667 e ss.

¹³⁷ J. MONTERO AROCA (dir.), *Comentario Breve a la Ley de Arbitraje*, Madrid, Civitas, 1990, p. 231; A. CABANILLAS SÁNCHEZ, *De la Anulación del Laudo*, in R. BERCOVITZ

Si tratta pertanto, anche nel caso spagnolo, di un giudizio c.d. *externo*, limitato ai vizi propri del procedimento e alla manifesta ingiustizia e non può sindacare il merito della decisione oppure valutare in modo differente le prove raccolte¹³⁸.

L'azione di annullamento ha sostituito il ricorso per Cassazione e l'azione di nullità di cui alla *Ley de 1881* (artt. 1729- 1736), già in precedenza abrogati con l'entrata in vigore della *Ley n. 36/1988*.

Parallelamente a quanto accade in Italia, l'azione di annullamento è contemplata come uno strumento per ricondurre la decisione al giudice statale, in modo da garantire in ogni caso alla parte di poter ottenere una pronuncia giudiziale, nonostante l'opzione a favore dell'arbitrato¹³⁹. In questo senso, non si ritiene ammissibile che la parte rinunci totalmente alla impugnazione del lodo¹⁴⁰.

Per proporre l'impugnazione non è necessario il preventivo *exequatur*, non previsto d'altronde nemmeno per il conferimento al lodo dell'efficacia esecutiva, come si è già avuto modo di evidenziare.

Oltre all'annullamento è consentita esclusivamente la *révision*, una sorta di revocazione per gli stessi motivi di cui alle sentenze irrevocabili del giudice ordinario¹⁴¹. Come mezzo di impugnazione, la *révision* è approssimativamente paragonabile alla revocazione straordinaria italiana¹⁴².

Per quanto concerne la correzione dell'errore, il relativo procedimento è denominato di "correzione, chiarimento, completamento e rettifica" ed è disciplinato dall'art. 37 della *Ley de Arbitraje*. Le parti possono pertanto chiedere agli arbitri innanzitutto la correzione di eventuali errori di calcolo, o refusi tipografici o di copia oppure altri errori di natura simile. Sarebbe quindi,

RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Madrid, Tecnos, 1991, p. 708 e ss.

¹³⁸ I. GRACIELA CERVANTES BRAVO, *Comentarios a la Ley de Arbitraje Espan'ola (Ley 60/2003, 23 de Diciembre)*, in *Universitas. Bogotá (Colombia) n. 115: 17-48*, 2008, p. 17 e ss.

¹³⁹ C. MARTÍN BRAÑAS, *La acción de anulación frente a laudos arbitrales: especial referencia a su tramitación procedimental*, in *Foro, Nueva época, núm. 3/2006*, pp. 113-157.

¹⁴⁰ Così è stato più volte affermato dalla Sala Primera del Tribunal Supremo con le pronunce 291 del 23 marzo 1945; sentenza n. 1169 del 1 marzo 1962; sentenza n. 1168 del 10 marzo 1986; sentenza n. 2183 del 16 marzo 1996; sentenza n. 6824 del 29 settembre 1997; sentenza n. 5021 del 29 giugno 1998; sentenza n. 3473 del 13 maggio 1999; sentenza n. 6284 del 1 giugno 1999; sentenza n. 3586 del 31 maggio 2000.

¹⁴¹ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.; F. RAMOS MÉNDEZ, *La nuova disciplina dell'arbitrato in Spagna*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1990, p. 241.

¹⁴² S. LA CHINA, *La nuova legge spagnola sull'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1990, p. 509.

almeno nello specifico caso *sub* lettera a), una procedura simile a quella italiana e concernente i soli errori materiali. E' possibile altresì promuovere il suindicato procedimento per ottenere il chiarimento di un punto o di una parte specifica del lodo, il completamento dello stesso per omissione di pronuncia su alcune domande formulate agli arbitri e non risolte oppure la rettifica del provvedimento degli arbitri quando questi ultimi abbiano commesso un errore di *extra* o *ultra* petizione. Si deve pertanto evidenziare la netta differenza con il sistema di correzione di cui alla legge francese già esaminato, ove non è possibile la correzione del lodo per l'ultimo dei motivi elencati. In questo senso, vi è una netta differenza con quanto prevista dalla legge italiana, la quale limita la possibilità di modifica del lodo a parte degli stessi arbitri agli errori materiali.

2.5 - Il regime del lodo in Gran Bretagna

La disciplina dell'arbitrato inglese è contenuta nell'*Arbitration Act* del 1996, il quale ha modificato il precedente normativo del 1950- 1979.

Nulla è previsto sui requisiti formali del lodo che pertanto potrebbe tecnicamente essere pronunciato in qualsiasi forma. In sostanza tuttavia il lodo è essenzialmente scritto ed è redatto in modo conforme agli altri Paesi, anche se non è esclusa la possibilità di lodo orale.

La differenza maggiore rispetto agli altri ordinamenti consiste nella assenza di un obbligo generalizzato di motivazione¹⁴³. Questa circostanza in Italia aveva fatto persino dubitare della riconoscibilità sul nostro territorio dei lodi inglesi.

L'*Arbitration Act* prevede un obbligo di motivazione solo qualora la parte ne faccia espressa richiesta ed è limitato alla ipotesi in cui la stessa si sia riservata la possibilità di impugnare.

Esiste pertanto un preciso collegamento tra la motivazione e l'impugnazione, il quale fa sì che la motivazione non possa essere richiesta dalle parti se le stesse

¹⁴³ Sul punto D. NITTI, *La motivazione del lodo nel diritto inglese*, in *Riv. Arb.*,1995, p. 561; G. CRIFO', *L'impugnazione del lodo nell'Arbitration Act inglese del 1996*, in *Riv. Arb.*,2001, p. 127 e ss.; A. BERLINGUER, *Ius dicere nell'arbitrato: note comparative sulla motivazione del lodo*, nota a US 1st Circuit Court of Appeals, sentenza 2 novembre 1999, in *Riv. Arb.*,2000, p. 313 e ss.

hanno rinunciato al gravame oppure se gli arbitri sono tenuti esclusivamente ad un accertamento di fatto ed anche in qualunque altra circostanza nella quale appaia evidente che il lodo non possa essere impugnato per vizi di legittimità. Esiste pertanto una importante differenza tra i sistemi di *civil law* e di *common law* che tuttavia non deve essere esasperata. Ed infatti in Gran Bretagna già in passato gli arbitri usavano motivare il lodo in un documento separato. E' inoltre abitudine, soprattutto negli arbitrati internazionali, fornire la motivazione indipendentemente dalla richiesta delle parti¹⁴⁴.

Il lodo è da considerarsi definitivo e vincolante dal momento della pronuncia, salvo che le parti abbiano deciso diversamente.

L'impugnazione è prevista per motivi di rito e di legittimità e si presenta dinanzi alla *High Court*.

Innanzitutto, le parti possono richiedere alla *High Court* di modificare o dichiarare il lodo privo di efficacia per difetto di competenza dell'arbitro (sezione 67 dell'*Arbitration Act*). Uno specifico motivo di impugnazione è costituito dalla invalidità della convenzione di arbitrato, indicata come carenza di *substantive jurisdiction*¹⁴⁵.

L'impugnazione è altresì consentita al verificarsi di una delle ipotesi previste dalla sezione 68 dell'*Arbitration Act*, le quali costituiscono gravi irregolarità che causano un'ingiustizia sostanziale tra le parti. I motivi sono riconducibili ad ipotesi di irregolarità procedurali come l'aver gli arbitri deciso oltre i limiti del potere conferito dalle parti, il non aver rispettato la procedura stabilita dalle parti, l'incertezza circa gli effetti delle determinazioni rese dagli arbitri.

Quanto ai motivi di rito, è ammesso un ricorso per annullamento del lodo alla *High Court* nell'ipotesi di *misconduct* dell'arbitro, ovvero in ipotesi che vanno dalla corruzione alla violazione del principio del contraddittorio.

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste nelle sezioni 67 e 68 dell'*Arbitration Act*, le parti possono impugnare il lodo per questioni di diritto solo con accordo tra le stesse oppure con l'autorizzazione della Corte.

¹⁴⁴ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.

¹⁴⁵ E. MARINUCCI, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma: motivi ed esito*, cit., p. 18 in nota.

E' conferito alla Corte il potere di rimettere all'arbitro il lodo, sia per chiarire punti ambigui, sia per correggere errori, sia altresì per intervenire in situazioni che sono fra l'impugnazione vera e propria e la correzione degli errori materiali. L'impugnazione non è rinunciabile e non è soggetta al *leave* del giudice *ad quem*. E' anche possibile l'impugnazione del lodo per errori nell'interpretazione oppure nell'applicazione della legge. Con l'*Arbitration Act* del 1950 era previsto che il giudice statale potesse intervenire per indicare agli arbitri la soluzione di problemi di diritto e tale procedimento era attivabile d'ufficio, su istanza degli arbitri oppure su istanza delle parti. Il ricorso a questo procedimento denominato *stated case procedure* era irrinunciabile e lasciava spazio ad un incisivo controllo del giudice statale sulle decisioni arbitrali.

Nel 1979 è intervenuta una riforma al precipuo fine di limitare le ipotesi di impugnazione del lodo. La legge ha infatti escluso il controllo sugli accertamenti di fatto contenuto nel lodo ed ha ammesso il ricorso alla *High Court* esclusivamente *on questions of law* a patto che le parti lo chiedano concordemente oppure che la stessa Corte dia il consenso a ricevere l'impugnazione. Il ricorso alla *High Court* non è frequente e viene considerato un rimedio eccezionale, ed è addirittura rinunciabile¹⁴⁶.

Ai giudici tuttavia è consentito un maggiore controllo del merito della decisione arbitrale¹⁴⁷.

2.6 - Risultati dell'indagine

Si ritiene che il più rilevante contributo ad un allineamento della normativa italiana rispetto a quella degli Stati esteri sia stato fornito dalla riforma del 1994.

Per quanto riguarda il lodo e la sua impugnazione, l'analisi comparativa mostra una convergenza nell'attribuire alla decisione arbitrale gli stessi effetti di una pronuncia giudiziale e nel limitare le possibilità di controllo del giudice statale.

¹⁴⁶ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.

¹⁴⁷ M. V. BENEDETTELLI, L. RADICATI DI BROZOLO, C. CONSOLO (diretto da), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato Nazionale ed internazionale*, cit., p. 988.

Le uniche differenze rilevanti in tema di efficacia del lodo consistono nell'attribuzione espressa allo stesso, da parte di alcuni ordinamenti, dell'efficacia di cosa giudicata.

Occorre tuttavia tenere sempre presente che, anche dietro le disposizioni legislative che attribuiscono espressamente l'efficacia di cosa giudicata al lodo (come ad esempio gli articoli 1484 del *code de procédure civile* francese e l'art. 43 della *Ley de Arbitraje* spagnola), si nasconde una complessità dottrinale e giurisprudenziale nella quale sono individuabili plurime teorie, spesso contrastanti tra loro¹⁴⁸.

Inoltre, la stessa efficacia di cosa giudicata viene interpretata in modo diverso in alcuni Stati, trattandosi di un effetto che si produce sin dalla pronuncia della decisione (come in Francia e anche in Spagna a partire dal 2012)¹⁴⁹.

Si può pertanto arrivare a parlare di un diritto comune dell'arbitrato, come corpo di principi e di regole positive generalmente condivise almeno in Europa continentale e in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti¹⁵⁰.

Ovunque il lodo è vincolante dal momento della pronuncia ed esplica gli stessi effetti della sentenza giudiziale indipendentemente dall'*exequatur*, finalizzato alla sola esecuzione forzata, tranne in Spagna, nel quale sistema al lodo è attribuita efficacia esecutiva sin dalla sua emanazione.

L'esperienza dottrinale degli altri Stati non ha affrontato discussioni esasperate, come invece accade nel nostro Paese, circa la natura del lodo, considerato in ogni caso atto processuale, rifiutando la qualificazione dello stesso quale atto negoziale. Tuttavia, come si è già avuto modo di sottolineare, non mancano negli altri Stati dibattiti circa la natura del lodo quale vero e proprio atto giurisdizionale oppure atto avente natura ibrida e per questo non pienamente parificabile alla

¹⁴⁸ G. BONATO, *La natura e gli effetti del lodo arbitrale. Studio di diritto italiano e comparato*, pp. 168 e 169.

¹⁴⁹ In questo senso è stato affermato che "l'approfondimento dell'esperienza comparatistica (...) rileva che non esiste un'unica immagine di giudicato, quanto a grado di stabilità ed a limiti" R. CAPONI, *Il giudicato civile dimensionato*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2009, p. 941 e ss., spec. p. 951.

¹⁵⁰ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.; cfr. anche G. BROGGINI, *Il lodo nell'arbitrato commerciale internazionale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 268, secondo il quale più che un diritto internazionale comune dell'arbitrato, come frutto di convenzioni internazionali, si può parlare di un diritto comune dell'arbitrato risultato della convergenza degli ordinamenti statuali.

sentenza del giudice statale. Una diatriba più simile all'esperienza italiana è rinvenibile in Spagna e in Francia, ove ancora si discute se il lodo abbia natura giurisdizionale o privata, pur avendo la legge espressamente attribuito allo stesso l'efficacia di cosa giudicata.

Per quanto concerne l'impugnazione, i vari sistemi si ispirano al principio di “*promote finality and restrict judicium review*”.

Tutti i sistemi sopraindicati consentono il ricorso in annullamento per motivi sostanzialmente identici. Il controllo sul merito è ammesso solo in Francia e in forma più limitata in Italia¹⁵¹.

L'Italia è pertanto l'unico paese europeo dove ancora si discute, in modo energico e senza che si possa delineare una unanimità di vedute o quantomeno opinione maggioritaria, se il lodo sia o non sia una sentenza¹⁵².

Comune alla generalità degli ordinamenti è altresì il principio di tassatività dei motivi di impugnazione. Anche l'elencazione degli stessi è tendenzialmente uniforme, salvo minime differenze che si riscontrano in determinati Stati. Per quanto riguarda la cognizione del giudice dell'impugnazione, la stessa è generalmente limitata ai motivi dedotti nell'atto di impugnazione¹⁵³.

E' pertanto impossibile negare, almeno per quel che riguarda Francia, Austria, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia una sostanziale omogeneità dei principi e delle soluzioni adottate, fatto salvo per la questione teorica più che pratica del riconoscimento o meno del lodo oltre che degli effetti della sentenza, anche della autorità di quest'ultima.

¹⁵¹ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.

¹⁵² G. F. RICCI, *Ancora sulla natura e sugli effetti del lodo arbitrale*, cit., pp. 165 e ss.

¹⁵³ M. V. BENEDETTELLI, L. RADICATI DI BROZOLO, C. CONSOLO (diretto da), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato Nazionale ed internazionale*, cit., p. 985 e ss.

3 – TASSATIVITA' E ALTRI LIMITI ALLA IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE

3.1 - Applicabilità ed attuazione del principio di tassatività dei motivi di impugnazione

L'attuale formulazione dell'art. 827 c.p.c. prevede come mezzi di impugnazione del lodo l'impugnazione per nullità, la revocazione e l'opposizione di terzo, escludendo pertanto gli altri strumenti indicati nell'art. 324 c.p.c.

L'elenco, secondo l'opinione prevalente e costante, è tassativo¹⁵⁴.

Il codice di procedura civile del 1865, come abbiamo avuto modo di rilevare, dichiarava esplicitamente proponibili l'appello, la domanda di revocazione ed il ricorso per cassazione, tacendo sull'opposizione di terzo ed escludendo l'opposizione di terzo contumaciale. Riconosceva inoltre un mezzo specifico, riscontrabile anche in altre legislazioni straniere, ovvero l'azione di nullità, esperibile dinanzi al tribunale che sarebbe stato competente per conoscere la

¹⁵⁴ Per quanto concerne la dottrina, è possibile fare riferimento alle considerazioni svolte da G. ALPA e V. VIGORITI, *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, Utet Giuridica 2013, p. 310; ancora F. P. LUISO, *Le impugnazioni dopo la riforma*, cit., pp. 13; dal punto di vista della giurisprudenza, si citano le seguenti sentenze di legittimità: Cass. Civ., 24 settembre 1996, n. 8407 in *Mass. Foro it.*, 1996, 1303 la cui massima prevede che “il lodo arbitrale, anche se pronunci sulla sola competenza degli arbitri, resta assoggettato ai soli mezzi di impugnazione previsti dalla legge per le sentenze arbitrali e non anche al regolamento di competenza”; Cass. Civ., 30 gennaio 1995, n. 1079 in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Arbitrato*, n. 160 secondo la quale “il ricorso per Cassazione con il quale venga proposta istanza di regolamento di competenza avverso una pronuncia arbitrale, la quale dichiari infondate le eccezioni di litispendenza, connessione o continenza di cause, è inammissibile, atteso che il sistema di impugnazione delle pronunzie arbitrali è incompatibile col regolamento di competenza e peraltro - in mancanza dell'esecutività conferita dal pretore - la pronuncia arbitrale non ha carattere giurisdizionale e non integra gli estremi di decisione sulla competenza”; Cass. Civ., 9 ottobre 1987, n. 7513 in *Mass. Foro it.*, 1987, 1270, la quale, per escludere la proponibilità del regolamento di competenza, statuisce che “il lodo arbitrale, anche se pronunci sulla sola competenza degli arbitri, è impugnabile esclusivamente con i rimedi previsti dagli art. 828 e 831 c.p.c. e non con il regolamento di competenza che, come tutti gli altri mezzi di gravame diversi da quelli per nullità e per revocazione del lodo, è escluso dal novero dei rimedi consentiti avverso le sentenze arbitrali”; per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, si può citare App. Roma 9 marzo 1992, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 705, con nota di R. MARENGO, *Inammissibilità del regolamento di competenza avverso il lodo arbitrale*.

controversia, a differenza dell'appello che doveva invece essere presentato dinanzi al giudice ordinario immediatamente superiore¹⁵⁵.

Ciò comportava che la pronuncia arbitrale fosse addirittura soggetta ad un numero maggiore di rimedi rispetto a quelli previsti per la decisione del giudice ordinario. Tale sistema dava vita ad un inconveniente, in quanto il desiderio di raggiungere rapidamente una soluzione definitiva era sistematicamente disatteso¹⁵⁶.

Il legislatore del 1940 è intervenuto in modo incisivo sull'abbondanza di mezzi di impugnazione previsti, rispettando il progetto preliminare e quello definitivo Solmi, nonché il progetto successivo proposto dalla Commissione delle assemblee legislative. Ad esito della riforma del 1940 pertanto risultava espressamente previsto che "la sentenza arbitrale è soggetta soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione". Sono stati pertanto espressamente esclusi l'appello ed il ricorso per cassazione. L'impugnazione per nullità, pur essendo utilizzata principalmente per verificare e correggere eventuali *errores in procedendo*, è diventato l'unico mezzo per denunciare gli *errores in iudicando*.

La differenza tra il regime di cui al codice del 1865 e quello del codice del 1942 sembrerebbe consistere nella sparizione della possibilità di proporre appello nei confronti del lodo. Ad analizzare tuttavia più approfonditamente le modifiche legislative tra i due regimi ci si accorge che l'impugnazione per nullità di cui all'art. 829, II comma, c.p.c., per violazione di regole di diritto, se considerata come censura degli *errores in iudicando*, consentirebbe di far rivivere sotto il nome di impugnazione per nullità l'appello per questi motivi. Per tale ragione si è ritenuto che l'art. 829 c.p.c., dopo la riforma del 1940, rappresentasse la unificazione di impugnazione per nullità di cui al regime precedente ed appello¹⁵⁷. Ciò non significa che per il lodo sia stato previsto un mezzo di gravame in senso stretto, posto comunque che l'impugnazione è ammessa esclusivamente per determinati motivi¹⁵⁸.

¹⁵⁵ T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 910.

¹⁵⁶ Prendono in considerazione tale inconveniente G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, Napoli, 1997, p. 101.

¹⁵⁷ Per la giurisprudenza, Cass. Civ., 10 gennaio 1966, n. 183, in *Mass. Foro It.* 1966, 58; esprime chiaramente il concetto S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 321 e ss., il quale parla specificamente di una confluenza dei vari mezzi di impugnazione previsti nel codice precedente nell'impugnazione per nullità.

¹⁵⁸ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 160.

La dottrina si è interrogata circa il risultato della fusione, chiedendosi se i mezzi previsti dal codice previgente al 1940 avessero subito una radicale trasformazione oppure se si dovesse opporre al primo comma dell'art. 829 c.p.c. il secondo comma del medesimo articolo, riconducendo gli stessi a due istituti completamente diversi: da un lato la vecchia azione per nullità e dall'altro appello e ricorso per cassazione, che erano formalmente spariti¹⁵⁹. Il primo comma dell'art. 829 c.p.c. modificato dalla legge del 1940 prevedeva infatti sette ipotesi di *errores in procedendo* censurabili (senza possibilità di rinuncia), mentre il secondo comma ammetteva altresì l'impugnazione nel caso in cui gli arbitri non avessero osservato le regole di diritto, salva l'autorizzazione delle parti a decidere secondo equità (con possibilità di rinuncia).

L'avverbio soltanto stava sin da allora a significare la specialità dei mezzi di impugnazione delle pronunce arbitrali rispetto a quelli previsti per la sentenza del giudice statale¹⁶⁰.

Secondo l'opinione prevalente risultavano altresì esclusi il regolamento di competenza e l'opposizione di terzo¹⁶¹.

Punto importante della riforma del 1994 è stato anche quello di ammettere l'impugnazione del lodo indipendentemente dal deposito dello stesso, superando una contraria giurisprudenza costante¹⁶².

¹⁵⁹ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 322.

¹⁶⁰ G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 102.

¹⁶¹ G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, Napoli, 1994, p. 102.

¹⁶² Nel senso di ritenere imprescindibile il deposito al fine dell'impugnazione del lodo, Cass. Civ., 22 aprile 1989, n. 1929 in *Foro it.*, 1990, I, 956. La sentenza aveva stabilito che "pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28 è inammissibile l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non depositato e non reso esecutivo dal Pretore a norma dell'art. 827 c.p.c."; ancora, nello stesso senso, Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5205 in *Foro it.*, 1990, I, 1427 per la quale "anche dopo la riforma di cui alla legge 9 febbraio 1983 n. 28, solo il lodo omologato è impugnabile a norma degli art. 827, 828 ed 829 c.p.c., atteso che il lodo arbitrale pronunciato in Italia, è reso esecutivo nell'ambito dell'ordinamento italiano ed acquisisce l'attitudine ad assumere efficacia di giudicato sostanziale unicamente dopo l'exequatur pretorile, successivo al deposito in Cancelleria, e che le nuove norme introdotte dalla predetta legge – in particolare contenute negli art. 823, quarto comma (sull'efficacia vincolante del lodo tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione), 825, secondo e terzo comma (sul deposito del lodo da eseguirsi nel territorio della Repubblica), nonché l'abrogazione parziale dell'art. 829, n. 5 c.p.c. (sulla nullità della sentenza per ritardo nel deposito)- non hanno abrogato nemmeno in parte, gli art. 825, secondo e terzo comma (ora quarto e quinto), 827, 828, primo e terzo comma, ed 831 c.p.c. né impongono un'interpretazione di queste norme difforme da quella seguita prima della detta riforma".

La terminologia utilizzata dal legislatore aveva rafforzato la considerazione circa la tassatività dei motivi di impugnazione. Ed infatti la maggiore conferma del principio suindicato risiedeva per la gran parte degli interpreti proprio nell'utilizzo del termine soltanto¹⁶³. La formulazione di cui all'articolo in commento avrebbe quindi escluso a priori ogni altro possibile mezzo di impugnazione, sia legale, sia concordato tra le parti¹⁶⁴.

Si riteneva pertanto la preclusione assoluta dell'utilizzo di altri mezzi di impugnazione o delle azioni di accertamento, con l'unica eccezione, per quanto concerne quest'ultima, del terzo estraneo al compromesso o comunque al giudizio arbitrale per la tutela dei suoi diritti pregiudicati dal compromesso o dal lodo¹⁶⁵.

Si riteneva altresì che non potesse ammettersi il ricorso per cassazione contro i lodi per i quali l'impugnazione per nullità fosse esclusa oppure che le parti avessero dichiarato inimpugnabili¹⁶⁶.

Anche il regolamento di competenza si doveva ritenere escluso per il lodo arbitrale. Il che era argomentato non tanto in base al tenore letterale dell'art. 827 c.p.c., ma in primo luogo per la disciplina particolare di questo mezzo. In secondo luogo, anche nel caso di ipotizzabile ricostruzione dei rapporti tra giudice ed

¹⁶³ In questo senso G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, 1988, cit., p. 587; F. P. LUISO, *Le impugnazioni dopo la riforma*, cit., p. 13; G. P. CALIFANO, in Aa. Vv., *Diritto dell'arbitrato rituale*, a cura di Verde, Torino 2005, p. 426, testo e n. 1; C. CECHELLA, in Aa. Vv., *L'arbitrato*, 2005, cit., p. 272; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., pp. da 102 a 104.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, II, p. 880; per quanto riguarda la giurisprudenza, si può menzionare la Cass. Civ., 4 luglio 2000, n. 8936 (massima in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, 2498), la quale ha ribadito incidentalmente che "... sulla già enunciata tassatività dei mezzi d'impugnazione del lodo, desumibile sia dall'avverbio utilizzato dal legislatore ("soltanto") sia dal coordinamento di questo elemento letterale con la disposizione del n. 4 dell'art. 829 c.p.c., che configura la violazione dei limiti del compromesso come motivo di nullità del lodo, sia dal già menzionato carattere di autosufficienza del quale è dotato il sistema processuale dell'arbitrato rituale";

¹⁶⁴ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 324

¹⁶⁵ In dottrina T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 911 ed in giurisprudenza Cass. Civ., 11 febbraio 1988, n. 1465, in *Foro it.*, I, 1988, p. 1546. La sentenza stabiliva che "l'intervento del terzo estraneo al compromesso è inammissibile nel giudizio di impugnazione per nullità della decisione arbitrale, mentre la tutela dei suoi diritti, che subiscano pregiudizio per effetto dell'accordo raggiunto dalle parti col compromesso, è affidata ad un ordinario giudizio di accertamento (svincolato dalla osservanza dei termini di cui agli art. 404 e 326 c.p.c. e dalle regole sulla competenza indicate nell'art. 828 dello stesso codice)". Questa possibilità era sostanzialmente ammessa in quanto non era prevista la possibilità di proporre l'opposizione di terzo.

¹⁶⁶ V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, IV, Napoli, 1964, p. 901; in giurisprudenza invece Cass. Civ., 10 febbraio 1977, n. 594 in *Mass. Foro it.*, 1977, 12; Cass. Civ., 26 ottobre 1972, n. 3273 in *Foro it.*, 1973, I, 667.

arbitro in termini di competenza, per il fatto che tutte le questioni di competenza si sarebbero risolte in un motivo di nullità *ex art.* 829 n. 4 c.p.c.¹⁶⁷.

Con la riforma del 2006 è scomparso il termine “soltanto”, considerato, come si è avuto modo di sottolineare, la base letterale da cui far discendere la tassatività dei motivi di impugnazione¹⁶⁸.

Per quanto apparentemente minima, questa modifica non può ritenersi priva di significato, costituendo la tesi dottrinale maggioritaria assolutamente condivisibile. In questo senso, l'avverbio “soltanto” costituiva il principale indice testuale della tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 827 c.p.c.¹⁶⁹.

Vi è da chiedersi a questo punto se sia possibile configurare nei confronti del lodo ipotesi di inesistenza, al verificarsi delle quali la parte, in applicazione analogica dell'art. 161, comma II, c.p.c., potrebbe trovare tutela anche al di fuori dei tempi e dei casi tassativamente previsti dagli artt. 827 e ss. c.p.c. In particolare, dovrebbe essere ritenuta generalmente ammissibile l'esperibilità contro il lodo inesistente di una *querela nullitatis* da proporre dinanzi al giudice di primo grado¹⁷⁰.

Una tale interpretazione mette in discussione ed in pericolo il principio di tassatività dei mezzi e dei motivi di impugnazione, lasciando liberi ulteriori spazi per il controllo sul giudizio degli arbitri.

In proposito si è partiti dall'analisi della mancanza di sottoscrizione del lodo, ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 161, comma II, c.p.c. per la sentenza, il quale esclude esplicitamente che questo difetto sia estraneo al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. L'ipotesi parallela, per quanto riguarda il procedimento arbitrale, è tuttavia prevista specificamente

¹⁶⁷ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 162; F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., pp. 14; *contra* G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 102 e ss.

¹⁶⁸ Aderiscono alla tesi della imprescindibile rilevanza del termine “soltanto” anche, oltre agli autori già citati, T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 911; R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, 1971, cit., p. 620; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in *Aa. Vv., Arbitrato*, diretto da F. CARPI, Bologna, 2001, testo e n. 3, p. 514; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 160: quest'ultimo si limita peraltro ad indicare incidentalmente che il legislatore avrebbe, con il termine soltanto, voluto sottolineare la tassatività dei mezzi di impugnazione del lodo

¹⁶⁹ Si esprime in questo modo S. BOCCAGNA, sub *art. 831 (revocazione ed opposizione di terzo)*, in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* cit., p. 477 e ss.

¹⁷⁰ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss.

come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, c.p.c. La disposizione da ultimo indicata prevede come motivo di nullità del lodo anche la mancanza di sottoscrizione prevista dall'art. 823 n. 7 c.p.c. Pertanto l'assenza di firma, motivo di inesistenza della sentenza, è espressamente prevista per il lodo solo come motivo di nullità. Da questa circostanza si è dedotto *a fortiori* che, avendo il legislatore nell'ambito del giudizio arbitrale ricondotto il motivo di inesistenza della sentenza a ipotesi di nullità del lodo, non ci sarebbe spazio nel nostro sistema per casi di inesistenza del lodo legati al compromesso o alla procedura arbitrale¹⁷¹. Inoltre, l'assenza di sottoscrizione sarebbe considerata addirittura, in determinati casi, correggibile con mera procedura di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 826 c.p.c.¹⁷².

L'argomentazione è forte, ma non convince fino in fondo in quanto sono individuabili ipotesi di inesistenza/inefficacia della sentenza ed anche del lodo che discendono direttamente dal sistema e che non sono influenzabili e influenzate da scelte del diritto positivo. Vi sono infatti casi di inesistenza ulteriori rispetto alla mancanza di sottoscrizione, comuni al lodo e alla sentenza, come ad esempio la decisione pronunciata nei confronti di un soggetto privo della capacità giuridica oppure relativa ad un diritto indeterminato, le quali non possono produrre effetti a prescindere da qualsiasi previsione normativa. Ancora, sono da considerarsi ipotesi di inesistenza, proprie del lodo, la indisponibilità oggettiva del diritto oggetto del lodo e la carenza del potere decisorio degli arbitri per nullità e/o inesistenza del patto compromissorio. Nel primo caso avremmo l'applicazione del medesimo regime dell'atto negoziale avente identico oggetto e pertanto una nullità da considerarsi come invalidità rilevabile da chiunque ed in qualunque tempo. Nel secondo caso, qualora le parti non abbiano manifestato una volontà compromissoria nel corso del procedimento arbitrale, la statuizione degli arbitri sarà da considerarsi come un parere rispetto al quale la mancata tempestiva impugnazione non potrà far acquisire in nessun modo alcun effetto¹⁷³.

¹⁷¹ V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, cit., p. 910.

¹⁷² E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 180.

¹⁷³ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 16; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 323.

Una volta ammessa la categoria del lodo inesistente¹⁷⁴, resta comunque da verificare se la stessa possa essere fatta valere per mezzo dell'impugnazione per nullità, restando indubbio che l'inesistenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio.

Secondo parte della dottrina il lodo inesistente deve essere impugnato davanti al giudice competente in primo grado¹⁷⁵. Per quanto concerne la giurisprudenza meno recente, per la stessa sarebbe ammissibile l'impugnazione per nullità, con una differenza rispetto alla procedura ordinaria: ed infatti, una volta accertato il vizio in esame, per il giudice non sarebbe mai possibile emettere una sentenza sostitutiva del lodo nullo/inesistente¹⁷⁶.

Autorevole dottrina ha ritenuto che per trovare una soluzione plausibile si debba prendere come riferimento la disciplina della sentenza inesistente. L'art. 161 secondo comma c.p.c. stabilisce che l'inesistenza della sentenza può essere fatta valere in ogni sede e tempo, mentre l'art. 354 c.p.c. prevede che il giudice dell'appello, ove rilevi il vizio, debba rinviare al giudice di primo grado. Tale regime, previsto espressamente per la sentenza, potrebbe far ritenere possibile l'impugnazione per nullità del lodo inesistente, con decisione avente solamente

¹⁷⁴ In questo senso anche S. SATTA e C. PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, cit., p. 930; C. VOCINO, *Inesistenza del compromesso e sentenza arbitrale*, in *Scritti in onore di F. Carnelutti*, II, Padova, 1950, p. 643 e ss.; E. CAPUTO, *Rimedi contro le sentenze arbitrali inesistenti*, in *Foro pad.*, 1973, I, c. 487. In giurisprudenza Cass. Civ., 27 luglio 1990, n. 7597 in *Riv. Arb.*, 1991, 535 parla di nullità assoluta; Cass. Civ., 1 marzo 1988, n. 2132 in *Foro it.*, 1988, I, c. 1011 la quale ritiene incidentalmente che “la Corte, cioè, ha fatto rilevare sul piano dell'ammissibilità dell'impugnazione di un lodo, già pronunciato e reso esecutivo, considerazioni che potrebbero giustificarsi nella fase anteriore alla decisione arbitrale o che incidono sul merito della impugnazione stessa, trincerandosi nell'affermazione della "inesistenza" della clausola compromissoria, senza avvedersi che, se è impugnabile un lodo nullo, a maggior ragione lo è quello (che si assume) inesistente e che, se esso è stato pronunciato ed è stato reso esecutivo dal pretore, il rimedio per eliminarlo dal mondo giuridico e per paralizzarne gli effetti è dato, appunto, dalla impugnazione.”; Cass. Civ., 6 gennaio 1983, n. 66, in *Foro it. Rep.*, 1983, voce *Arbitrato*, n. 127 nella cui massima si legge “nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di *potestas iudicandi*; di conseguenza la decisione rescissoria di merito deve essere cassata senza rinvio se il lodo, dichiarato per altre ragioni nullo in sede rescindente, sia stato pronunciato, nonostante la sua veste formale, in carenza di investitura di potere giurisdizionale degli arbitri per l'inesistenza di un patto compromissorio per arbitrato rituale, il cui accertamento, attenendo ad una questione squisitamente processuale, va condotto dalla Suprema Corte con poteri di cognizione anche di fatto.”; Cass. Civ., 16 ottobre 1975, n. 3354 *Giust. Civ. Mass.*, 1975, fasc. 19-20; App. Milano 5 ottobre 1990, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 326 e ss.

¹⁷⁵ E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 198.

¹⁷⁶ Cass. Civ., 16 ottobre 1975, n. 3354, cit.; Cass. Civ., 6 gennaio 1983, n. 66 cit.; Cass. Civ., 27 luglio 1990, n. 7597, cit.; App. Milano, 5 ottobre 1990 cit.

l'effetto di dichiarare l'inesistenza del lodo. Qualora aspiri ad una sentenza che decida nel merito la situazione sostanziale, la parte si dovrà rivolgere al giudice competente per il primo grado che incidentalmente dichiarerà l'inesistenza del lodo come presupposto per la decisione di merito¹⁷⁷.

Sul punto la giurisprudenza si è espressa nel senso di ammettere la categoria dell'inesistenza, la quale esclude l'applicazione del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e può essere rilevata anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, perfino dinanzi alla Corte di Cassazione¹⁷⁸.

Per quanto concerne invece la possibilità di configurare un giudizio arbitrale di secondo grado, si deve partire dalla possibile efficacia di un accordo tra le parti in tal senso. L'opinione prevalente prima delle riforme del 1983 e del 1994 era quella di ritenere non ammissibile la previsione di adire contro il lodo pronunciato in prime cure un altro tribunale arbitrale, in quanto a ciò ostava la necessità di deposito del lodo¹⁷⁹. Inoltre era stato rilevato che la previsione di un arbitrato di appello sarebbe stata incompatibile con la volontà di compromettere¹⁸⁰. Per la

¹⁷⁷ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 16.

¹⁷⁸ Si esprimono in questo senso Cass. Civ., 14 settembre 1991, n. 9604 in *Società*, 1992, p. 324 secondo la quale “è nulla, per contrasto con l'inderogabile principio secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti, la clausola statutaria che devolve la risoluzione di determinate controversie tra la società e i soci ad un collegio dei probiviri senza prevedere la necessità di elezione del collegio stesso anche da parte del socio in lite. Di conseguenza, indipendentemente dalle concrete modalità di elezione del collegio, l'organo arbitrale è privo della *potestas iudicandi* ed il lodo da esso pronunciato deve ritenersi inesistente”; Cass. Civ., 10 novembre 1981, n. 5942 in *Giust. Civ. Mass.*, 1981, f. 11: la sentenza ha statuito che “L'esercizio da parte degli arbitri di una *potestas iudicandi* loro non attribuita dalle parti si risolve nella usurpazione della funzione giurisdizionale che comporta inesistenza della sentenza arbitrale da essi indebitamente resa, con la conseguenza che la relativa questione con l'accertamento del contenuto del patto compromissorio è deducibile *ex novo* e rilevabile d'ufficio nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione alla quale competono al riguardo anche valutazioni di merito”.

¹⁷⁹ Cass. Civ., 28 febbraio 1964, n. 446, in *Giust. Civ.*, 1964, I, 1162; Cass. Civ., 21 agosto 1951, n. 2552 in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1951, III, 517; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 325 secondo il quale all'ammissibilità osterebbero ragioni tecniche più che logiche, proprio per la necessità di deposito del lodo al fine di garantire la sua piena efficacia; T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 91; secondo R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Napoli, 1954, p. 356, n. 133 e G. SCHIZZEROTTO, *L'arbitrato*, 1958, cit., p. 379 n. 150, le parti possono concordemente dichiararsi insoddisfatti della decisione degli arbitri e decidere di non tenerne conto, rimettendo la stessa controversia ad un nuovo collegio arbitrale. Gli arbitri non saranno in questo caso vincolati dalla precedente decisione. *Contra* M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, 1994, pp. 517 e 518.

¹⁸⁰ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 325.

stessa ragione si era affermato invece che il secondo grado di giudizio arbitrale sarebbe stato ammissibile in caso di arbitrato irrituale¹⁸¹.

Successivamente alle riforme del 1983 e del 1994, l'obiezione mossa in precedenza non ha più trovato fondamento, posto che il lodo è efficace a prescindere dall'omologazione ed è impugnabile indipendentemente dal deposito. Potrebbe astrattamente configurarsi come ostacolo la previsione dell'art. 829 c.p.c. secondo la quale l'impugnazione per nullità è ammissibile nonostante qualsiasi rinuncia, in quanto un arbitrato di appello, se ammesso, costituirebbe un ostacolo alla impugnativa per nullità. Inquadrando tuttavia il problema da una diversa prospettiva, si può giungere ad affermare che nei limiti in cui il patto compromissorio non può configurarsi come una rinuncia alla tutela giurisdizionale (poiché in quanto tale sarebbe inefficace), allo stesso modo la previsione di un arbitrato di secondo grado non configurerebbe una rinuncia all'impugnazione. Quest'ultima sarà esperibile nei confronti della pronuncia degli arbitri di appello¹⁸².

Tale ragionamento appare tuttavia dimenticarsi del fatto che l'arbitrato costituisce davvero, seppur in minima parte, una rinuncia alla tutela giurisdizionale¹⁸³. Ed infatti, l'impugnazione prevista contro il lodo sulla base di motivi tassativi e l'esclusione della possibilità di sindacare gli errori di fatto degli arbitri, rappresenta un limite alla possibilità di far valere le medesime ragioni portate davanti agli arbitri dinanzi al giudice statale.

¹⁸¹ Cass. Civ., 27 settembre 1968, n. 2981 in *Mass. Foro It.*, 1968, 798; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 325.

¹⁸² F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., pp. 13-15; *contra* G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 131 e ss, il quale, anche dopo la riforma del 1994, ritiene che non sia ammissibile un lodo di secondo grado.

¹⁸³ E' lo stesso F. P. LUISO in *Diritto processuale civile*, V, Milano, 2011, p. 77 a specificare che la convenzione di arbitrato ha comunque un effetto sulla giurisdizione, nel senso che costituisce un impedimento all'esercizio della stessa. Il potenziale contrasto con l'art. 24 della Costituzione sarebbe tuttavia evitato in quanto, seppur non è possibile una rinuncia abdicativa alla tutela giurisdizionale, è comunque consentito alle parti di accordarsi per cercare altrove la tutela. Questo comporta che le garanzie sottese all'arbitrato devono essere analoghe, anche se non necessariamente identiche, a quelle offerte dall'attività giurisdizionale. Resta da chiedersi se la mancata previsione di alcune delle ipotesi di impugnazione possa continuare a far ritenere analoghe le tutele del procedimento arbitrale a quelle del giudizio statale.

Si dovrebbe pertanto ritenere ammissibile, all'interno della convenzione di arbitrato oppure nel regolamento dell'arbitrato amministrato, la previsione di un arbitrato di secondo grado¹⁸⁴.

3.2 - Impugnazione del lodo definitivo e del lodo parziale nel sistema dell'art. 827 c.p.c.

Per avere un quadro completo del sistema delle impugnazioni e della stabilità del lodo, occorre specificare che l'art. 827 c.p.c. ricostruisce altresì, nella sua attuale formulazione, una distinzione tra lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile, e lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio, impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Anche qui il legislatore sembra creare un sistema vincolato di impugnazione che non lascia particolare spazio alla libertà di scelta delle parti, posto che i canali risultano essere estremamente vincolati. Ed infatti con la riforma del 1994 è stata prevista la possibilità di emettere lodi che tuttavia non definiscano il giudizio arbitrale. Si distingue in proposito tra lodi che decidono parzialmente il merito e lodi che risolvono una o più questioni senza definire il giudizio. Nel primo caso si parla di lodi parziali e gli stessi possono essere immediatamente impugnati. Nel secondo caso invece si è di fronte a lodi non definitivi che possono essere impugnati solo unitamente al lodo definitivo.

Prima della riforma del 1994 si era ammessa la possibilità di pronunciare un lodo parziale¹⁸⁵, ma si era fermamente negata la facoltà di impugnazione immediata

¹⁸⁴ Aderisce a questa tesi F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss.

¹⁸⁵ Così Cass. Civ., 9 giugno 1986, n. 3835, in *Foro it.*, 1986, I, p. 1525; Cass. Civ., 9 novembre 1988, n. 6021 *Rep. Foro It.* 1988, voce *Arbitrato* 480, n. 130, nella quale si legge che “in tema di arbitrato, nella disciplina risultante dalle modificazioni introdotte dalla l. 9 febbraio 1983 n. 28, il deposito del lodo nella cancelleria della pretura, il quale integra un onere dalle parti da assolversi entro un anno dal ricevimento, deve essere effettuato, ove si tratti di lodo parziale, contestualmente al deposito del lodo finale e nel termine operante per quest'ultimo, atteso che detto lodo parziale, pur essendo ammissibile costituisce soltanto un momento dell'iter formativo dell'unica pronuncia voluta dalle parti sicché si sottrae ad ogni possibilità di esecuzione od

dello stesso per il principio di indivisibilità del lodo¹⁸⁶. Il suindicato principio era fortemente osteggiato dalla dottrina prevalente¹⁸⁷ ed è stato eliminato dallo stesso legislatore. La cancellazione era necessaria per adeguare la legislazione italiana alle convenzioni di New York e di Ginevra e alle varie legislazioni straniere, in modo da consentire anche pronunce di nullità che non travolgersero l'intero provvedimento arbitrale¹⁸⁸.

In proposito, può definirsi quale “non definitivo” il lodo che risolve una questione preliminare o pregiudiziale e attinente alla sola ammissibilità o procedibilità, la quale è suscettibile, in caso di soluzione alternativa in diritto del quesito proposto, di determinare la chiusura della lite e la definizione del giudizio. Il lodo non definitivo è anche definito dalla dottrina come “lodo su questioni”. L'ambito della suddetta tipologia di lodo ruota attorno alla distinzione fra fase istruttoria e fase decisoria, secondo il sistema delineato nel processo di cognizione ordinario. “L'arbitro potrà rimettere in decisione una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, se la suddetta decisione sia in grado di definire il giudizio ed emetterà un lodo su questioni se la soluzione non consente la conclusione della vertenza; analogo lodo emetterà nei casi in cui ritenga, in sede decisoria, che soltanto una o più questioni siano mature per la decisione”. Secondo la giurisprudenza “è quindi “non definitivo” il lodo che, in caso di soluzione alternativa in diritto del quesito proposto avrebbe determinato la chiusura della lite e la definizione del giudizio, in quanto la questione proposta è da ritenere preliminare o pregiudiziale e attinente alla sola ammissibilità o procedibilità, non potendosi risolvere dagli arbitri le altre domande proposte senza la previa soluzione di detti quesiti; nei sensi indicati, pertanto, i lodi non definitivi, a

impugnazione separatamente dalla statuizione con cui gli arbitri definiscono la controversia loro devoluta”.

¹⁸⁶ In dottrina, F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., pp. 18. In giurisprudenza Cass. Civ., 9 giugno 1986, n. 3835, in *Foro it.*, 1986, I, p. 1525 la quale ha statuito che “il lodo parziale degli arbitri rituali deve essere impugnato insieme con il definitivo nei termini previsti per la proposizione dell'azione di nullità avverso quest'ultimo”.

¹⁸⁷ E. FAZZALARI, *Impugnabilità immediata del lodo parziale*, in *Raccolta di scritti in memoria di Agostino Curti Gialdino*, Napoli, 1990, II, p. 251 e ss.; G. RUFFINI, *La divisibilità del lodo arbitrale*, Padova, 1993, p. 139 e ss.

¹⁸⁸ V. VIGORITI, *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, cit., c. 210 e ss.

differenza di quelli parziali, non sono mai impugnabili immediatamente”¹⁸⁹. E’ non definitivo ad esempio il lodo che rigetta un’eccezione di prescrizione e rinvia ad un momento successivo la decisione relativa all’esistenza del credito¹⁹⁰.

Per quanto concerne invece la seconda fattispecie, è “parziale” (definito dalla dottrina “lodo su domande”) il lodo con il quale gli arbitri, pronunciando solo su una parte delle domande proposte con i quesiti rivolti agli stessi e decidendo solamente su alcuni dei diritti azionati in sede arbitrale, non esauriscono il mandato di decidere la controversia loro conferito; esempio di lodo parziale è quello portante condanna generica, nel quale la decisione sull’*an debeatur* comunque condiziona l’ulteriore decisione sulla liquidazione dei danni che su tale diritto si fonda, per cui è impugnabile di regola la decisione sull’*an debeatur* separatamente¹⁹¹.

La differenza essenziale sta nel fatto che il lodo parziale produce effetti nella sfera giuridica sostanziale delle parti, avendo come contenuto la statuizione relativa ad un diritto. Mentre il lodo non definitivo ha il solo effetto di esaurire il potere decisorio dell’arbitro su una determinata questione, impedendo allo stesso di modificare quanto ha già pronunciato.

Da qui discende correttamente la diversità per quanto concerne il sistema delle impugnazioni. Ed infatti il lodo parziale produce una soccombenza immediata ed effettiva mentre il lodo non definitivo ne produce una solamente ipotetica, posto che è possibile che la parte soccombente riceva poi dal lodo definitivo una maggiore tutela rispetto a quella che avrebbe alla stessa attribuito una pronuncia non definitiva favorevole.

Ovviamente, per ciò che concerne il lodo non definitivo, la parte soccombente conserva il diritto di impugnare lo stesso unitamente al definitivo a prescindere da qualsiasi dichiarazione equivalente alla riserva di appello o di ricorso per

¹⁸⁹ La distinzione riportata è stata ricostruita dalla Corte di Cassazione in Cass. Civ., 26 marzo 2012 n. 4790 in *Giust. Civ. Mass.* 2012, 3, 400. La sentenza ha, nel caso concreto, stabilito che “non è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827, comma 3, c.p.c., perché non definitivo, il lodo che incida solo sulla ammissibilità e procedibilità del giudizio degli arbitri, in quanto la questione proposta è da ritenere preliminare o pregiudiziale, non potendosi risolvere dagli arbitri le altre domande proposte senza la previa soluzione di detti quesiti. (Fattispecie in tema di illegittima composizione del collegio arbitrale e di carenza di potere degli arbitri)”.

¹⁹⁰ F. P. LUISSO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 18.

¹⁹¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2001, cit., p. 546 e ss.

cassazione di cui agli articoli 340 e 361 c.p.c. Ed infatti, prima della riforma del 1950, per le sentenze parziali, non immediatamente impugnabili, era prevista la necessità di esprimere la volontà di riservarsi l'impugnazione. E' pur vero che in assenza di una espressa previsione normativa non può ritenersi necessaria una tale "riserva" per impugnare il lodo non definitivo con il lodo definitivo. Non è possibile infatti ritenere che la parte debba riservarsi di impugnare quando comunque nel momento in cui si riserva, per espressa previsione legislativa, non potrebbe in ogni caso impugnare¹⁹².

La differenza tra le due tipologie di lodo è pertanto importante in quanto l'art. 827 c.p.c. distingue le modalità di impugnazione esperibili nei confronti dei diversi tipi di provvedimento, stabilendo espressamente che "il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo"¹⁹³.

¹⁹² F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., pp. 19.

¹⁹³ Per avere un quadro completo delle applicazioni concrete dell'articolo in commento, fondato sulla distinzione innanzi esplicita, si può indicare la sentenza Cass. Civ., 10 aprile 2014, n. 8457 in *Giust. Civ. Mass.* 2014 la cui massima statuisce che "il lodo parziale con il quale gli arbitri hanno escluso la propria "competenza" a pronunciarsi in ordine ad una specifica domanda, così definendo il merito della stessa, deve essere oggetto di impugnazione immediata ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., avendo deciso una questione preliminare di merito a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4, in riferimento all'ipotesi di cui allo stesso art. 279, secondo comma, n. 2, c.p.c.". In particolare, la pronuncia è di rilevante per l'analisi delle applicazioni dell'articolo in commento in quanto ricostruisce la disciplina del lodo parziale come segue: "la L. n. 25 del 1994, recependo i suggerimenti della dottrina che, in relazione alla previgente disciplina, sottolineava la necessità di distinguere i lodi non definitivi su questioni dai lodi parziali su domande, ha sostanzialmente introdotto tale distinzione, così prevedendo l'impugnabilità immediata dei lodi parziali di merito, laddove in precedenza l'unica eccezione alla regola dell'inammissibilità del lodo parziale era costituita dall'ipotesi in cui nell'arbitrato fossero presenti più controversie attinenti a distinti ed autonomi rapporti giuridici (Cass. Sez. Un., 2 maggio 1997, n. 3829; Cass., 28 giugno 1994, n. 6206). Secondo un condivisibile orientamento di questa Corte, "il termine lodo parziale esige di essere interpretato in comparazione con il concetto di sentenza non definitiva con riferimento all'art. 277 c.p.c., comma 2, art. 278 c.p.c. e art. 279 c.p.c., n. 4. Nel sistema del codice, sia le decisioni su questioni di giurisdizione o di competenza, sia le decisioni su questioni pregiudiziali attinenti al processo o su questioni preliminari di merito, sia le decisioni non esaurienti del merito, possono costituire materia di sentenze non definitive, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione ai nn. 1, 2, 3 della stessa disposizione, e la stessa caratterizzazione riveste la "condanna generica" di cui all'art. 278; tali sentenze, infatti, si qualificano come sentenze "non definitive" suscettibili di impugnazione immediata o differita ai sensi degli artt. 340 e 361 c.p.c.. Nel procedimento arbitrale, nel quale la categoria delle questioni incidentali assume una sua autonomia rispetto al merito in funzione dell'esigenza della discriminazione tra le questioni suscettibili di decisione ad opera degli arbitri e questioni sottratte *ratione materiae* alla cognizione degli arbitri, l'impugnabilità immediata viene circoscritta, per volontà del legislatore della riforma, alle ipotesi di decisione non totale del merito, cioè alle ipotesi corrispondenti alla previsione dell'art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4: e di tale

La previsione normativa desta tuttavia perplessità circa la possibilità di differire l'impugnativa del lodo parziale alla pronuncia del lodo finale. La dottrina sul punto è contrastante: vi è infatti chi ritiene ammissibile anche l'impugnazione differita¹⁹⁴.

Questo in quanto anche il lodo parziale determinerebbe una soccombenza che può essere tuttavia valutata in compensazione con la decisione definitiva. Di tal guisa che una vittoria sulla domanda oggetto del lodo definitivo potrebbe comportare una situazione accettabile per la parte soccombente sul lodo parziale dal punto di vista del risultato globale del procedimento.

Qualora invece l'unico mezzo a sua disposizione fosse l'impugnazione immediata, la parte non sarebbe messa nella possibilità di svolgere una valutazione globale, con conseguente aumento del contenzioso. Tuttavia la parte che volesse impugnare in differita dovrebbe comunque, secondo alcuni autori, esprimere la sua volontà di impugnare anche se successivamente con qualsiasi mezzo idoneo a comunicare alla controparte che l'inerzia serbata non deve essere intesa come acquiescenza al lodo parzialmente definitivo¹⁹⁵.

Partendo dalla impossibilità di ritenere applicabile l'istituto della riserva di impugnazione, parte della dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno ritenuto inapplicabile la possibilità di impugnazione differita e considerato possibile unicamente la impugnazione immediata.

La giurisprudenza prevalente e costante è infatti contraria all'ammissibilità di un'impugnazione differita¹⁹⁶.

differenziazione sembra costituire espressione formale il mancato riferimento da parte del legislatore del 1994 alla nozione di non definitività" (Cass. 6522/00; v. anche Cass. 2715/00). A tale proposito si osserva che l'art. 279, comma 2, n. 4, stabilisce che il collegio pronuncia sentenza "quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai nn. 1 (decisioni di questioni di giurisdizione o di competenza), 2 (decisioni di questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito) e 3 (merito), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'istruzione della causa" (Cass. Civ., Sez. I, 10 aprile 2014, n. 8457). La sentenza, nel caso di specie, ha statuito che "il *dictum* arbitrale, pur relativo a una questione relativa alla validità della clausola compromissoria e alla "competenza" degli arbitri, ha pertanto inciso parzialmente sul merito (cfr., Cass., 19 agosto 2004, n. 16205, in motivazione), pronunciando in maniera definitiva su una determinata domanda, di talché non può dubitarsi della sua immediata impugnabilità".

¹⁹⁴ E. FAZZALARI, *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, Milano, 2006, p. 10; F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 20.

¹⁹⁵ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., pp. 21 e 22.

¹⁹⁶ In questo senso Cass. Civ., 22 febbraio 2002, n. 2566 con nota di C. BOCCIOLETTI, *Note sul divieto d'impugnazione immediata del lodo parziale*, in *Riv. Arb.*, 2002, p. 691 e ss. la quale ha statuito che "la sola questione da risolvere (*omissis*) consiste nel verificare se la previsione,

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'impossibilità di utilizzo della riserva di impugnazione per il lodo parziale con conseguente necessità di impugnazione immediata dello stesso¹⁹⁷.

3.3 - Rapporto tra l' "equiparazione" del lodo alla sentenza per quanto riguarda l'efficacia e la (inalterata) tassatività dei motivi di impugnazione.

Si è avuto modo di evidenziare come in passato, per conferire al lodo l'efficacia di sentenza, si dovesse depositare lo stesso, trasformandolo in sentenza. Successivamente, al lodo è stata conferita efficacia vincolante dall'ultima sottoscrizione, con *exequatur* richiesto unicamente per rendere il lodo eseguibile nel territorio dello Stato. Da ultimo, ferma restando la necessità di deposito per l'esecutività, è stato sancito che il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

introdotta con l'art. 18 della l. 5 gennaio 1994, n. 25, della impugnabilità immediata del lodo che decide parzialmente il merito, sia suscettibile (o non) di impugnazione differita. Questione alla quale questa Corte, con riferimento alla disciplina dell'arbitrato anteriore all'entrata in vigore della riforma, ha dato risposta negativa, sottolineando l'assoluta estraneità della riserva facoltativa di impugnazione al procedimento arbitrale, per difetto dei presupposti pratici per il suo funzionamento, quali la comunicazione della sentenza parziale da parte della cancelleria e la fissazione di un'udienza successiva al deposito di detta sentenza, utile a segnare il termine finale per la formulazione della riserva (Cass. S.U. 9 giugno 1986, n. 3835 e Cass. 28 agosto 1995, n. 9028). In continuità con tale orientamento il Collegio ritiene che anche nel nuovo sistema si debba escludere l'impugnazione differita, perché questa non è prevista dalla legge, vigendo nel nostro ordinamento processuale il principio della impugnazione immediata di tutte le sentenze (salvo le ipotesi di cui agli artt. 340 e 361 c.p.c.), e costituendo la riserva facoltativa un *quid pluris* rispetto al diritto di impugnazione: inammissibile in difetto di un'espressa disposizione di legge, e, in ogni caso, neanche giustificabile, non ricorrendone i presupposti, sul piano dell'applicazione analogica". Ha pertanto rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che aveva stabilito che il lodo parziale, trattandosi di pronuncia che aveva deciso per intero *l'an debeatur*, rimandando al prosieguo la trattazione del quantum dovuto dalle parti inadempienti, rientrava tra quelli immediatamente impugnabili ai sensi della prima parte del terzo comma dell'art. 827 c.p.c., con la conseguenza che la sua mancata impugnazione nel termine stabilito precludeva di impugnarlo insieme col definitivo ed impediva, quindi, l'esame di tutte le domande ed eccezioni relative alla sussistenza e alla imputabilità dell'inadempimento.

¹⁹⁷ Cass. Civ., 6 aprile 2012, n. 5634 in *Riv. Arb.*, 2014, 1, 133: la sentenza ha stabilito che "nel procedimento arbitrale non trova applicazione l'istituto della riserva facoltativa d'impugnazione, attesa la mancanza dei presupposti pratici funzionali all'applicabilità di tale istituto, quali la comunicazione della sentenza parziale e la fissazione di un'udienza successiva al deposito della sentenza, entro la quale formulare la riserva. La pronuncia con cui gli arbitri rigettano un'eccezione d'incompetenza costituisce un lodo parziale di merito e, pertanto, ai sensi dell'art. 827, 3° comma, c.p.c., deve essere impugnata immediatamente".

La teoria giurisdizionale dell'arbitrato si è in questo modo nutrita del tessuto normativo per arrivare ad affermare l'attribuzione di prevalente natura giurisdizionale al procedimento arbitrale, con riconoscimento al lodo del valore di sentenza.

Tuttavia l'equiparazione degli effetti tra lodo e sentenza deve fare i conti con una lacuna nel sistema dei rimedi, profondamente sbilanciati in relazione alla tipologia di provvedimento. Ed infatti, al fine di garantire al lodo una stabilità coerente con la funzione che l'arbitrato svolge, si è andati verso una limitazione dei mezzi di impugnazione, creando un sistema che, pur riconoscendo identità di effetti, prevede diversi mezzi per correggere eventuali errori della sentenza e del lodo.

Una tale diversità non è coerente con le finalità seguite dal legislatore, nel senso di percorrere una strada che porti alla identità, (non solo formale ma) sostanziale, di effetti tra lodo e sentenza.

Le lacune legislative sembrerebbero pertanto idonee alla creazione di decisioni ingiuste o errate senza lasciare alle parti la possibilità di tutelarsi nei confronti delle stesse, solo perché provenienti da giudici privati e non da giudici statali. Il legislatore del 2006 non ha accolto, come già accennato nel paragrafo 1.3, la prospettiva in base alla quale l'equiparazione tra lodo e sentenza imporrebbe di assoggettare il primo ad un controllo di legittimità analogo a quello garantito nei confronti della sentenza dall'art. 111 Cost., VII comma, pena la violazione di questa ultima disposizione. L'eliminazione dal comma VII del richiamo alle norme prescritte per i giudizi comporta infatti una più ampia possibilità di impugnazione del lodo per vizi del procedimento, ma nessuno spazio è stato dato all'esigenza di garantire un controllo sulla motivazione del lodo simile a quello che era previsto per la sentenza dalla vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.¹⁹⁸.

Tralasciando per ora le argomentazioni circa l'impossibilità di far valere la revocazione ordinaria del lodo e pertanto la derivante insindacabilità dell'errore di fatto degli arbitri, occorre in prima analisi evidenziare che la disciplina normativa

¹⁹⁸ S. BOCCAGNA, sub art. 829 (casi di nullità), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 6*, cit., pp. 458 e 459.

è stata considerata potenzialmente idonea a favorire il formarsi di giudicati contraddittori¹⁹⁹.

Parte della dottrina prende a spunto il confronto tra il rimedio dell'art. 829 n. 8 c.p.c. e l'art. 395 c.p.c., sostenendo che lo stesso, piuttosto che favorire l'assimilazione del lodo alla sentenza ai fini della revocazione, ne sottolineerebbe la profonda differenza di effetti e quindi non solo di natura.

Infatti la sentenza del giudice togato può essere sempre censurata in appello in caso di contrasto con precedente sentenza passata in giudicato. E può essere altresì rimessa in discussione con la revocazione o il ricorso in Cassazione in caso di sentenze emesse in unico grado o in grado di appello.

Invece l'impugnazione del lodo per nullità in ipotesi di contrasto con precedente giudicato è limitata alla circostanza che la sentenza o il lodo precedenti siano stati depositati nel giudizio arbitrale²⁰⁰.

Il legislatore inoltre, nella stesura del n. 8 dell'art. 829 c.p.c., avrebbe poi sottolineato un'altra importante differenza tra lodo e sentenza. Ed infatti il lodo, contrariamente alla sentenza del giudice statale, non sarebbe idoneo a passare in giudicato. Il testo della legge infatti differenzia tra sentenza "passata in giudicato tra le parti" e lodo "non più impugnabile"²⁰¹.

A fronte di questo diverso sistema normativo, la dottrina che sostiene l'identità degli effetti tra lodo e sentenza è arrivata sino a ritenere di poter manipolare l'art. 395 n. 5 c.p.c. al fine di ampliare l'ambito della revocabilità delle sentenze in modo da ricomprendervi l'ipotesi di sentenza contraria a precedente lodo arbitrale non più impugnabile. Questa interpretazione viene giustificata con l'intento di evitare un intervento della Corte Costituzionale²⁰². L'intervento presupporrebbe tuttavia proprio l'identità degli effetti che si vuole sostenere, contraddetta però, senza violare gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalle disposizioni positive in esame²⁰³.

¹⁹⁹ Pone l'accento su questa problematica G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 644.

²⁰⁰ Ai tempi in cui si colloca questo scritto, era richiesta la proposizione dell'eccezione.

²⁰¹ C. PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale*, cit., pp. 23 e 24.

²⁰² Tale tesi è proposta da G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., pp. 644 e 645; dello stesso parere E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 819.

²⁰³ C. PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale*, cit., pp. 23 e 24.

Partendo dall'equiparazione quanto agli effetti tra lodo e sentenza, soprattutto dopo l'introduzione da parte della riforma del 2006 dell'art. 824 *bis* c.p.c., e ribaltando la prospettiva anzidetta, si potrebbe giungere ad un'interpretazione analogica dei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. ritenendo applicabili gli stessi anche al lodo, riducendo la disposizione dell'art. 831 c.p.c. ad una lacuna. Salvo ritenere che proprio la diversità esistente tutt'oggi tra lodo e sentenza per quanto concerne i motivi di impugnazione possa essere un segnale della mancata totale equiparazione tra lodo e sentenza²⁰⁴, anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali che saranno evidenziate nel prosieguo.

3.4 - Dalla tassatività dei mezzi di impugnazione alla tassatività delle ipotesi di nullità

L'impugnazione per nullità si presenta come una sorta di "appello limitato"²⁰⁵ in

²⁰⁴ F. CAMPIONE, *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, in *Riv. Arb.*, fasc. 4, 2011, p. 715 e ss.

²⁰⁵ Così Cass. Civ., 25 marzo 1993, n. 3586 in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Arbitrato*, n. 133 secondo la quale "come è fermo orientamento di questa Corte nonché della dottrina pressoché prevalente, e qui ribadito, il giudizio *ex art. 828* Cod. proc. civ., ha natura di impugnazione in secondo grado che, pur se non costituisce un comune appello ne ha, in parte, i caratteri, di modo che rimane assoggettato al regime proprio a quel mezzo di impugnazione, salvo nei punti in cui è incompatibile con le diverse regole positive"; Cass. Civ., 30 gennaio 1992, n. 952 in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p. 2180: la Corte di Cassazione in questa occasione ha ribadito il "principio, che trova riscontro in risalenti pronunce di questa Corte (*omissis*), secondo cui l'impugnazione di nullità del lodo rituale assume natura di "appello limitato", avente natura di giudizio di secondo grado sostanzialmente assimilabile all'appello"; Cass. Civ., 23 maggio 1984, n. 3144 in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Arbitrato*, n. 1145: i giudice di legittimità hanno specificato che "l'impugnazione per nullità del lodo (art. 827 ss. c.p.c. assume natura di appello limitato (perché ammessa solo per determinati errori in procedendo e per inosservanza delle regole di diritto nei limiti di cui all'art. 829, comma 2), senza che possa considerarsi una mera *quaerela nullitatis*, sia perché si svolge dinanzi ad un giudice avente istituzionalmente funzioni di secondo grado rispetto a quello che sarebbe stato competente in via normale a decidere la controversia, sia perché il giudice dell'impugnazione, pronunciata la nullità del lodo (fase rescindente), estende il proprio esame al merito (fase rescissoria), con eventuale ulteriore istruzione (art. 830). Pertanto, in ipotesi di domanda di riforma del lodo, il giudice non può procedere ad una riforma parziale del lodo stesso ma deve procedere alla necessaria pronuncia rescindente con la declaratoria di nullità del lodo e, quindi, alla pronuncia rescissoria, con il riesame dell'intera causa nel merito, affrontando e risolvendo tutte le questioni già sottoposte agli arbitri, ancorché non espressamente riproposte"; si veda anche Cass. Civ., 15 dicembre 1983, n. 7402 in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Arbitrato*, n. 112 in base alla quale l'impugnazione per nullità "non costituisce un comune appello rispetto alla pronuncia degli arbitri, pur avendone in parte i caratteri, in quanto è limitato all'accertamento positivo o negativo, dei vizi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c. e dedotti con l'atto di impugnazione"; nello stesso senso Cass. Civ., 29 luglio 1986, n. 4847 in *Rep. Foro it.*, 1986, voce

quanto, a differenza dell'appello che la stessa ha assorbito al suo interno, è ammessa solo per motivi specifici.

Sotto la vigenza del codice di procedura civile del 1865, le ipotesi di nullità erano indicate in numero di cinque, diventate sette, pur con coincidenza di risultati, con la riforma del 1940. La vera novità del 1940 è stata la previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 829 c.p.c., secondo la quale l'impugnazione per nullità era esperibile quando gli arbitri non avessero osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

La riforma del 1994 ha aggiunto tre motivi di nullità all'elenco di cui all'art. 829 c.p.c. Il primo riguarda l'ipotesi di lodo contrario ad un precedente lodo non più impugnabile o ad una precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, nel caso in cui la relativa eccezione sia stata proposta nel giudizio arbitrale, motivo adesso nuovamente modificato con la riforma, come si vedrà meglio in seguito. Il secondo motivo aggiunto è quello del mancato rispetto del principio del contraddittorio. Il terzo riguarda la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi (art. 829, ultimo comma, c.p.c.) nelle ipotesi di controversie disciplinate dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

L'elenco dei motivi di nullità si ritiene tassativo, pertanto non suscettibile di estensione o integrazione²⁰⁶.

Tuttavia, già in tempi meno recenti, erano state evidenziate le lacune di una tale interpretazione giurisprudenziale, in quanto la sua applicazione aveva la

Contratto in genere, n. 229; si riporta altresì Cass. Civ., 14 febbraio 1979, n. 965 in *Mass. Foro it.*, 1979, 202 la quale ha ribadito che il procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale “ha, in un certo senso, il carattere di un appello limitato, in quanto ammesso soltanto per determinati errori *in procedendo*, nonché per inosservanza delle regole di diritto, ma nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 829 c.p.c., e che, pur in presenza di un'analogia di struttura con l'appello, risulta tuttavia disciplinato, per taluni aspetti, dalle norme dettate per il ricorso per cassazione”.

²⁰⁶ T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 915; Cass. Civ., 23 settembre 1955, n. 2603 in *Rep. Foro It.*, 1955, voce *Arbitrato*, 188, n. 125. Sollevano in merito dei dubbi G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, 1988, cit., p. 644 e R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, 1954, cit., p. 389, n. 141. Per giurisprudenza costante si può vedere Cass. Civ., 11 dicembre 1999, n. 13866 in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Arbitrato*, n. 215, per la quale “rispetto alla disciplina generale delle nullità, contenuta nel capo terzo del titolo sesto del libro primo del codice di rito, assume carattere di specialità, e quindi di prevalenza per quanto occorra derogatoria, la regolamentazione dell'impugnabilità del lodo arbitrale con l'enunciazione dei motivi, indicati con elencazione connotata da assoluta tassatività nell'art. 829, deducibili a sostegno dell'impugnazione prevista dall'art. 828”.

conseguenza di lasciar scoperto dalla possibilità di censura il vizio del lodo derivante dalla violazione del principio del contraddittorio, non previsto tra i motivi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. Ma non solo. Restava escluso anche il caso di lodo pronunciato da arbitro che ritenesse irrituale o infondata la ricusazione operata ai sensi dell'art. 815 c.p.c. Oppure ancora non poteva considerarsi nullo il lodo che non contenesse il nome delle parti né il modo per individuarle, oppure nel caso in cui mancasse l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e tali atti non fossero depositati²⁰⁷. Non si riteneva tra l'altro possibile accrescere il catalogo dei vizi formali attraverso la previsione di cui alla vecchia formulazione del secondo comma dell'art. 829 c.p.c., introdotto nel 1940, in base al quale l'impugnazione era ammessa nel caso in cui gli arbitri non avessero rispettato le regole di diritto, tranne nell'ipotesi in cui le stesse parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

La tassatività delle ipotesi di nullità è considerata come principio fondamentale del sistema delle impugnazioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente già da tempi meno recenti²⁰⁸.

Sulla base di questa opinione, non si ritiene possibile pronunciare la nullità del lodo per inosservanza di forme se tale vizio non è previsto espressamente dalla legge, alla luce del novellato secondo comma dell'art. 829 c.p.c.²⁰⁹.

²⁰⁷ G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, 1988, cit., p. 644.

²⁰⁸ Per un esempio di giurisprudenza risalente in merito Cass. Civ., 11 febbraio 1988, n. 1465 in *Foro it.*, 1988, I, c. 1546 e ss. La sentenza indicava incidentalmente che “non vi è dubbio, contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, che in materia d'impugnazione della sentenza arbitrale viga il principio della tassatività dei casi di nullità indicati nell'art. 829 CPC (Cass. 23.9.1955 n. 2368) e che il giudice della impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può pronunciare su casi di nullità non dedotti nella impugnazione (Cass. n. 2368-1953; n. 1593-1963 e n. 965-1979), stante l'applicabilità della regola della specificità dei motivi e della necessità della loro formulazione nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado anche per il giudizio d'impugnazione avverso le sentenze arbitrali”.

²⁰⁹ In questo senso, con chiarezza, Cass. Civ., 22 gennaio 1992, n. 8595 in *Rep. Foro it.*, 1993, voce Arbitrato, n. 133 per la quale “in tema di sentenza arbitrale, in forza del principio generale sancito dall'art. 156, comma 1, c.p.c., per cui non è configurabile nullità di un atto per inosservanza di forme quando essa non sia espressamente prevista dalla legge, non comportano nullità del lodo sottoscritto da tutti gli arbitri, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., né la omessa apposizione della firma da parte degli arbitri su tutti i fogli che compongono il documento, poiché con la sottoscrizione apposta nell'ultimo foglio gli arbitri assumono la paternità dell'atto nella sua globalità; né la omessa dichiarazione che il lodo è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri, poiché a norma dell'art. 823, comma 3 c.p.c. tale dichiarazione è necessaria soltanto quando il lodo non sia stato sottoscritto da tutti gli arbitri; né la mancata redazione, al momento

Nemmeno può ritenersi il giudice autorizzato ad esaminare vizi non dedotti espressamente dalla parte con l'impugnazione, essendo la stessa a critica vincolata²¹⁰.

Il principio di tassatività delle ipotesi di nullità del lodo non deve essere accusato per gli effetti negativi che provoca sulle possibilità concesse alle parti relativamente ad un provvedimento arbitrale ingiusto. In via generale, si può ritenere valido un sistema di impugnazione a critica vincolata che preveda specifiche ipotesi di nullità del lodo, escludendo la possibilità di proporre l'impugnazione per qualunque motivo. Tuttavia si ritiene che lo stesso principio non possa essere esasperato fino al punto di ritenere completamente incontestabili determinate fattispecie nelle quali gli arbitri abbiano commesso un errore nel decidere la controversia. In questo senso, una tale argomentazione apre la strada alle contestazioni che saranno svolte nel prosieguo circa l'errore di fatto.

3.5 – Lodo arbitrale e filtro in appello

Per valutare il grado di stabilità del lodo e le sue concrete possibilità di impugnazione, occorre altresì verificare l'applicabilità o meno all'impugnazione per nullità del c.d. filtro in appello, previsto dall'art. 348 *bis* c.p.c. ed introdotto dal d.l. 83/2012 per il giudizio di cognizione di appello ordinario. Importante in proposito è una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano²¹¹.

I giudici si sono trovati infatti a bilanciare due opposte considerazioni. La prima riguarda l'applicazione dei principi generali secondo i quali le norme del processo di appello si applicano anche al giudizio di impugnazione del lodo per nullità

della decisione, di un dispositivo, poiché tale formalità non è prevista da alcuna norma"; Cass. Civ., 30 gennaio 1992, n. 952 in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p. 2180; 952 cit.

²¹⁰ Così Cass. Civ., 22 gennaio 1986, n. 398 in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1987, I, p. 31 per la quale "nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 c.p.c. non è consentito al giudice prendere in considerazione motivi di nullità diversi da quelli specificamente dedotti dalle parti".

²¹¹ Corte d'Appello di Milano, ordinanza 12 marzo 2013, in *Il filtro dell'appello: Saggi, materiali e provvedimenti*, a cura di Daniele Maffei, Carla Romana Raineri, Arturo Maniaci, Alberto Tedold, p. 138 e 139.

mentre la seconda riguarda la considerazione che l'impugnazione del lodo è ammessa solo in specifici casi di cui all'art. 829 c.p.c. e pertanto non è assoggettabile al riesame con la pienezza consentita nei confronti della sentenza del tribunale.

La Corte d'Appello di Milano ha sostenuto che il filtro consente ai giudici di esprimere già in prima udienza un giudizio sommario di infondatezza solo nel caso in cui l'impugnazione non debba essere giudicata inammissibile per ragioni di ordine processuale. Ed infatti, sebbene l'art. 348 *bis* c.p.c. parli di inammissibilità dell'appello, lo stesso implica un giudizio di merito che si applica nei casi in cui non debba essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità.

Pertanto nel caso di specie la Corte d'Appello, considerate le eccezioni svolte dal convenuto circa l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 829 c.p.c., ha specificato che la necessità di decidere i profili di inammissibilità impedisce di definire il giudizio nel merito con ordinanza *ex art. 348 bis* c.p.c.²¹².

Questa decisione ha una forte incisività pratica, posto che nella maggioranza dei casi di impugnazione del lodo la controparte solleva dei profili di inammissibilità ai sensi dell'art. 829 c.p.c.

Occorre pertanto rilevare come da un lato non sembra tuttavia potersi escludere una possibile applicazione del filtro anche in materia di arbitrato. Ciò in base a quanto ritenuto dall'opinione maggioritaria, secondo la quale all'impugnazione del lodo si applicano in quanto compatibili le norme relative al giudizio di appello²¹³. Potrebbe pertanto ipotizzarsi il caso in cui la Corte d'Appello, pur ritenendo astrattamente ammissibile l'impugnazione, ritenga che i motivi dedotti

²¹² Tuttavia cfr. M. BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, p. 395-397 secondo il quale il filtro sarebbe applicabile anche nel caso in cui sia stata sollevata una questione di inammissibilità dell'appello, nel caso in cui tale questione sia di semplice soluzione. In caso contrario il giudice dovrà decidere con sentenza che potrà essere di merito oppure di rigetto in rito.

²¹³ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010, p. 179 secondo il quale l'impugnazione del lodo per nullità deve essere modellata sulla normativa dell'appello, laddove compatibile. In senso parzialmente contrario E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in *Aa. Vv.*, *Arbitrato*, 2007, *sub art. 828*, cit., p. 679 per la quale l'applicazione all'impugnazione del lodo delle regole dell'appello deve essere esclusa in linea di principio, salve possibili ipotesi di analogia; in giurisprudenza invece vi è una tendenziale ammissione della possibilità di applicare le regole dell'appello all'arbitrato: Cass. Civ., 10 agosto 2007, n. 17630, in *Giust. Civ. mass.*, 2007, 7-8 in relazione all'art. 345 c.p.c.; Cass. Civ., 9 maggio 2006, n. 10663 in *Giust. Civ. mass.*, 2006, p. 5 in relazione all'art. 344 c.p.c.; Cass. Civ., 21 settembre 2004, n. 18917, in *Giust. Civ. mass.*, 2004, p. 9, in relazione all'art. 350 c.p.c.; Cass. Civ., 16 maggio 2000, n. 6291, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 463 con riferimento all'art. 343 c.p.c.

dall'impugnante non abbiano ragionevoli probabilità di accoglimento *ex art. 348 bis c.p.c.*

D'altro lato andrebbe esclusa l'applicabilità dell'art. 348 *bis c.p.c.* nei casi in cui la legge prescrive inderogabilmente il diritto delle parti di impugnare il lodo anche per violazione delle norme concernenti il merito della controversia, come ad esempio accade per l'impugnazione delle delibere assembleari di società²¹⁴.

Si registrano tuttavia opinioni completamente dissenzienti nei confronti di una possibile estensione del filtro in appello ai giudizi arbitrali. Ciò in base alla considerazione della natura del giudizio di nullità e delle differenze profonde tra questo e il giudizio di appello. Innanzitutto infatti, il filtro comporta una deroga all'effetto sostitutivo tipico del giudizio di secondo grado. Tale deroga si giustificerebbe con la finalità di consentire la reviviscenza della pronuncia di primo grado, che sarebbe a quel punto direttamente censurabile in sede di legittimità. Un meccanismo di questo genere mal si attagierebbe al lodo, posto che in caso di inammissibilità *ex art. 348 bis c.p.c.* la conseguenza diretta ed immediata sarebbe quella di considerare il lodo ricorribile per cassazione. Ancora, l'impugnazione per nullità del lodo si configura come sistema a critica vincolata. Estendere al provvedimento arbitrale il filtro in appello potrebbe avere senso solo nel caso in cui la nuova disciplina prevedesse un diverso modulo decisorio, tale da sindacare la giustezza in sé del lodo rituale così come il giudizio di appello. Infine, l'appello è un gravame avente natura sostitutiva mentre l'impugnazione del lodo è un rimedio di tipo prevalentemente rescindente²¹⁵.

In conclusione non si può ritenere esclusa a priori l'applicabilità dell'art. 348 *bis c.p.c.* al lodo arbitrale, alla luce tra l'altro di una sola pronuncia che non prende precisa posizione sul punto. Tuttavia, l'ostacolo maggiore ad un'estensione della disciplina dell'appello risiede nella diversità ontologica tra i due diversi mezzi di impugnazione. Sarà pertanto indispensabile valutare caso per caso i profili di contestazione sollevati in concreto dalla parte impugnante, al fine di verificare se la controversia possa essere decisa attraverso un giudizio di sommaria

²¹⁴ F. AUTELITANO e C. UCCELLA, *Impugnazione di lodo arbitrale e "filtro" in appello*, in *Il filtro dell'appello: Saggi, materiali e provvedimenti*, a cura di Daniele Maffei, Carla Romana Raineri, Arturo Maniaci, Alberto Tedold, p. 87 e ss.

²¹⁵ S. CAPORUSSO, *Sull'applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale*, nota a ordinanza C. App. Milano del 12 marzo 2013, in *Riv. Arb.*, 2014, p. 184 e ss.

infondatezza o debba essere sottoposta ad un esame particolareggiato al fine di valutare tutti i motivi di impugnazione. Occorrerà pertanto attendere le applicazioni concrete che del principio la giurisprudenza riterrà di fare.

4 – LA REVOCAZIONE ORDINARIA, IN PARTICOLARE L'ERRORE DI FATTO DELL'ARBITRO: LIMITI ED APERTURE PER UNA CRITICA COERENTE CON LE ESIGENZE DI TUTELA DELLE PARTI

4.1 - La disciplina della revocazione del lodo arbitrale rituale

La revocazione del lodo arbitrale rituale è disciplinata dall'art. 831 c.p.c. che, come si vedrà nel prosieguo, è passato indenne attraverso la riforma del 1983 per poi subire modifiche rilevanti per mezzo della legge 5 gennaio 1994 n. 5 ed un piccolo ritocco ad opera del decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006. Per delineare al meglio l'oggetto dello studio, occorre partire da alcuni cenni preliminari in materia di revocazione.

Così come la revocazione della sentenza di cui all'art. 395 c.p.c., anche la revocazione del lodo è un'impugnazione a critica vincolata, ossia uno strumento attraverso il quale possono essere censurati solo alcuni vizi o sintomi di ingiustizia del lodo. Tuttavia, a differenza della revocazione della sentenza del giudice statale, concorre sempre e soltanto con un altro mezzo a critica vincolata quale è l'impugnazione per nullità del lodo²¹⁶. Per questo motivo risulta di fondamentale importanza comprendere e studiare il rapporto che sussiste tra la revocazione e l'impugnazione per nullità.

Ed infatti nei confronti del lodo arbitrale le parti hanno a disposizione il solo mezzo di impugnazione ordinario di cui all'art. 828 e ss. c.p.c., ammissibile per una serie tassativa di motivi, in concorso con il mezzo di impugnazione della revocazione, considerato esclusivamente straordinario alla luce della sua formulazione. Tralasciando la disciplina dell'opposizione di terzo, già esaminata, entrambi i mezzi possono essere proposti solo per una serie tassativa di motivi. Non è possibile tuttavia affermare che tra il catalogo di cui all'art. 829 c.p.c. e

²¹⁶ A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, in Aa.Vv., *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, p. 717.

quello contenuto nell'art. 831 c.p.c. vi sia un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che i motivi di revocazione non possano dar luogo a nullità del lodo e viceversa. Ed infatti si possono verificare casi (con una frequenza tuttavia non particolarmente rilevante) in cui un medesimo fatto può astrattamente essere ascritto alla disciplina di entrambi i mezzi di impugnazione. Si pensi all'ipotesi in cui dopo la pronuncia del lodo sia scoperto un documento in cui le parti abbiano limitato l'ambito della convenzione arbitrale, escludendo dallo stesso alcuni oggetti. Fattispecie che può astrattamente rientrare sia nell'art. 395 n. 3 c.p.c., per mezzo del rinvio ad esso effettuato dall'art. 831 c.p.c., sia nell'art. 829 n. 4 c.p.c. Vi è quindi un fatto normativamente tipizzato ai fini della revocazione che genera un vizio assunto come motivo di nullità. Oppure, per dirla con altre parole, vi è una ragione di nullità causalmente connotata da un fatto revocatorio.

Non sempre tuttavia il vizio consente di sperimentare entrambi i mezzi di impugnazione. Infatti si può affermare che se il fattore revocante provoca un vizio del lodo astrattamente riconducibile al catalogo di cui all'art. 829 c.p.c., ciò che importa è il vizio e non la causa che l'ha provocato. In modo che se il vizio del lodo può essere fruttuosamente fatto valere con il mezzo dell'impugnazione per nullità, l'interessato il quale non abbia proposto la stessa potrà fruire di una sorta di rimessione in termini correlata al momento nel quale abbia scoperto il vizio che genera la nullità.

In effetti si potrebbero articolare nel seguente modo i rapporti tra le due impugnazioni. Se l'elemento revocante provoca un vizio spendibile anche attraverso l'impugnazione per nullità e se soltanto attraverso questo elemento l'impugnazione ha possibilità di essere accolta, si possono verificare tre diverse ipotesi: nel caso in cui il fattore emerga quando l'impugnazione è preclusa, si potrà utilizzare esclusivamente la revocazione. Qualora in seconda ipotesi il fattore emerga quando alla preclusione dell'impugnazione manchino meno di novanta giorni, il soccombente godrà di una rimessione in termini che gli consentirà di utilizzare il suddetto periodo di tempo. Mentre, in ultima ipotesi, l'impugnazione per nullità sarà l'unica proponibile qualora il fattore emerga quando alla sua preclusione manchino più di novanta giorni. Nel caso infine in cui

il vizio non sarebbe comunque veicolabile con l'impugnazione per nullità, l'unico mezzo utilizzabile sarà la revocazione²¹⁷.

I motivi di revocazione della sentenza, sei in tutto secondo l'art. 395 c.p.c., riguardano per una parte esclusivamente possibili errori incidenti sulla ricostruzione di fatto (numeri 2, 3 e 4), mentre i numeri 1, 5 e 6 attengono a tutta la sentenza, comprensiva di giudizio di fatto, giudizio di diritto e dispositivo.

Si distingue inoltre tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria. La prima riguarda i numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. e pertanto l'errore di fatto ed il contrasto con precedente giudicato. Questi sono vizi che la sentenza mostra dal momento della sua emanazione, sia pure con riferimento ad altri elementi già esistenti (rispettivamente, la prova contraria presente in atti relativamente all'esistenza o meno di un fatto e la precedente sentenza passata in giudicato). Pertanto l'impugnazione deve avvenire subito ed i termini decorrono dalla pubblicazione della decisione o dalla sua notificazione.

Per quel che concerne invece la revocazione straordinaria (numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.), il dolo della parte, la falsità delle prove, il recupero di documenti ed il dolo del giudice possono essere scoperti e fatti valere in qualsiasi momento posteriore rispetto all'emanazione della sentenza viziata. Quindi anche successivamente al passaggio in giudicato della stessa²¹⁸.

A questa disciplina fa riferimento l'art. 831 c.p.c., creando tuttavia profonde differenze rispetto alla impugnazione della sentenza in riferimento alla revocazione ordinaria.

Il codice di rito del 1865, all'art. 30, prevedeva espressamente la possibilità di esperire contro il lodo sia la revocazione ordinaria che la revocazione straordinaria²¹⁹.

Questo in quanto la revocazione veniva considerata scaturita da motivi speciali, straordinari e quasi imprevedibili, sicché le parti non sarebbero state in grado di

²¹⁷ Ricostruisce in modo compiuto i rapporti tra i due mezzi di impugnazione A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., pp. da 717 a 719, il quale ricostruisce le varie ipotesi e le soluzioni applicabili.

²¹⁸ E. FAZZALARI, voce *Revocazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XL, 1989, Milano, p. 294.

²¹⁹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 602.

apprezzarne convenientemente l'eventualità. La revocazione doveva ritenersi ammessa sempre e nonostante qualsiasi rinuncia²²⁰.

La stessa previsione era ripresa dal codice del Regno di Sardegna del 1959 (all'art. 1133, in relazione all'art. 557, n. 4 e n. 9).

Risultava pertanto affermata una revocabilità della decisione degli arbitri in relazione a tutti i motivi per i quali era ammessa la revocazione delle sentenze.

Il legislatore del 1940 è intervenuto, possiamo dire impropriamente, sulla disciplina della revocazione del lodo, limitandola ai motivi definiti di impugnazione straordinaria. Sembrerebbe che, volendo confinare all'art. 831 c.p.c. le impugnazioni del lodo per circostanze che possono palesarsi in qualunque tempo, il legislatore abbia voluto considerare i motivi di revocazione ordinaria quali ipotesi di nullità del lodo, in modo da ricomprendere nell'art. 829 c.p.c. tutti i vizi che si manifestano immediatamente alla lettura della decisione²²¹. Salvo poi dimenticare di integrare i motivi di impugnazione per nullità di cui all'articolo da ultimo indicato con la revocazione ordinaria²²².

Il legislatore potrebbe aver invece inteso, nella finalità di alleggerimento dei gravami, limitare la revocazione ai soli casi ai quali già la Relazione al Re sul codice previgente attribuiva un grande rilievo²²³.

Tuttavia, nonostante le possibili ricostruzioni della *ratio* della riforma, resta il dato normativo che non può essere definitivo meglio di quanto di seguito espresso da un autorevole giurista: "è difficile immaginare un pasticcio più grande"²²⁴.

Sulla scorta delle critiche dottrinali emerse in precedenza, il disegno di legge di iniziativa governativa precedente alla riforma del 1994 aveva previsto di

²²⁰ C. LESSONA, voce *Arbitramento*, cit., p. 625.

²²¹ Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, in *Riv. Arb.*, 2003, p. 306 e ss.

²²² A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., p. 724, il quale riporta altri esempi, vigenti all'epoca, della "sprovedutezza" dimostrata dal legislatore nei confronti della revocazione: l'art. 656 c.p.c. che inspiegabilmente esclude la revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo per il rinvenimento di documenti decisivi (ed esclude anche, gravemente, la revocazione per errore di fatto), e invece ammette quella ordinaria ex art. 395 n. 5, ossia per un motivo che già può essere fatto valere con l'opposizione; l'art. 391 *ter* primo comma c.p.c. che escludeva la revocabilità delle sentenze di merito della cassazione che siano in contrasto con un precedente giudicato.

²²³ Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia al Re sul Codice di Procedura Civile del 1865, *Codice di Procedura Civile*, Stamperia Reale di Roma 1940 nella quale si legge "fu ammesso che quanto alle sentenze degli arbitri possa rinunciarsi ai rimedi dell'appello e della cassazione, non al rimedio della revocazione, ripugnando che si rinunci seriamente ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errore di fatto, su documenti decisivi scoperti dopo il giudizio".

²²⁴ Si esprime così, con estrema lucidità, S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 346.

modificare la disciplina della revocazione del lodo, estendendola nuovamente a tutte le ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 c.p.c.²²⁵. Nella giornata dedicata allo studio del disegno di legge, la novità normativa aveva sollevato alcune perplessità, rilevandosi che la differenza tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria fosse nella diversa decorrenza del termine per l'impugnazione, trattandosi per il primo caso di vizi rilevabili dalla decisione mentre nel secondo caso di eventi rilevabili *aliunde*²²⁶. Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri ha rilevato che il mantenimento della norma appariva più coerente con il sistema, ripristinando la formulazione originaria dell'articolo²²⁷.

La scelta è stata tuttavia ritenuta difficilmente comprensibile, attesi i gravi vuoti di tutela che andava a creare e crea ancora oggi²²⁸. Parte della dottrina ha ipotizzato che non si fosse proceduto all'introduzione della revocazione ordinaria sulla base della considerazione che contro il lodo è previsto l'esperimento immediato del giudizio di nullità, mentre la revocazione ordinaria è ammessa esclusivamente per le sentenze inappellabili²²⁹.

Tuttavia, prima della novella legislativa del 1994, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria avevano fermamente escluso che il lodo potesse essere oggetto di revocazione ordinaria²³⁰. In fattispecie anteriore alla riforma del 1994, la

²²⁵ Disegno di Legge, Senato, X legislatura, n. 1686, art. 21.

²²⁶ In *Rassegna Arbitrato*, 1989, pp. 147 e 240.

²²⁷ Relazione, p. 8.

²²⁸ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 245.

²²⁹ E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 222, una tale interpretazione prende però come base l'assunto parzialmente erroneo in base al quale l'impugnazione per nullità sarebbe sostanzialmente assimilabile ad una sorta di secondo grado di giudizio.

²³⁰ In dottrina si possono annoverare V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, cit., p. 899 e p. 34 e ss.; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 346; C. PUNZI, voce "Arbitrato (rituale e irrituale)", in *Enc. Giur. Treccani*, I, Roma, 1987, p. 36; A. SIRACUSANO, in *Codice di procedura civile* a cura di Picardi, Milano, 1994, p. 151 e ss.; per quanto concerne la giurisprudenza Cass. Civ., 11 febbraio 1988, n. 1465 in *Foro it.*, I, 1988, p.; Cass. Civ., 19 luglio 1982, n. 4237, in *Giust. Civ.*, 1983, I, p. 521; Cass. Civ., 19 luglio 1982, n. 4237, in *Giust. Civ.*, 1983, I, p. 521 per la quale "l'art. 831 c.p.c., che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullità, comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullità, l'unico rimedio è quello di impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunciato su

giurisprudenza aveva ritenuto non estensibile il catalogo di cui all'art. 829 c.p.c. fino a ricomprendervi la revocazione ordinaria. Una tale scelta, oltre ad essere fondata sul dato letterale delle disposizioni normative, era giustificata dalla considerazione circa la possibilità di impugnare per revocazione, successivamente, la pronuncia che avesse deciso sulla nullità del lodo²³¹.

In questo sistema vi era tuttavia chi riteneva che la esclusione della revocazione ordinaria fosse giustificata solo ammettendo che i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. potessero confluire tra quelli di nullità del lodo²³².

Da entrambe le parti si auspicava pertanto una riforma, posto che anche la dottrina e la giurisprudenza che ritenevano non ammissibile la revocazione ordinaria, giungevano a questa conclusione sulla base dell'interpretazione letterale delle disposizioni di legge, interrogandosi tuttavia circa le finalità e le ragioni di una simile esclusione, sperando in un intervento correttivo. Aspettative che sono state tuttavia deluse dalla successiva riforma.

La novella legislativa del 1994 è infatti intervenuta sulla disciplina della revocazione limitatamente ad alcuni aspetti²³³. In primo luogo, è stata modificata la competenza a conoscere della stessa, che non è più del giudice superiore a quello che sarebbe stato competente per il merito, ma in ogni caso della Corte d'Appello. In secondo luogo, l'oggetto della revocazione non è più la "sentenza arbitrale", ma il lodo. Infine, il momento della proponibilità dell'azione viene sganciato dalla proposizione dell'impugnativa per nullità, con i necessari coordinamenti. E' infatti scomparsa la condizione prevista per la revocazione che recitava che la stessa potesse essere avanzata "quando non può proporsi

detta azione, sentenza da considerarsi emessa in grado di appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione".

²³¹ Ipotizza una tale soluzione di compromesso Cass. Civ., 4 ottobre 1994, n. 8043 in *Foro it.*, 1995, I, c. 735 ss, secondo la quale "l'art. 831 c.p.c., che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 art. 395 dello stesso codice, quanto per le sentenze per le quali sia esperibile l'impugnazione per nullità non implica che ai tassativi casi in cui, secondo la previsione di cui all'art. 829, è ammessa l'impugnazione per nullità – la quale è circoscritta alla denuncia di vizi afferenti l'essenziale regolarità del procedimento e della sentenza arbitrali – si debbano aggiungere i casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., residua, comunque, il rimedio della revocazione della sentenza che pronuncia la nullità sul lodo, sentenza da considerarsi emessa in grado di appello agli effetti dell'art. 395 c.p.c. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo".

²³² G. GUARNIERI, sub *art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 184; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 346; C. PUNZI, voce "*Arbitrato (rituale e irrituale)*", cit., p. 36.

²³³ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub *art. 831*, cit., p. 842 e ss.

impugnazione per nullità”. In realtà questa modifica sembra priva di rilevanza pratica posto che, per opinione prevalente, dal sistema delle impugnazioni doveva già dedursi che la revocazione fosse ammissibile solo dopo la scadenza del termine per l’impugnativa di nullità (novanta giorni dalla notifica o un anno dall’ultima sottoscrizione), in quanto prima di tale scadenza il vizio che avrebbe legittimato l’impugnazione per revocazione avrebbe dovuto essere eliminato mediante il giudizio di nullità²³⁴. Ed infatti, come si è avuto modo di evidenziare, in pendenza del termine per l’impugnazione per nullità, è in quella sede che debbono essere fatti valere tutti i vizi di cui all’art. 829 c.p.c. ivi compresi quelli che, ad impugnazione per nullità preclusa, legittimerebbero la revocazione²³⁵.

Pertanto dalla previsione normativa della possibilità di esperire la revocazione solo dopo la scadenza dei termini per l’impugnazione per nullità si era ritenuto che, qualora il caso di revocazione potesse essere fatto valere come motivo di nullità, la revocazione avrebbe dovuto essere esclusa²³⁶.

La contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione per nullità e della revocazione si potrebbe verificare solo nei seguenti casi. In prima ipotesi, ove il motivo di revocazione emergesse in pendenza del giudizio di nullità. In questo caso, durante il processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso *ex art. 831 comma II c.p.c.*, anche se la sospensione non riguarda il giudizio di revocazione che l’interessato abbia proposto nonostante la sospensione accordata dal secondo comma dell’art. 831 c.p.c. né il giudizio di revocazione che sia stato proposto, prima o dopo l’impugnazione per nullità, per motivi non rilevanti ai sensi dell’art. 829 c.p.c. In seconda ipotesi, ove il motivo di revocazione non fosse riconducibile ai casi previsti dall’art. 829 c.p.c. e non potesse pertanto essere fatto valere nella sede dell’impugnazione per nullità²³⁷.

Tornando al punto centrale della presente trattazione, anche successivamente alla riforma del 1994 non vi è stato un profondo mutamento di opinione per quel che

²³⁴ M. BARBUTO, *La riforma dell’arbitrato*, cit., p. 9.

²³⁵ E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell’arbitrato – Commentario*, cit., p. 222.

²³⁶ C. PUNZI, voce “*Arbitrato (rituale e irrituale)*”, cit., p. 36.

²³⁷ C. PUNZI, in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell’arbitrato*, cit., p. 89; C. PUNZI, voce “*Arbitrato (rituale e irrituale)*”, cit., p. 36.

concerne l'ammissibilità della revocazione ordinaria²³⁸. La chiusura di ogni possibile spazio per la esperibilità di un giudizio di impugnazione contro l'errore di fatto e il contrasto con precedente giudicato o lodo non più impugnabile è stata confermata dal legislatore, che come abbiamo visto ha respinto quanto proposto sul punto dal progetto governativo del 1989, confermando il testo originario dell'art. 831 c.p.c.²³⁹.

Il legislatore del 1994 ha voluto pertanto espressamente "confermare che la revocazione può essere proposta esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. perché più coerente con il sistema"²⁴⁰, discostandosi dalla più ampia previsione di cui al disegno di legge presentato dal Ministro prof. Vassalli nella X legislatura²⁴¹.

4.2 - Spazi e limiti attuali all'ammissibilità della revocazione ordinaria

Il legislatore ha perso un'altra occasione per modificare la normativa della revocazione del lodo arbitrale. La riforma del 2006 ha infatti, come si è evidenziato, confermato l'esclusione della revocazione ordinaria tra i mezzi di impugnazione del lodo²⁴².

Come si è avuto modo di sottolineare, prima della riforma del 2006, molto contrastanti erano le opinioni tra chi riteneva di non poter in nessun modo far rientrare i motivi di revocazione ordinaria tra i motivi di nullità *ex art.* 829

²³⁸ E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 22; G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1994, cit., p. 131 e ss.; C. PUNZI, in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 89.

²³⁹ In proposito G. GUARNIERI, *Sub art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 183 il quale indica di confrontare il testo dell'art. 831 come modificato dall'art. 21 del progetto in *Riv. Arb.*, 1991, p. 929 e la Relazione in *Rass. Arb.*, 1989, p. 265.

²⁴⁰ Fornisce questa motivazione A. ORICCHIO, *L'arbitrato*, Napoli, 1994, p. 119.

²⁴¹ Cfr. art. 21 del d.d.l. Vassalli presentato il 10 aprile 1898, in Senato della Repubblica, *Disegni di legge e relazioni – documenti*, n. 1686. Vassalli aveva infatti proposto di ammettere la revocazione del lodo nei casi indicati dall'art. 395 c.p.c. senza distinzioni.

²⁴² M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma, d. lgs. 2/02/2006*, Milano, 2006, p. 116; C. PUNZI, in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 89 il quale prende atto dell'esclusione, la critica, ma non indica una posizione su una possibile soluzione del problema.

c.p.c.²⁴³ e chi invece era favorevole all'estensione analogica dell'impugnazione per nullità ai casi di errore di fatto degli arbitri e contrasto con precedente giudicato o lodo non più impugnabile²⁴⁴.

Il dibattito non appare sopito²⁴⁵ e sicuramente necessita di una nuova analisi, anche alla luce della previsione normativa circa l'equiparazione degli effetti del lodo a quelli della sentenza.

Non si ritiene infatti giustificabile la scelta del legislatore in ordine all'esclusione della revocazione ordinaria, in quanto le stesse ragioni che hanno condotto al riconoscimento della esperibilità del rimedio qualora la sentenza arbitrale sia effetto del dolo di una delle parti ai danni dell'altra oppure sia la conseguenza di prove riconosciute e dichiarate false, giustificerebbero la previsione di una forma di tutela delle parti contro un lodo arbitrale frutto di errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa oppure perché contenente disposizioni

²⁴³ V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, cit., p. 935. Il giurista in realtà aveva inizialmente espresso opinione favorevole all'assorbimento dei motivi di revocazione ordinaria tra quelli dell'impugnazione per nullità, rettificando poi le sue dichiarazioni nelle edizioni successive del suo scritto ed in altri scritti (V. ANDRIOLI, *Domanda di nullità e revocazione di sentenza arbitrale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1946, I, p. 60 e ss.). Ed infatti, nella prima edizione del suo lavoro, l'Andrioli indicava che la revocazione sarebbe stata sperimentabile per tutti i motivi di cui all'art. 395 c.p.c., senza tuttavia spiegare come sarebbe stato possibile superare il dettato chiarissimo dell'art. 831 c.p.c. Successivamente, l'autore ha ritenuto che sarebbe stato opportuno utilizzare la domanda di nullità per far valere i motivi di revocazione, ma che tale scelta non sarebbe stata conforme a logica giuridica in quanto la domanda di nullità è mezzo di impugnazione limitato per se stesso che non può assorbire un mezzo di impugnazione non meno limitato come è la revocazione; altri hanno preso atto della scelta consapevole del legislatore, ritenendola fondata sulla inidoneità della revocazione ordinaria a trovare una collocazione sistematica all'interno della nuova disciplina dell'arbitrato. Tra questi si annoverano: A. ORICCHIO, *L'arbitrato*, cit., p. 119; E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 222; ancora sul punto T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 922, il quale deduce che i motivi di revocazione ordinaria, non rientrando neppure tra quelli per i quali è concessa l'impugnazione per nullità, non possono servire per attaccare la sentenza; G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, 1988, cit. pp. 664 e 665. L'autore ritiene che la scelta fondi sulla medesima ragione per la quale la revocazione è stata esclusa per gli stessi vizi nei confronti della sentenza di primo grado dall'art. 396, I comma c.p.c. sul quale è modellato l'art. 831 c.p.c.

²⁴⁴ Sul punto cfr. S. SATTA e C. PUNZI, *Dir. Proc. Civile*, cit., p. 644, n. 546, i quali sostenevano, anche prima della riforma del 1994, la possibilità di coordinare la revocazione con l'impugnazione per nullità attribuendo a quest'ultima, se proposta, l'effetto di assorbire la prima, pur dando atto dell'inequivocabilità del testo di legge.

²⁴⁵ Tra i contrari si può annoverare E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 880 il quale, pur non comprendendo la scelta legislativa, ritiene di doversi attenere al dato normativo, con conseguente possibilità di esperire contro il lodo solo la revocazione straordinaria; ancora, F. PAPI ROSSI, *Revocazione ed opposizione di terzo*, in *La prassi dell'arbitrato rituale*, a cura di A. BOSSI, Torino, 2012, p. 442 ritiene di individuare una possibile ragione del limite nella necessità che il giudizio arbitrale proceda speditamente, potendo il legislatore ritenere incongruo ammettere la revocazione su vizi del lodo riconoscibili dalle parti fin dalle origini.

contrastanti con precedente avente tra le parti l'autorità di giudicato o lodo non più impugnabile (ipotesi tuttavia inserita ora tra i motivi di nullità del lodo, con il solo requisito del deposito, come si avrà modo di analizzare compiutamente in seguito). Dovrebbe quindi essere ritenuta ragionevole l'interpretazione sulla base della quale le due ipotesi di revocazione ordinaria, relative sempre a vizi risultanti dal lodo, possono e anzi devono essere assorbite nelle ipotesi contemplate dall'art. 829 c.p.c. Ciò si fonda sul presupposto che la tassatività dei mezzi di impugnazione non può definirsi così stretta da non legittimare una interpretazione estensiva delle norme che contemplano i motivi di nullità²⁴⁶.

Ed infatti è lecito ritenere che, prendendo semplicemente atto della esclusione della revocazione ordinaria tra i mezzi di impugnazione ammessi contro il lodo (e quindi della non possibilità di sindacare lo stesso per conflitto con precedenti lodi o sentenze quando non sia stato depositato nel giudizio il precedente contrario, ipotesi residuale rispetto a quella di cui all'art. 829 n. 8 c.p.c., né per errore di fatto degli arbitri risultante da atti e documenti di causa), si possa ipotizzare un dubbio di legittimità costituzionale in considerazione altresì della equiparazione del lodo alla sentenza²⁴⁷.

Sul punto è necessario fin da subito sottolineare una possibile criticità ed ostacolo alla prospettazione di un sindacato di costituzionalità delle disposizioni normative. Ed infatti, sia pur alcuni autori affermino senza dubbio la configurabilità astratta di una ipotesi di illegittimità costituzionale della disciplina

²⁴⁶ Tra i primi autori propensi a ricercare la estensione delle maglie del dettato normativa, facendo confluire le ipotesi di revocazione nei motivi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c., S. SATTA, *Commento al c.p.c.*, cit., p. 346. L'autore riteneva di poter far rientrare il caso di lodo arbitrale che non tenesse conto di precedente sentenza passato in giudicato nell'ipotesi di non conformità del lodo al compromesso; mentre il caso di lodo che presupponga erroneamente un fatto nella contraddittorietà delle disposizioni.

²⁴⁷ Solleva il dubbio di legittimità costituzionale in primo luogo C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss; tra gli altri, si può citare G. FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 85. L'autore ritiene che si tratti di un'incostituzionalità valutabile ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione e cita la sentenza Cass. Civ., 20 dicembre 1976, n. 4648, in *Foro it. Rep.*, voce *Revocazione*, nn. 3 e 6 seconda la quale l'errore di fatto revocatorio, stante l'esclusione ex art. 831 c.p.c. e la mancanza di qualsivoglia possibilità di farlo rientrare tra i motivi di nullità, non può concretizzare un motivo di impugnazione della sentenza arbitrale; ancora, G. GUARNIERI, sub *art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 184 ss.; da ultimo è possibile far riferimento al pensiero di C. CECHELLA, in *Aa. Vv.*, *L'arbitrato*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 1991, p. 252, il quale ritiene che il disposto susciti dubbi di costituzionalità in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

positiva, nella parte in cui non consente la revocazione per errore di fatto e contrasto con precedente giudicato o lodo, l'interpretazione restrittiva delle possibilità impugnatorie è coerente con la direzione seguita dal legislatore anche per quel che concerne la sentenza del giudice statale. Come si avrà modo di analizzare in seguito, gli interventi di riforma sono stati nel senso di diminuire le possibilità di impugnazione delle sentenze, soprattutto per quanto riguarda i ricorsi per cassazione, ad evidenti e sentiti fini deflattivi del contenzioso. La stessa revocazione per errore di fatto *ex art. 395 n. 4 c.p.c.* è interpretata in senso fortemente restrittivo e difficilmente la proposizione del rimedio conduce ad una sentenza revocatoria. In proposito occorre tuttavia indicare che le possibilità di far valere i vizi della sentenza del giudice statale sono in ogni caso maggiori rispetto a quelle previste per il lodo, posto che, quantomeno per la sentenza di primo grado, è previsto un giudizio di appello a critica libera e nel quale possono pertanto confluire le lamentazioni circa gli eventuali errori, anche di fatto, della decisione.

Sulla base di un tale dubbio di incostituzionalità ed al precipuo fine di evitare un intervento della Corte Costituzionale, è stata suggerita una diversa lettura dell'art. 831, comma I, c.p.c., nel senso che la disposizione normativa si limiterebbe esclusivamente a sancire l'irrinunciabilità della revocazione c.d. straordinaria. Secondo questa ricostruzione, la revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. dovrebbe ritenersi ammessa in base all'art. 827 c.p.c. ed al terzo e quarto comma di cui all'art. 831 c.p.c. Tali articoli infatti, riferendosi puramente e semplicemente alla impugnazione per revocazione, consentirebbero di ritenere ammissibile la revocazione ordinaria sulla base del rinvio operato dall'art. 827 c.p.c. alla revocazione in generale. Pertanto il riferimento compiuto dall'art. 831 c.p.c. ai soli motivi di revocazione straordinaria dovrebbe essere interpretato alla luce dell'inciso "nonostante qualsiasi rinuncia" ivi contenuto, al fine di ritenere che solamente siffatti motivi sarebbero irrinunciabili²⁴⁸.

²⁴⁸ Sostiene un tale assunto G. GUARNIERI, sub. *Art. 831* in *Le nuove leggi civili commentate*, 1994 p.; lo stesso autore ribadisce il pensiero in G. GUARNIERI, *Sub art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 184 ove ritiene inevitabile il ricorso alla Corte Costituzionale.

La teoria è stata profondamente criticata in quanto, benché muova dalla assimilazione degli effetti del lodo e della sentenza, arriverebbe a ritenere esistente, senza chiara consapevolezza dogmatica, un'identica indole processuale tra i due mezzi di impugnazione. In particolare è stato evidenziato che a ritenere ammissibile l'impugnazione del lodo per errore di fatto, si arriverebbe ad attribuire una rilevanza anomala allo stesso, se si considera che l'errore di fatto in quanto tale, nel suo complesso, avrebbe limitatissima rilevanza. Per quanto riguarda invece il contrasto con precedente giudicato, lo scambio tra identità di effetti ed identità di indole genererebbe addirittura un vistoso equivoco²⁴⁹.

Tali assunti, in un'ottica di tutela della parte lesa da un provvedimento inesatto, non sono condivisibili. A prescindere da una definizione della rilevanza dell'errore di fatto, non si può ammettere che lo stesso sia totalmente insindacabile.

Sempre nell'ottica di ampliare le possibilità di tutela ed al fine di superare il dubbio di legittimità costituzionale, è stata offerta un'ulteriore lettura ortopedica dell'art. 831, comma I, c.p.c. Questa ricostruzione prende a suo fondamento la base letterale dell'art. 827, comma I, c.p.c.: "Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo". Il testo del primo comma dell'art. 827 c.p.c. farebbe pertanto riferimento genericamente alla revocazione e

²⁴⁹ A. RIZZI, *Lodo – Impugnazione per revocazione* in *Dizionario dell'arbitrato*, Torino, 1997, pp. da 446 a 447; per l'autore il n. 5 dell'art. 395 c.p.c. rientrerebbe almeno in parte nella previsione di cui all'art. 829 c.p.c. n. 8, restando escluso, nella formulazione vigente all'epoca, il caso di conflitto con precedenti lodi e sentenze quando la relativa eccezione non fosse stata rilevata nel corso del procedimento arbitrale. L'autore non riesce però a comprendere come si possa dedurre dal fatto che tale vizio del lodo non costituisca motivo di impugnazione per nullità, la conseguente necessità che esso dia luogo ad impugnazione per revocazione. A tal proposito non si potrebbe, a suo dire, addurre l'indole generale della previsione di cui all'art. 395 in quanto non vi può essere rapporto tra mezzi di impugnazione distinti e reciprocamente autonomi. La questione dovrebbe invece essere impostata tenendo conto rispettivamente che la limitazione rilevata dalla dottrina origina esclusivamente dall'inciso che attribuisce alla parte interessata l'onere di eccezione e che qualora non ci fosse tale limitazione, per la fattispecie di cui al n. 5 si avrebbe impugnazione per nullità del lodo invece di revocazione. Per il Rizzi bisognerebbe quindi chiedersi se reso un lodo in conflitto non eccepito nel corso del giudizio arbitrale sia costituzionalmente legittimo privare le parti di una tutela equivalente a quella accordata nella situazione analoga, ma in presenza di una sentenza, con lo strumento della revocazione ordinaria. Solo così si riesce a salvaguardare la speciale disciplina dell'istituto arbitrale, per la quale il conflitto con precedenti lodi o sentenze non impugnabili comporta impugnazione per nullità e non revocazione. Il discorso quindi si deve spostare su una valutazione di legittimità costituzionale dell'onere imposto alla parte di eccepire il conflitto nel corso del giudizio arbitrale e non *tout court* sulla limitazione nei confronti della revocazione ordinaria. Ed infatti queste conclusioni non potrebbero, per l'autore, condurre in nessun caso alla ammissibilità della revocazione ordinaria nei confronti del lodo.

alla opposizione di terzo, senza ulteriori specificazioni e pertanto senza escludere una specifica figura di revocazione od opposizione di terzo. La suindicata interpretazione sarebbe altresì confermata dall'aver il legislatore, all'interno del sistema generale, considerato sempre rilevante il conflitto di giudicati, a prescindere dalla proposizione della relativa eccezione, richiesta con la riforma del 1994 per impugnare il lodo per nullità. Sulla base di questa ricostruzione il legislatore del 1994, ritenuta perfettamente ammissibile la revocazione ordinaria ai sensi del n. 5 dell'art. 395 c.p.c., si sarebbe reso conto che senza l'introduzione del n. 8 dell'art. 829 c.p.c., avrebbe lasciato prive di tutela le parti che avessero sollevato invano la relativa eccezione nel giudizio arbitrale, senza la possibilità di poter proporre appello. Tuttavia una simile teoria si scontra con il problema dell'adattabilità ai due tipi di revocazione del primo comma dell'art. 831 c.p.c., essendo invece il terzo ed il quarto perfettamente conciliabili con le due forme di revocazione, non fornendo alcuna distinzione tra le stesse. Per superare l'ostacolo si dovrebbe aderire alla teoria sopra ricordata, secondo la quale l'art. 831, I comma, c.p.c. si limiterebbe ad affermare che nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 non è ammessa nessuna rinuncia preventiva, mentre per la revocazione ordinaria sarebbe implicitamente ammessa la rinuncia. Così come l'art. 829 c.p.c. distingue tra nullità rinunciabili e irrinunciabili, creando un parallelismo tra i due articoli²⁵⁰.

Alla luce dei limiti evidenziati alle ricostruzioni suindicate, le quali tuttavia si muovono nella giusta direzione dell'ampliamento di tutela, appare pertanto preferibile, al fine di poter evitare senza dubbio alcuno il sindacato di legittimità costituzionale sopra paventato, agire sul catalogo di cui all'art. 829 c.p.c.²⁵¹.

²⁵⁰ Così G. GUARNIERI, sub art. 23 (art. 831 c.p.c.), in G. TARZIA, R. LUZZATTO, E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit.

²⁵¹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 603; F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 23, il quale concentra il problema sulla mancata possibilità di far valere l'errore di fatto revocatorio; Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, cit., p. 306 e ss. secondo il quale l'errore di fatto revocatorio dovrebbe essere fatto rientrare tra i motivi di impugnazione del lodo per nullità; *contra* G. FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, cit., p. 85, il quale ritiene che i motivi di revocazione ordinaria non possano essere assorbiti dai motivi di nullità; contrario anche M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, Padova, 2010, p. 1176.

Prima di iniziare l'analisi separata delle due ipotesi di revocazione ordinaria escluse dal legislatore tra i mezzi di impugnazione del lodo, si può sottolineare che nei confronti del lodo non è prevista nemmeno la revocazione straordinaria del pubblico ministero *ex art. 397 c.p.c.* Esclusione che comporta il rischio che un lodo non più impugnabile per i privati possa addirittura raggiungere un assetto di interessi in frode alla legge, diventando più resistente della sentenza dell'autorità giudiziaria²⁵². Sulla base di questa importante incongruenza qualche autore è arrivato ad ammettere la revocazione del pubblico ministero *ex art. 397 c.p.c.* pur riconoscendo la tipicità delle azioni concesse al pubblico ministero²⁵³.

4.2.1 – L'esclusione dell'ipotesi *ex n. 5 dell'art. 395 c.p.c.*

Alla luce della riforma del 1940 e della esclusione della revocazione ordinaria dalla norma relativa ai mezzi di impugnazione del lodo, restava totalmente priva di tutela l'ipotesi di decisione arbitrale contrastante con precedente giudicato o lodo non più impugnabile. Ancora nel 1994 l'ordinamento italiano prevedeva espressamente come motivo di nullità solo il caso di sentenza contrastante con precedente sentenza passata in giudicato mentre nulla era previsto per il caso di contrasto tra lodi oppure di contrasto tra lodo e sentenza²⁵⁴.

L'introduzione del n. 8 dell'art. 829 c.p.c. ad opera della legge del 1994 deve pertanto essere letta in stretta connessione con la perdurante esclusione dei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. dalle ipotesi di revocazione del lodo.

Il novellato n. 8 dell'art. 829 c.p.c. ha esteso all'arbitrato un orientamento dottrinale e giurisprudenziale relativo alla rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno²⁵⁵. La tesi è stata accolta dal legislatore soprattutto per la gravità delle conseguenze che possono derivare da un lodo arbitrale che contrasti con altra pronuncia non più impugnabile.

²⁵² Evidenzia con preoccupazione la problematica C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 605; altri autori che hanno sottolineato il problema sono G. RUFFINI, "Efficacia di sentenza" del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità, cit., p. 470 e E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 842.

²⁵³ V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, cit., p. 912; S. LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, cit., p. 172.

²⁵⁴ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 e ss.

²⁵⁵ G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 120.

L'introduzione del numero 8 dell'art. 829 c.p.c. nel 1994 aveva però portato con sé il limite della deduzione nel giudizio arbitrale della relativa eccezione, lasciando scoperta da ogni tutela l'ipotesi in cui il contrasto non fosse stato dedotto nel procedimento. Questa previsione poteva essere giustificata solo considerando la valorizzazione che l'arbitrato offre all'autonomia delle parti, alle quali sole veniva lasciata la scelta di far valere o meno il contrasto, ritenendosi che in caso di mancata proposizione da parte delle stesse della relativa eccezione, fosse stata consapevolmente effettuata la scelta di avere un giudizio arbitrale che prescindesse totalmente dalla precedente pronuncia²⁵⁶.

Pertanto, per quel che concerne la contrarietà a precedente giudicato, il problema è stato in qualche modo attenuato dall'introduzione nell'art. 829 c.p.c. del n. 8 già nella formulazione del 1994²⁵⁷.

Nel 2006 la norma è stata modificata in modo da svincolare la proponibilità dell'impugnazione alla eccezione di parte. La formulazione originaria è stata sostituita dalla riforma. In base al presupposto del rilievo officioso della *res iudicata* formatasi in altro processo, ora la disposizione pretende solamente che il precedente provvedimento con il quale il lodo contrasta, che sia un lodo o una sentenza, sia stato prodotto durante il procedimento arbitrale²⁵⁸.

Il quadro delineabile come risultato di questa evoluzione normativa consente in primo luogo di affermare che uno dei motivi di revocazione ordinaria della sentenza è riconosciuto come motivo che giustifica l'impugnazione per nullità del lodo. Questa considerazione potrebbe confermare in senso logico l'astratta

²⁵⁶ La *ratio* della previsione legislativa veniva così ricercata da G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 120.

²⁵⁷ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 842 e ss.; G. CASSANO, *Transazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie*, Torino, 2006, p. 348, secondo il quale l'errore di fatto rimane pertanto l'unico motivo di impugnazione non deducibile; G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1994, cit., p. 120; C. PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale*, cit., p. 22; in tema G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 642; E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 818; G. TARZIA, sub Art. 21, *Legge 5 gennaio 1994 n. 25*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, p. 546; G. TARZIA, sub Art. 21 (art. 829 c.p.c.), in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 167.

²⁵⁸ Cfr. F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss, il quale mette in dubbio la non necessità dell'eccezione di parte in quanto comunque l'impugnazione è collegata alla produzione del documento che, presumibilmente, viene allegato nel procedimento arbitrale per mezzo di una memoria, la quale, facendo riferimento al documento, avrà quasi certamente sollevato l'eccezione.

possibilità di ritenere anche l'errore di fatto degli arbitri come motivo di impugnazione per nullità *ex art.* 829 c.p.c.

Nel sistema generale, la rilevanza del vizio e la conseguente possibilità di ottenere l'annullamento della decisione è diversa a seconda che la decisione stessa sia propria del giudice oppure dell'arbitro. Nella attuale disciplina, il contrasto della sentenza con precedente lodo non più impugnabile crea il dubbio per l'interprete se optare per l'irrelevanza del vizio oppure ricavarne la disciplina generale attraverso gli strumenti di cui all'art. 12 delle Preleggi²⁵⁹.

Per tornare brevemente al discorso compiuto innanzi circa l'equiparazione tra lodo e sentenza quanto agli effetti ed al fine di verificare analogie e differenze tra la disciplina delle impugnazioni della sentenza e quella delle impugnazioni del lodo, si può verificare quali dei principi applicabili alla revocazione della sentenza possono essere validi anche per il lodo.

Per la sentenza si può innegabilmente ritenere innanzitutto che il giudice che pronuncia un provvedimento disconoscendo il vincolo del precedente di cui all'art. 2909 c.c. pronuncia una sentenza viziata. Il vizio inoltre sussiste tanto se il precedente giudicato eserciti una influenza impeditiva (uguaglianza di oggetti per le due decisioni) tanto se lo stesso eserciti efficacia conformativa (connessione di oggetti tra le due decisioni). Entrambi questi principi sono applicabili al lodo, senza bisogno di particolari adattamenti.

Per la sentenza è possibile altresì affermare che il vizio sussiste se al momento della pubblicazione della seconda sentenza la prima sia già passata in giudicato. Stessa cosa può dirsi per il lodo, con l'unica differenza che non si può parlare di passaggio in giudicato ma ci si dovrà riferire al lodo non più impugnabile e pertanto non più soggetto all'impugnazione per nullità.

Si può inoltre affermare per la sentenza che il contrasto è rilevabile d'ufficio dal giudice. Per l'arbitrato opera lo stesso principio.

Per la sentenza inoltre il vizio sussiste anche se la precedente sentenza in contrasto non è stata prodotta nel giudizio arbitrale, così rilevando anche quando il conflitto non sia imputabile ad un cattivo esercizio della *potestas iudicandi*,

²⁵⁹ A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., p. 727.

mentre al contrario per il lodo è necessaria la produzione del precedente nel giudizio arbitrale.

Il vizio della sentenza di primo grado è deducibile con l'appello ed il vizio della sentenza di appello con il ricorso in Cassazione. Per il lodo invece è deducibile esclusivamente l'impugnazione per nullità, escludendo inoltre, secondo l'opinione dominante, la possibilità di un lodo di secondo grado, almeno nei casi in cui un secondo grado di giudizio arbitrale non sia espressamente previsto.

Per la sentenza, qualora i mezzi di impugnazione sopra delineati non siano utilizzati, il vizio si sana ai sensi del primo comma dell'art. 161 c.p.c. Nello stesso modo il lodo, qualora sia divenuto non più impugnabile, è sanato anche a scapito della decisione precedente.

Dalla ricostruzione ora effettuata emerge che l'ordinamento ritiene più grave che un precedente giudicato sia violato da una sentenza che da un lodo arbitrale. Ciò genera decisamente un dubbio sulla coerenza della disciplina, attesa l'equiparazione di effetti tra lodo e sentenza ai sensi dell'art. 824 *bis* c.p.c. Ma soprattutto l'incoerenza emerge a maggior ragione in quanto esigere la produzione del documento nel corso del giudizio arbitrale significa ricondurre il contrasto con il precedente giudicato ad errore dell'arbitro che non lo ha riconosciuto e non ne ha tenuto conto. Tale configurazione non rispecchia le scelte di carattere generale, in base alle quali si è deciso di rendere possibile l'impugnazione anche in casi in cui nessun errore possa essere ascritto all'arbitro. La chiave di lettura proposta è quella di ritenere che l'energia e il tempo speso dalla magistratura, al cui costo contribuisce la generalità dei cittadini, per risolvere un contrasto già risolto, abbiano un peso maggiore di quelli spesi dai giudici privati, al cui costo concorrono solo i litiganti. Inoltre, consentendo l'art. 1974 c.c. alle parti di transigere una lite già decisa con provvedimento passato in giudicato, si dovrebbe ritenere possibile per le stesse far decidere a giudici privati un contrasto deciso. La produzione del precedente in contrasto, in quest'ottica, dovrebbe essere letta come espressione della volontà di non perdere i risultati già conseguiti con la precedente pronuncia²⁶⁰.

²⁶⁰ A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., pp. da 727 a 729.

Sulla base della riforma del 2006 e del nuovo art. 829 c.p.c. n. 8, si può pertanto delineare un'alternativa di soluzioni. In prima ipotesi, nel caso in cui il provvedimento precedente contrastante con il lodo che si vuole impugnare sia stato versato agli atti durante l'arbitrato ma gli arbitri non ne abbiano tenuto conto, si può attivare il rimedio di cui alla disposizione in commento. In tale eventualità, inoltre, si potrebbe astrattamente denunciare anche il vizio di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c., potendo la circostanza essere considerata come una omissione di pronuncia su un fatto impeditivo che era dovere degli arbitri rilevare. In seconda ipotesi, qualora il provvedimento precedente contrastante non sia stato allegato, non si prospetta un rimedio esperibile in quanto, come abbiamo visto, l'art. 831 c.p.c. non rende rilevanti avverso il lodo i motivi di revocazione ordinaria, tra i quali risulta esserci la contrarietà ad un precedente giudicato non prodotto nel corso del giudizio che abbia posto capo alla pronuncia con esso contrastante (sebbene la norma citata rechi ancora traccia della necessità che la sentenza revocanda non abbia pronunciato sulla relativa eccezione)²⁶¹.

E' quindi evidente anche qui la lacuna legislativa, in quanto la riforma lascia priva di tutela la parte che non abbia prodotto nel corso del giudizio arbitrale il documento relativo alla sentenza e al lodo precedente²⁶².

Si potrebbe e dovrebbe pertanto procedere ad una lettura estensiva e correttiva dell'art. 829 n. 8 c.p.c., in modo da ammettere l'impugnazione del lodo anche qualora il precedente in contrasto non sia stato prodotto nel corso del procedimento arbitrale²⁶³. Ciò anche se una tale prospettazione è osteggiata da quanti ritengono che, avendo il legislatore previsto lo specifico motivo di nullità di cui al n. 8 dell'art. 829 c.p.c., non potrebbe ammettersi una rilevanza del

²⁶¹ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 e ss.

²⁶² A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., p. 729.

²⁶³ In questo senso F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., p. 199 e ss., il quale ritiene di poter ampliare l'art. 829 n. 8 c.p.c. fino al ricomprendervi al suo interno il caso di lodo contrario a sentenza passata in giudicato successivamente alla chiusura della conferenza di deliberazione del lodo in coerenza con il principio generale di rimessione in termini previsto dalla Convenzione di New York. In alternativa l'autore ritiene possibile ipotizzare che la sentenza il cui passaggio in giudicato non era dalle parti conosciuto possa rilevare come documento decisivo che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore, fondando così un motivo di revocazione straordinaria.

precedente giudicato al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dalla suindicata norma²⁶⁴.

L'ipotesi ora analizzata non è tuttavia l'unico caso per il quale la normativa non prevede uno specifico rimedio.

Ed infatti dalla riforma resterebbe comunque priva di tutela anche ed innanzitutto l'ipotesi di contrasto tra lodo definitivo e lodo non definitivo²⁶⁵. In proposito occorre rilevare come l'arbitro, nell'emissione del lodo definitivo, sia comunque vincolato a quanto deciso nel lodo non definitivo, a prescindere dal grado di stabilità di quest'ultimo²⁶⁶. In caso di mancato rispetto di questo vincolo, il contrasto potrebbe essere fatto valere ai sensi dell'art. 829 n. 7 c.p.c. come impugnazione per nullità solo ove le parti abbiano stabilito l'osservanza delle relative norme a pena di nullità *ex art.* 816 c.p.c.²⁶⁷. Tale vizio potrebbe essere inoltre fatto valere ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c. sotto il profilo della pronuncia fuori dai limiti "funzionali" del compromesso²⁶⁸. Non potrebbe tuttavia rientrare nella ipotesi di disposizioni contraddittorie, in quanto l'accoglimento di una tale tesi comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo²⁶⁹.

²⁶⁴ Così G. GUARNIERI, sub *art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 184.

²⁶⁵ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 92; C. PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale*, cit., p. 22: l'autore ritiene che in questo caso potrà trovare applicazione l'art. 829 n. 7 c.p.c. soltanto ove le parti abbiano stabilito l'osservanza delle relative norme ai sensi dell'art. 816 c.p.c.; dello stesso autore, C. PUNZI in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato: legge 5 gennaio 1994 n. 25*, cit., p. 82; evidenzia la problematica anche G. TARZIA in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 169; dello stesso autore può citarsi altresì G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 643.

²⁶⁶ F. P. LUISO, *Intorno agli effetti dei lodi non definitivi o parzialmente definitivi*, in *Riv. Arb.*, 1998, p. 592 e ss.

²⁶⁷ C. PUNZI in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato: legge 5 gennaio 1994 n. 25*, cit., p. 82.

²⁶⁸ G. RUFFINI, *La divisibilità del giudizio arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 442, nota n. 35.

²⁶⁹ Per un punto di vista giurisprudenziale, Cass. Civ., 8 gennaio 2014, n. 131 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014, la quale ha espressamente statuito che: "in materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all'art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, (*ratione temporis* applicabile), si riferisce all'ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato".

Resta altresì esclusa l'ipotesi di contrarietà a precedente lodo reso in altro processo e diventato inimpugnabile successivamente alla chiusura della discussione davanti agli arbitri o che comunque non sia stato oggetto di allegazione²⁷⁰. Lo stesso si può dire nel caso di contrarietà a precedente sentenza passata in giudicato dopo la chiusura della discussione davanti agli arbitri e non allegata, in ordine alla quale l'impugnazione *ex art. 829 c.p.c.* del lodo per violazione dell'art. 2909 è subordinata alla circostanza che le parti non abbiano dichiarato lo stesso inimpugnabile o che non abbiano in ogni caso autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità²⁷¹.

Specificamente riguardo al requisito dell'allegazione del precedente sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale, muovendo dal presupposto che l'arbitrato rituale costituisce attività di tipo giurisdizionale. Questo tipo di attività dovrebbe pertanto essere impedita dal precedente giudicato nello stesso modo in cui risulta impedito un nuovo giudizio dinnanzi al giudice dello Stato²⁷². Si è evidenziato però che, da questo punto di vista e contrariamente a quanto sarà indicato nello specifico per l'errore di fatto, non si potrebbero avanzare ipotesi di incostituzionalità della norma in quanto lascia all'iniziativa delle parti la rilevanza e gli effetti per il giudizio arbitrale del giudicato formatosi nel processo ordinario²⁷³.

Il risultato rappresenterebbe quindi un ulteriore contrasto tra quanto previsto per il lodo e quanto previsto per la sentenza. Ed infatti nel processo giurisdizionale l'eccezione di giudicato può essere fatta valere con il mezzo della revocazione anche se è stata omessa nelle fasi di merito; al contrario, per quel che riguarda il

²⁷⁰ Per le varie opinioni espresse prima della riforma del 2006 e quindi sotto la vigenza della necessità dell'eccezione di parte per far valere il contrasto, C. PUNZI in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato: legge 5 gennaio 1994 n. 25*, cit., p. 82; G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 643; G. TARZIA in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 169; N. RASCIO, *"Immodificabilità" del lodo rituale ed efficacia esecutiva*, cit., p. 275 e ss. e p. 282.

²⁷¹ In questo senso G. MONTELEONE, *Il nuovo assetto dell'arbitrato*, in *Corr. Giur.*, 1994, p. 1050.

²⁷² S. BOCCAGNA, sub art. 831 (*revocazione ed opposizione di terzo*), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* cit., pp. 477; *contra* E. MARINUCCI, *Note sull'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà ad altra pronuncia*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, p. 1186 e ss. L'autrice ritiene che dal nuovo art. 819 *ter* c.p.c. è possibile desumere l'inapplicabilità del principio del *ne bis in idem* nei rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario.

²⁷³ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 605.

procedimento arbitrale, l'efficacia del precedente giudicato non ha rilevanza se non fatta valere nello stesso procedimento di fronte agli arbitri, anche solo per mezzo del deposito del documento²⁷⁴.

Per superare i limiti che sono stati evidenziati si dovrebbe ricorrere ad una generale estensione dei motivi di impugnazione del lodo a quelli della revocazione ordinaria, al fine di evitare l'incomprensibile e forse incostituzionale disparità di trattamento rispetto alla sentenza che deriverebbe da una diversa ricostruzione²⁷⁵. Su tale strada si dovrebbe altresì ammettere la possibilità di estendere il n. 8 dell'art. 829 c.p.c. fino a ricomprendere anche il caso di mancata produzione del giudicato precedente²⁷⁶.

In tal senso si deve evidenziare che è stata ipotizzata la possibilità che il lodo contrastante con precedente giudicato possa essere impugnato in quanto contrario all'ordine pubblico²⁷⁷, onde si porrebbe il problema di valutare se tale contrasto possa essere fatto rientrare nell'ordine pubblico processuale²⁷⁸.

Sempre sulla strada dell'interpretazione estensiva, potrebbe inoltre essere utile il n. 7 dell'art. 829 c.p.c., anche se tale motivo opera solo quando le parti abbiano indicato la violazione della regola come ragione di nullità²⁷⁹. Secondo alcuni questa disposizione, se non fosse espressamente limitata al caso in cui siano state le parti a prevedere il rispetto delle forme procedurali sotto espressa sanzione di nullità, potrebbe essere l'appiglio normativo più forte per giustificare un controllo giudiziale anche rispetto alle fattispecie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.²⁸⁰.

Ritornando per un attimo all'analisi del grado di stabilità del lodo e alla problematica relativa al rapporto tra lodo e sentenza sotto il profilo della natura e degli effetti, occorre specificare che anche chi postula una identità di effetti tra i

²⁷⁴ A favore di una completa estensione F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 23.

²⁷⁵ G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 642 e ss.

²⁷⁶ Ipotizza una tale soluzione legislativa F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40)*, in cit., pp. 213 e 214.

²⁷⁷ Così C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 291.

²⁷⁸ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 842.

²⁷⁹ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 291; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 842.

²⁸⁰ F. CAMPIONE, *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, cit., p. 715 e ss.

due istituti si deve scontrare con il fatto che il sistema delle impugnazioni del lodo contiene al suo interno una lacuna che può favorire la formazione di giudicati contrastanti²⁸¹.

Il confronto tra l'art. 829 n. 8 c.p.c. e l'art. 395 c.p.c. evidenzerebbe in questa ottica la profonda differenza non solo di natura, ma anche di effetti, tra lodo e sentenza. Ed infatti il contrasto della sentenza con altra sentenza passata in giudicato e pronunciata tra le stesse parti può essere fatto valere con l'appello oppure, per sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, con la revocazione o il ricorso per cassazione. Dall'altra parte, il contrasto del lodo con precedente sentenza o lodo arbitrale, era comunque limitato prima della riforma del 2006 alla deduzione dell'eccezione nel corso del giudizio arbitrale ed ora comunque al deposito del precedente.

Ancora, la violazione del *dictum* arbitrale la cui efficacia sia stata eccepita dalla parte nel corso del giudizio non porterà mai alla revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. della sentenza emanata o del successivo lodo arbitrale. E se la riforma del 1994 ha comunque concesso alla parte l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829 n. 8 c.p.c. di questo secondo lodo, contro la sentenza dei giudici ordinari non resta alla parte che la proposizione dell'appello o del ricorso per cassazione.

L'approccio all'esame di questo regime differenziato può essere duplice. Infatti, per una parte della dottrina sarebbe la conferma della impossibilità di procedere ad una piena equiparazione, anche solo per quanto riguarda gli effetti, tra lodo e sentenza. L'art. 829 n. 8 c.p.c. recherebbe inoltre la consacrazione di una radicale differenza tra i due provvedimenti, indicando testualmente che il contrasto può essere con sentenza "passata in giudicato tra le parti" e lodo "non più impugnabile". Questa terminologia lascerebbe intendere inoltre l'impossibilità del lodo di passare in giudicato²⁸².

Abbracciando la tesi giurisdizionale dell'arbitrato e postulando l'identità degli effetti tra lodo e sentenza, si ritiene di poter manipolare l'art. 395 n. 5 c.p.c. al fine di ampliare il catalogo di revocabilità delle sentenze fino a ricomprendervi

²⁸¹ Non ha dubbi in proposito G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 644.

²⁸² C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 94.

anche il caso di sentenza contraria a precedente lodo non più impugnabile²⁸³. Allo stesso modo, l'art. 824 *bis* c.p.c. potrebbe essere posto a fondamento anche dell'interpretazione estensiva avanzata innanzi dell'art. 829 n. 8 c.p.c., con il risultato di coprire e risolvere le criticità suindicate.

Sembrerebbe questa l'opinione preferibile, se non altro poiché consente di trovare un rimedio ai gravi casi di carenza di tutela creati dalla disciplina normativa, sia per quanto riguarda le ipotesi ivi evidenziate sia per quel che si avrà modo di riportare con riferimento all'errore di fatto degli arbitri.

4.2.2 – *L'esclusione della revocazione per errore di fatto degli arbitri (art. 395 n. 4)*

Il n. 4 dell'art. 395 c.p.c. contempla l'errore di fatto, risultante dagli atti o dai documenti di causa. Lo stesso può essere definito fondamentalmente come un errore di percezione, il che lo differenzia dall'errore di giudizio o di ragionamento invece contenuto nella vecchia formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. L'errore consiste sostanzialmente in una svista del decidente che abbia ritenuto esistente quel che invece senza dubbio alcuno non risultava tale dagli atti di causa o viceversa. Oltre che i fatti sostanziali può riguardare anche i fatti processuali²⁸⁴, ma non può in nessun caso sussistere quando si traduca in un errore di giudizio²⁸⁵.

²⁸³ E. F. RICCI, *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994*, cit., p. 819; G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, cit., p. 645 il quale ritiene che questa interpretazione sarebbe necessaria al fine di evitare l'intervento della Corte Costituzionale.

²⁸⁴ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 2007, cit., p. 480; al fine di verificare una definizione comune e dotata di taglio pratico circa l'errore di fatto, sembra utile riportare le più rilevanti pronunce giurisprudenziali in materia: una applicazione pratica del principio può essere estratta dalla massima della sentenza che segue: "l'errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del *dies ad quem* e l'applicazione del calendario comune, adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione, elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice" in Cass. Civ., 4 novembre 2014, n. 23445, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014; una interessante sentenza del Consiglio di Stato ha specificato quanto segue: "ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c. l'errore di fatto consiste in una falsa percezione della realtà processuale che ha portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, poiché diversamente sussiste semmai un errore di giudizio, il quale non dà ingresso all'impugnazione per revocazione; sono infatti errori di giudizio, e perciò di diritto, quelli consistenti nell'erronea interpretazione delle norme di diritto disciplinanti la fattispecie, non censurabili per l'appunto in revocazione, la quale ove ciò non fosse risulterebbe trasformata nel processo amministrativo in un

Al fine di fornire un quadro d'insieme quanto più possibile dettagliato, è evidente come l'analisi non possa che iniziare dalla disciplina dell'errore di fatto revocatorio delle sentenze del giudice statale e dalla applicazione giurisprudenziale, di merito e di legittimità, del disposto normativo.

terzo grado del giudizio” Consiglio di Stato, 25 settembre 2014, n. 4828, in *Redazione Giuffrè amministrativo*, 2014; ancora nel senso di specificare ove possa considerarsi ricorrente un errore di fatto revocatorio si annovera Cass. Civ., 20 febbraio 2014, n. 4118, in *Giust. Civ. Mass.* 2014: “non ricorre un errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand'anche risulti errata, di una violazione di legge nell'applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e quindi di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto”; infine Cass. Civ., 15 novembre 2013, n. 25654, in *Giust. Civ. Mass.* 2013 per la quale “non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato rilievo della nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale, trattandosi non di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti, quanto di omessa valutazione delle risultanze processuali”.

²⁸⁵ Sull'esclusione dell'errore di giudizio tra i motivi revocatori, al fine di circoscrivere in modo ancora più stringente la portata della norma, si possono indicare ulteriori pronunce giurisprudenziali, come per esempio Cass. Civ., 6 dicembre 2012, n. 21998 in *Guida al diritto*, 2013, 4, 34. Secondo i giudici di legittimità, in tale pronuncia, “non è configurabile l'errore revocatorio, allorché si denunciino vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico - come quando si adduca l'esistenza di un errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, che non costituiscono fatti - in quanto tale errore si configura necessariamente non come un errore percettivo, ma come un errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice”; ancora sul punto Cass. Civ., 14 novembre 2012, n. 19921 in *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 11, 1305 per la quale “l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove si ricollegli ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti”; nello stesso senso Cass. Civ., 16 febbraio 2012, n. 2269, in *Guida al diritto* 2012, 18, 40 per la quale “l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze - comprese quelle della Cassazione - deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del fatto - che può consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, quali la sentenza impugnata o gli atti di parte - e non in errori di criterio nella valutazione e interpretazione del fatto, che attengano, cioè, alla valutazione degli atti sottoposti al controllo del giudice, i quali siano stati correttamente percepiti, configurandosi l'errore, in tali casi, in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali qualificabile come errore di giudizio, quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione”; anche il Consiglio di Stato si è espresso sul punto come segue: “la lettura e l'interpretazione dei documenti di causa appartiene all'insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio. Ciò in quanto l'errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia ommesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d'ufficio, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime: siffatta doglianza si risolve in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzioni documentali, esorbitante in quanto tale dall'ambito della revocazione” in Consiglio di Stato, 5 marzo 2012, n. 1235, in *Redazione Giuffrè* 2011.

Uno studio delle pronunce susseguitesi nel corso degli anni fa emergere immediatamente la tendenza seguita principalmente dalla Corte di Cassazione, nel senso di interpretare in modo sempre più restrittivo l'art. 395 n. 4 c.p.c. Questa linea interpretativa comporta pertanto una importante riduzione delle ipotesi di ammissibilità delle impugnazioni per errore di fatto anche delle stesse sentenze del giudice statale.

L'opinione maggioritaria ritiene innanzitutto, già da tempi meno recenti, che l'errore di fatto revocatorio assuma rilevanza nei limiti in cui lo stesso possa considerarsi decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione²⁸⁶. Nel caso in cui il giudice ritenga non decisivo l'errore di fatto, deve in ogni caso indicare quali ulteriori e diverse ragioni giustificative supportino quella determinata pronuncia al punto da renderla stabile nonostante il venir meno dell'argomento relativo all'errata percezione di circostanze presupposte come base del ragionamento²⁸⁷.

²⁸⁶ Si esprime in questo modo Cass. Civ., 29 novembre 2006, n. 25376 in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 11, nella cui massima si legge: “l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione. Il giudizio sulla decisività dell'errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto”; nello stesso senso Cass. Civ., 25 marzo 2013, n. 7413 in *Giust. Civ. Mass.*, 2013 la quale ha statuito che: “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità si regga su due autonome *rationes decidendi*, una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391 bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Cassazione”; invece per Cass. Civ., 14 novembre 2014, n. 24334 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014: “l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso una propria sentenza per errore di fatto, consistente nell'esame di un quesito diverso da quello formulato, evidenziando che nel provvedimento impugnato erano state comunque valutate le questioni complessivamente poste con il ricorso, sicché la controversia era stata decisa sulla scorta di ragioni giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione)”.

²⁸⁷ Così Cass. Civ., 24 febbraio 2014, n.4265, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014. La sentenza indicata ha espressamente ritenuto che: “in tema di revocazione della sentenza per errore di fatto, il giudice che rigetti la domanda di revocazione, riconoscendo l'errore denunciato ma assumendone la non decisività, ha l'onere di indicare quali ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative avessero assistito la pronuncia, tali da rendere la statuizione assunta stabile malgrado il venir meno dell'argomento relativo all'errata percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento”.

Specificazione di questo principio può rinvenirsi in ulteriori pronunce che hanno sostanzialmente affermato che il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico. In questo senso non si deve pertanto stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì è necessario comprendere se la decisione della controversia sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica²⁸⁸.

L'errore deve pertanto essere essenziale e decisivo, in modo che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa esista un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa²⁸⁹. Sulla questione di fatto non deve essersi discusso nel corso del giudizio e la mancata considerazione della stessa deve aver influito sull'esito della sentenza²⁹⁰.

Il giudizio svolto dal giudicante circa la decisività dell'errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che non è pertanto sindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da congrua motivazione²⁹¹.

Sempre in un'ottica restrittiva, si è circoscritto il campo nel quale l'errore deve rilevare. Infatti si ritiene necessaria l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. La rilevabilità deve discendere dal semplice raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche²⁹².

²⁸⁸ La ricostruzione indicata è tracciata da Cass. Civ., 18 febbraio 2009 n. 3935 in *Giust. Civ. Mass.* 2009, 2, 263.

²⁸⁹ Questa ulteriore specificazione dell'esplicato principio è rinvenibile in Cass. Civ., 21 aprile 2006, n. 9396, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, 4.

²⁹⁰ Il principio è stato chiaramente espresso da Consiglio di Stato, 20 luglio 2011, n. 4410 in *Diritto civ. e comm.*, del 28.7.2011.

²⁹¹ Le argomentazioni riportate sono rese da Cass. Civ., 29 novembre 2006, n. 25376, cit.

²⁹² Così Cass. Civ., 21 aprile 2006, n. 9396, cit.; meno recentemente Cass. Civ., 29 gennaio 1999, n. 75 in *Giust. Civ. Mass.*, 1999, 191 la quale ha statuito che: "l'errore di fatto costituente motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. oltre a riguardare un fatto sul quale la sentenza revocanda non si è pronunciata deve essere essenziale e decisivo (nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che senza l'errore la pronuncia medesima sarebbe stata diversa) e deve risultare sulla sola base della sentenza, nel

Per quanto riguarda la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, sono richiesti ancora maggiori requisiti. Si ritiene infatti che l'errore di fatto debba riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte di Cassazione deve e può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso. Lo stesso deve poi incidere unicamente sulla sentenza di Cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito²⁹³.

senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto di respingere il ricorso per revocazione proposto avverso una propria decisione in materia di regolamento di competenza sul rilievo che attraverso la deduzione dell'erroneità dell'affermazione dell'insussistenza nel giudizio di cassazione dei fascicoli delle parti, contenuta nella sentenza revocanda, veniva prospettata non la sussistenza di elementi diversi risultanti dai suddetti fascicoli, ma una mera revisione degli elementi già esaminati dal giudice di merito nella propria pronuncia sulla competenza per territorio e riesaminati, attraverso tale ultima pronuncia, dalla S.C. in sede di regolamento di competenza; tale prospettazione equivaleva, quindi, ad una sostanziale richiesta di revisione di una questione in precedenza già proposta e decisa)"; parzialmente in questo senso Cass. Civ., 24 marzo 2014, n. 6881 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014: "nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento". La stessa sentenza ha anche specificato che: "la falsa rappresentazione in cui si sostanzia l'errore revocatorio può avere a oggetto tanto un fatto sostanziale quanto un fatto processuale, cioè tanto il dato storico, quanto l'atto che lo immette all'interno del processo. Relativamente a un documento l'errore può riguardare - pertanto - il suo contenuto dichiarativo (fatto sostanziale) ovvero la sua avvenuta produzione in giudizio secondo le norme di rito (fatto processuale)".

²⁹³ Esprime il suindicato principio in modo chiaro Cass. Civ., 21 aprile 2006, n. 9396, cit.; sempre sulla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione si veda Cass. Civ., 9 dicembre 2013, n. 27451 in *Giust. Civ. Mass.*, 2013 la quale ha statuito che: "in materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, mentre è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione. (Nella specie, la contestazione riguardava, in particolare, la declaratoria di inammissibilità per aver escluso il vizio di violazione di legge in riferimento ad una circolare amministrativa, nonostante la stessa fosse stata adottata a seguito del d.lgs. n. 124 del 2004)"; ancora sul punto Cass. Civ., 30 dicembre 2008 n. 26022 in *Giust. Civ. Mass.*, 2008, 10, 1542: "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta

Infine, l'errore rilevante a fini revocatori deve essere un errore di fatto e in nessun caso può concretarsi in un errore di giudizio²⁹⁴. Inoltre, e questo è il caso interessante anche per l'esame delle possibili impugnazioni del lodo, è stato altresì stabilito che qualora il giudice si limiti ad ignorare un fatto, omettendo di esaminarne la prova, ciò potrà eventualmente costituire un vizio di motivazione ma non un vizio revocatorio²⁹⁵.

viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione"; nello stesso senso Cass. Civ., 12 dicembre 2012, n. 22868 in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 12, 1414; si veda anche Cass. Civ., 22 settembre 2014, n. 19926 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014: "in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non si è in presenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allorché sia dedotta l'erronea valutazione di un elemento processuale, quale l'allegazione e la produzione di un determinato documento, essendo esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una decisione in punto di diritto".

²⁹⁴ Esclude la rilevanza con il mezzo della revocazione dell'errore di giudizio Cass. Civ., 26 settembre 2013, n. 22080, in *Giust. Civ. Mass.* 2013 per la quale "l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretata in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevanza, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio"; lo stesso è stato espresso anche da una sentenza del Consiglio di Stato ove si legge "al fine di ipotizzare un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c., a giustificare il ricorso per revocazione, è necessario che vi sia stata una errata percezione del contenuto degli atti di giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, tale da indurre il giudicante a supporre l'esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e, inoltre, che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa; deve invece ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, trattandosi in quel caso semmai di un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, atteso che altrimenti questo rimedio straordinario si risolverebbe, impropriamente, in un ulteriore grado di giudizio, non previsto nel nostro ordinamento", Consiglio di Stato, 8 agosto 2013, n. 4168 in *Foro amm. CDS* 2013, 7-8, 2094.

²⁹⁵ Rilevante per questa linea interpretativa è Cass. Civ., 19 aprile 2013, n. 9637, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013 per la quale "l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa; pertanto, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio"; nello stesso senso Consiglio di Stato, 10 gennaio 2013, n. 1, in *Redazione Giuffrè* 2013, la quale sentenza statuisce che "mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4), c.p.c.), i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, esso

Per quel che concerne il lodo, l'errore di fatto revocatorio è stato anche definito come errore di percezione documentale degli arbitri²⁹⁶.

Per un'analisi coerente della disciplina normativa, occorre innanzitutto rilevare che radicate correnti di pensiero ritengono il giudizio di merito degli arbitri totalmente insindacabile e che questo sarebbe un principio fondamentale del sistema delle impugnazioni. Da una tale ricostruzione discenderebbe la coerenza sistematica della esclusione della decisione effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa dai motivi di possibile revocazione e/o annullabilità del lodo²⁹⁷.

La teoria non è apprezzabile, non tanto nelle premesse quanto nelle sue conclusioni. La omissione legislativa appare infatti assolutamente incongrua²⁹⁸. Appariva già nel 1994 non facilmente giustificabile alla luce dell'esigenza di tutela avvertita nel sistema per tutte le sentenze non appellabili, recepita anche per le sentenze della Cassazione ai sensi dell'art. 391 *bis* c.p.c.²⁹⁹.

non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione”.

²⁹⁶ Così C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 e ss.; la definizione è altresì riportata in giurisprudenza da Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8180 in *Giust. Civ. Mass.*, 2009, 4, 584 secondo la quale “l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di revocazione, escludendo che potesse configurare errore revocatorio, tra l'altro, la ritenuta applicabilità di normativa risultante da regolamento comunale e dalla contrattazione collettiva)”.

²⁹⁷ In questo senso G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1994, cit., p. 132.

²⁹⁸ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 23; E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 209.

²⁹⁹ G. GUARNIERI, sub art. 23 (art. 831 c.p.c.), in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit.; per un commento su quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 1986, che ha portato alla formulazione attuale della norma, C. CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989, spec a p. 185 e ss.; C. CONSOLO in C. CONSOLO, F. P. LUISO, B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, I, Milano, 1991 p. 367; G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, p. 285.

Ed infatti, per comprenderne l'incongruenza basti pensare a quanto prevede la normativa in merito all'errore di apprezzamento. Lo stesso, se contenuto in una sentenza, consente l'appello o la revocazione ordinaria; se contenuto in una transazione, ne permette l'annullamento ai sensi dell'art. 1428 e ss. del codice civile.

Addirittura, precedentemente alla riforma del 2006, l'errore di fatto essenziale contenuto in un lodo irrituale, considerato dall'opinione dominante un negozio giuridico, ne consentiva la richiesta di annullamento. Con la riforma del 2006 invece anche per l'arbitrato irrituale sono previste una serie di ipotesi di impugnabilità, tra le quali il travisamento dei fatti non compare, mentre è ricompresa la circostanza che gli arbitri non si siano attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione per la validità del lodo.

La modifica del 2006 comporterebbe la seguente lettura dell'insieme normativo. Il travisamento del fatto è rilevante solamente ai due estremi della mera negoziabilità e della mera decisorietà, restando irrilevante nella zona intermedia della decisorietà negoziale. Ed infatti solo i negozi giuridici in senso stretto e le sentenze del giudice possono essere rimesse in discussione per errore di fatto. Mentre lo stesso errore inficia la decisione arbitrale (di qualsiasi tipo) solo se nel patto compromissorio è previsto come causa di invalidità della pronuncia³⁰⁰.

L'attribuzione di rilevanza ad un eventuale errore di fatto degli arbitri per espressa previsione nel compromesso è sì un mezzo concesso alle parti per proteggersi da un possibile vizio del lodo, tuttavia non può essere l'unico strumento per tutelarsi nei confronti di decisioni sbagliate, essendo un mezzo che opera solo preventivamente allo svolgimento del giudizio arbitrale.

Prendendo le mosse dalla ricostruzione sopra evidenziata sembrerebbe invece doversi concludere per una insindacabilità assoluta del giudizio di fatto degli arbitri e sembrerebbe sia questo l'obiettivo verso il quale tende la riforma³⁰¹.

Questa conclusione lascia intravedere tuttavia la incongruenza con quanto stabilisce l'art. 831 c.p.c. ove richiama i numeri 2 e 3 dell'art. 395 c.p.c. Ed infatti, se la decisione di fatto degli arbitri è modificabile qualora sia ritrovato un

³⁰⁰ A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., p. 725.

³⁰¹ Nel senso di una definitiva insindacabilità dell'errore di fatto M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, 2010, cit., p. 1176.

documento decisivo oppure quando la stessa si fondi su una prova dichiarata o riconosciuta falsa, perché mai dovrebbe restare immutabile la decisione che si basi su un evidente errore di fatto³⁰²?

I rilievi di illegittimità costituzionale, già evidenziati ed esaminati per quanto concerne la revocazione ordinaria in genere, risultano ancora più pregnanti per quel che riguarda l'errore di fatto revocatorio.

Potrebbe semplicemente ipotizzarsi un contrasto con l'art. 24, II comma, Costituzione, alla luce della interpretazione che riterrebbe esistente un vero e proprio diritto di impugnare³⁰³.

Secondo un'altra interpretazione, un diritto di "difendersi" impugnando non potrebbe nel nostro ordinamento essere rintracciabile³⁰⁴. L'illegittimità costituzionale dell'esclusione della possibilità di sindacare l'errore di fatto degli arbitri si dovrebbe ricercare pertanto nel combinato disposto dell'art. 24, II comma, Cost. e dell'art. 3 Cost., quest'ultimo rilevante sotto un duplice profilo: sia per quel che concerne la disparità di trattamento tra lodo e sentenza, sia per la rilevanza attribuita dall'art. 826 c.p.c. all'errore materiale, rispetto al quale non sembrerebbe giustificabile un trattamento differenziato per l'analogo, per certi aspetti, errore di fatto revocatorio³⁰⁵.

La configurabilità di un vizio di legittimità costituzionale della normativa deve tuttavia passare attraverso l'ostacolo della recente ricostruzione giurisprudenziale e legislativa la quale, come si è già avuto modo di evidenziare, conduce verso una diminuzione consistente delle ipotesi di impugnazione anche delle sentenze del giudice statale.

³⁰² A. RONCO, *Lodo arbitrale e revocazione*, cit., p. 725.

³⁰³ Si esprime a favore del riconoscimento di un diritto all'impugnazione F. CIPRIANI, *Diritti fondamentali dell'Unione europea e diritto di impugnare*, in *Rass. Dir. civ.*, 2004, p. 989 e ss.

³⁰⁴ Questa teoria viene evidenziata da C. CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, cit., p. 111 e ss. con riguardo all'introduzione ad opera della Corte Costituzionale della possibilità di impugnare per revocazione ordinaria le sentenze della Corte di Cassazione.

³⁰⁵ S. BOCCAGNA, sub art. 831 (*revocazione ed opposizione di terzo*), in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* cit., p. 476. L'aspetto relativo alla parziale analogia tra errore materiale ed errore di fatto revocatorio è valorizzato dalla Consulta con riferimento all'estensione della revocazione per errore di fatto alle sentenze della Corte di Cassazione. Sul punto C. CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, cit., p. 111 e ss.

Tenendo ben chiaro quanto appena indicato, si può comunque ritenere che l'illogicità dei risultati della ricostruzione sistematica conducano alla ricerca di un modo per consentire la sindacabilità degli errori di fatto.

L'errore di fatto revocatorio è definito dalla giurisprudenza prevalente, si è avuto modo di sottolinearlo in apertura del presente capitolo, come un'alterata percezione o falsa rappresentazione di un fatto decisivo nell'economia della sentenza e/o del lodo³⁰⁶.

L'importanza di prevedere un rimedio all'errore di fatto degli arbitri deve essere letta alla luce delle principali caratteristiche del sistema di impugnazione del lodo, il quale non prevede una possibilità di gravame analoga all'appello previsto per la

³⁰⁶ Si esprime in tal senso Cass. Civ., 16 febbraio 1998, n. 1604 in *Mass. Giur. It.*, 1998 la quale stabilisce che "l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.c. è idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze - comprese (a seguito delle pronunce della Corte cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 *bis* c.c., nel testo di cui all'art. 67 della l. n. 353 del 1990) quelle della Corte di cassazione - consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre (con affermazione esplicita o implicita) l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato"; sulla stessa linea di pensiero Cass. Civ., 3 dicembre 1996, n. 10794 in *Giust. Civ. Mass.* 1996, 1666: la sentenza statuisce che "l'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese - a seguito delle decisioni della Corte Cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 *bis* c.p.c., nel testo dettato dall'art. 67 l. 26 novembre 1990 n. 353 - quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell'ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395 n. 4 c.p.c. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'*error juris* sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione)"; sempre sul punto, meno recentemente, Cass. Civ., 5 agosto 1987, n. 6737 in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 8-9, secondo al quale "l'errore di fatto, perché assurga a motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione della realtà, cioè in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, oppure l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato attraverso tali atti o documenti. Siffatta ipotesi, pertanto, non si configura nell'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, ricorrendo, semmai, in tal caso un errore di giudizio denunciabile con ricorso per cassazione."; infine, sempre negli anni '80, Cass. Civ., 18 giugno 1986, n. 4080 in *Giur. it.*, 1987, I, 1678 ss. per la quale "l'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. consiste non già nell'inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, ma deve essere il prodotto della errata percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre la esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli atti stessi risulti positivamente accertato, sempre che il fatto stesso non costituisca punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato".

sentenza. In questo senso, per escludere la rilevanza dell'errore di fatto degli arbitri nel catalogo di cui all'art. 829 c.p.c., occorrerebbe ammettere la possibilità di revocazione ordinaria, in modo da superare altresì la barriera dell'inappellabilità. Abbracciando questa ricostruzione la censura dello stesso non implicherebbe una rinnovazione del giudizio di fatto, ma soltanto il rilevamento di una divergenza tra quanto statuito nel lodo e quanto immediatamente percepibile dagli atti di causa.

L'interprete dovrebbe pertanto essere autorizzato, anzi obbligato, dalla coerenza sistematica ad integrare il catalogo dell'art. 829 c.p.c. con il vizio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.³⁰⁷.

Ed infatti non può ritenersi che la sostanziale insindacabilità della ricostruzione del fatto operata dal lodo si estenda fino a rendere gli errori di percezione commessi dagli arbitri (non di diritto) totalmente irrilevanti³⁰⁸. Il n. 4 dell'art. 395 c.p.c. ha come scopo quello di garantire un minimo "controllo del fatto" che dovrebbe trovare accoglimento anche nell'arbitrato, essendo lo stesso un procedimento avente come obiettivo quello di accertare una situazione giuridica tra le parti. L'arbitrato infatti, anche se si articola in un ambito privato, è pur sempre un processo di giustizia cognitiva nel quale la ricostruzione dei fatti è fondamento della decisione³⁰⁹.

³⁰⁷ Sono favorevoli ad ipotizzare una necessità di integrazione del catalogo dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c. E. FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 4 e ss.; S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 346; C. PUNZI in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato: legge 5 gennaio 1994 n. 25*, cit., p. 89; G. GUARNIERI, *sub art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 184; contraria la giurisprudenza prevalente, come si avrà modo di evidenziare anche in seguito. Tra le pronunce si può citare come esempio Cass. Civ., 11 febbraio 1988, n. 1465 in *Foro it.*, I, 1988, p. 1546 secondo la quale "l'art. 831 c.p.c. - che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai n. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile la impugnazione per nullità - comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullità, l'unico rimedio è quello di impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunciato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d'appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione".

³⁰⁸ F. P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, cit., p. 23; C. CECHELLA, in Aa. Vv., *L'Arbitrato*, Torino, 1991, p. 204 e ss.

³⁰⁹ E. FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., 1999, p. 1 e p. 5 e ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, *sub art. 831*, cit., p. 841.

La scelta del legislatore di non prevedere per il lodo un vero e proprio gravame con riesame pieno del fatto potrebbe anche essere comprensibile, ma non si può non rilevare come il vizio dell'errore di fatto revocatorio non implichi nuovi apprezzamenti di merito, ma soltanto la constatazione di un "abbaglio" dell'arbitro che rientra in quel minimo di controllo sul fatto di cui sembra inspiegabile la mancata previsione³¹⁰.

Il motivo dell'errore di fatto revocatorio è tuttavia, ad una prima lettura e fermandosi ad un'interpretazione letterale delle disposizioni, normativamente precluso in sede di revocazione e in sede di impugnazione per nullità e pertanto sembrerebbe bandito dalle impugnative avverso il lodo rituale³¹¹.

In tal modo però la pronuncia degli arbitri risulterebbe idonea a resistere a qualsiasi profilo di contestazione circa l'accertamento dei fatti, sia perché il giudizio dei fatti sarebbe insindacabile anche attraverso il vizio di logicità della motivazione, sia perché l'errore di rappresentazione dei fatti sarebbe irrilevante ai fini della validità del lodo³¹².

Il giudizio di fatto degli arbitri non riscuote quindi la dovuta considerazione per quanto concerne il controllo³¹³. Si annoverano infatti numerose sentenze dei giudici di legittimità, anche se non molto recenti, le quali escludono totalmente la possibilità di far valere l'errore di fatto revocatorio con l'impugnazione per nullità del lodo *ex art.* 828 e ss.³¹⁴.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta evidente la assoluta differenza di tutela. Ed infatti, se si confronta la disciplina normativa rilevante per il giudizio di fatto del giudice statale e quella dettata per il lodo degli arbitri, si notano una serie di insanabili incongruenze. I provvedimenti del giudice statale possono essere censurati attraverso il gravame e, nei nuovi limiti normativi che si esamineranno

³¹⁰ E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, Milano, 1997, p. 103 e 104.

³¹¹ Nel senso di una totale esclusione nel sistema delle impugnazioni è possibile citare una risalente sentenza di legittimità: Cass. Civ., 20 dicembre 1976, n. 4648, cit.

³¹² C. CECHELLA, in Aa. Vv., *L'arbitrato*, 1991, cit. p. 252.

³¹³ C. PUNZI, *Arbitrato: I) Arbitrato rituale e irrituale*, cit., p. 116 ss.; E. FAZZALARI, *Arbitrato (teoria gen. e dir. proc. civ.) in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. Civ., I*, Torino, 1987, p. 403; M. TARUFFO, *Sui vizi di motivazione del lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 507 ss.; C. PUNZI, *L'arbitrato*, Torino, 1991, p. 183.

³¹⁴ Oltre alla sentenza già citata innanzi, si possono indicare Cass. Civ. 19 luglio 1982, n. 4237 in *Giust. Civ.*, 1983, I, p. 521 ss.; Cass. Civ., 20 dicembre 1976, n. 4648, cit.; Cass. Civ., 7 maggio 1952, n. 1275 in *Rep. Foro it.*, 1952, voce *Arbitramento*, 165, n. 122, 123 e 124.

in seguito, il ricorso in Cassazione. Addirittura è garantito un più pregnante controllo del giudizio di fatto, che non può essere sottratto alle impugnazioni per rinuncia preventiva, rispetto al giudizio di diritto, passibile di rinuncia preventiva per quelle parti che decidano di optare per il metro equitativo ai sensi dell'art. 114 c.p.c.³¹⁵. Mentre nell'arbitrato, a fronte di un controllo sul giudizio di diritto ammissibile per espressa previsione delle parti (o della legge), il giudizio di fatto resta senza un incisivo controllo. Questa scelta non sembra giustificabile nemmeno a fronte del fatto che sono le parti a scegliere l'arbitro e quindi potrebbero dover scontare la *culpa in eligendo*, in quanto questo assunto comporterebbe anche l'esclusione della revisione sul giudizio di diritto³¹⁶.

Seppur non sembrerebbe *prima facie* riconducibile a nessuno dei motivi di cui all'art. 829 c.p.c.³¹⁷, occorre analizzare nello specifico quelli che sono più facilmente adattabili allo scopo di rendere compreso al loro interno anche l'errore di fatto degli arbitri.

L'analisi che si andrà a compiere non può tuttavia prescindere da quella che è allo stato la giurisprudenza maggioritaria e prevalente, la quale è nel senso di ritenere insindacabile il giudizio di fatto degli arbitri. Alla luce di questa interpretazione risulterebbero insindacabili con il mezzo della impugnazione per nullità le valutazioni dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento. Pertanto l'unico errore contestabile sarebbe quello di diritto³¹⁸. E' quindi, allo stato, considerato inammissibile un riesame del merito

³¹⁵ Mette in luce queste peculiarità E. FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione*, I, Torino, 1989, p. 300 c.p.c.

³¹⁶ E. FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., 1999, p. 3.

³¹⁷ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 603; C. PUNZI, in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato: legge 5 gennaio 1994 n. 25*, cit., p. 89; C. CECHELLA, *I disegni di legge 5/12/633 e 6/11/873 sulla riforma dell'arbitrato interno*, in Aa. Vv., *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Milano, 1994, IV, p. 375 e ss., spec. P. 397; G. FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, cit., p. 84 e ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 841; G. RUFFINI e S. BOCCAGNA in Aa. Vv., *Codice di procedura civile commentato*, diretto da C. CONSOLO, Milano, 2010, III, sub. art. 831, p. 2054; G. GUARNIERI, sub art. 23 (art. 831 c.p.c.), in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, cit., p. 184.

³¹⁸ Per un accenno circa le ricostruzioni avanzate dalla giurisprudenza in punto di inammissibilità di controllo nel merito della decisione arbitrale Cass. Civ., 10 luglio 2013, n. 17097, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013; inoltre, Cass. Civ., 10 settembre 2012 n. 15085 in *Diritto e Giustizia online* 2012, 11 settembre ha stabilito che "il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello

della controversia³¹⁹. Nonostante la necessità di tenere a mente questo ostacolo interpretativo giurisprudenziale, non si può che procedere alla dettagliata analisi del disposto di cui all'art. 829 c.p.c.

4.3 – Singole ipotesi di lettura estensiva dei motivi di nullità ex art. 829 c.p.c.

4.3.1 – Art. 829, I comma, n. 5 c.p.c.

In primo luogo è possibile prendere le mosse dall'analisi della sussistenza o meno della possibilità di far valere l'errore di fatto degli arbitri con il motivo di nullità di cui all'art. 829, comma I, n. 5, c.p.c. il quale prevede che il lodo possa essere impugnato se non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 823 c.p.c. In particolare, per quel che concerne la presente ricerca, assume rilevanza il n. 5 dell'art. 823 c.p.c. ovvero l'assenza dell'esposizione sommaria dei motivi.

E' necessario preliminarmente tracciare i confini del vizio di motivazione inteso quale motivo di impugnazione del lodo. Le argomentazioni che saranno svolte nel prosieguo sono in parte applicabili anche all'ulteriore motivo di nullità del lodo consistente nella contraddittorietà delle disposizioni, disciplinato dall'art. 829 n. 11 c.p.c., con le differenze che saranno analizzate nei prossimi paragrafi.

Partendo dalla formulazione letterale della legge, si nota come l'obbligo di motivazione sia disciplinato in modo diverso per la sentenza e per il lodo

concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente” ed ancora “La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento”; infine, Cass. Civ., 28 febbraio 2006, n.4397, in *Giust. Civ. Mass.* 2006, 2 per la quale “non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”.

³¹⁹ App. Milano, 9 luglio 2013, n. 2801 in *Riv. Dottori Comm.* 2013, 4, 929 in base alla quale “in sede di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, è inammissibile, ai sensi dell'art. 829 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40), un riesame del merito della decisione”.

arbitrale. Ed infatti, mentre il combinato disposto degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevede per il giudice statale l'obbligo di esporre i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione esponendo concisamente e in ordine le questioni discusse e decise, l'art. 823 n. 3 c.p.c. prevede per il lodo esclusivamente una esposizione sommaria dei motivi che hanno condotto alla adozione di quella determinata decisione. Analizzando anche la disciplina dell'impugnazione, per la sentenza e fino alla modifica intervenuta nel 2012, di cui si dirà più avanti, era sempre possibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. quando la decisione del giudice risultasse viziata da motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente in ordine ad un punto decisivo per la controversia. L'impugnazione del lodo era ed è invece possibile quando vi sia l'omissione della esposizione sommaria dei motivi. Vi è da chiedersi a questo punto quale sia la differenza tra i due rimedi impugnatori e se si possa considerare maggiormente stringente l'obbligo di motivazione gravante sul giudice statale rispetto a quello previsto per l'arbitro privato. A prima analisi la risposta non può che essere affermativa, ritenendo sussistente per il lodo una minore intensità dell'obbligo di motivazione con conseguente minore controllo del giudice statale circa la sussistenza della stessa. Tuttavia, è difficile pensare di graduare l'intensità della motivazione di un provvedimento, posto che concretamente la stessa o contiene in sé tutti gli elementi utili per comprendere il ragionamento seguito oppure è viziata irrimediabilmente³²⁰. La motivazione o è sufficiente oppure non lo è.

Si deve rilevare in ogni caso che il vizio di motivazione, per le sentenze della Corte d'Appello, è stato completamente riscritto attraverso la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il c.d. "Decreto Sviluppo" (d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, convertito dalla legge n. 134 del 2012, il quale si applica ai provvedimenti depositati dopo la sua entrata in vigore del 11 settembre 2012) ha riformulato il suindicato articolo che ora prevede che le sentenze di secondo grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Con questa modifica il legislatore è

³²⁰ La tesi suindicata, alla quale non si può non aderire, è chiaramente esplicitata in Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, cit., p. 306 e ss.

ritornato alla originaria formulazione del motivo di ricorso in Cassazione prevista nel Codice del 1940. E' scomparso pertanto ogni riferimento testuale alla motivazione, restando solamente nel tenore letterale della disposizione un mutato vizio di omissione mentre sono scomparsi sia il vizio di contraddittorietà che quello di insufficienza. Ciò al fine, dichiarato espressamente nei lavori parlamentari, di evitare i ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali. La scelta è quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità³²¹.

Qualsiasi ricostruzione tesa a considerare l'art. 829 n. 5 c.p.c. applicabile all'errore di fatto e fondata su una sorta di parallelismo tra il vizio di motivazione del lodo e quello della sentenza non può prescindere dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa sviluppatasi in merito all'impugnazione delle sentenze davanti alla Corte di Cassazione. Ed infatti, anche nel vigore della precedente formulazione, le Sezioni Unite della Corte, di Cassazione avevano interpretato molto restrittivamente il vizio di motivazione ritenendolo sussistente solo quando l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attenesse all'esistenza della motivazione in sé, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisse nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Nel quadro di tale orientamento, le Sezioni Unite avevano sottolineato che la

³²¹ Per una compiuta analisi della problematica, recentemente, Cass. Civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 in *Altalex.com*, 9 ottobre 2014, con nota di G. MATTIELLO, *Ricorso in Cassazione: i nuovi limiti di deducibilità del vizio di motivazione*. La suindicata sentenza ha specificato che "il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso".

garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali dovesse essere correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di Cassazione, funzionale ad assicurare l'uniformità dell'interpretazione ed applicazione del diritto oggettivo a tutela dell'uguaglianza dei cittadini. Secondo i giudici di legittimità il vizio di motivazione inoltre deve emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata³²².

Per quanto riguarda la mancanza di motivazione agli effetti di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., la stessa è stata ritenuta configurabile, prima della riforma del 2012, quando la motivazione fosse mancata del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo seguisse l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero che essa formalmente esistesse come parte del documento, ma le sue argomentazioni fossero svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*³²³.

Una simile ricostruzione assume rinnovata rilevanza oggi che la formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è stata modificata. Pertanto, a seguito della riforma del 2012, si può ritenere scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata³²⁴.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale circa il vizio di motivazione, rilevante in sede di ricorso per cassazione, comporta la difficoltà, almeno ad oggi, di costruire un parallelismo tra vizio di motivazione del lodo e vizio di motivazione della sentenza, quantomeno per ciò che concerne il giudizio di legittimità di tale ultimo provvedimento. Ciò che si deve tuttavia tener presente è il fatto che, almeno per la sentenza di primo grado, vi è una possibilità più ampia di far valere

³²² Il ragionamento è sviluppato in Cass. Civ., Sez. Un., 16 maggio 1992, n. 5888 in *Foro it.* 1992, I,1737.

³²³ Così Cass. Civ., 18 settembre 2009, n. 20112 in *Giust. Civ. Mass.* 2009, 9, 1332.

³²⁴ Anche su questo punto Cass. Civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 cit.

i vizi di motivazione, posto che è sempre possibile proporre appello, impugnazione a critica libera. Lo stesso non si può dire con riferimento al lodo arbitrale, per il quale il vizio di motivazione *ex art. 829 n. 5 c.p.c.* può essere l'unico strumento per far valere i vizi del lodo qualora non ricorrano le altre ipotesi tassativamente previste dal codice di rito.

Gli orientamenti circa le modalità applicative del motivo in esame sono tuttavia particolarmente restrittivi. Si segnala infatti una interpretazione letterale della disposizione in base alla quale il vizio sarebbe configurabile solo in caso di mancanza assoluta della motivazione³²⁵.

Tuttavia, la mancata esposizione sommaria dei motivi è stata altresì, sin da tempi meno recenti, considerata configurabile non solo nel caso di lacuna formale, ma anche nell'ipotesi di motivazione inconferente o di motivi contraddittori tra loro od in contrasto con il dispositivo tali da creare una situazione analoga a quella di assenza totale di motivazione³²⁶.

Il giudizio di fatto degli arbitri deve pertanto essere sorretto da una motivazione che garantisca il possibile riconoscimento della coerenza interna del ragionamento che ha condotto gli arbitri ad una specifica soluzione della controversia³²⁷.

La motivazione può anche essere breve, purché risulti sorretta da congruità logica e sia comprensibile. La *ratio* della norma sarebbe infatti quella di evitare che il lodo risulti una incomprensibile affermazione di verità, senza rispecchiare uno schema di ragionamento fondato e deduttivo³²⁸.

³²⁵ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 58 e ss.

³²⁶ T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 918; in giurisprudenza Cass. Civ., 22 marzo 2007 n. 6986 in *Giust. Civ. Mass.* 2007, 3, per la quale “in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della *ratio* della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione”; sempre sul punto Cass. Civ., 5 giugno 2001, n. 7600 in *Giust. Civ. Mass.* 2001, 1138 per la quale “il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al requisito di cui all'art. 823 c.p.c., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la *ratio* della decisione adottata”.

³²⁷ Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, cit., p. 306 e ss.

³²⁸ Tra le altre Corte d'Appello di Roma, 22 gennaio 1952, in *Rep. Foro It.*, 1952, voce *Arbitramento*, 165, n. 119.

Si è ritenuto su questa base ed in passato che anche il lodo, come la sentenza, potesse essere impugnato per insufficienza di motivazione, intesa come un'affermazione della quale non si dia alcuna motivazione e che quindi non abbia fondamento³²⁹.

In questo senso, non sembrano esserci particolari differenze tra motivazione sommaria e motivazione concisa³³⁰. Sia per il lodo che per la sentenza pertanto sussisterebbe un obbligo di esporre le ragioni necessarie e sufficienti della decisione, senza dover per forza illustrare anche il superfluo³³¹.

Si può arrivare addirittura a ritenere che sia astrattamente configurabile il difetto di motivazione qualora gli arbitri non abbiano spiegato o non siano riusciti a spiegare la decisione, ovvero quando abbiano addotto ragioni che logicamente avrebbero dovuto portare ad una decisione diversa o addirittura opposta³³².

In questo senso, nel caso di errore di fatto si potrebbe astrattamente ritenere il lodo impugnabile in quanto carente di una motivazione congrua e logica³³³.

Nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si era sostenuto che non potesse essere ipotizzabile una diversità sostanziale tra lo stesso ed il vizio di omissione dell'esposizione sommaria³³⁴. Ciò sembrava confermato dall'analisi del dettato costituzionale. L'art. 111 Cost. infatti prevede l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, senza tuttavia specificare le modalità e la consistenza di una tale motivazione³³⁵. La previsione costituzionale avrebbe pertanto garantito la possibilità di impugnare la sentenza per vizi di legittimità (violazione di legge) obbligando il giudice a esplicitare la *ratio decidendi* con sufficiente coerenza logica. Una impugnazione esclusivamente per

³²⁹ G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1994, cit., p. 116.

³³⁰ R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, 1971, cit., p. 588; E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, cit., p. 85.

³³¹ C. CECHELLA, in Aa. Vv., *L'arbitrato*, 2005, cit., p. 256 secondo il quale, posta la piena parificazione quanto agli effetti tra lodo e sentenza, non è possibile giustificare la tesi di minori requisiti di motivazione del lodo rispetto alla sentenza.

³³² R. VECCHIONE, *Motivazione del lodo arbitrale e impugnazione nel merito*, nota a Corte d'Appello di Roma, 13 gennaio 1954, in *Foro Pad.*, 1954, I, p. 276 e ss.

³³³ E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, cit., p. 103 s.; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit. 6, p. 291.

³³⁴ E. FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., p. 2 e ss.

³³⁵ Non recentemente il principio è stato espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza Corte Cost., 22 giugno 1976, n. 143, secondo la quale la motivazione deve essere tale da consentire di comprendere il processo logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla soluzione delle questioni sottoposte al suo esame.

motivi di legittimità e non un secondo grado di appello nel merito, similmente a quanto accade per il lodo arbitrale³³⁶.

Una tale ricostruzione non è, allo stato, più sostenibile. Occorre specificare altresì che, anche prima della riforma del 2012, la ricerca di un parallelismo tra le due tipologie di vizi di motivazione non era condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria e da parte della dottrina. Infatti prevale e prevaleva l'opinione restrittiva che considera l'obbligo di motivazione gravante sugli arbitri avente una portata minore rispetto a quello relativo alle sentenze del giudice statale, almeno nella precedente formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., con conseguente possibilità di impugnare il lodo per omessa sommaria esposizione dei motivi esclusivamente nel caso in cui la motivazione fosse a tal punto carente da non consentire la comprensione dell'iter logico degli arbitri³³⁷.

Infatti per la giurisprudenza, anche più recente, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte. In questo senso l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non sarebbe censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente³³⁸.

³³⁶ Così Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, cit., p. 306 e ss.

³³⁷ Si veda sul punto Cass. Civ., 23 novembre 2000, n. 15136, in *Giur. it.*, 2001, 1615 per la quale "il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, riconducibile al combinato disposto degli art. 829 comma 1 n. 5 e 823 n. 3 c.p.c., non possiede lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile solo nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri. Quanto al vizio di contraddittorietà esso può costituire motivo di impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., unicamente quando si risolve in una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*, e quindi da integrare una sostanziale mancanza della motivazione"; nello stesso senso Cass. Civ., 12 dicembre 2003, n. 19086, in *Guida al diritto*, 2006, 6, 41.

³³⁸ Ulteriore giurisprudenza sul punto può essere individuata nelle sentenze di seguito riportate: Cass. Civ., 10 settembre 2012, n. 15085, cit., la quale riguardava il giudizio di fatto compiuto dagli arbitri in merito alla interpretazione del contratto oggetto del contendere; Cass. Civ., 16 giugno 2010, n. 14574 in *Resp. Civ. e Prev.* 2011, 3, 612 la quale ha statuito che "il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte; pertanto il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della *ratio* della decisione adottata o, in altre

In questo modo tuttavia si attribuirebbe all'art. 823 n. 3 c.p.c. un valore meramente formale che svuoterebbe la disposizione di significato. La norma infatti prevede che il provvedimento debba contenere le ragioni essenziali del decidere e se le stesse mancano o sono insufficienti, la motivazione deve considerarsi omessa³³⁹.

E' evidente pertanto che ogni tentativo di includere nel vizio di motivazione del lodo ex art. 829 n. 5 c.p.c. l'errore di fatto si scontra con un'rigida interpretazione giurisprudenziale circa le tipologie di errori di motivazione che possono assumere rilevanza in sede di impugnazione del lodo.

E' stato altresì sostenuto che vi sarebbe una diversità ontologica tra i due motivi³⁴⁰. Il problema consisterebbe nel fatto che il numero 5 di cui all'art. 829, I comma, c.p.c. riguarderebbe la mancanza di motivazione nella decisione arbitrale che determini l'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* del lodo, mancanza che non potrebbe coincidere con il travisamento di un fatto risultante da atti e documenti di causa³⁴¹. Il motivo di nullità riguarderebbe pertanto esclusivamente i casi in cui la motivazione sia affetta da insufficienza o contraddittorietà tali da renderla praticamente paragonabile all'omissione, mentre il travisamento del fatto non implicherebbe un vizio della motivazione inteso in tal senso³⁴². Tale orientamento rigoroso sul vizio di motivazione sarebbe confermato dalla giurisprudenza³⁴³.

parole, da denotare un *iter* argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non-motivazione"; infine Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11301, in *Foro padano* 2009, 3-4, I, 505: la sentenza statuisce che "il motivo di nullità di cui all'art. 829, comma 1 n. 5, c.p.c., è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della *ratio decidendi* o da contraddittorietà che, alla base dell'art. 829, n. 5, c.p.c. riguarda l'inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo".

³³⁹ E. FAZZALARI, *L'arbitrato*, cit., p. 85; Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, cit., p. 306 e ss.

³⁴⁰ M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, 2010, cit., p. 1176.

³⁴¹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 603; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 841; G. RUFFINI e S. BOCCAGNA in Aa. Vv., *Codice di procedura civile commentato*, cit., sub. art. 831, p. 2054.

³⁴² E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 842 e ss.

³⁴³ Tra tutte, per inquadrare l'interpretazione giurisprudenziale in materia, è possibile citare Cass. Civ., 14 marzo 2006, n. 5466 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 3 in base alla quale "a mente dell'art. 829 c.p.c., il quale regola tassativamente le ipotesi che consentono di impugnare per nullità il lodo arbitrale, non è consentito far valere con il relativo giudizio il vizio di motivazione del lodo

Tuttavia, si ritiene in questa sede che, prendendo le orme da una lettura sicuramente estensiva della disposizione in commento, sia possibile affermare che l'errore revocatorio potrebbe astrattamente configurare un grave vizio della motivazione³⁴⁴.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 829 n. 5 e dell'art. 823 n. 3, la mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi dovrebbe essere letta nel senso di ritenere insufficiente una esposizione incongruente, in quanto per potersi parlare di motivazione, si deve comunque essere in presenza di un discorso scevro da vizi logici³⁴⁵.

Una parte della giurisprudenza sul punto³⁴⁶ si muove nella giusta direzione spostando il controllo dall'*an* della motivazione al suo contenuto intrinseco, ma si

arbitrale, ad esclusione dell'ipotesi, che il ricorrente non ha neppure prospettato certamente non ricorrendo nella specie, in cui essa manchi del tutto”.

³⁴⁴ L'ipotesi è discussa anche da G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, cit., p. 54.

³⁴⁵ Cfr. E. FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., p. 3 il quale fonda la sua interpretazione su un necessario parallelismo tra la disciplina dell'impugnazione del lodo e la vecchia formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. il quale consentiva il ricorso per cassazione avverso la sentenza per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, cercando di adattare al procedimento arbitrale l'idea che la discrezionalità del giudice di merito quanto all'accertamento del fatto non può spingersi fino all'incensurabilità dell'*iter* logico.

³⁴⁶ Si possono annoverare Cass. Civ., 4 settembre 1998, n. 8785 in *Rep. Foro it.*, 1998, 144 la quale, come si vedrà in modo più esteso nel prosieguo, ha ribadito che “costituisce principio ormai consolidato che il vizio di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 829 n. 5 in relazione all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell'omonimo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile soltanto nelle ipotesi in cui, nel lodo, la motivazione manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la *ratio* della decisione adottata, o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una non motivazione”; secondo Cass. Civ., 5 agosto 1997, n. 7205 in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Arbitrato*, n. 196 invece il difetto di motivazione del lodo arbitrale come vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 stesso codice è ravvisabile soltanto ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento degli arbitri e da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*; ancora sul punto Cass. Civ., 18 maggio 1994, n. 4881 in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 682 per la quale “In tema di arbitrato, l'art. 829, n. 4 e 5, c.p.c. consente l'impugnabilità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (ipotesi previste, invece, per le sentenze dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* della decisione, equivalente ad una carenza assoluta di motivazione.”; per Cass. Civ., 27 marzo 1997 n. 2720 in *Giust. Civ. Mass.* 1997, 474 “il difetto di motivazione del lodo arbitrale è ravvisabile solo nelle ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la *ratio* della decisione adottata”; infine, Cass. Civ., 9 settembre 1992, n. 10321 in *Giust. Civ. Mass.*, 1992, fasc. 8-9 per la quale “il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione al requisito di cui all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'*iter* del ragionamento degli arbitri e di individuare la *ratio* della decisione adottata.”

limita purtroppo a censurare l'ipotesi di sentenza non comprensibile, nella quale cioè non si riesce a comprendere la *ratio decidendi*³⁴⁷. Tale interpretazione lascia immotivatamente fuori il caso in cui la motivazione, nella propria componente di fatto, sia inficiata da vizi logici³⁴⁸.

Le argomentazioni contrarie, basate su una lettura restrittiva del vizio di motivazione del lodo, non convincono fino in fondo e non escludono irrimediabilmente la possibilità di far rientrare l'errore di fatto revocatorio tra i vizi della motivazione censurabili *ex art. 829 n. 5 c.p.c.* Questo in quanto l'errore degli arbitri circa un fatto decisivo per la controversia conduce ad una motivazione del tutto insufficiente in quanto errata in radice dalla svista dell'arbitro, potendo divenire paragonabile alla motivazione omessa³⁴⁹.

4.3.2 – Art. 829, I comma, n. 11 c.p.c.

E' stato ipotizzato di far rientrare l'errore di fatto nel motivo di impugnazione del lodo di cui all'art. 829, comma I, n. 11 c.p.c.³⁵⁰.

La contraddittorietà delle disposizioni è un motivo di impugnazione per nullità che nella formulazione dell'art. 829 c.p.c. di cui alla riforma del 1940 era previsto unitamente alla pronuncia esuberante i limiti del compromesso e alla mancata determinazione su alcuno degli oggetti del compromesso.

Già nella interpretazione vigente ai tempi del Codice del 1865, la sentenza arbitrale era considerata nulla per contraddittorietà delle disposizioni quando la contraddittorietà sussisteva nelle parti che compongono il dispositivo, in modo che alcune fossero inconciliabili con altre³⁵¹.

³⁴⁷ C. PUNZI, voce *Arbitrato: I) Arbitrato rituale e irrituale*, cit., pp. 116 e ss; G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 116; P. BERNARDINI, *Il diritto dell'arbitrato*, Roma - Bari, 1998, p. 116.

³⁴⁸ E. FAZZALARI, *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, cit., p. 2 e ss.

³⁴⁹ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss; Cass. 14 febbraio 2003, n. 2211, con nota di A. FUSILLO, *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, cit., p. 306 e ss.

³⁵⁰ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., pp. 214 e ss.

³⁵¹ Corte d'Appello di Genova, 31 dicembre 1955, *Foro Pad.*, 1956, II, 22; Cass. Civ., 15 ottobre 1955, n. 3183, in *Mass. Giur. It.*, 1955, 774; Cass. Civ., 2 agosto 1955, n. 2507, in *Mass. Giur. It.*, 1955, 608; Cass. Civ., 17 dicembre 1954, n. 4538, in *Giust Civ.*, 1954, 2900.

Come sottolineato dalla giurisprudenza anche meno recente, il vizio porta alla ineseguibilità della decisione³⁵², anche se nell'ipotesi di totale inefficacia intrinseca il lodo sarebbe astrattamente da considerarsi inesistente in quanto incapace di produrre effetti³⁵³.

Si è tentato altresì di creare un parallelismo tra il vizio suindicato e la carenza di motivazione di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c. Il combinato disposto dei due numeri consentirebbe l'impugnabilità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* della decisione, equivalente ad una carenza assoluta di motivazione³⁵⁴. Il vizio così considerato si paleserebbe e sarebbe rilevante solo ove si traducesse pertanto in un contrasto tra un pronunciato ed un altro, nel senso che una parte della decisione non potesse coesistere con un'altra³⁵⁵.

In questo senso, qualora si sia in presenza di meri errori di motivazione o di illogicità, gli stessi non avrebbero rilevanza qualora non comportino una contraddittorietà di conclusioni³⁵⁶.

Nel caso in cui la contraddittorietà sia ravvisabile tra i motivi oppure tra la il dispositivo e la motivazione, in passato la soluzione dominante è stata per l'esclusione da qualsiasi impugnazione³⁵⁷.

³⁵² Cass. Civ., 18 ottobre 1956, n. 3694, in *Giust. Civ.*, 1956, I, 1819.

³⁵³ T. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, cit., p. 918; F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. II, Roma, 1956, p. 236.

³⁵⁴ Così Cass. Civ., 18 maggio 1994, n. 4881 in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 682; nei medesimi termini si possono annoverare le seguenti e precedenti sentenze Cass. Civ., 21 marzo 1987 n. 2807 in *Rass. avv. Stato* 1987, I, 180 la quale sostiene che "il vizio di "contraddittorietà" del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829 n. 4 c.p.c.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*, e, quindi da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa (art. 829 n. 5 c.p.c.)"; Cass. Civ., 17 marzo 1982 n. 1724 in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Arbitrato*, n. 93; Cass. Civ., 9 settembre 1992 n. 10321 in *Giust. Civ. Mass.*, 1992, fasc. 8-9.

³⁵⁵ App. Roma, 11 aprile 2013, in *Riv. Arb.*, 2013, 4, 963 la quale esprime con chiarezza che "la contraddittorietà censurabile con il motivo di impugnazione previsto all'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. è esclusivamente quella tra le statuizioni del dispositivo del lodo e non quella fra diverse parti della motivazione".

³⁵⁶ G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1994, cit., p. 116.

³⁵⁷ Corte d'Appello di Roma, 13 gennaio 1954, in *Foro Pad.*, 1954, I, p. 276 e ss., con nota di R. VECCHIONE, *Motivazione del lodo arbitrale e impugnazione nel merito*. La suindicata sentenza

Attualmente si può leggere una qualche forma di apertura per quel che concerne la contraddittorietà di parti della motivazione, tuttavia tale vizio rileva solo qualora si traduca in una impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale³⁵⁸. In questo caso tuttavia si prescinde dalla contraddittorietà delle disposizioni e si rientra appieno nella mancata esposizione sommaria dei motivi, la quale è riscontrata in giurisprudenza quando la motivazione sia a tal punto carente da risultare incomprensibile l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale³⁵⁹. Qualora il difetto non sia superabile con la logica e pertanto lo stesso renda impossibile la comprensione del ragionamento svolto dagli arbitri, si tendeva a denunciarlo sotto l'ipotesi della mancanza assoluta di motivazione³⁶⁰.

Il principale ostacolo nel far rientrare l'errore di fatto in questo motivo di impugnazione sussiste pertanto nella circostanza che l'art. 829 n. 11 c.p.c. si considera rilevante solo in caso di contraddittorietà delle disposizioni delle parti dispositive del lodo³⁶¹. Al fine di considerare l'errore revocatorio ricompreso nel n. 11 dell'art. 829 c.p.c. occorrerebbe "una duplice operazione estensiva dell'ambito applicativo della norma, volta a ricomprendervi, dapprima, la contraddittorietà della motivazione, e poi (per analogia con quest'ultimo vizio),

ha escluso l'impugnazione di un lodo sotto l'ipotesi della contraddittorietà delle disposizioni nel caso in cui la *ratio decidendi* possa essere ravvisata nella valutazione logica e conseguente delle prove.

³⁵⁸ Si esprime in questo modo Cass. Civ., 28 maggio 2014, n. 11895 in *Giust. Civ. Mass.*, 2014, nella quale si legge che "in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale".

³⁵⁹ Si veda in proposito Cass. Civ., 18 dicembre 2013, n. 28218 in *Giust. Civ. Mass.*, 2013 la quale ha specificato che "in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione".

³⁶⁰ Cass. Civ., 18 ottobre 1956, n. 3694, in *Giust. Civ.*, 1956, I, 1819.

³⁶¹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 603.

l'errore di fatto"³⁶². Tale operazione è stata comunque da autorevole dottrina considerata legittima posto che rappresenterebbe l'unico modo per salvare il dettato normativo dal sindacato di costituzionalità³⁶³.

4.3.3 – Art. 829, I comma, n. 9 c.p.c.

Per quanto concerne l'analisi dell'art. 829 n. 9 c.p.c. è stato ritenuto che, con una piccola forzatura interpretativa, l'errore di fatto potrebbe rientrare nella violazione del principio del contraddittorio. Ciò in quanto la falsa percezione degli arbitri in relazione a ciò che è emerso in modo incontrovertibile dagli atti (e non poteva quindi essere oggetto di apprezzamento da parte dell'organo giudicante) provocherebbe una decisione a sorpresa fondata su di una questione che non è stata investita dal contraddittorio delle parti³⁶⁴.

La violazione del principio del contraddittorio è stata introdotta come motivo di impugnazione per nullità del lodo dalla legge del 1994, anche se non si tratta di una vera innovazione. Già in passato infatti si riteneva che, gravando sugli arbitri l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio sulla scorta dell'art. 816 c.p.c., nel caso in cui gli stessi avessero preso in considerazione le argomentazioni di una parte senza dare all'altra la possibilità di controdedurre, avrebbero posto in essere una pronuncia arbitrale sul punto carente di motivazione e quindi impugnabile ai sensi del n. 5 dell'art. 829 c.p.c.³⁶⁵.

Il principio del contraddittorio sarebbe infatti un principio cardine in materia processuale, di rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 24 e 111 della Costituzione. Pur condividendo questa idea generale, il dubbio interpretativo di quanti simpatizzavano per la teoria negoziale del lodo nasceva dall'equivoco di identificare e quindi confondere la caratteristica della processualità con la giurisdizionalità, carattere di cui si dubitava per quel che concerne l'arbitrato.

³⁶² Si esprime in tal senso S. BOCCAGNA, sub art. 831 in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 6*, cit., p. 477, nota 8.

³⁶³ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., pp. 199 e ss.

³⁶⁴ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290e ss.

³⁶⁵ G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 121; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 232 secondo il quale mai si è dubitato in precedenza dell'obbligatorietà del rispetto del principio del contraddittorio da parte degli arbitri.

Tuttavia, anche sulla base di questa corrente interpretativa, l'equivoco avrebbe dovuto essere risolto nel senso di ritenere che la processualità potesse essere ravvisata anche in contesti differenti rispetto alla funzione giurisdizionale e che, di conseguenza, il rispetto del principio del contraddittorio potesse essere ritenuto inderogabile anche fuori dalla giurisdizione pubblica³⁶⁶.

Prima della riforma del 1994, nonostante la lettura interpretativa estensiva sopra ricordata, la legislazione italiana era stata profondamente criticata in quanto non prevedeva una disposizione espressa che sanzionasse la violazione del principio del contraddittorio, presente invece nelle convenzioni internazionali, come ragione di rigetto della domanda di riconoscimento di un lodo³⁶⁷.

La modifica normativa ha dimostrato la ricezione nel sistema del principio secondo il quale la funzione decisoria dell'arbitrato rende indefettibile una struttura processuale dello stesso³⁶⁸. L'arbitrato infatti "o è processo o non è"³⁶⁹.

Tornando alla possibilità di una lettura del n. 9 dell'art. 829 c.p.c. volta a far rientrare la suo interno anche l'errore di fatto, si è sostenuto che la soluzione della controversia in fatto in modo differente rispetto a quanto voluto dalle parti costituirebbe una decisione a sorpresa come tale in contrasto con l'art. 111, comma II, Cost. e con l'art. 101, comma II, c.p.c. Ed infatti se gli arbitri assumono come X ciò che è evidentemente Y e che le parti non hanno mai contestato essere Y, il lodo si fonda su una soluzione della questione di fatto non preventivamente sottoposta al dialogo processuale. Se il *thema* infatti fosse stato palesato alle parti, le stesse con ogni probabilità avrebbero evidenziato la circostanza agli arbitri distogliendoli dall'errore. In tal modo l'errore di fatto rappresenterebbe un motivo di impugnazione per nullità per violazione del principio del contraddittorio.

Questa ricostruzione consentirebbe di colmare efficacemente il vuoto normativo.

Occorre tuttavia rilevare come per alcuni autori l'errore di fatto non sembrerebbe determinare una lesione delle facoltà delle parti tale da determinare nullità del

³⁶⁶ M. BARBUTO, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 2.

³⁶⁷ Convenzione di New York, art. 5 lettera b); Convenzione di Ginevra, art. IX, lettera b. Cfr sul punto E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 208 e ss.

³⁶⁸ F. P. LUISO, *Le impugnazioni dopo la riforma*, cit., p. 23.

³⁶⁹ Si esprime in questi precisi termini E. FAZZALARI in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit., p. 210.

lodo, ma si risolverebbe in un vizio del merito della decisione come tale non riconducibile all'art. 829, comma I, n. 9 c.p.c.³⁷⁰. Non si vedrebbe infatti quale potrebbe essere la compressione dei poteri processuali delle parti, come ad esempio formulazione di domande, eccezioni, introduzione di nuove prove, in modo che non verrebbe soddisfatto se non in casi particolarissimi un requisito processuale necessario per il riscontro del vizio processuale in discorso. Tale ricostruzione si fonderebbe sul principio in base al quale la violazione del contraddittorio avrebbe rilevanza solo ove il contraddittorio, allorché stimolato, abbia uno scopo da raggiungere. Dovendosi altresì ritenere sanata la violazione del principio del contraddittorio ove lo stesso, anche se stimolato, sarebbe risultato superfluo ai fini della decisione³⁷¹.

La teoria suindicata fonda su valide argomentazioni, tuttavia non riesce a trovare la soluzione di un problema che, come si è più volte evidenziato, non può restare senza rimedio, anche alla luce dell'equiparazione degli effetti di lodo e sentenza ad opera dell'art. 824 *bis* c.p.c.

4.3.4 – Art. 829, I comma, n. 7 c.p.c.

Si è sostenuta altresì la possibilità di far rientrare l'errore di fatto nella disposizione di cui all'art. 829, comma I, n. 7 c.p.c., ove prevede la nullità del lodo qualora nel procedimento non siano state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non sia stata sanata. Sulla base di tale interpretazione, la disposizione suindicata dovrebbe essere intesa quale norma di chiusura che al suo interno ricomprenda ogni nullità verificatasi nel giudizio arbitrale. L'errore di fatto revocatorio, contenendo al suo interno le nullità verificatesi nel giudizio di fronte agli arbitri, ospiterebbe quindi anche gli errori processuali e pertanto, per questa strada, potrebbe essere ricompreso nella nozione di nullità³⁷².

³⁷⁰ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 604.

³⁷¹ Questa è l'interpretazione prevalente in giurisprudenza, chiaramente riscontrabile in Cass. Civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 355 ss., con nota di C. CONSOLO, *Le sezioni unite sulla causalità del vizio nelle sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poiché sanabile allorché emerga l'assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso*.

³⁷² S. BOCCAGNA, sub art. 831 c.p.c. in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 6*, cit., p. 477, nota 9; A.

Tuttavia, occorre rilevare che sono proposte differenti interpretazioni della disposizione in esame, in quanto a prima lettura sembrerebbe che tutte le regole procedurali decise dalle parti per il procedimento arbitrale possano dar luogo a nullità. In realtà si tratta di forme prescritte per i giudizi ordinari a pena di nullità qualora le parti abbiano impegnato gli arbitri a seguire le norme del procedimento ordinario³⁷³.

4.3.5 – Art. 829, III comma, c.p.c.

L'art. 829, III comma, c.p.c. prevede che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.

Nel tempo sono state analizzate e ipotizzate possibilità di far rientrare nella previsione (relativa però ai soli errori di diritto) anche l'errore di fatto degli arbitri.

Nella formulazione introdotta dalla riforma del 1994, l'articolo prevedeva una impugnazione per nullità per inesatta applicazione della legge. Non si trattava di erroneo giudizio di merito, ma di errata applicazione delle norme sostanziali che regolano il rapporto controverso. La vecchia formulazione, prima collocata al II comma dell'art. 829 c.p.c., recitava: “l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.

Nella vigenza della precedente disposizione, la stessa era stata interpretata dalla giurisprudenza di merito nel senso che l'impugnazione del lodo per inosservanza

ATTARDI, *La revocazione*, Padova, 1959, p. 43 e ss.; A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973, p. 240e ss.

³⁷³ In questo senso Cass. Civ., 4 giugno 1992, n. 6866 in *Giust. civ. Mass.* 1992, fasc. 6 per la quale “la nullità del lodo per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 829 n. 7 c.p.c., può verificarsi solo se non siano state rispettate le forme di cui le parti e gli arbitri abbiano previsto l'osservanza e se tali forme siano prescritte a pena di nullità. In mancanza di predeterminazione, nel compromesso e nella clausola compromissoria, delle regole processuali da porre a base del procedimento, gli arbitri sono liberi di deciderne la struttura e l'articolazione, salvo l'obbligo di osservare i canoni fondamentali volti a garantire la funzionalità e ad assicurare il rispetto del diritto di difesa delle parti.”; per un'opinione dottrinale invece G. MIRABELLI e D. GIACOBBE, *Il diritto dell'arbitrato*, 1997, cit., p. 118.

delle regole di diritto *in iudicando* fosse circoscritta entro i medesimi limiti della violazione di legge deducibile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. Si riteneva pertanto che la stessa, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postulasse l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi³⁷⁴.

Ritenendo interpretabile la disposizione in esame nello stesso senso della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., la giurisprudenza di merito considerava applicabile il principio, valido quanto al ricorso per cassazione, secondo il quale l'impugnativa era da considerarsi ammissibile, sotto il profilo della specificità dei motivi, ogni qual volta, in base all'esame del complesso dell'atto di impugnazione, fossero in esso individuabili, ancorché non specificamente o esattamente indicati, i principi e le norme di diritto che si assumevano violati, con onere a totale carico di chi impugnava il lodo³⁷⁵.

Prima della riforma del 1994 si riteneva altresì che l'impugnazione per nullità per violazione delle regole di diritto, configurando un *error in iudicando*, si risolvesse in un appello o quanto meno in un ricorso per cassazione³⁷⁶.

Ancora la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto configurabile l'inosservanza delle regole di diritto nel senso di cui all'art. 829 c.p.c. qualora gli arbitri avessero violato o applicato falsamente norme giuridiche. Di conseguenza, la violazione doveva ritenersi sussistente solo qualora il lodo avesse negato l'esistenza di una norma astratta di legge invece esistente, oppure l'avesse interpretata in modo erroneo. Dall'altra parte invece, la falsa applicazione doveva ritenersi sussistente qualora gli arbitri, dopo aver correttamente interpretato la norma, ne avessero

³⁷⁴ Sul punto App. Torino, sentenza del 3 maggio 2006: nel caso di specie, la Corte ha rilevato come i motivi di impugnazione proposti fossero fondati sulla deduzione dell'erroneità della ricognizione della fattispecie concreta, non già del canone di diritto applicato nell'interpretazione della fattispecie astrattamente prevista dalla norma di legge. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c..

³⁷⁵ App. Torino sentenza del 1 marzo 2007. La Corte ha precisato in motivazione che la parte impugnante, nell'invocare la violazione delle regole di diritto da parte del Collegio Arbitrale, avrebbe dovuto prospettare tutti quei profili specificamente volti a evidenziare contraddizioni tra gli accertamenti e le valutazioni del Collegio. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.

³⁷⁶ S. SATTÀ, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 323 il quale tuttavia, in prima interpretazione della normativa, aveva configurato l'inosservanza delle regole di diritto di cui al secondo comma dell'art. 829 c.p.c. come un *error in procedendo*, in base al quale la nullità sarebbe stata limitata all'aver gli arbitri deciso secondo equità anziché secondo diritto.

fatto applicazione o ad un fatto che non era regolato dalla stessa oppure in modo da pervenire a conseguenze contrarie a quelle volute dalla legge.

Pertanto, l'arbitro che avesse correttamente interpretato la norma giuridica rilevante nella specie ed individuato la sua sfera astratta di applicabilità nonché i relativi presupposti, ma tuttavia avesse invece escluso la sussistenza in fatto di questi presupposti in conseguenza di un non corretto apprezzamento delle risultanze processuali, avrebbe posto in essere non già un vizio di inosservanza delle regole di diritto, ma unicamente un errore nella ricostruzione dei fatti di causa, censurabile esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Correlativamente, il motivo dell'impugnazione di un lodo ai sensi degli articoli 828 e ss. c.p.c. col quale si lamentasse l'inosservanza delle regole di diritto, ma in concreto si individuasse il vizio nell'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, sarebbe stato automaticamente infondato nel profilo in cui, appunto, prospettasse la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e avrebbe potuto assumere rilevanza soltanto quale denuncia di un vizio di motivazione³⁷⁷.

Pertanto non si ritiene che l'errore di fatto possa essere fatto valere con la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 III comma c.p.c., né sulla base della precedente formulazione e né oggi, nel caso in cui le parti abbiano espressamente stabilito quale motivo di impugnazione la violazione delle regole di diritto oppure la stessa sia disposta dalla legge³⁷⁸.

4.3.6 - Una linea interpretativa giurisprudenziale

Interessante sul punto una sentenza della Corte d'Appello di Roma, di non recente emanazione, la quale arriva a ritenere che in sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. è censurabile il giudizio di fatto degli arbitri circa il contenuto e la portata delle clausole contrattuali di cui si assuma il contrasto con norme di ordine pubblico³⁷⁹. Apprezzabile, nonostante si tratti pur sempre di

³⁷⁷ Sul punto Cass. Civ., 4 settembre 1998, n. 8785 in *Rep. Foro it.*, 1998.

³⁷⁸ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss

³⁷⁹ Corte d'Appello di Roma, Sez. I, civ., sentenza 24 gennaio 1991, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 281 e ss. la quale ha deciso in merito ad un lodo pronunciato secondo equità che aveva riconosciuto la legittimità di una convenzione di sindacato di voto anche in presenza di clausole di cui era contestata la validità per violazione di norme imperative. Nella rivista è stata pubblicata con commento di D. GROSSI, *Se sia ammissibile l'intervento di terzo nel giudizio di nullità del lodo. Se sia ammissibile, in tale sede, il riesame del giudizio di fatto degli arbitri connesso*

violazione di norme di ordine pubblico, il ragionamento a mezzo del quale il Collegio giunge a ritenere l'ammissibilità di un sindacato del giudizio di fatto degli arbitri. L'*iter* logico della decisione sembrerebbe infatti estensibile a tutti i giudizi di fatto, non solo quelli relativi a presunte violazioni dell'ordine pubblico. La sentenza esamina in primo luogo la disciplina riguardante il giudizio di fatto contenuto nella sentenza del giudice statale, ritenendo che non si possa in nessun modo arrivare a sostenere una totale insindacabilità dello stesso. Nel giudizio di fatto infatti, seppure l'arbitro si avvalga di una effettiva discrezionalità, quest'ultima non può in nessun caso tradursi in una mera e totale arbitrarità. Di conseguenza la decisione deve avere una sua logica interna, requisito che riduce fortemente la discrezionalità, senza tuttavia limitarla del tutto. L'incontrollabilità

all'applicazione di norme imperative. L'autore in questa sede critica profondamente la esaminanda sentenza, ritenendo che l'assunto in base al quale il giudizio di fatto compiuto dagli arbitri, pur avendo ad oggetto la ricostruzione della volontà dei contraenti, è suscettibile di sindacato e di rifacimento in sede di impugnazione per nullità del lodo, contrasterebbe sia con il dettato normativo che con la giurisprudenza prevalente. Ed infatti, quanto al primo aspetto, l'art. 829 c.p.c. consentirebbe l'impugnazione per nullità del lodo solo ed esclusivamente per motivi di diritto. Per quanto concerne la giurisprudenza, la stessa per un verso circoscrive il controllo di fatto alla rilevazione della totale assenza di motivazione, della congruenza logica o alla contraddittorietà del dispositivo. Per altro verso, comprenderebbe tra le valutazioni di fatto, come tali insindacabili in quella sede, la ricerca del contenuto e della portata delle clausole contrattuali (cfr. Cass. Civ., 21 maggio 1990, n. 4577 in *Giust. civ.*, 1990, I, 2557 in base alla quale "è ben noto che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 11.1.83 n. 190; 18.5.81 n. 3283; 21.5.79 n. 2900; 15.11.76 n. 4222), in tema di interpretazione del contratto, così come del negozio giuridico in genere, il sindacato della Corte di cassazione può riguardare la delimitazione della fattispecie astratta, nonché la riconduzione ad essa della specie in concreto accertata, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di diritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la ricerca del contenuto o della portata delle clausole, la quale si traduce in una indagine e valutazione di fatto, affidata esclusivamente al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, solo per il caso di violazione di norme ermeneutiche e di illogicità e inadeguatezza della motivazione"; per quel che concerne la motivazione Cass. Civ., 27 gennaio 1989 n. 485 in *Giust. Civ. Mass.* 1989, fasc. 1 per la quale "la nullità del lodo arbitrale, per vizio di motivazione, a norma dell'art. 829, comma 1 n. 5 c.p.c., ricorre solo quando manchi una sia pur sommaria esposizione dei motivi della decisione, sì che risulti impossibile comprenderne la *ratio*"; Cass. Civ., 14 ottobre 1988, n. 5603; Cass. Civ., 24 aprile 1987, n. 3990 in *Giust. Civ. Mass.* 1987, fasc. 4 per la quale "il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 n. 4 e n. 5 c.p.c., solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa."; mentre per la contraddittorietà del dispositivo Cass. Civ., 12 luglio 1979, n. 4020 in *Giust. Civ. Mass.* 1979, fasc. 7 secondo la quale "il vizio di contraddizione delle disposizioni della sentenza arbitrale, previsto dall'art. 829 n. 4 c.p.c., come causa di nullità, si riscontra solo quando le varie parti del dispositivo siano tra loro assolutamente inconciliabili, per modo che la pronuncia risulti praticamente inesequibile. Lo stesso principio vale quando la contraddizione sussista fra il dispositivo della sentenza arbitrale parziale e quello della sentenza arbitrale definitiva".

del giudizio di fatto è pertanto solo apparente, in quanto deve comunque essere ammesso il controllo sulla logica del ragionamento.

La Corte d'Appello di Roma ha ritenuto di non discostarsi da tale argomentazione, espressa in via generale per le sentenze del giudice statale, nemmeno per quel che riguarda l'esame del lodo. Correttamente i giudici di appello partono dalla considerazione che tutti i tentativi adottati per fornire interpretazioni riduttive dell'art. 829, comma I, n. 5 c.p.c. sono risultati vani. Infatti non possono ritenersi condivisibili le opinioni di quanti ritengono che l'impugnazione per nullità di cui all'art. 829, I comma, n. 5 c.p.c. si limiti alla sola ipotesi di totale omissione della motivazione, diversamente da quanto era previsto nell'art. 360 n. 5 per la nullità della decisione del giudice ordinario laddove la decisione ometta la valutazione di punti decisivi oppure in caso di inadeguatezza logica.

L'argomento letterale dovrebbe quindi essere superato dall'argomento logico, in quanto sarebbe privo di senso lo stabilire l'obbligatorietà della motivazione se poi il suo esame dovesse rimanere solamente estrinseco e formale e se il controllo dovesse consistere esclusivamente nella constatazione che una determinata motivazione ci sia o non ci sia.

A conferma della correttezza della tesi si possono annoverare, e lo fa la stessa sentenza, importanti pronunce di legittimità. Ed invero la Corte di Cassazione è giunta a ritenere che sarebbe inesatto sostenere che il giudizio di impugnazione del lodo è esclusivamente diretto ad accertare se per ciascuna statuizione sia soddisfatto o meno l'obbligo della motivazione imposto dalla legge. Non una qualunque motivazione può ritenersi idonea a sorreggere una pronuncia degli arbitri su singoli punti controversi, ma soltanto quella immune da vizi. L'esposizione quindi "può bensì essere sommaria, ma non incompleta, illogica, contraddittoria ed erronea"³⁸⁰.

Pertanto, "tra i vizi in procedendo che rendono ammissibile l'impugnazione per nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma I c.p.c. è indubbiamente compreso anche il difetto di uno degli elementi essenziali della decisione arbitrale, ossia della motivazione, quando questa, o per sua mancanza su punti decisivi della

³⁸⁰ Così Cass. Civ., 24 dicembre 1968, n. 4075, in *Foro it.*, 1969, I, 1206.

controversia o per contraddittorietà o per insufficienza, non consente di cogliere la *ratio decidendi* a sostegno del dispositivo³⁸¹.

La ricostruzione suesposta poggia sicuramente la tesi argomentativa su una interpretazione estensiva della vecchia formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. attinente il vizio di motivazione insufficiente, omessa o contraddittoria. Come abbiamo visto, sia la giurisprudenza nella vigenza della disposizione ante riforma del 2012 sia lo stesso intervento del Decreto Sviluppo, inducono a ritenere impossibile o quanto meno difficile un parallelismo attuale tra l'art. 360 n. 5 c.p.c. e il vizio di motivazione del lodo di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c. La linea interpretativa fornita dalla Corte di Appello di Roma nell'ormai lontano 1991 contiene tuttavia al suo interno anche ulteriori analisi, scollegate da qualsiasi possibile confronto tra le due disposizioni. Le argomentazioni sembrano da condividere per il loro percorso esplicativo, logico e coerente, posto che sostanzialmente la sentenza risolve nella possibilità di impugnare ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c. l'errore di fatto degli arbitri.

4.4 - Possibilità di sindacare il giudizio degli arbitri per gli errori di fatto attraverso il procedimento di correzione

E' necessario svolgere opportune considerazioni altresì circa la possibilità di far rientrare la sindacabilità degli errori di fatto degli arbitri all'interno del procedimento previsto dall'art. 826 c.p.c. per la correzione degli errori materiali contenuti nel lodo.

A tal proposito e preliminarmente, occorre fornire qualche accenno sul rapporto che sussiste tra la istanza di correzione dell'errore materiale e l'impugnazione per nullità del provvedimento arbitrale. Ciò in quanto si ritiene importante comprendere la natura del procedimento di correzione, in modo da verificarne l'eventuale adattabilità alla revisione dell'errore di fatto dell'arbitro, confrontando

³⁸¹ Cass. Civ., 28 marzo 1966, n. 815, in *Giust. Civ.*, 1966, I, 1049; successivamente, del medesimo avviso, Cass. Civ., 23 novembre 1973, n. 3171, in *Giust. Civ.*, 1974, I, 437; Cass. Civ., 29 aprile 1976, n. 1537, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Arbitrato*, n. 48; Cass. Civ., 14 marzo 1977, n. 1006, *ivi*, Rep. 1977, v. cit., n. 41; Cass. Civ., 25 ottobre 1986, n. 6264 in *Mass. Foro it.*, 1986, 1077.

la stessa con le astratte possibilità già analizzate di far rientrare invece il motivo di revocazione nel giudizio sulla nullità.

Prima della riforma del 2006 era stato sostenuto che, una volta proposta l'impugnazione per nullità, non fosse più possibile richiedere separatamente la correzione degli errori materiali, dando luogo ad un diverso procedimento, in quanto sulla stessa avrebbe ormai potuto provvedere solo il giudice investito dell'impugnazione³⁸².

La riforma del 1994 era intervenuta sulla questione dei termini per la proposizione, statuendo che l'istanza di correzione non sospendesse il termine per l'impugnazione del lodo. Al fine di garantire coerenza sistematica rispetto alla previsione, aveva altresì espressamente stabilito che le parti corrette del lodo avrebbero potuto essere impugunate rispettando i termini ordinari decorrenti però dalla comunicazione del provvedimento di correzione. In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva svolto opportune precisazioni circa la natura amministrativa e non decisoria del procedimento di correzione, il che avrebbe pertanto comportato l'impossibilità di impugnazione autonoma della pronuncia sulla correzione, con conseguente ammissibilità dei soli mezzi ordinari limitatamente alla parte corretta³⁸³.

Sempre nel 1994 era stata eliminata la lacuna causata dalla legge del 1983 in quanto non prevedeva la possibilità di correzione del lodo non depositato. Tale disposizione, al tempo in cui era stata introdotta, trovava una esatta collocazione sistematica all'interno di un sistema in cui il deposito del lodo ai sensi dell'art. 825 c.p.c. era configurato come un'attività tendente a realizzare una normativa senza giudizio³⁸⁴. L'anomalia però si annidava nell'attribuzione del potere di

³⁸² Così Cass. Civ., 24 febbraio 1988, n. 1963, in *Rep. Foro It.*, 1989, voce *Arbitrato*, n. 109, c. 166, la quale aveva espressamente indicato che “pendendo l'impugnazione del lodo per effetto del rinvio alla Corte d'Appello da parte della Corte di Cassazione, le correzioni del lodo spettano alla Corte d'Appello medesima dovendosi ritenere preclusa, in tale situazione processuale, la competenza pretorile prevista dall'art. 826 c.p.c.”.

³⁸³ In tal senso Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2003, n. 14432, in *Rep. Foro It.*, 2003, col. 609, 191, nel cui testo si legge “I vizi che inficiano il procedimento di correzione di una sentenza – che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso proposto a norma dell'art. 11 Cost. – si traducono in vizi della sentenza corretta, e ciò non può non valere anche nel caso del lodo arbitrale corretto, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto”.

³⁸⁴ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 131.

correzione non allo stesso soggetto che aveva emesso il provvedimento, ma al pretore che aveva emesso il decreto di esecutività. Il pretore infatti correggeva un errore commesso da altri, quale giudice autonomo³⁸⁵.

La riforma del 1994 aveva modificato la disciplina preesistente stabilendo altresì un doppio binario per la correzione del lodo, a seconda che lo stesso fosse stato omologato o meno³⁸⁶. Per il lodo non depositato si ritenevano infatti competenti, giustamente, gli stessi arbitri che avevano emesso il lodo, mentre solo nel caso in cui quest'ultimo fosse stato depositato si riteneva competente il giudice della cancelleria del luogo del deposito.

L'anomalia persisteva pertanto (e persiste tutt'oggi) solo per il lodo depositato ed è evidente ove si rilevi che il procedimento di correzione ha natura di attività integrativa della formazione dell'atto³⁸⁷.

Nel codice del 1940 le norme relative al procedimento di correzione erano state spostate dal titolo relativo ai mezzi di impugnazione a quello relativo alla formazione del provvedimento del giudice. Questo poteva pertanto enfatizzare l'intervento pretorile ex art. 825 c.p.c.

Il sistema del 1940 come quello del 1983 definiva solo il lodo depositato come sentenza arbitrale, con la conseguenza di escludere qualunque impugnazione o possibile procedimento di correzione prima del deposito stesso³⁸⁸.

Eliminando nel 1994 la necessità del preventivo deposito del lodo sia per quanto riguarda il procedimento di impugnazione che per quello di correzione, il legislatore avrebbe altresì dovuto modificare l'art. 826 c.p.c. attribuendo agli stessi arbitri che avevano emesso il lodo il potere di correzione³⁸⁹.

La riforma del 2006 ha riscritto la disciplina del procedimento di correzione, prevedendo espressamente che alla correzione può provvedere il giudice di fronte

³⁸⁵ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 321 il quale rileva che nel caso di attribuzione del potere di correzione agli stessi arbitri che hanno emesso il lodo l'impugnazione delle parti corrette dovrebbe avvenire nelle forme dell'impugnazione per nullità ex art. 829, mentre era indubbio che contro le stesse potesse essere proposta l'impugnazione ordinaria. L'autore cita in proposito Cass. 6 luglio 1959, n. 2151.

³⁸⁶ Cfr. M. BARBUTO, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 6 e 7 secondo il quale questa modifica normativa rappresenterebbe una ulteriore conferma della equiparazione sostanziale del lodo alla sentenza.

³⁸⁷ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 133.

³⁸⁸ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 132.

³⁸⁹ G. F. RICCI, *Il lodo rituale dopo la legge 5 gennaio 1994*, n. 25, in Aa.Vv., *Atti del ciclo di seminari sul tema «La legge di riforma dell'arbitrato»*.

al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere. Vi è pertanto un'alternativa tra i due rimedi ed ove la correzione non sia stata richiesta allo stesso giudice dinanzi al quale pende il giudizio di impugnazione, quest'ultimo non deve essere sospeso. Importante è precisare anche che la pronuncia di correzione potrebbe essa stessa risultare viziata. Qualora il vizio sia colpa degli arbitri, lo stesso si traduce in un eccesso di mandato. Dubbio si ha invece nel caso in cui nel vizio sia incorso il giudice statale, atteso che da una parte si considera il rimedio consistente nell'impugnazione mediante appello mentre per altro verso si ritiene che rientri nell'ipotesi di impugnazione per nullità purché la violazione degli obblighi relativi alla correzione si traduca in un vizio del lodo. In quest'ultimo caso, la parte corretta potrà essere impugnata. Ove sia già pendente un giudizio di impugnazione per nullità, sarà opportuno riunire i due procedimenti³⁹⁰.

La riforma del 2006 è intervenuta sul procedimento di correzione sotto ulteriori profili.

Per quanto concerne i termini, per la richiesta è previsto un anno dalla comunicazione del lodo da parte degli arbitri e non dalla notificazione, e sessanta giorni per la decisione. Se l'istanza deve essere proposta al Tribunale è solo richiamato l'art. 288 c.p.c., pertanto il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza eseguita dal cancelliere.

Per quanto concerne le condizioni di ammissibilità dell'istanza di correzione, prima della riforma del 1994 l'art. 826 c.p.c. operava una *relatio* "ai casi indicati nell'art. 287 c.p.c.", limitando quindi la correzione alle ipotesi in cui l'arbitro fosse incorso in "omissioni o in errori materiali o di calcolo". Tuttavia, il rinvio all'art. 297 c.p.c. aveva generato il dubbio se tale *relatio* fosse idonea a ricomprendere anche la previsione secondo la quale il procedimento di correzione può essere esperito solo per le sentenze non impugate.

Un'interpretazione della dottrina unanime e di parte della giurisprudenza aveva dato come risultato quello di ritenere sottoponibile al procedimento di correzione solo il lodo per il quale non fosse stata proposta impugnazione per nullità. Nel caso invece di esperimento dell'impugnazione per nullità, si riteneva che il potere

³⁹⁰ M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, 2010, cit., p. 1172 e ss.

correttivo spettasse al giudice dell'impugnazione³⁹¹. Tuttavia, se per il procedimento ordinario dinanzi al giudice statale tale impostazione è coerente con la natura dell'appello quale gravame illimitato, per quel che concerne il lodo mal si concilia con la natura dell'impugnazione per nullità, mezzo limitato e a critica vincolata³⁹².

La novella del 1994 è intervenuta eliminando il collegamento presente nell'art. 826 c.p.c. all'art. 287 c.p.c., pertanto la tesi dell'assorbimento della correzione nel giudizio di impugnazione per nullità non può più essere sostenuta³⁹³.

Si potrebbe estendere agli errori documentali la procedura di correzione di errori materiali. Sono infatti due diversi tipi di errore ma per certi versi contigui (argomentato anche dall'avvicinamento compiuto, per le sentenze di Cassazione, dall'art. 391 *bis* c.p.c.)³⁹⁴. Secondo la Corte Costituzionale l'errore materiale e l'errore revocatorio condividerebbero la stessa natura³⁹⁵.

La differenza però tra i due tipi di errore si può evidenziare facilmente facendo riferimento alla rilevabilità dello stesso, dove nel caso di errore materiale si evince dal tenore testuale del documento³⁹⁶ mentre per quanto concerne l'errore di fatto, lo stesso è rilevabile per mezzo della discordanza tra pronuncia e atti processuali³⁹⁷.

Oggetto del procedimento di correzione sono gli errori o omissioni sia materiali che di calcolo. Ciò si coglie dal tenore letterale della norma, giacché il termine omissione costituisce innanzitutto elemento della espressione "omissione o errore

³⁹¹ S. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., p. 321 il quale riporta l'orientamento della sentenza; R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, 1971, cit., p. 613; per la giurisprudenza Cass. Civ., 12 febbraio 1968, n. 470, in *Giust. Civ.*, 1968, I, p. 1016 citata da S. SATTA *op. ult. cit.*; Cass. Civ., 11 febbraio 1995, n. 1553 in *Giust. Civ. Mass.*, 1995, 332 per la quale "una volta proposta l'impugnazione della sentenza arbitrale, la competenza a decidere sulla richiesta di correzione del lodo spetta al giudice dell'impugnazione e non al pretore (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18 legge n. 25 del 1994)".

³⁹² C. PUNZI, voce *Arbitrato: I) Arbitrato rituale e irrituale*, cit., p. 36.

³⁹³ C. PUNZI, in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato*, cit., p. 72.

³⁹⁴ C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 290 ss

³⁹⁵ Corte Costituzionale, decisione del 20 dicembre 1989 n. 558

³⁹⁶ Caratteristiche della c.d. contestualità in quanto l'errore materia è riconoscibile in base alla semplice lettura del provvedimento da correggere M. V. BENEDETTELLI, L. RADICATI DI BROZOLO, C. CONSOLO (diretto da), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato Nazionale ed internazionale*, cit., p. 315.

³⁹⁷ A. CERINO CANOVA e G. TOMBARI FABBRINI, voce "Revocazione (*Dir. Proc. Civ.*)", in *Enc. Giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 4 e ss.

materiale”. Pertanto l’attributo materiale deve essere riferito sia all’omissione che all’errore. Leggendo la norma nella sua interezza non può non giungersi al risultato che anche l’alternativa “materiale o di calcolo” possa essere riferita sia all’errore che all’omissione³⁹⁸.

Dal novero delle ipotesi di lodo suscettibili di correzione devono essere eliminate quelle nelle quali l’errore comporti la nullità della decisione arbitrale. Tale limite esterno è evidente per le sentenze, ove nel codice di rito la normativa sulle nullità sancisce il principio in base al quale la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione³⁹⁹.

Per quanto concerne l’individuazione di ciò che può concretarsi in un errore materiale, occorre preliminarmente specificare che si considera tale quello che, estraneo alla volontà della dichiarazione e quindi incapace di invalidare l’atto, appaia *prima facie* dal contesto del documento⁴⁰⁰. La stessa conclusione può essere raggiunta per quel che riguarda l’omissione, sicché devono essere escluse dall’assoggettabilità alla procedure di correzione le mancanze che concretizzino vizi nella formazione della volontà del dichiarante e rappresentino in particolare omissioni di giudizio o che comunque possano essere causative di nullità del lodo⁴⁰¹. Con opinione contrastante, si differenzia invece il caso di assenza del requisito formale dalla omessa deliberazione sul punto. In questa ottica, è emendabile con il procedimento di correzione il lodo che manchi di uno dei requisiti prescritti a pena di nullità dall’art. 829 n. 5 qualora il vizio non dipenda da mancata deliberazione degli arbitri⁴⁰².

Pertanto non può essere emendata con il procedimento di cui all’art. 826 c.p.c. la omissione di giudizio in quanto si concreta nella mancata pronuncia su alcuno degli oggetti del compromesso e come tale è sanzionata dall’art. 829 n. 4 c.p.c.⁴⁰³.

³⁹⁸ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell’arbitrato*, 2000, cit., p. 136.

³⁹⁹ V. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, cit., p. 287.

⁴⁰⁰ M. ACONE, *Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice*, in *Enc. Giur. Treccani*, IX, Roma, 1968, p. 2; G. CASSANO, *Transazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie*, cit., p. 351.

⁴⁰¹ F. DE BIASI, *Lodo. Correzione*, in Aa. Vv., *Dizionario dell’arbitrato*, con prefazione di Irti, Torino, 1997, p. 410.

⁴⁰² G. P. CALIFANO, *Le vicende del lodo: impugnazioni e correzione*, in Aa. Vv., *Diritto dell’arbitrato rituale*, cit., p. 267 e ss. e p. 308 e ss.

⁴⁰³ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell’arbitrato*, 2000, cit., p. 137.

Non può nemmeno essere considerata omissione di cui all'art. 826 c.p.c. l'assenza di sottoscrizione degli arbitri oppure a maggior ragione la mancata esposizione dei motivi oppure del dispositivo, posto che la mancanza di queste indicazioni costituisce causa di nullità del lodo *ex art. 829 n. 5 c.p.c.*⁴⁰⁴.

Per quanto riguarda la omessa indicazione dei nomi delle parti, nell'intestazione o nel dispositivo, il lodo può in questo caso essere corretto qualora le stesse parti risultino identificabili con certezza attraverso un esame dell'intero lodo, del patto compromissorio e di tutti gli atti del procedimento arbitrale, dovendosi in caso di esito negativo ritenere la nullità del lodo *ex art. 156 c.p.c.*⁴⁰⁵.

Il procedimento di correzione non ha natura decisoria⁴⁰⁶.

Importante, dopo questa breve premessa sulla natura ed i presupposti del procedimento di correzione *ex art. 826 c.p.c.* ed al fine di valutare eventuali spazi per ammettere la correzione dell'errore di fatto, è la valutazione del rapporto esistente tra l'impugnazione per nullità ed il procedimento di correzione. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il procedimento di correzione non appare adattabile allo scopo, né ai sensi della lettera dell'art. 826 c.p.c. né per ragioni di carattere sistematico⁴⁰⁷.

Il rimedio della correzione sarebbe infatti inadeguato a reggere una pronuncia sostanzialmente rescissoria, come può essere quella sull'errore di fatto. Il rimedio della correzione è altresì sganciato da qualsiasi termine decadenziale, come invece previsto per la revocazione ordinaria⁴⁰⁸. Si finirebbe pertanto per fornire una possibilità di intervento sull'errore di fatto revocatorio ancora più pregnante rispetto a quella prevista in via generale per le sentenze del giudice statale dall'art. 395 c.p.c.

⁴⁰⁴ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2000, cit., p. 137; *contra* A. BRIGUGLIO in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, Milano, 1994, il quale ritiene che la mancata sottoscrizione degli arbitri possa essere corretta ai sensi dell'art. 826 c.p.c. attesa la liberalità che ispira la disciplina dell'arbitrato dopo la Legge del 1994.

⁴⁰⁵ A. BRIGUGLIO in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, cit.; C. CECHELLA, in Aa. Vv., *L'arbitrato*, 2005, cit., p. 256.

⁴⁰⁶ G. CASSANO, *Transazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie*, cit., p. 351.

⁴⁰⁷ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 603; E. GALLI FONSECA, in Aa. Vv., *Arbitrato*, 2007, sub art. 831, cit., p. 841.

⁴⁰⁸ F. TOMMASEO, *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, cit., pp. 199 e ss.

La considerazione dirimente riguarda le caratteristiche delle due tipologie di vizio le quali, pur condividendo la natura come affermato dalla Corte Costituzionale, presentano differenze rilevanti sul piano della riconoscibilità. Non si può infatti ignorare il fatto che l'errore materiale o di calcolo richiesto per la correzione è reso palese dallo stesso contenuto del lodo mentre l'errore di fatto può risultare anche da un confronto tra quanto statuito e le evidenze processuali. Si tratta poi di due tipologie di errore che si esplicano in concreto in modo differente. Ed infatti non considerare come esistente un fatto che invece è incontestabilmente esistente alla luce di quando emerso dal procedimento arbitrale altro significa rispetto all'errore di chi abbia calcolato matematicamente in modo erroneo la somma di due numeri. Pur potendo astrattamente ipotizzare casi limite di estrema vicinanza delle due fattispecie, non può dimenticarsi che le stesse presentano caratteri sostanzialmente inconciliabili.

Per alcuni pertanto la lacuna legislativa può essere colmata solamente con un intervento additivo della Corte Costituzionale⁴⁰⁹.

Tra l'altro l'art. 826 c.p.c. lascia scoperta l'ipotesi nella quale la correzione non sia chiesta nel termine di un anno dalla comunicazione del lodo. In tal caso alcuni ritengono che, non potendo questa lacuna legislativa comportare la sanatoria dei vizi del lodo, lo stesso potrà essere sempre corretto su domanda rivolta al giudice statale⁴¹⁰.

⁴⁰⁹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, cit., p. 603: l'autore ritiene che tale ampliamento sia già stato effettuato dalla Corte costituzionale, come ad esempio per le ordinanze di convalida di sfratto (Corte cost. 20 dicembre 1989, n. 558, in *Foro it.*, 1990, I, c. 372 ss.), per le sentenze della Corte di Cassazione prima dell'introduzione dell'art. 391 bis c.p.c. (Corte cost. 30 gennaio 1986, n. 17, in *Foro it.*, 1986, I, c. 313 ss.) e, dopo l'introduzione di quest'ultima disposizione, per le ordinanze di inammissibilità del ricorso pronunciate dalla Suprema Corte (Corte cost. 9 luglio 2009, n. 207, in *Foro it.*, 2009, I, c. 3281 ss.).

⁴¹⁰ E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 875.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'articolazione della presente trattazione consente di svolgere alcune considerazioni conclusive circa il percorso seguito e l'attuale configurazione del dettato normativo. Sia pur qualificando la proponibilità dinanzi al giudice dello Stato dei mezzi di impugnazione del lodo arbitrale come un'anomalia rispetto all'autonomia che dovrebbe essere concessa ai giudici privati, tale difformità deve essere letta alla luce della mancata previsione di un secondo grado di giudizio arbitrale, la cui ammissibilità è controversa e comunque lasciata all'autonomia delle parti che devono espressamente prevederla.

Si crea così un sistema, differente da quello delle impugnazioni della sentenza, nel quale non è possibile sindacare la decisione degli arbitri dinanzi ad altri arbitri, ma solamente rientrando nel circuito della giurisdizione statale dal quale la controversia è uscita mediante il patto compromissorio. L'unico mezzo quindi per garantire la possibilità di rimedio degli errori è quello di utilizzare i giudici dello Stato. In questa ottica, non c'è ragione di ritenere sbagliato consentire al giudice dello Stato, unico legittimato, un intervento anche nelle situazioni in cui l'errore degli arbitri ricada sul fatto. Tale facoltà rappresenta sì un'interferenza con la giustizia privata, ma si ritiene indispensabile al fine di tutelare le parti che scegliendo l'arbitrato non intendono comunque rinunciare alla possibilità di avere una decisione giusta e di agire quando la soluzione della controversia sia inficiata da una svista, da una disattenzione oppure da una valutazione completamente errata degli arbitri.

Questa esigenza, sottolineata ed auspicata nel procedere della trattazione, si scontra con una sempre maggiormente restrittiva interpretazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per impugnare la sentenza. Perseguendo finalità prettamente deflative, la giurisprudenza ma anche lo stesso legislatore sta agendo in modo da rendere sempre più difficile sindacare lo stesso provvedimento del giudice statale. Alla luce di questa tendenza normativa e giurisprudenziale, non soccorre fino in fondo, ai fini del presente lavoro, nemmeno l'equiparazione del lodo alla sentenza, quantomeno per quel che concerne gli effetti, operata dall'art. 824 *bis* c.p.c.

Come si è avuto modo di osservare, il sistema nella sua interezza esige un equilibrio giusto e ponderato tra l'autonomia negoziale, ovvero il principio di libertà, da una parte e il principio di autorità, configurato come confine della prima, dall'altra. La ricerca di una soluzione che non sacrifichi uno dei due capisaldi deve necessariamente passare attraverso una valutazione di insieme della disciplina positiva, al fine di comprendere il grado di incisività che deve riconoscersi ora all'autonomia negoziale, ora all'autorità statale. Un tale percorso non può prescindere da una valutazione circa il grado di stabilità del lodo, il quale è esso stesso un punto di equilibrio tra le due forze opposte.

E' stato evidenziato che, partendo da un sistema di assoluta libertà dei modi di impugnazione, si è giunti ad un livello elevato di immodificabilità del lodo, prevedendo la possibilità di esperire esclusivamente una serie tassativa di mezzi di impugnazione. Questo in quanto si è ritenuto di non poter configurare l'impugnazione come giudizio di secondo grado e di doverlo pertanto strutturare come sindacato limitato alla regolarità e non anche al merito.

Tuttavia una tale interpretazione reca al suo interno dei rilevanti limiti, posto che escludere totalmente la sindacabilità del merito del lodo significa lasciare agli arbitri una possibilità di incappare in errori incensurabili, con conseguente assenza di tutela delle parti.

Ciò confligge altresì con l'opposta tendenza, ora anche normativa, di equiparare il lodo alla sentenza quanto agli effetti, con i limiti che la stessa reca al suo interno e che sono stati compiutamente analizzati. Direzione che non poteva essere disattesa dal legislatore italiano, posto che in altri Paesi il principio è già ampiamente acquisito e non più in discussione.

Si è infatti avuto modo di fornire una breve panoramica dei principali Stati dell'Europa continentale e della Gran Bretagna. Nel pensiero giuridico dei Paesi analizzati si è giunti ad una totale equiparazione della sentenza al lodo arbitrale, tanto che al lodo viene espressamente riconosciuta l'efficacia di cosa giudicata. L'Italia non può discostarsi da questa omogeneità di pensiero, posta l'esigenza imprescindibile di rendere l'arbitrato competitivo sui mercati internazionali e di unificare il più possibile la disciplina europea.

L'impossibilità, anche volendo, di discostarsi dalle scelte collettive comporta la necessità di rivedere anche l'opinione circa la opportunità di attribuire espressamente al lodo italiano l'autorità della cosa giudicata. Allo stato attuale, in Italia vi è semplicemente una equiparazione limitata agli effetti tra sentenza e lodo arbitrale.

Alla luce di questa evoluzione si ritiene in ogni caso che una piena equiparazione circa gli effetti debba necessariamente transitare attraverso una omogeneità di trattamento.

E ciò anche a costo di consentire una più profonda ingerenza del giudice statale nel procedimento arbitrale, sia pure in sede di impugnazione del lodo.

Le difficoltà di concepire un sistema diverso da quello creato dalle modifiche legislative succedutesi nel tempo risiede proprio nel dovere giuridico di evitare che le parti possano facilmente sfuggire alla decisione degli arbitri, il che renderebbe di fatto il procedimento arbitrale privo di efficacia senza l'intervento successivo del Giudice. Un tale meccanismo vanificherebbe gli sforzi profusi dalla dottrina e dalla giurisprudenza per giungere, come si è giunti, ad una cancellazione del principio di necessità dell'intervento del Giudice statale per avere un lodo di efficacia pari alla sentenza.

Tuttavia, la sentita esigenza di limitazione del potere delle parti di ritornare dinanzi al giudice statale potrebbe essere comunque salvaguardata introducendo esclusivamente un livello di tutela quel tanto più elevato da consentire alle parti di sindacare il merito della decisione solo quando gli arbitri abbiano commesso degli errori così evidenti e manifesti da inficiare l'efficacia e l'utilità della statuizione arbitrale.

Si deve pertanto ritenere che, pur non giungendo alla configurazione di una sostanziale e concreta omogeneità di trattamento, è necessario concedere spazio alla possibilità di richiedere un intervento sul merito della decisione arbitrale quantomeno nei casi in cui vi sia un errore che non risulti censurabile attraverso i modi ordinari.

Come può un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie come l'arbitrato essere davvero concorrenziale quando non è possibile sindacare l'eventuale errore di fatto degli arbitri? Risulta evidente come un tale risultato non possa essere

considerato giustificabile alla luce dell'assunto che sono le stesse parti a scegliere gli arbitri. Ed infatti nessuna parte nominerebbe mai una persona quale giudice privato di una controversia se avesse in mente in quel momento la fallibilità della stessa. La scelta viene effettuata spesso su considerazioni generali di preparazione ed autorevolezza del nome magari come studioso dello specifico campo in cui si muove la controversia. Gli arbitri però sono persone e come tali sono per definizione fallibili.

Nemmeno si può ritenere irrilevante il problema alla luce del fatto che le stesse parti, in sede di redazione del patto compromissorio, possono prevedere l'impugnabilità del lodo per errore di fatto. Come è costante nell'esperienza pratica, spesso le parti che si accingono a prevedere una clausola compromissoria all'interno ad esempio di un contratto non si soffermano sufficientemente sulle conseguenze che questo può comportare qualora sorga davvero una controversia. Possiamo pertanto prendere ad esempio una situazione reale, oggetto di studio concreto e specifico e che ha portato alla luce il materiale sul quale si basa la presente trattazione.

Poniamo il caso che gli arbitri, nell'emettere il proprio lodo alla luce di articolati calcoli circa i rapporti di credito e debito tra le parti, condannino una Società a versare ad un'altra una determinata somma, senza tuttavia detrarre dal risultato un ulteriore pagamento già effettuato da una parte nei confronti dell'altra. Circostanza questa dedotta in giudizio da una parte, la quale dichiara e provi di aver già versato quella determinata somma, e non contestata in nessun modo dall'altra parte, pertanto riconosciuta.

Il pagamento risulta dagli atti e nulla in contrario è stato sollevato dall'avversario. Qualora gli arbitri omettano di considerare la suindicata somma, non si rinviene *prima facie* un idoneo mezzo per far valere l'errore. Infatti in un caso del genere, soprattutto quando si tratti di considerevole somma, difficilmente la controparte, che pur non abbia contestato la mancanza di debenza nel corso del giudizio arbitrale, accetterà di riconoscere non dovuta quella parte del pagamento di cui alla condanna. Molto più realisticamente, tenderà di avvalersi del lodo favorevole e di trarre vantaggio dall'errore degli arbitri.

Non è tuttavia questo l'unico caso di errore che resta apparentemente privo di tutela. Basti considerare il dettato dell'art. 395 c.p.c. n. 4, ove si legge che la revocazione ordinaria è possibile quando la sentenza sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa. Specificando di seguito che questo errore sussiste quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa incontestabilmente e quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'un caso quanto nell'altro se il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. E' evidente come, alla luce di questa descrizione, si possano ipotizzare innumerevoli casi di errore di fatto non censurabili ogni qualvolta gli arbitri considerino esistente o inesistente il fatto quando i documenti e le prove assunte nel procedimento dimostrino incontestabilmente un altro risultato.

Errori di questo genere, svolti all'interno di una sentenza del giudice statale ed alla luce dell'attuale interpretazione giurisprudenziale, potrebbero non consentire nemmeno la revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. L'impugnazione infatti, con ogni probabilità, non supererebbe il vaglio di decisività, posto che non costituisce il punto centrale della decisione tanto da inficiarne irrimediabilmente i principi portanti. Tuttavia si deve rilevare come per la sentenza, quantomeno se di primo grado, sarebbe possibile utilizzare il mezzo impugnatorio dell'appello, a critica libera.

Gli studi svolti hanno ipotizzato la possibilità di allargare le maglie della tassatività dei motivi di impugnazione del lodo al fine di ricercare una equiparazione dello stesso e della sentenza anche per quel che riguarda la patologia degli effetti.

Questo è, allo stato, l'unico modo per mettere al riparo l'art. 831 c.p.c. da qualsiasi ipotizzabile e paventato sindacato di incostituzionalità laddove esclude per il lodo la revocazione per l'errore di fatto degli arbitri. A prescindere dalla corrispondenza o meno della previsione normativa al dettato costituzionale, non si può ritenere giuridicamente accettabile che situazioni come quelle di cui sopra restino prive di tutela.

Si deve escludere che nelle ipotesi dinanzi delineate si possa ricorrere al procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo *ex art. 826 c.p.c.*

Non resta pertanto che cercare di agire sui motivi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., con le difficoltà che sono state diffusamente illustrate nella presente trattazione. In questa direzione, le maggiori possibilità di far rientrare tra le ipotesi di tutela l'errore di fatto potrebbe offrirle l'art. 829 n. 5 c.p.c. nella parte in cui prescrive, a pena di nullità, l'esposizione sommaria dei motivi che hanno condotto gli arbitri ad emanare un determinato lodo. E' stato analizzato come in questa disposizione si celi una insanabile differenza tra il provvedimento arbitrale e la sentenza dei giudici, in quanto non si può sostanzialmente negare, nonostante vi siano dissenzienti opinioni dottrinali, un più stringente obbligo motivazionale per la seconda. Tuttavia è impossibile negare altresì che il dovere di motivare, seppur sommariamente, imponga una congruenza logica che genera una possibilità sia pur minima di controllo del giudizio di fatto. Si è avuto modo di rilevare ed approfondire come la necessità di una sommaria esposizione dei motivi non possa essere interpretata quale obbligatoria esistenza formale di una qualunque forma di argomentazione circa la decisione presa. La motivazione del lodo deve infatti seguire un percorso esplicativo coerente che consenta di intuire l'iter logico seguito dagli arbitri. Sia pur interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza, non si può non ritenere che in caso di errore di fatto la motivazione condurrà ad un risultato che verrà invece disatteso nel dispositivo. Pur non potendo una tale ipotesi configurare una contraddittorietà delle disposizioni, in quanto la stessa, alla luce della giurisprudenza prevalente, deve essere ritenuta sussistente solo in caso di contrasto tra parti interne al dispositivo, si ritiene che l'incongruenza tra motivazione sul punto e dispositivo integri un'assenza di motivazione. Quest'ultima sarà infatti totalmente sganciata dal contesto e come tale incoerente e contraddittoria, alla luce delle determinazioni finali degli arbitri, al punto da configurare una situazione paragonabile alla totale omissione.

La disposizione deve leggersi anche in rapporto al n. 11 dell'art. 829 c.p.c. il quale censura il vizio di contraddittorietà delle disposizioni, come già indicato in precedenza, interpretato nel senso di attribuire allo stesso rilevanza solo qualora il conflitto si verifichi tra parti del dispositivo. Anche qui, senza voler sostenere che una motivazione errata celi in sé automaticamente una motivazione omessa, la

contraddittorietà tra parti della motivazione può significare in ogni caso impossibilità di comprendere la *ratio decidendi*. Ed infatti, nell'ipotesi in cui il lodo espliciti che poiché il fatto è A si decide B, risulterebbe incomprensibile il procedimento logico giuridico. Questa è sicuramente un'ipotesi limite. Tuttavia anche nel caso preso ad esempio in precedenza dell'omessa considerazione ai fini della decisione di un fatto la cui esistenza non sia contestata (nella specie, il pagamento di una somma), la decisione che ritenga tale fatto inesistente sarà qualificabile come inficiata da errore di fatto, ma sarà altresì viziata poiché non sorretta da idonea motivazione. Nel caso infatti in cui gli arbitri spieghino perché hanno considerato inesistente il fatto, la sua documentata esistenza renderà la motivazione incongruente al punto da non comprendere la *ratio decidendi* in quanto una *ratio decidendi* non c'è.

Una tale interpretazione reca sicuramente al suo interno una forzatura, ma resta l'unica possibilità, nell'inerzia del legislatore, di consentire la tutela in situazioni che sicuramente la richiedono.

Ugualmente rilevanti, anche se non convincenti fino in fondo, i tentativi di rendere applicabile, come cura dell'errore di fatto, la violazione del principio del contraddittorio. Si può ritenere infatti di condividere la teoria di quanti ricostruiscono l'errore di fatto come l'aver posto a fondamento della decisione una circostanza non contestata dalle parti o nella sua esistenza o nella sua inesistenza e l'aver quindi generato una soluzione a sorpresa sulla quale le parti non hanno potuto esprimersi processualmente. Come è stato rilevato, la soluzione della controversia in fatto in modo differente rispetto a quanto voluto dalle parti potrebbe astrattamente configurare una decisione a sorpresa come tale in contrasto con l'art. 111, comma II, Cost. e con l'art. 101, comma II, c.p.c. Se il *thema* infatti fosse stato palesato alle parti, le stesse con ogni probabilità avrebbero evidenziato la circostanza agli arbitri distogliendoli dall'errore. E' necessario tuttavia ribadire che la violazione del principio del contraddittorio è insita nel vizio di motivazione, categoria nella quale veniva fatta rientrare quando la legge ancora non prevedeva espressamente la violazione del contraddittorio come motivo di nullità del lodo.

Non convincono invece i tentativi di inserire l'errore di fatto revocatorio in altre ipotesi di nullità, né tantomeno la possibilità di sanare l'errore di fatto per mezzo della procedura di correzione dell'errore materiale.

In conclusione, la forzatura del dettato normativo operata dalle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali con l'obiettivo di fornire tutela alle parti danneggiate dall'errore di fatto, seppur discostandosi dal dato letterale normativo, è sicuramente operazione apprezzabile. Non si può non ritenere che nel sistema attuale l'errore di fatto degli arbitri debba essere eliminato, anche a costo di violare in parte il principio di tassatività delle ipotesi di nullità del lodo, al fine di evitare una situazione per la quale, a prescindere da un eventuale intervento della Corte Costituzionale, si creerebbe una insanabile divergenza tra la tutela accordata alle parti nei confronti di una sentenza e nei confronti di un lodo. Divergenza che potrebbe considerarsi inaccettabile alla luce della ormai condivisa ed accettata equiparazione del lodo alla sentenza, quantomeno per quel che concerne gli effetti dei due provvedimenti, e della auspicata conformazione anche per quel che concerne la forza e l'autorità degli stessi.

L'esigenza dinanzi riepilogata si scontra tuttavia, con difficoltà di risoluzione del conflitto, con il dato normativo e le interpretazioni legislative e giurisprudenziali prevalenti, le quali si muovono instancabilmente nel senso di restringere sempre di più le possibilità di impugnare le decisioni, siano esse emanate dai giudici privati che dai giudici statali. Non restano pertanto che pochi spiragli, fondati su argomentazioni logiche e sistematiche, per cercare di raggiungere una sia pur minima sindacabilità quantomeno per gli errori di fatto che inficino gravemente e irrimediabilmente la utilità e l'efficacia del lodo in termini di corrispondenza ad una qualche forma di coerenza generale dell'impianto normativo.

INDICE BIBLIOGRAFICO

ACONE M., *Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1968, p. 2;

ALPA G. e VIGORITI V., *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, Utet Giuridica, 2013;

AMAR M., *Dei giudizi arbitrali. Studi*, Torino, 1879;

ANCEL M.E., *Le nouveau droit français de l'arbitrage: le meilleur de soi-même*, in *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, 2011, p. 820 e ss.;

ANDRIOLI V., *Commento al c.p.c.*, IV, Napoli, 1964;

ANDRIOLI V., *Domanda di nullità e revocazione di sentenza arbitrale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1946, I, p. 60 e ss.;

ASCHAUER C., *Il nuovo diritto dell'arbitrato austriaco*, in *Riv. Arb.*, 2006, p. 237 e ss.;

ASCHAUER C., *Le nuove regole di Vienna e la riforma del diritto dell'arbitrato austriaco*, in *Riv. Arb.*, 2014, p. 281 e ss.;

ATTARDI A., *La revocazione*, Padova, 1959;

AULETTA F., in *La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* a cura di S. MENCHINI, Padova, 2010;

AUTELITANO F. e UCCELLA C., *Impugnazione di lodo arbitrale e “filtro” in appello*, in *Il filtro dell'appello: Saggi, materiali e provvedimenti*, a cura di Daniele Maffei, Carla Romana Raineri, Arturo Maniaci, Alberto Tedold;

BARBUTO M., *La riforma dell'arbitrato*, in *Quaderno del CSM*, quaderno 92-36, p. 1 e ss.;

BARONA VILAR S., *El arbitraje*, in J. MONTERO AROCA – J. L. GÓMEZ COLOMER – A. MONTÓN REDONDO – S. BARONA VILAR, *Derecho jurisdiccional*, Valencia, 2010, II;

BENEDETTELLI M. V., RADICATI DI BROZOLO L., CONSOLO C. (diretta da), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato Nazionale ed internazionale*, Padova, 2010;

BERLINGUER A., *ius dicere nell'arbitrato: note comparative sulla motivazione del lodo*, nota a US 1st Circuit Court of Appeals, sentenza 2 novembre 1999, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 313 e ss.;

BERNARDINI P., *Il diritto dell'arbitrato*, Roma - Bari, 1998;

BOCCAGNA S., in *La nuova disciplina dell'arbitrato. Commentario agli artt. 806 – 840 c.p.c. aggiornato alla legge 19 giugno 2009, n. 69* a cura di S. MENCHINI, Padova, 2010;

BOCCAGNA S., *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Napoli, 2005;

BOCCIOLETTI C., *Note sul divieto d'impugnazione immediata del lodo parziale*, in *Riv. Arb.*, 2002, p. 691 e ss.;

BONATO G., *La natura e gli effetti del lodo arbitrale. Studio di diritto italiano e comparato*, Napoli, 2012, p. 125 e ss.

BONATO G., *L'ultima riforma francese dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 2012, p. 491 e ss.;

BOVE M., *La nuova disciplina dell'arbitrato* in M. BOVE, C. CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2006;

BOVE M., *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.* 2013, p. 395 e ss.;

BOVE M., *Rapporti tra arbitro e giudice statale*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 409 e ss.;

BRIGUGLIO A., *Impugnabilità ed efficacia del lodo non omologato dopo la legge di riforma n. 25 del 5 gennaio 1994*, in *Giust. Civ.*, 1994, I, p. 295 e ss.;

BRIGUGLIO A., FAZZALARI E., MARENGO R., *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, Milano, ed. 1994 e ed. 2005;

BRIGUGLIO A., *La riforma dell'arbitrato*, in *Giust. Civ.*, 1985, II, p. 415 e ss.;

BROGGINI G., *Il lodo nell'arbitrato commerciale internazionale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 268 e ss.;

CABANILLAS SÁNCHEZ A., *De la Anulación del Laudo*, in R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Madrid, Tecnos, 1991;

CALIFANO G. P., in Aa. Vv., *Diritto dell'arbitrato rituale*, a cura di Verde, Torino, ed 1997 e ed. 2005;

CAMPIONE F., *Un itinerario (non solo) giurisprudenziale sulla revocazione del lodo*, in *Riv. arb.*, fasc. 4, 2011, p. 715 e ss.;

CAPONI R., *Il giudicato civile dimensionato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 941 e ss.;

CAPORUSSO S., *Sull'applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale*, nota a ordinanza C. App. Milano del 12 marzo 2013, in *Riv. Arb.*, 2014, p. 183 e ss.;

CAPUTO E., *Rimedi contro le sentenze arbitrali inesistenti*, in *Foro pad.*, 1973, I, c. 487;

CARNACINI T., voce *Arbitrato rituale* in *Noviss. Dig. It.*, I, 2, Torino, 1957, p. 910 e ss.;

CARNELUTTI F., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. II, Roma, 1956;

CARPI F., *Arbitrato*, Bologna, ed. 2001 e ed. 2007;

CARPI F., *Gli aspetti processuali della riforma dell'arbitrato*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1984, p. 47 e ss.;

CASSANO G., *Transazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie*, Torino, 2006;

CAVALLINI C., *Alcune riflessioni in tema di efficacia del lodo*, in *Riv. Arb.*, 1997, p. 725 e ss.;

CAVALLINI C., *Sulla "natura" del lodo rituale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2002, p. 943 e ss.;

CECHELLA C., *Arbitrato libero e processo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1987, p. 881 e ss.;

CECCHHELLA C., *I disegni di legge 5/12/633 e 6/11/873 sulla riforma dell'arbitrato interno*, in Aa. Vv., *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Milano, 1994;

CECCHHELLA C., in Aa. Vv., *L'arbitrato*, a cura di C. CECCHHELLA, Torino, ed. 1991 e ed. 2005;

CERINO CANOVA A., *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973;

CERINO CANOVA A. e FABBRINI TOMBARI G., voce "Revocazione (dir. Proc. Civ.)", in *Enc. Giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991;

CIPRIANI F., *Diritti fondamentali dell'Unione europea e diritto di impugnare*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2004, p. 989 e ss.;

CONSOLO C., *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989;

CONSOLO C. in C. CONSOLO, F. P. LUISO, B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991;

CONSOLO C., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006;

CONSOLO C., *Le sezioni unite sulla causalità del vizio nelle sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poiché sanabile allorché emerga l'assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso* in *Corr. Giur.*, 2010, p. 355 ss., nota a Cass. Civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 2093;

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale, II. Le disposizioni generali*, Bologna, 1998;

CORSINI F., *Riflessioni a prima lettura sulla riforma dell'arbitrato*, in *Contratti*, 2006, p. 515 e ss.;

CRIFO' G., *L'impugnazione del lodo nell'Arbitration Act inglese del 1996*, in *Riv. Arb.*, 2001, p. 127 e ss.;

CURTI M., *L'arbitrato: le novità della riforma, d. lgs. 2/02/2006*, Milano, 2006;

D'ALESSANDRO E., *Il giudizio di annullamento del lodo arbitrale nell'ordinamento tedesco dopo la riforma del 1998*, in *Riv. Arb.*, 2002, p. 572 e ss.;

D'ALESSANDRO E., *Riflessioni sull'efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell'art. 824 bis c.p.c.*, in *Riv. Arb.*, 2007, p. 529 e ss.;

D'ONOFRIO P., *Commento al c.p.c.*, II, 1957;

DE BIASI F., *Lodo. Correzione*, in Aa. Vv., *Dizionario dell'arbitrato*, con prefazione di Irti, Torino, 1997;

DE LA OLIVA SANTOS A., *Oggetto del processo civile e cosa giudicata*, Milano, 2009;

FABBRINI TOMBARI G., *Note in tema di revocazione del lodo rituale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 85 e ss.;

FAZZALARI E., *Arbitrato (teoria gen. e dir. proc. civ.)* in *Digesto delle discipline privatistiche, Sez. Civ.*, I, Torino, 1987, p. 403 e ss.;

FAZZALARI E., *Il processo ordinario di cognizione*, I, Torino, 1989;

FAZZALARI E., *Impugnabilità immediata del lodo parziale*, in *Raccolta di scritti in memoria di Agostino Curti Gialdino*, Napoli, 1990;

FAZZALARI E., *Impugnazione del giudizio di fatto dell'arbitro*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 5 e ss.;

FAZZALARI E., *L'arbitrato*, Milano, 1997;

FAZZALARI E. in A. BRIGUGLIO, E. FAZZALARI, R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato – Commentario*, Milano, 1994;

FAZZALARI E., *La riforma dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 1994, n. 1, p. 1 e ss.;

FAZZALARI E., *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, Milano, 2006;

FAZZALARI E., *Le difese del terzo rispetto al lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 613 e ss.;

FAZZALARI E., voce *Revocazione (dir. proc. Civ.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XL, 1989, Milano, p. 294 e ss.;

FUSILLO A., *L'impugnazione del lodo per mancanza della motivazione e per contraddittorietà di disposizioni*, in *Riv. Arb.*, 2003, p. 306 e ss.;

GAILLARD E., *Réflexions sur le nouveau droit français de l'arbitrage international*, in *Riv. arb.*, 2011, p. 520 e ss.;

GARBAGNATI E., *Ancora in tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1990, p. 17 e ss.;

GIARDINA A., *Il procedimento arbitrale: diritto italiano e diritto tedesco*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 403 e ss.;

GIMENO SENDRA V., *Derecho procesal civil, II*, Madrid, 2007;

GÓMEZ JENE M., *Reflexiones en torno al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Arbitraje*, in *Arbitraje. Revista de Arbitraje Commercial y de Inversiones*, 2011, p. 70 e ss.

GRACIELA CERVANTES BRAVO I., *Comentarios a la Ley de Arbitraje Espan'ola (Ley 60/2003, 23 de Diciembre)*, in *Universitas. Bogotá (Colombia) n. 115: 17-48*, 2008, p. 13 e ss.;

GRADI M., *Natura ed effetti del lodo arbitrale in Germania ed Austria*, in C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2012, II, Padova;

GRASSO E., *La nuova disciplina dell'arbitrato alla luce della legge 9 febbraio 1983, n. 28*, in *Rass. Arb.*, 1985, p. 27 e ss.;

GROSSI D., *Se sia ammissibile l'intervento di terzo nel giudizio di nullità del lodo. Se sia ammissibile, in tale sede, il riesame del giudizio di fatto degli arbitri connesso all'applicazione di norme imperative*, commento a Corte d'Appello di Roma, Sez. I, civ., sentenza 24 gennaio 1991, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 281 e ss.;

GUARNIERI G., *La riforma dell'arbitrato*, in *Le Società*, 1994, n. 3, p. 310 e ss.;

GUARNIERI G., *Sub art. 23 (art. 831 c.p.c.)*, in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, Padova, 1995;

HASCHER D., *L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales*, in *Droit international privé*, 2000-2002, p. 17 e ss.;

LA CHINA S., *La nuova legge spagnola sull'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1990, p. 507 e ss.;

LA CHINA S., *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano, 1995;

LATTANZI F., *Arbitrato commerciale internazionale ed impugnazione per nullità*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 127 e ss.;

LESSONA C., voce *Arbitramento*, in *Enc. Giur. It.*, Milano, 1893, p. 619 e ss.;

LIEBMAN E. T., *Efficacia ed autorità della sentenza*, ristampa della prima edizione, Milano, 1962;

LOTTI A., *Sull'impugnabilità del lodo rituale non reso esecutivo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, p. 646 e ss.;

LUISO F. P., *Intorno agli effetti dei lodi non definitivi o parzialmente definitivi*, in *Riv. Arb.*, 1998, p. 592 e ss.;

LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, II, Milano, ed. 2007 e ed. 2011;

LUISO F. P., *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in *Riv. Arb.*, 1995, p. 13 e ss.;

MARENCO R., *Inammissibilità del regolamento di competenza avverso il lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 705 e ss.;

MARINUCCI E., *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito*, Milano, 2009;

MARINUCCI E., *Note sull'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà ad altra pronuncia*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, p. 1186 e ss.;

MARTÍN BRAÑAS C., *La acción de anulación frente a laudos arbitrales: especial referencia a su tramitación procedimental*, in *Foro, Nueva época*, núm. 3/2006, pp. 113-157;

MATTIELLO G., *Ricorso in Cassazione: i nuovi limiti di deducibilità del vizio di motivazione* nota a Cass. Civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 in *Altalex.com*, 9 ottobre 2014;

MAZZARELLA F., *Arbitrato e processo. Premessa per uno studio sull'impugnazione del lodo*, Padova, 1968;

MENCHINI S., *Impugnazioni del lodo rituale*, in *Riv. Arb.*, 2005, p. 852 e ss.;

MENCHINI S., *Regiudicata civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 404 ss.;

MENCHINI S., *Sull'attitudine al giudicato sostanziale del lodo non più impugnabile non assistito da omologa giudiziale*, in *Riv. Arb.*, 1998, p. 778 e ss.;

MIRABELLI G. e GIACOBBE D., *Il diritto dell'arbitrato*, Napoli, ed. 1994 e ed. 1997;

MONTELEONE G., *Ancora sull'efficacia del lodo rituale*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 738 e ss.;

MONTELEONE G., *Diritto processuale civile*, II, Padova, 2007;

MONTELEONE G., *Il nuovo assetto dell'arbitrato*, in *Corr. Giur.*, 1994, p. 1050 e ss.;

MONTELEONE G., *Il nuovo regime giuridico dei lodi arbitrali rituali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, p. 567 e ss.;

MONTERO AROCA J. (dir.), *Comentario Breve a la Ley de Arbitraje*, Madrid, Civitas, 1990, p

MONTESANO L., *“Privato” e “pubblico” nell’efficacia e nell’esecutorietà del lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1998, p. 8 e ss.;

MONTESANO L., *Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sugli effetti della sua “omologazione”*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1994, 821 e ss.;

MONTESANO L., *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell’arbitrato rituale*, in *Foro it.*, 1983, V, c. 150 e ss.;

MUNNE’ CATARINA F., *El arbitraje en la Ley 60/2003*, Barcelona, 2004;

NICOLETTI C. A., *L’arbitrato della riforma*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, p. 116 e ss.;

NICOTINA G., *Arbitrato rituale e giurisdizione*, Milano, 1990;

NITTI D., *La motivazione del lodo nel diritto inglese*, in *Riv. Arb.*, 1995, p. 561 e ss.;

ORICCHIO A., *L’arbitrato*, Napoli, 1994;

PAPI ROSSI F., *Revocazione ed opposizione di terzo*, in *La prassi dell’arbitrato rituale*, a cura di A. BOSSI, Torino, 2012;

PERALES VISCASILLAS P., *La Reforma de la Ley de Arbitraje*, in *Arbitraje. Revista de Arbitraje Commercial y de Inversiones*, 2011, p. 72 e ss.;

PERROT R., *La riforma dell’arbitrato in Francia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1985, p. 416 e ss.;

PIERGROSSI A., *Tutela del terzo nell’arbitrato*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano, 1979;

PUNZI C., *Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell'istituto*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2005, p. 963 e ss.;

PUNZI C., *Diritto comunitario e diritto nazionale dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 236 e ss.

PUNZI C., in S. SATTA e C. PUNZI, in *Diritto processuale civile. Appendice di aggiornamento*, Padova, 2007;

PUNZI C., *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, ed. 2000 e ed. 2012;

PUNZI C., *I principi generali della nuova normativa sull'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, p. 341 e ss.;

PUNZI C., *L'arbitrato*, Torino, 1991;

PUNZI C., in P. BERNARDINI, G. DE NOVA, R. NOBILI e C. PUNZI, *La riforma dell'arbitrato: legge 5 gennaio 1994 n. 25*, Milano, 1994;

PUNZI C., *L'efficacia del lodo arbitrale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1995, p. 22 e ss.;

PUNZI C., *Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2007, p. 431 e ss.;

PUNZI C., voce "Arbitrato (rituale e irrituale)", in *Enc. Giur. Treccani*, I, Roma, 1987, p. 36 e ss.;

PUNZI C., voce *Arbitrato: I) Arbitrato rituale e irrituale*, in *Enc. Giur.* 1995, p. 5 e ss.;

RAMOS MÉNDEZ F., *El arbitraje internacional en la nueva ley española de arbitraje*, in Aa. Vv., *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, III, p. 2151 e ss.

RAMOS MÉNDEZ F., *La nuova disciplina dell'arbitrato in Spagna*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1990, p. 241 e ss.;

RASCIO N., *"Immodificabilità" del lodo rituale ed efficacia esecutiva*, in *Riv. Arb.*, 1997, p. 275 e ss.;

RECCHIA G., *Riforme legislative straniere sull'arbitrato*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 175 e ss.;

REDENTI E., *Diritto processuale civile*, Milano, 2011;

RESCIGNO P., *Arbitrato e autonomia contrattuale*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 16 e ss.;

RICCI E. F., *La crise de l'arbitrage juridictionnel en Italie, (la Cour de cassation italienne et l'apprenti sorcier)*, in *Revue de l'arbitrage*, 2002, p. 854 e ss.

RICCI E. F., *L'efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge 25/1994* in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1994, p. 811 e ss.;

RICCI E. F., *Legge 9 febbraio 1983, n. 28, portante modificazioni alla disciplina dell'arbitrato*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, p. 734 e ss.;

RICCI E. F., *Sull'efficacia del lodo arbitrale rituale dopo la Legge 9 febbraio 1983, n. 28*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1983, p. 633 e ss.;

RICCI G. F., *Ancora sulla natura e sugli effetti del lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 2011, p. 165 e ss.;

RICCI G. F., *Il lodo rituale dopo la legge 5 gennaio 1994, n. 25*, in Aa. Vv., *Atti del ciclo di seminari sul tema «La legge di riforma dell'arbitrato»*;

RIZZI A., *Lodo – Impugnazione per revocazione* in *Dizionario dell'arbitrato*, Torino, 1997;

RONCO A., *Lodo arbitrale e revocazione*, in Aa. Vv., *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010;

RUBINO SAMMARTANO M., *Il diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, ed. 1994 e ed. 2010;

RUFFINI G. e BOCCAGNA S. in Aa. Vv., *Codice di procedura civile commentato*, diretto da C. CONSOLO, Milano, 2010;

RUFFINI G., “*Efficacia di sentenza*” del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 465 e ss.;

RUFFINI G., *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, Padova, 1997;

RUFFINI G., *La divisibilità del lodo arbitrale*, Padova, 1993;

RUFFINI G., *La divisibilità del giudizio arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1999, p. 442 e ss.;

SANGIOVANNI V., *Il lodo arbitrale nel diritto tedesco*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 443 e ss.

SATTA S., *Commentario al c.p.c.*, Milano, 1971;

SATTA S. e PUNZI C., *Diritto Processuale Civile*, Padova, 2000;

- SCHIZZEROTTO G., *Dell'arbitrato*, Milano, ed. 1958 e ed. 1988;
- SCHLESINGER P., *L'esecuzione del lodo arbitrale rituale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, p. 751 e ss.;
- SIRACUSANO A., in *Codice di procedura civile* a cura di Picardi, Milano, 1994;
- TARUFFO M., *Sui vizi di motivazione del lodo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 507 e ss.;
- TARZIA G., *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, p. 631 e ss.;
- TARZIA G., sub *Art. 21, Legge 5 gennaio 1994 n. 25*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, p. 546 e ss.;
- TARZIA G. in G. TARZIA, R. LUZZATTO e E. F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994*, Padova, 1995;
- TARZIA G., *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991;
- TOMMASEO F., *Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40)*, in *Riv. Arb.*, 2007, p. 199 e ss.;
- VECCHIONE R., *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, ed. 1954 e ed. 1971;
- VECCHIONE R., *Motivazione del lodo arbitrale e impugnazione nel merito*, nota a Corte d'Appello di Roma, 13 gennaio 1954, in *Foro Pad.*, 1954, I, p. 276 e ss.;
- VERDE G., *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2010;

VIGORITI V., *Verso un diritto comune dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione*, in *Foro it.*, 1994, V, c. 210 e ss.;

VOCINO C., *Inesistenza del compromesso e sentenza arbitrale*, in *Scritti in onore di F. Carnelutti*, II, Padova, 1950;

ZUCCONI GALLI FONSECA E., in Aa. Vv., *Arbitrato*, diretto da F. CARPI, Bologna, ed. 2001 e ed. 2007;

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

App. Genova, 31 dicembre 1955, in *Foro Pad.*, 1956, II, p. 22 e ss.;

App. Genova, 3 gennaio 1986, in *Rass. Arbitrato*, 1985, p. 237 e ss.;

App. Milano, 5 ottobre 1990, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 326 e ss.;

App. Milano, 9 luglio 2013, n. 2801 in *Riv. dottori comm.* 2013, 4, p. 929 e ss.;

App. Milano, ordinanza 12 marzo 2013, in *Il filtro dell'appello: Saggi, materiali e provvedimenti*, a cura di Daniele Maffeis, Carla Romana Raineri, Arturo Maniaci, Alberto Tedold, p. 138 e ss.;

App. Roma, 22 gennaio 1952, in *Rep. Foro It.*, 1952, voce *Arbitramento*, 165, n. 119;

App. Roma, 13 gennaio 1954, in *Foro Pad.*, 1954, I, p. 276 e ss., con nota di R. VECCHIONE, *Motivazione del lodo arbitrale e impugnazione nel merito*;

App. Roma, 23 giugno 1986, in *Giust. Civ.*, 1986, I, p. 2912 e ss.;

App. Roma, Sez. I, civ., sentenza 24 gennaio 1991, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 281 e ss.
Con commento di D. GROSSI, *Se sia ammissibile l'intervento di terzo nel giudizio di nullità del lodo. Se sia ammissibile, in tale sede, il riesame del giudizio di fatto degli arbitri connesso all'applicazione di norme imperative;*

App. Roma, 9 marzo 1992, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 705 e ss.;

App. Roma, 11 aprile 2013, in *Riv. Arb.*, 2013, p. 4 e ss.;

Cass. Civ., 21 agosto 1951, n. 2552, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1951, III, p. 517 e ss.;

Cass. Civ., 7 maggio 1952, n. 1275, in *Rep. Foro it.*, 1952, voce *Arbitramento*, 165, n. 122 e ss.;

Cass. Civ., 17 dicembre 1954, n. 4538, in *Giust. Civ.*, 1954, p. 2900 e ss.;

Cass. Civ., 2 agosto 1955, n. 2507, in *Mass. Giur. It.*, 1955, p. 608 e ss.;

Cass. Civ., 23 settembre 1955, n. 2603, in *Rep. Foro It.*, 1955, voce *Arbitrato*, 188, n. 125 e ss.;

Cass. Civ., 15 ottobre 1955, n. 3183, in *Mass. Giur. It.*, 1955, p. 774 e ss.;

Cass. Civ., 18 ottobre 1956, n. 3694, in *Giust. Civ.*, 1956, I, p. 1819 e ss.;

Cass. Civ., 6 marzo 1962, n. 437, in *Giust. Civ.*, 1962, p. 1773 e ss.;

Cass. Civ., 28 febbraio 1964, n. 446, in *Giust. Civ.*, 1964, I, p. 1162 e ss.;

Cass. Civ., 10 gennaio 1966, n. 183, in *Mass. Foro It.* 1966, p. 58 e ss.

Cass. Civ., 28 marzo 1966, n. 815, in *Giust. Civ.*, 1966, I, p. 1049 e ss.;

Cass. Civ., 12 febbraio 1968, n. 470, in *Giust. Civ.*, 1968, I, p. 1016 e ss.;

Cass. Civ., 27 settembre 1968, n. 2981, in *Mass. Foro It.*, 1968, p. 798 e ss.;

Cass. Civ., 24 dicembre 1968, n. 4075, in *Foro it.*, 1969, I, p. 1206 e ss.;

Cass. Civ., 20 giugno 1970, n. 5050, in *Mass. Giur. It.*, 1987;

Cass. Civ., 26 ottobre 1972, n. 3273, in *Foro it.*, 1973, I, p. 667 e ss.;

Cass. Civ., 23 novembre 1973, n. 3171, in *Giust. Civ.*, 1974, I, p. 437 e ss.;

Cass. Civ., 16 ottobre 1975, n. 3354, *Giust. Civ. Mass.*, 1975, fasc. 19-20;

Cass. Civ., 29 aprile 1976, n. 1537, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Arbitrato*, c. 48 e ss.;

Cass. Civ., 24 novembre 1976, n. 4431, in *Foro it.*, 1977, I, c. 1220 e ss.;

Cass. Civ., 20 dicembre 1976, n. 4648, in *Foro it. Rep.*, voce *Revocazione*, c. 3 e ss.;

Cass. Civ., 10 febbraio 1977, n. 594, in *Mass. Foro it.*, 1977, p. 12 e ss.;

Cass. Civ., 14 marzo 1977, n. 1006, *Foro it. Rep.*, 1977, v. cit., n. 41 e ss.;

Cass. Civ., 14 febbraio 1979, n. 965, in *Mass. Foro it.*, 1979, c. 202 e ss.;

Cass. Civ., 12 luglio 1979, n. 4020, in *Giust. Civ. Mass. 1979*, fasc. 7;

- Cass. Civ., 29 maggio 1980, n. 3552, in *Foro it.*, 1981, I, c. 156 e ss.;
- Cass. Civ., 10 novembre 1981, n. 5942, in *Giust. Civ. Mass.*, 1981, fasc. 11;
- Cass. Civ., 17 marzo 1982 n. 1724, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Arbitrato*, n. 93 e ss.;
- Cass. Civ., 19 luglio 1982, n. 4237, in *Giust. Civ.*, 1983, I, p. 521 e ss.;
- Cass. Civ., 6 gennaio 1983, n. 66, in *Foro it. Rep.*, 1983, voce *Arbitrato*, n. 127 e ss.;
- Cass. Civ., 15 dicembre 1983, n. 7402, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Arbitrato*, n. 112 e ss.;
- Cass. Civ., 23 maggio 1984, n. 3144, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Arbitrato*, n. 1145 e ss.;
- Cass. Civ., 22 gennaio 1986, n. 398, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1987, I, p. 31 e ss.;
- Cass. Civ., 9 giugno 1986, n. 3835, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1525 e ss.;
- Cass. Civ., 18 giugno 1986, n. 4080, in *Giur. it.*, 1987, I, p. 1678 e ss.;
- Cass. Civ., 29 luglio 1986, n. 4847, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Contratto in genere*, n. 229 e ss.;
- Cass. Civ., 25 ottobre 1986, n. 6264, in *Mass. Foro it.*, 1986, p. 1077 e ss.;
- Cass. Civ., 24 aprile 1987, n. 3990, in *Giust. Civ. Mass.* 1987, fasc. 4 e ss.;

Cass. Civ., 5 agosto 1987, n. 6737, in *Giust. Civ. Mass.* 1987, fasc. 8 e ss.;

Cass. Civ., 9 ottobre 1987, n. 7513, in *Mass. Foro it.*, 1987, p. 1270 e ss.;

Cass. Civ., 11 febbraio 1988, n. 1465, in *Foro it.*, I, 1988, p. 1546 e ss.;

Cass. Civ., 24 febbraio 1988, n. 1963, in *Rep. Foro It.*, 1989, voce *Arbitrato*, n. 109, c. 166 e ss.;

Cass. Civ., 1 marzo 1988, n. 2132, in *Foro it.*, 1988, I, c. 1011 e ss.;

Cass. Civ., 9 novembre 1988, n. 6021, in *Rep. Foro It.*, 1988, voce *Arbitrato* 480, n. 130 e ss.;

Cass. Civ., 27 gennaio 1989 n. 485, in *Giust. Civ. Mass.*, 1989, fasc. 1 e ss.;

Cass. Civ., 22 aprile 1989, n. 1929, in *Foro it.*, 1990, I, c. 956 e ss.;

Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5205, in *Foro it.* 1990, I, c. 1427 e ss.;

Cass. Civ., 21 maggio 1990, n. 4577, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, I, p. 2557 e ss.;

Cass. Civ., 12 luglio 1990, n. 7214, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 7 e ss.;

Cass. Civ., 27 luglio 1990, n. 7597, in *Riv. Arb.*, 1991, p. 535 e ss.;

Cass. Civ., 14 settembre 1991, n. 9604, in *Società*, 1992, p. 324 e ss.;

Cass. Civ., 22 gennaio 1992, n. 8595, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Arbitrato*, n. 133 e ss.;

Cass. Civ., 30 gennaio 1992, n. 952, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p. 2180 e ss.;

Cass. Civ., 4 giugno 1992, n. 6866, in *Giust. Civ. Mass.* 1992, fasc. 6 e ss.;

Cass. Civ., 3 agosto 1992, n. 9225, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Arbitrato*, n. 199 e ss.;

Cass. Civ., 9 settembre 1992, n. 10321, in *Giust. Civ. Mass.*, 1992, fasc. 8 e ss.;

Cass. Civ., 25 marzo 1993, n. 3586, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce *Arbitrato*, n. 133 e ss.;

Cass. Civ., 7 settembre 1993, n. 9382, in *Giust. Civ.*, 1994, I, p. 101 e ss.;

Cass. Civ., 18 maggio 1994, n. 4881, in *Giust. Civ. Mass.* 1994, p. 682 e ss.;

Cass. Civ., 4 ottobre 1994, n. 8043, in *Foro it.*, 1995, I, c. 735 e ss.;

Cass. Civ., 30 gennaio 1995, n. 1079, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Arbitrato*, n. 160 e ss.;

Cass. Civ., 11 febbraio 1995, n. 1553, in *Giust. Civ. Mass.*, 1995, p. 332 e ss.;

Cass. Civ., 24 settembre 1996, n. 8407, in *Mass. Foro it.*, 1996, p. 1303 e ss.;

Cass. Civ., 3 dicembre 1996, n. 10794, in *Giust. Civ. Mass.* 1996, p. 1666 e ss.;

Cass. Civ., 27 marzo 1997, n. 2720, in *Giust. Civ. Mass.* 1997, p. 474 e ss.;

Cass. Civ., 7 aprile 1997, n. 3001 in *Foro it.*, 1997, I, c. 1381 e ss.;

Cass. Civ., 5 agosto 1997, n. 7205, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Arbitrato*, n. 196 e ss.;

Cass. Civ., 16 febbraio 1998, n. 1604, in *Mass. Giur. It.*, 1998;

Cass. Civ., 4 settembre 1998, n. 8785, in *Rep. Foro it.*, 1998, p. 144 e ss.;

Cass. Civ., 29 gennaio 1999, n. 75, in *Giust. Civ. Mass.*, 1999, p. 191 e ss.;

Cass. Civ., 11 dicembre 1999, n. 13866, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Arbitrato*, n. 215 e ss.;

Cass. Civ., 16 maggio 2000, n. 6291, in *Riv. Arb.*, 2000, p. 463 e ss.;

Cass. Civ., 4 luglio 2000, n. 8936, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 2498 e ss.;

Cass. Civ., 23 novembre 2000, n. 15136, in *Giur. it.*, 2001, p. 1615 e ss.;

Cass. Civ., 7 febbraio 2001, n. 1731, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1881 e ss.;

Cass. Civ., 4 giugno 2001, n. 7533, in *Foro it.*, 2001, I, c. 2383 e ss.;

Cass. Civ., 5 giugno 2001, n. 7600, in *Giust. Civ. Mass.* 2001, p. 1138 e ss.;

Cass. Civ., 22 febbraio 2002, n. 2566, in *Riv. Arb.*, 2002, p. 691 e ss.;

Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2211, in *Riv. Arb.*, 2003, p. 306 e ss.;

Cass. Civ., 29 settembre 2003, n. 14432, in *Rep. Foro It.*, 2003, 609, p. 191 e ss.;

Cass. Civ., 12 dicembre 2003, n. 19086, in *Guida al diritto*, 2006, 6, p. 41 e ss.;

Cass. Civ., 21 settembre 2004, n. 18917, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, p. 9 e ss.;

Cass. Civ., 28 febbraio 2006, n. 4397, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 2 e ss.;

Cass. Civ., 14 marzo 2006, n. 5466, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 3 e ss.;

Cass. Civ., 21 aprile 2006, n. 9396, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 4e ss.;

Cass. Civ., 9 maggio 2006, n. 10663, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 5 e ss.;

Cass. Civ., 29 novembre 2006, n. 25376, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 11 e ss.;

Cass. Civ., 22 marzo 2007, n. 6986, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, p. 3 e ss.;

Cass. Civ., 10 agosto 2007, n. 17630, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007;

Cass. Civ., 30 dicembre 2008, n. 26022, in *Giust. Civ. Mass.*, 2008, 10, p. 1542 e ss.;

Cass. Civ., 18 febbraio 2009, n. 3935, in *Giust. Civ. Mass.* 2009, 2, p. 263 e ss.;

Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8180, in *Giust. Civ. Mass.*, 2009, 4, p. 584 e ss.;

Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11301, in *Foro Pad.* 2009, 3-4, I, p. 505 e ss.;

Cass. Civ., 18 settembre 2009, n. 20112, in *Giust. Civ. Mass.*, 2009, 9, p. 1332 e ss.;

Cass. Civ., 16 giugno 2010, n. 14574, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2011, 3, p. 612 e ss.;

Cass. Civ., 16 febbraio 2012, n. 2269, in *Guida al diritto* 2012, 18, p. 40 e ss.;

Cass. Civ., 1 marzo 2012, n. 3229, in *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 3, p. 252 e ss.;

Cass. Civ., 26 marzo 2012 n. 4790, in *Giust. Civ. Mass.* 2012, 3, p. 400 e ss.;

Cass. Civ., 6 aprile 2012, n. 5634, in *Riv. Arb.*, 2014, 1, p. 133 e ss.;

Cass. Civ., 19 aprile 2012, n. 6148, in *Diritto e Giustizia online*, 2012, 20 aprile;

Cass. Civ., 10 settembre 2012, n. 15085, in *Diritto e Giustizia online* 2012, 11 settembre;

Cass. Civ., 14 novembre 2012, n. 19921, in *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 11, p. 1305 e ss.;

Cass. Civ., 6 dicembre 2012, n. 21998, in *Guida al diritto*, 2013, 4, p. 34 e ss.;

Cass. Civ., 12 dicembre 2012, n. 22868, in *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 12, p. 1414 e ss.;

Cass. Civ., 25 marzo 2013, n. 7413, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 19 aprile 2013, n. 9637, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 10 luglio 2013, n. 17097, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 17 settembre 2013, n. 21205, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 26 settembre 2013, n. 22080, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 15 novembre 2013, n. 25654, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 9 dicembre 2013, n. 27451, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 18 dicembre 2013, n. 28218, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013;

Cass. Civ., 8 gennaio 2014, n. 131, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 20 febbraio 2014, n. 4118, in *Giust. civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 24 febbraio 2014, n. 4265, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 24 marzo 2014, n. 6881, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 10 aprile 2014, n. 8457, in *Giust. Civ. Mass.* 2014;

Cass. Civ., 28 maggio 2014, n. 11895, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 22 settembre 2014, n. 19926, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 4 novembre 2014, n. 23445, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., 14 novembre 2014, n. 24334, in *Giust. Civ. Mass.*, 2014;

Cass. Civ., Sez. Un., 24 aprile 1987, n. 3997, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 4;

Cass. Civ., Sez. Un., 16 maggio 1992, n. 5888, in *Foro it.* 1992, I, c. 1737 e ss.;

Cass. Civ., Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527, in *Foro it.*, 2001, I, c. 839 e ss.;

Cass. Civ., Sez. Un., 5 dicembre 2000, n. 1251, in *Foro it.*, *Mass.*, p. 1341 e ss.;

Cass. Civ., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 355 e ss., con nota di C. CONSOLO, *Le sezioni unite sulla causalità del vizio nelle*

sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poiché sanabile allorché emerge l'assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso;

Cass. Civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 in *Altalex.com*, 9 ottobre 2014, con nota di G. MATTIELLO, *Ricorso in Cassazione: i nuovi limiti di deducibilità del vizio di motivazione;*

Consiglio di Stato, 20 luglio 2011, n. 4410 in *Diritto civ. e comm.*, del 28.7.2011;

Consiglio di Stato, 5 marzo 2012, n. 1235, in *Redazione Giuffrè*, 2011;

Consiglio di Stato, 10 gennaio 2013, n. 1, in *Redazione Giuffrè*, 2013;

Consiglio di Stato, 8 agosto 2013, n. 4168, in *Foro amm. CDS* 2013, 7-8, p. 2094 e ss.;

Consiglio di Stato, 25 settembre 2014, n. 4828, in *Redazione Giuffrè amministrativo*, 2014;

Cour d'Appel de Paris, 22 dicembre 1989, in *Riv. Arb.* 1991, p. 127 e ss.;

Cour d'Appel de Paris, 1 Ch., 18 gennaio 2001, in *Revue de l'arbitrage*, 2002, p. 935 e ss.;

Cour de cassation, Ch. Comm., 23 gennaio 2007, in *Revue de l'arbitrage*, 2007, p. 769 e ss.;

Cour de cassation, 1 re Ch, 28 maggio 2008, 07-13266;

Corte Cost., 22 giugno 1976, n. 143;

Corte Cost., 20 dicembre 1989, n. 558;

Trib. Milano, 14 luglio 1986 in *Giur. Merito*, 1987, I, p. 312 e ss.